

ILLUSTRAZIONE

DEL

**REGISTRO ARCIVESCOVILE**





## INTRODUZIONE

---

### Compilazione del Registro e sue derivazioni.

Il *Registro della Curia Arcivescovile di Genova* appartiene alla classe di quei *Poliptici* ecclesiastici di cui ben molti furono già pubblicati, specialmente in Francia e nella Germania, a sussidio grandissimo della Storia pei tempi ne' quali è più povera d'ogni altro genere di documenti. Esso presenta tutti i caratteri di un codice ufficiale, destinato a valere nei giudizi come titolo indiscutibile delle proprietà e dei diritti dell'Arcivescovato (1); e non pochi fra gli atti inseritivi sono perciò muniti della autenticazione de' Consoli, i quali dichiarano che debbano avere autorità e vigore pari agli originali.

La sua compilazione poi è dovuta all'arcivescovo Siro II, che ne affidò l'impresa ad Alessandro economo

(1) Leggiamo infatti che il Comune di San Remo essendosi ricusato a certe prestazioni in favore dell'Arcivescovo, fu costretto dai giudici a fare *secundum quod continetur in quadam sententia et alia scriptura que in Registro eiusdem Archiepiscopi sunt descripta* (*Lib. Jur.*, I. 646; *Reg. Archiep.*, pag. 123 e 349).

ed avvocato della Curia. Il quale, secondo risulta dal *Prologo*, vi pose mano correndo il novembre 1143, essendo Consoli de' Placiti Ogerio Vento, Guglielmo Lusio, Ugone Giudice e Buonvassallo di Odone; ed insieme ai documenti della propria amministrazione ve ne accolse quanti altri si conteneano in un primitivo *Cartolario dell' Arcivescovado* <sup>(1)</sup>: *istrumenti pubblici, condizioni, fedeltà, locazioni, consuetudini, debiti delle città, dei castelli, delle chiese, delle ville*, che è quanto dire *tutte le congrue della Chiesa Genovese* <sup>(2)</sup>; benchè ogni cosa vi si trovi senza ombra di ordinamento cronologico o razionale.

Altri però continuò in appresso, ed altri eziandio ridusse a compimento questo Codice; conciossiachè mentre la serie delle carte perviene sino all'anno 1180 <sup>(3)</sup>, le notizie di data certa che nel *Registro* si hanno del predetto Alessandro giungono appena all'ottobre del 1149 <sup>(4)</sup>. Inoltre il cenno particolare che vi si incontra degli acquisti da lui fatti nella Curia di Medolico, non offre indizio di sorta donde possa dedursi da parte sua una ulteriore prosecuzione dell'opera. Bensì è da notare l'ultimo periodo, laddove così scrive: *Dedi filio Ansaldi de Gazio sol. XXX. pro terra conventu de castello que*

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 3.

<sup>(2)</sup> *Id.*, pag. 4. Circa i libelli enfiteutici è da notare la formola *Cum Cum peto* o *Cum Cum petimus*, da cui essi hanno sempre cominciamento; la quale formola è propria non solo di quelli del *Registro*, ma di quant'altri spettano per que' tempi alla Liguria. Nella guisa medesima il *Registro Ravennate*, presso il Fantuzzi (*Monum.*, vol. I, pag. 4-84), ha ben di frequente *Petimus quam petimus*. Anche la rubrica *Unde supra*, nel senso preciso in cui si adopera nel nostro *Registro*, vedesi in altri *Cartolari* di chiese e monasteri.

<sup>(3)</sup> Anzi vi ha un lodo del 1140, seguito dall'autenticazione de' Consoli in data del 16 gennaio 1181 (*Reg.*, pag. 394).

<sup>(4)</sup> *Reg.*, pag. 87.

*fuit de Gotiza*, soggiungendovisi tosto: *Et ego Obertus Sulphur dedi. X. qui remanserunt* (1). Ecco adunque il punto preciso a cui si arresta il compito di Alessandro; ed ecco in pari tempo quello donde altri prese a farsene continuatore (a. 1150 circa). Nemmeno Oberto Solfore concluse però il lavoro; conciossiachè le sue memorie non vanno oltre al 1155, ed il *Registro* ci fornisce contezza di più *economi* o *vicedomini* a lui succeduti, come noi a luogo meglio opportuno non mancheremo di rilevare.

Qui sorge intanto spontanea la domanda: se il Codice da noi stampato sia da considerare come l'originale, oppure come una semplice copia, od anche una compilazione rifatta sull'originale medesimo. Rispondiamo che giusta la pratica di que' secoli, nei quali assai più facilmente che a' dì nostri poteano per molteplici casi andare smarriti i documenti, si eseguirono di questi più trascrizioni autentiche, benchè talvolta variate nella disposizione degli atti; come è a dire del *Liber Jurium* di cui nel 1253 venìa data commissione al notaio Nicolò da San Lorenzo, ordinandosene quindi, nel 1286, al notaio Rollandino di Riccardo un duplicato (2). Ora che il *Registro* da noi posseduto sia da riguardare appunto come un *duplicato*, abbiamo più argomenti che sembrano farcene al tutto persuasi. Imperocchè non è da porre in dimenticanza, che mentre il *Registrum Curiae* ebbe principio nel 1143, correndo l'anno XIII dell'arcivescovato di Siro II (il quale tenne la sede fino al settembre 1163), di già nel nostro Codice, al foglio 13, s'incontra la formola del giuramento di fedeltà prestato dai vassalli della

(1) *Reg.*, pag. 134-136.

(2) *Jurium* I, pag. XV e col. 1182.

Curia all'eletto Ugone della Volta (1). Poco appresso invece è nuovamente parola di Siro, menzionandosi i nobili i quali *decimas quas tenebant... domino Syro venerabili archiepiscopo refutaverunt* (2); e così in tutto il volume la memoria e gli atti dei due Arcivescovi si avvicendano. Si noti infine, che mentre uno degli originarii compilatori ci vuole informati di un certo segno di convenzione a mo' di stella, per lo cui mezzo potremmo speditamente rintracciare nel *Registro* alcuni libelli (3), questo segno poi si cercherebbe vanamente nel Codice stesso.

Il *Registro* a noi pervenuto non è dunque la primitiva compilazione di Alessandro e de' suoi successori nell'amministrazione del patrimonio della Chiesa Genovese, sibbene una copia sincrona, eseguita cioè con distribuzione diversa dall'originale dopo il 1180, al quale, secondo ci accadde già di osservare, spetta il documento più recente fra quelli che lo compongono. Nè il volume si fermò al ridetto anno per una interruzione qualsiasi, ma deliberatamente, non mancandovi nell'ultimo foglio, in pochi esametri, la conclusione (4). Tuttavia il disegno di radunare insieme gli atti della Chiesa non si arrestò a questo Codice, ma valse per lo meno a dar vita ad un secondo. Nel quale, oltre ad alcuni documenti di epoche anteriori non inseriti nel primo, si contengono tutti quelli che furono emanati nell'interesse della Curia dagli ultimi anni dell'arcivescovato di Ugone predetto sino all'epoca di Porchetto Spinola, terminando propriamente colla concessione largita da questo Arcivescovo ai monaci basiliani d'Armenia, per l'erezione

(1) *Reg.*, pag. 26.

(2) *Id.*, pag. 28.

(3) *Id.*, pag. 405.

(4) *Id.*, pag. 407.

della loro chiesa di san Bartolomeo nella località di Multedo, che reca la data del 6 maggio 1308. Questo volume di ben 216 fogli membranacei, del formato di un in-4.°, serbasi di presente appo del ch. socio canonico Luigi Jacopo Grassi; il quale alla cortesia dello avercene data contezza e del consentircene lo esame, aggiunse pure la facoltà di desumerne quanto al nostro proposito reputammo opportuno (1).

Ma tornando al *Registro* da noi pubblicato, notiamo come questo venisse guardato dalla Curia con assai gelosa custodia. Imperocchè nella trascrizione della sentenza contro i Premartini di San Remo, che si ha nel *Liber Jurium* (2), è detto essere la medesima stata desunta ed esemplificata *de Reistro Curie*, per la ragione che l'arcivescovo Bonifacio trovandosi allora in San Remo e dovendo produrre in certa contesa quel lodo, avea supplicato ai Consoli di una copia autentica dello stesso. *cum esset periculosum Reistrum illuc defferri per mare propter maris tempestatem, sive per terram propter latrones et homines malefactores.*

Nè il Codice da noi posseduto è la sola trascrizione che si conosca eseguita sul *Registro* originale; perchè quella parte che ha tratto ai placiti consolari fornì materia di un Cartolario speciale, munito delle autenticazioni de' notai Buonvassallo e Guglielmo di Colomba, e pervenuto egualmente fino a noi. Al quale Cartolario si accenna nei *Monumenta Historiae Patriae*, dove appunto diversi tra que' lodi furono pubblicati (3), coll'avvertenza

(1) Tale Codice si compone di molti quaderni di caratteri diversi, rilegati insieme. I primi 46 fogli sono scritti a doppia colonna.

(2) *Jurium*, II. 14; *Reg.*, pag. 380.

(3) *Chartarum* vol. II. Altri documenti del *Registrum Curiae* furono pure stampati in questo medesimo tomo e nel *Liber Jurium*; nè di ognuno di essi abbiamo noi tralasciato di rendere in acconcio luogo avvertito il lettore.

che i medesimi vennero estratti « da una copia membranacea sincrona comunicata alla R. Deputazione dall'avvocato Carlo Cuneo ». Oltrecchè un'altra parte di esso *Registro*, contenente gli atti che poteano in qualche modo riguardare ai Conti di Lavagna, fu pur compilata dall'economista Alessandro, verisimilmente nel 1147; essendone fatto ricordo nella *Genealogia della famiglia Scorza*, edita in Milano ed in Napoli ne' principii del secolo XVII<sup>(1)</sup>. Finalmente lo Schiaffino, negli *Annali Ecclesiastici della Liguria* <sup>(2)</sup>, cita anch'esso qualche cosa di simile, rammentando i *Monumenti dell' Arcivescovato Genovese*, presso Bernardo Castelletto <sup>(3)</sup>, poeta non ispregevole del secolo XVI e raccoglitore appassionato d' antichità, cui lo Zabata dà lode di essere ne' suoi ragionamenti « universale in tutte quelle belle parti che possono compiutamente onorare ogni spirito gentile » <sup>(4)</sup>.

### Vicende del Registro.

Il *Registro Arcivescovile* trovasi ricordato in più documenti e nella *Cronaca* del Beato Jacopo da Varazze; il quale afferma che a' suoi giorni si custodiva nell'Episcopio, e protesta averne desunte le notizie de' Vescovi che da Teodolfo in poi governarono la Chiesa Geno-

<sup>(1)</sup> Da questa specie di estratto fu desunto il *Breve di ricordo* inserito nella detta *Genealogia* a pag. 37 (*Reg.*, pag. 264); ed il Poch trascrisse pure dal medesimo il documento da noi prodotto al num. XVI dell' *Appendice (Reg.)*, pag. 437. Il qual documento più non si legge nel nostrò Codice, perchè scritto, senza fallo, in altro de' fogli che andarono perduti. L'autore della *Genealogia*, parlando di tale estratto, notò inoltre: *Devenit authographum in manus D. Marci Gentilis.*

<sup>(2)</sup> Mss.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 350.

<sup>(4)</sup> Ved. *Atti*, IX. 455.

vese (1). Però la critica non avendo soccorso de' suoi lumi allo scrittore, egli trovossi intricato in siffatto laberinto, che nella serie de' nostri Pastori derivò la più mostruosa confusione d'epoche, di fatti, di persone.

Le tracce del prezioso volume ci rimangono quindi ignorate per circa tre secoli, finchè il medesimo compare nelle mani di un privato: Luca Grimaldo, detto il *Bianchino*, uomo assai vago di radunare documenti di storia patria come si ha dal Cicala, il quale avverte che presso il medesimo serbavasi pure l'originale membranaceo del Breve Consolare del 1143 (2). Addì 4 giugno 1611 il Grimaldi consegnava poi il Codice al senatore Federico Federici, perchè dovesse porlo nell'Archivio della Repubblica; e ciò diceva una nota scritta di mano del Federici medesimo, forse sopra un foglietto a parte ed oggi smarrita, ma che fu letta ancora verso la metà del passato secolo dal Poch, e da lui registrata nelle sue *Miscellaneæ* in questi termini: † 1611, die sabbati 7 iunii. Habui hunc librum ab Ill.<sup>mo</sup> Luca Grimaldo reponendum in Archivio Serenissimi Senatus (3). Tuttavia non pare che il Federici serbasse così di corto fede al mandato; anzi finchè visse ritenne il codice presso di sè, e soltanto nel proprio testamento ordinò che con altri vetusti libri e scritture da lui raccolte fosse depositato in Archivio (4). Dove allo-

(1) *Ab isto autem Episcopo (Theodulpho) usque ad tempora nostra invenimus de omnibus Episcopis et Archiepiscopis annos et tempora quibus praefuerunt. Invenimus enim partim ista ex Registro quod in nostro Palatio conservatur, partim ex chronicis Communis Januae (Chron. Genuense, apud MURATORI, S. R. I., IX. 28).*

(2) *Monum. Hist. Patr.; Leges Municipales*, pag. 235.

(3) *Miscellaneæ*, Mss. della Civico-Beriana, Reg. VII, pag. 27.

(4) Testamento del Federici a rogito del notaio Francesco Castellino, 4.<sup>o</sup> febbraio 1645: « Di più esso magnifico Testatore ordina e vuole che subito seguita

gato infatti, fu più tardi consultato ampiamente dal Poeh, il quale trascrisse nelle sue *Miscellaneæ* la parte

la sua morte si consegnò ad uno Cancelliere del Serenissimo Senato l'inventario delle scritture e libri fatto per mano propria di detto magnifico Testatore, acciò che nell'armario già fatto e decretato dal detto Serenissimo Senato si riponghino fedelmente tutte le dette scritture e libri che si contengono in detto inventario, riconosciuti alla presenza d'uno de' magnifici cancellieri e di uno o più de' figli di detto magnifico Testatore, e, se sia possibile, con l'assistenza almeno di uno dell' Illustrissimi Deputati alle Confine, il quale o li quali facendo chiuder detto armario con le tre chiavi fra sè differenti, le consegnino alla forma del decreto, (osservandone il contenuto, come esso magnifico Testatore umilmente ne supplica il Serenissimo Senato), il cui tenore segue come in appresso ».

*Dux et Gubernatores Reipublicæ Genuensis.*

*Ill.mo Federico de Federicis coleghæ nostro, civi erga Rempublicam studiosissimo, qui etiam ab ineunte ætate ut dignum aliquid nobilitate ac moribus suis ederet, scripturas plurimas haud parvi momenti per urbem Genuæ ac alibi sparsas non sine magno sumptu ac labore in unum collegit, et in hoc prudentiam ac diligentiam ita coniunxit ut ex his monumentis testatum velit huiusmodi studia pro ornanda excolendaque Republica, et pro eiusdem utilitate perpetuo profutura, Dicto inquam Ill.mo Federico concedimus ut scripturas prædictas in ea parte Archivi Ducalis Palatii Nostri quæ nuper fuit ædificata quandocumque ipso vivente, vel ex dispositione ultimæ voluntatis, collocare et custodire valeat, eoque per inventarium recepta cum inscriptione facti seriem designante ponantur in armario ab aliis separato, cuius fores ferreis lagminibus tegantur, tribusque clavibus muniantur, quarum una penes ipsum Ill.mum Federicum, ceteræ ex eius hæredibus masculis per lineam masculinam in perpetuum descendantibus, alia penes maiorem natu ex Ill.mis ad causas finium pro tempore deputandis, et reliqua penes unum ex cancellariis Serenissimæ Reipublicæ sit mansura; ita tamen ut dicto Ill.mo Federico eiusque descendantibus in perpetuum ut supra nunquam extractio copiarum cuiuscumque ex dictis scripturis sit interdicta, et ob id earum proprietus ac dominium ab ipsis abdicata non censatur. Et ita decretum per Serenissimum Senatam ad calculos.*

*Datum Genuæ in Ducali Palatio, die 26 iunii 1635.*

*Jo. Bapta Pastori*

*Canc. et Secret. Ser.mæ Reip. Gen.*

L'elenco descrittivo de' libri per tal modo lasciati dal Federicis alla Repubblica va annesso alla particola di testamento suddetta, e fu pubblicato in parte dall'Oli-

sostanziale del maggior numero degli atti onde è composto (1). Se non che a' principii del secolo volgente fu con molta copia di documenti genovesi inviato per ordine di Napoleone a Parigi. Restituito quindi con tutti gli altri codici, nel 1816, al Re di Sardegna, venne depositato negli Archivi di Corte in Torino; e finalmente, nel 1858, sulle istanze della Società Ligure di Storia Patria fu trasmesso a quelli di Governo in Genova, dove in seguito al ritorno non molto appresso effettuato (1866) di tutte le carte anzidette, riebbe la sua più naturale destinazione.

La trascrizione di questo Codice venne poscia da me interamente eseguita fra gli anni 1858 e 1860.

#### Descrizione del Registro.

Questo Codice è membranaceo, del formato di un *in-quarto* grande; tutto scritto da una sola mano, e di carattere gotico nitido e ben formato, senza alcun vizio o cancellatura. Le abbreviazioni vi sono frequenti, ma facili a decifrare; mancano i fregi e gli ornati, ad eccezione di un piccolo rabesco alla C iniziale del *Prologo*. Le lettere maiuscole sono spesso tracciate in rosso;

vieri (*Carte e cronache ecc.*, pag. 240). Ivi il *Registro* è così ricordato: *Quinterno fasciato di cartone con copie d'istrumenti antiquissimi del Vescovato di Genova* (Ms. della Civico-Beriana). Oltre a ciò il Federici raccomandava all'amministrazione del Magistrato degli Straordinarii e del maggiornato in perpetuo fra i suoi discendenti in linea maschile, *uno scagnetto pieno di scritture della propria famiglia*, da lui acquistate per la cospicua somma di oltre 700 scudi d'oro, *senza concorrenza di alcuno delli Federici, da' quali anzi è stato impedito* (Ved. *Politicorum*, mazzo IX, an. 1642 in 1649, num. 20; Archivio Governativo).

(1) Reg., VII; ed il volume intitolato: *S. Stefano e S. Lemo*, Reg. XI.

e di questa medesima tinta vedonsi scritte costantemente le rubriche degli atti.

Qua e là i documenti presentano poi qualche lacuna indizio di parole malagevoli a leggersi negli originali dal copista, od anche lasciate in bianco negli originali medesimi come troppo difficili a scrivere. Il che non è rarissimo nei documenti de' secoli più vetusti. Inoltre accade ben di frequente che tra una carta e l'altra si incontrino degli spazi vuoti. E ciò è conforme a quanto vedesi praticato nel celebre *Poliptico d'Irminone* di San Germano de' Prati, non meno che alla natura del *Registro* medesimo, nel quale voleasi aver campo ed opportunità di soggiungere a' luoghi proprii que' mutamenti di condizioni e di proprietà che il tempo avrebbe necessariamente tratti con sè.

I quaderni onde il volume si compone constano di otto fogli; ad eccezione però del primo che ora è di sette soltanto, per esserne al certo stato divelto il *risguardo* o forse meglio il *frontispizio*. Il numero progressivo poi de' quaderni è scritto di rosso in cifre romane, e leggesi in calce al tergo dell'ultima pagina che li forma.

L'umidità gli ha recato gran danno, specialmente ne' primi dodici fogli; e buon numero d'altre carte fu oltraggiata da una mano audace che le tagliuzzò nel mezzo e nel margine.

Sulla faccia esteriore della coperta è scritto di carattere del Federici: *Liber antiquus Archiepiscopatus Januensis*; e sul dorso: *Archiepiscopus Januensis*; poi nell'interno: *Libro antico dell' Arcivescovato*. Il qual titolo è ripetuto eziandio nell'*Indice* dei libri dell'Archivio della Repubblica attribuito a Stefano Lagomarsino, dove si legge (fol. 7): *Liber antiquus Archiepiscopatus Januensis, in quo continentur omnia instrumenta iurium*

*Archiepiscopatus* <sup>(1)</sup>. Lo stesso Federici vi ha pure sparsamente apposta, in margine a' documenti, una qualche nota brevissima, e d'ordinario ristretta a dichiarare il nome delle parti onde è cenno negli atti, ovvero intesa a spiegare e talvolta anche a rettificare le note cronologiche dei medesimi.

La numerazione del *Registro*, comechè in cifre romane, data però assai manifestamente dal secolo XVII, e verisimilmente è dovuta allo stesso Federici; il quale, oltre al procurare che il Codice venisse acconciamente rilegato, ebbe in mira forse di tener nota de' fogli cui allora ascendeva. Or da questa numerazione impariamo che il *Registro* constava a quell'epoca di 200 fogli, mentre al presente ne conta soli 195, essendosi smarriti i numeri 74, 79, 82, 84, 92 <sup>(2)</sup>. Al quale smarrimento noi non possiamo assegnare con precisione la data; ma notiamo non essere recente, conciossiachè il Poch nel riferire il brano di *libello* con cui si principia il foglio 93 <sup>(3)</sup>, ha cura di osservare che *deficiens* (erat) *antecedens* <sup>(4)</sup>.

Inoltre è da soggiungere che altre eziandio e molto maggiori perdite avea patite più in antico lo stesso *Registro*; perchè, ad esaminarlo attentamente, si viene in

<sup>(1)</sup> R. Archivio di Stato in Torino. Il Lagomarsino fu alcuni anni applicato a questo Archivio coll'incarico speciale di custodirvi le carte genovesi. Raccogliitore assiduo di patrii documenti, imprese in Genova nel 1828 una edizione degli *Annali* di Caffaro, coi tipi del Carniglia, della quale però uscirono appena tre fascicoli.

<sup>(2)</sup> Pag. 141, 150, 174, della nostra edizione. Il foglio 81 termina col lodo pronunciato contro di Oberto Rufo, che leggesi a pag. 155; il foglio 83 principia colla *Costituzione* di Lotario, e si chiude col libello d'Anselmo Vitale autenticato da' Consoli, a pag. 159.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 174.

<sup>(4)</sup> *Miscell.* cit.

chiaro della deficienza di nuovi 18 fogli almeno, calcolato cioè per ogni interruzione lo spazio di uno soltanto. Difatti il quaderno XXV (otto fogli) manca interamente; e niuna concordanza poi si rileva tra il foglio 75 ed il 76, niuna se ne appalesa del 77 col 78, del 90 col 91, del 181 col 182, del 182 col 183, del 186 col 187, del 188 col 189, del 197 col 198, del 198 col 199, del 199 col 200 (1).

Sonvi al contrario nel nostro Codice alcuni atti duplicatamente inseriti, salva una qualche variante o trasposizione di parole: come il libello del vescovo Teodolfo ad Orso e Martino, del giugno 955 (2), quelli del vescovo Giovanni ad Ingo e Guiberto e consorti (3), del vescovo Landolfo a Stefano ed Eriberto correndo il dicembre del 1020 (4); il *Breve di ricordo* del molino di Polcevera del 1104 (5), il lodo di Belliano ed Orso del 1142 (6), la investitura di Siro II a Giovanni di Assereto del 1153 (7), e così pure la enumerazione de' servi archiepiscopali nella Curia di Nervi (8). All'incontro mancano nel *Registro* il libello della decima di Bargagli consentito dal vescovo Ottone a Guglielmo figlio di Cafaro (9), e l'altro concesso da Siro predetto alla moglie

(1) *Reg.*, pag. 144, 148, 364, 366, 378, 384, 401, 403, 405. Il foglio 90 termina a pag. 172 colle parole: *Facto petitorio mense aprilis indictione . . .*, che sono di un libello del vescovo Oberto; ed il foglio 91 (ivi) comincia invece con altro libello del vescovo Giovanni.

(2) Pag. 222 e 233.

(3) Pag. 143 e 149.

(4) Pag. 170 e 256.

(5) Pag. 268 e 392.

(6) Pag. 61 e 95.

(7) Pag. 309 e 324.

(8) Pag. 51 e 153.

(9) È accennato a pag. 298.

d'Ottone Brenno <sup>(1)</sup>, nonchè l'atto di elezione dell'abate di san Siro Emiliano <sup>(2)</sup>; i quali per fermo leggeansi in altri dei fogli che andarono perduti.

Rimarrebbe ora da esporre il piano giusta cui piglieremo a svolgere il lavoro illustrativo del Codice; ma sopra ciò faremo di sbrigarci con parole brevissime.

L'Illustrazione pertanto sarà distribuita in quattro parti, e nel modo seguente:

Parte I. Dei Vescovi e della Curia.

Parte II. Delle chiese e delle decime.

Parte III. Delle signorie, dei diritti e delle proprietà.

Parte IV. Delle persone. Il quale argomento, come importantissimo, per quello che ci avvisiamo, alla retta intelligenza dei primordi del Comune, verrà da noi chiarito anche col corredo di molte tavole genealogiche.

Non mancheranno infine le aggiunte e correzioni, riferibili in ispecie all'*Indice dei luoghi* già pubblicato nel 1864, come primo tentativo di un Dizionario Geografico della Liguria; e pel quale, non mancammo fin d'allora d'invocare il benevolo concorso degli studiosi.

<sup>(1)</sup> Se ne fa menzione a pag. 304.

<sup>(2)</sup> Vedi la nota 1, a pag. 252.



# PARTE PRIMA

## DEI VESCOVI E DELLA CURIA

---

### CAPITOLO PRIMO

Dei Vescovi Milanesi da Onorato a Giovanni Bono. Possessi e diritti della Chiesa Ambrosiana in Genova e nella Liguria orientale. Quando e per quali modi ne rimanesse priva.

I. La Chiesa Genovese rilevò per lo spazio di molti secoli dal seggio episcopale di Milano: uno de' più ragguardevoli d' Italia non solo, ma della Cattolicità; illustrato da santo Ambrogio, temuto da Teodosio il Grande, glorioso di avere coperti delle sue ali i trascorsi di santo Agostino <sup>(1)</sup>. Però le relazioni delle due Chiese divennero più che mai strette e frequenti, e quasi gli interessi dell' una si confusero con quelli dell' altra, in quel periodo di tempo che corre dall' anno 569 al 645 circa. Il che è quanto dire dalla calata dei longobardi nell' Italia superiore alla conquista della Liguria marittima, la quale Rotari aggregò violentemente al suo regno (a. 642) togliendola alla dipendenza del Greco Impero.

(1) HAULLEVILLE, *Historie des Communes Lombardes*, etc.; vol. I, pag. 259.

Ora egli è appunto dal periodo sovra indicato, comechè di gran lunga anteriore all'epoca a cui rimontano gli atti del *Registrum Curiae* ed in generale la serie dei documenti spettanti alla storia del nostro paese, che noi abbiamo stimato si dovessero pigliar le mosse alla presente *Illustrazione*; conciossiachè non pochi fatti e diritti ai quali nel nostro Codice si accenna riguardano pure a' Vescovi di Milano, ed anzi ripetono dal predetto periodo le origini loro.

† Dappoichè i milanesi, per consiglio del loro vescovo Onorato (1), cessata ogni resistenza contro l'esercito de' longobardi, aprivano ad Alboino le porte della loro città, e questi, contro la data fede, l'abbandonava al saccheggio delle sue orde (2); quel venerando Pastore con molta parte del clero e con l'eletta de' cittadini della desolata metropoli riparava in Genova, seguito in breve da Sodaldo vescovo d'Acqui, secondo il Bionci attesta di aver letto in una vetustissima pergamena (3). Ed è certo, come ben giudica il Troya, che il rifugio allora cercato nella nostra città da tanti insigni personaggi e da cospicue famiglie, e la stanza che per non breve tratto vi ebbero quindi fermata quei *nobilissimi viri*, secondo che trovansi ripetutamente nominati nelle lettere di papa Gregorio Magno (4), valse grandemente a mantenere e corroborare presso di noi la romana civiltà, già da molte contrade quasi affatto sbandita. }

(1) Il primo ad essere chiamato *arcivescovo* di Milano fu Tommaso nell'anno 777 (Ved. GIULINI, *Mem. di Milano*, vol. I, pag. 20).

(2) MURATORI, S. R. I., vol. I, par. I, pag. 434.

(3) Sodaldu Ep. Acuen. Longob. perfidia territus Genuam confugit apud Hon... *Archie. Mediol.* (Ved. BIONCI, *Antichità e prerogative d'Acqui-Staziella*; vol. I, pag. 117).

(4) *Epist.*, lib. IV, ep. 2, 39.

Al nome di Onorato, il quale passò di vita nel 570 <sup>(1)</sup>, succede in qualche serie quello di Fronto anzichè l'altro di Lorenzo. Se non che Fronto fu pseudo-vescovo e non vero pastore: ardentissimo partigiano dello scisma di Aquileia e da' fautori dello stesso creato; e ad ogni modo, secondo chiari l'Oltrocchi, il periodo del suo reggimento, che fu di undici anni, vuolsi porre innanzi a quello di Onorato non solo, ma di Ansano che fu di esso Onorato l'immediato predecessore. Deposto quindi di seggio, pare che Fronto venisse, per opera di Narsete, confinato nella nostra Liguria; e, dopo l'arrivo di Onorato in Genova, fosse quivi sotto buona custodia sostenuto prigioniero sino alla morte, acciocchè nulla potesse tentar oltre in favore di sè e dello scisma summenzionato. I Cataloghi antichissimi della Chiesa Milanese recano di lui, che *Genuae depositus (fuit) apud sanctum.....*; ma non registrano il nome della chiesa, dubbiosi per avventura se Fronto sia stato sepolto in luogo sacro o profano <sup>(2)</sup>.

Di Lorenzo predetto, il quale fu nominato dopo un triennio di sede vacante nel 572, e sedette oltre a 19 anni, è da notare la grandezza dell'animo e la singolare carità, perchè da certa lettera scritta nel 584 (secondo il Troya) da un cancelliere di Childeberto re dei franchi in nome di questo principe, si rileva che la fama delle limosine praticate in Genova da Lorenzo erasi propagata fin nella Francia; e di più si apprende com'egli, precorrendo a' Romani Pontefici, avesse pregato i franchi a scendere in Italia per liberarla dalla *perfida gente longobarda* <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Honoratus sedit annos II. Depositus ad Nocetum* (Ved. *Catalogus Archiep. Mediolan.*, apud PERTZ, *Mon. Germ. Hist.*, vol. X, pag. 103). — Mori nel 570.

<sup>(2)</sup> OLTROCCHI, *Ecclesiae Mediolanensis Historia Ligustica*, etc., pag. 374 e 378. La morte di Fronto si ascrive al 581.

<sup>(3)</sup> TROYA, *Cod. Diplom. Longob.*, par. I, num. XI.

Del resto Lorenzo provvedeva a' negozi del Greco Impero nella Liguria, ed insieme vigilava alla salvezza dei *romani* fornendo di opportuni ragguagli l'Esarca di Ravenna, da cui la nostra Provincia e tutta quanta l'Italia rimasta nel dominio dei greci era allora amministrata (1). Finchè in Genova stessa essendo egli passato di vita, fu quivi sepolto nella chiesa di san Siro (2).

Trovansi poi che all'epoca della sua morte, il numero de' milanesi residenti nella nostra città doveva essere tuttavia notevolissimo; perchè il papa san Gregorio, poichè da Magno prete della Chiesa di Milano gli fu annunciato come tutti i voti del clero e del popolo residenti in quest'ultima città concorressero nel designare Costanzo come successore di Lorenzo, commise a Giovanni suddiacono (cui altri avvisa essere Giovanni Bono ed altri contrasta) di recarsi a Genova, per investigare se i milanesi che ivi dimoravano consentissero del pari in quella elezione (3). La quale, poichè fu dal comun voto ratificata (4), san Gregorio notificò a Romano, Patrizio ed Esarca di Ravenna, pregandolo acciò, verificandosene il bisogno, volesse prestare aiuto al nuovo Pastore (5).

Del resto i Vescovi Milanesi esercitarono allora in Genova, come osserva il Troya, ogni loro ufficio liberissimamente. Onde lo stesso Papa scriveva a Costanzo, perchè soccorresse a Venanzio vescovo di Luni nella impresa che questi si era assunta di emendare i vizi introdottisi nel suo clero; e, che è più, intimasse a' chie-

(1) TROYA, *Cod. Dipl. cit.*, par. I, num. XI.

(2) *Laurentius sedit a. XIX, m. VII; obiit XII kal. septembris. Sepultus est in Genua ad sanctum Syrum. Vixit annis LXXXV* (Catal. cit.). — M. 593.

(3) Ved. TROYA, *Cod. Dipl. cit.*, num. CLII.

(4) *Id.*, num. CX.

(5) *Id.*, num. CIV.

rici ed altri religiosi colpevoli di recarsi a Genova, e quivi li punisse di castighi condegni ai loro falli (1). Nè Costanzo si rimase dallo eseguire la volontà del Pontefice; perchè in altra lettera Gregorio, assentendo alle di lui proposte, si impegnava a dare parecchi provvedimenti, e fra gli altri questi: che l'ex-prete Vitaliano fosse deportato in Sicilia, e Giobino diacono, un tempo, di Portovenere, venisse da qualche degno uomo sostituito nel suo ministero (2).

Tutto l'epistolario di san Gregorio fa inoltre fede della più attiva corrispondenza di questo Papa col Vescovo summentovato. Si arguisce del pari da alcune fra le lettere di esso Pontefice che le relazioni tra Genova e Ravenna, nonchè tra Genova e Costantinopoli, furono allora frequenti ed animate da assai benevoli sensi. Difatti il Pontefice raccomanda a Costanzo un Giovanni, *uomo magnifico*, venuto in Genova ad esercitarvi le veci di Prefetto dell'Impero (3); e gli commette di condursi a Ravenna, per giudicarvi la causa di un Marino prevaricatore della Chiesa Salonitana (4).

Morto poi Costanzo (5) ed essendo chiamato a succedergli Diodato, papa Gregorio spediva a Genova il notaio Pantaleone, affinchè si certificasse che quella nomina era seguita all'unanimità dei suffragi (unanimità morale, s'intende); e risultando sì di questa e sì della irreprensibile vita dello eletto, lo facesse ordinare (6). Bene è

(1) Id., num. CXVII.

(2) TROYA, *Cod. Dipl.*, num. CXXV.

(3) Id. num. CLXXX.

(4) Id., num. CLXXXIX.

(5) *Constantius episcopus sedit a. XVIII; obiit die III mensis septembris. Sepultus est in Janua in domo sancti Ambrosii. Vixit a. C.* (Catal. cit.). — M. 600.

(6) TROYA, *Cod. Dil. p.*, num. CCXXXIV.

vero che il re longobardo Agilulfo volea dare ai milanesi un altro prete per vescovo, ed a quei che vivevano in Genova avea sopra ciò dichiarata *per iscritto* la sua volontà; ma Gregorio esortava pure calorosamente questi ultimi a non far conto di simili intimidazioni (1).

L'Oltrocchi si domanda perchè mai anche dopo la morte di Agilulfo, mentre che la piissima Teodolinda in nome del figlio Adaloaldo teneva il Regno, i Vescovi Milanesi non tornassero nella città loro propria da quella adottiva di Genova; ma crede, non senza ragione, che di ciò fossero causa i furori sempre crescenti dello scisma di Aquileia (2). Perciò, morto in Genova Diodato, gli succedette Asterio; a costui poscia tenne dietro Forte, e finalmente Giovanni Bono da Camogli, nella valle di Recco (3). Il quale era appena in sugli esordi del suo vescovato, alloraquando, regnando Rotari, ritornava l'onore del Seggio alla patria di santo Ambrogio. Frattanto dopo Rotari e Rodoaldo, tornava al trono de' longobardi con Ariberto I la stirpe di Teodolinda (a. 653); e con esso rifioriva nel Regno la religione cattolica. Anzi Ariberto consentiva a Giovanni d'istituire la Chiesa di santo Ambrogio erede di tutte le sue facoltà, come

(1) TROYA, *Cod. Dipl.*, num CCXXXV.

(2) OLTROCCHI, *Mediolan. Eccles. Hist. etc.*, pag. 501-503.

(3) *Deusdedit episcopus sedit a. XXVIII, mens. I, dies IV; obiit III kal. novembris. Sepultus est Jenua ad sanctum Syrum. Vixit a. XC. — M. 629.*

*Austerius episcopus sedit a X, mens. V, dies VII; obiit die IV mensis iulii. Sepultus est Jenua ad sanctum Syrum. Vixit a LXX. — M. 640.*

*Fortis episcopus sedit annos III. — M. 644.*

*Johannes episcopus sedit annos X; obiit IV non. ian. Sepultus est ad sanctum Michaellem in Domo (Catal. cit.) — M. 655; e non 657 come per errore fu stampato nel nostro *Cartario Genovese*, pag. 11.*

un antico inno ci insegna (1); ed è questo il primo esempio che si abbia di testamenti in favore delle chiese (2).

II. Ma in che consistessero i mezzi dai quali, durante la persecuzione de' longobardi ariani e la dimora de' Vescovi Milanesi in Genova, trassero questi di che sostenersi unitamente al loro clero, è ora d'uopo che di proposito da noi si ricerchi.

Certamente fra tali mezzi sono da noverare anzitutto le rendite che derivavano alla Chiesa Milanese dal patrimonio che essa aveva in Sicilia, ed i beni particolari de' Vescovi al cui governo quella Chiesa era affidata. De' primi si ha cenno in una epistola dell'anzidetto papa Gregorio Magno al vescovo Lorenzo (3); e meglio ancora in quella esortazione *al popolo, ai preti, ai diaconi ed al clero milanesi*, contro le minacce di Agilulfo, laddove scrive nulla essere in queste di che possano eglino concepire timore; giacchè gli alimenti pei chierici di santo Ambrogio (così prosegue) Voi non li traete già dai luoghi occupati da' *nemici* (4), ma dalla Sicilia e da altre parti

(1) Ved. TROYA, *Cod. Dipl.*, num. CCCXXVII:

*Ut in chori pariete  
Scriptura dat inditium . . .  
In suis facultatibus  
Haereditatem instituit  
Ambrosii Ecclesiam.*

(2) TROYA, *Della condizione dei romani ecc.*, § CIII.

(3) TROYA, *Cod. Dipl.*, num. LXXII.

(4) *In hostium locis*. Al qual luogo il Troya (*Cod. Dipl.*, num. CCXXXV) fa notare come i longobardi sieno dal Papa chiamati sempre *nemici*, in onta alla tregua ch'egli avea con essi fermata, e che dovea durare per tutto l'anno 600, nel settembre od ottobre del quale fu appunto scritta la presente esortazione.

della *Repubblica*. E de' beni privati de' Vescovi abbiamo pur memoria a proposito del summentovato Lorenzo; leggendo come egli costituisse di una parte de' medesimi, nel proprio testamento, un legato a favore di Aretusa *chiarissima femmina*; il che dinota, osserva il Troya, essere il marito di lei stato di famiglia senatoriale. Ed è chiaro, soggiunge, che le cose per tal modo lasciate doveano esistere in Genova o nella Sicilia, da che Costanzo, successore di Lorenzo, si vede prescelto ad eseguire in questa parte le sue volontà. Se non che, circa siffatto legato dibattutasi quindi una lunga lite, Costanzo era morto prima che il negozio avesse sortita alcuna conclusione; e però il Pontefice scrivendo direttamente al clero milanese (a quello s'intende che in Genova risiedeva), lo invitava a mettere Aretusa nel possesso de' suoi diritti <sup>(1)</sup>. Bensì Costanzo medesimo avea disposto a sua volta di un legato simile a quello di Lorenzo, in favore della propria nipote Luminosa <sup>(2)</sup>.

Ma altre e non lievi rendite trassero pure i Vescovi Milanesi dalla stessa nostra Liguria, e più propriamente da Genova e da alcune contrade della Riviera orientale.

Ai loro possessi in città, secondo risultano dal *Registro* o da altri documenti sincroni, poniamo pertanto come centro la chiesa, o più propriamente *cappella*, di santo Ambrogio; la quale a buon diritto l'Oltrocchi stima fondata dal vescovo Costanzo, dacchè sotto di questi ne appariscono le prime notizie. Certo egli è che Costanzo ne fece la solenne dedizione; per la qual cerimonia avendo richiesto papa Gregorio d'alcune reliquie de' santi Paolo apostolo, Giovanni e Pancrazio, il Pontefice, a

<sup>(1)</sup> TROYA, *Cod. Dipl.*, num. CCXXXVII.

<sup>(2)</sup> *Id.*, num. CCLVII.

mezzo d' Evenzio diacono, glielne rimise, avvisandolo in pari tempo acciò innanzi tutto disponesse che la chiesa fosse provveduta delle luminarie e delle alimonie per gli inservienti (1) Di più, come si legge nei *Cataloghi precitati*, Costanzo venne appunto seppellito in questa chiesa; e ciò era conforme allo esempio de' suoi predecessori, i quali costumarono e vollero essere tumulati in quelle basiliche medesime cui essi aveano edificate (2).

Vollero pure i Vescovi Milanesi onorarla di privilegi; al quale effetto disposero che il clero di Genova ogni anno vi si dovesse condurre processionalmente al ricorrere delle solennità dei santi Ambrogio, Gervasio e Protasio, ed Andrea. Imperocchè le *processioni* furono ognora annoverate fra i diritti dovuti dalle chiese inferiori alle maggiori; anche per ciò che le oblazioni, le quali in simili circostanze soleano essere fatte dai fedeli, potessero cedere in tutto o per la miglior parte a beneficio di quelle chiese medesime (3). Pare anzi che la bisogna fosse nel caso presente regolata in quest' ultima guisa, cioè per modo che una porzione delle offerte dovesse pur toccare al clero genovese; e che si redigesse in proposito, non molto dopo la traslazione del Seggio a Milano, un istrumento del quale però al dì d' oggi poco più avanza che la memoria. Il quale istrumento facea fede della volontà espressa dal vescovo Giovanni Bono, forse nell' atto della traslazione medesima, o forse anche nel testamento ricordato poc' anzi; e dicesi rogato in Genova da Ambrogio cancelliere della Chiesa Ambrosiana addì 14 maggio dell' anno 700 di Cristo, regnando Luitperto (4).

(1) SAXIUS, *Archiepiscop. Mediolanen. Series historico-chronologica*; vol. 1, p. 214.

(2) OLTROCCHI, *Mediol. Eccl. Hist. etc.*, pag. 430.

(3) Ved. DUCANGE, *Glossar.*, V. 461.

(4) Ved. *Cartario Genovese*, pag. 41.

E ciò consuona eziandio con un luogo del nostro *Registro*, laddove accennandosi ai diritti di riparto che competeano all'Arcivescovo di Genova ed a' suoi canonici, quando recavansi in qualche chiesa della città a celebrare i divini officii, quella di santo Ambrogio vedesi notata insieme colle altre, in un capitolo apposito. Se non che al foglio cui esso risponde nel Codice, il tempo ha recata sì grave offesa, che noi trovammo appena brevi parole da potervi deciferare (1). Fors'anche a questo luogo si notava come dovuto all'Arcivescovo l'annuo tributo di una libbra di cera, il quale incontriamo poi specificato in certi libri censuali della nostra Curia pertinenti alle due ultime decadi del secolo XIV, ed oggi serbati (non sapremmo indovinare per quali vicende) nello Archivio delle Compere di san Giorgio.

Contiguo alla chiesa predetta di santo Ambrogio sorse quindi il *Brolio*, che vale terreno cinto di mura ed ornato di piante (2), e risponde a quella regione che poscia venne chiamata degli *Orti di santo Andrea*, e così anche tuttora si appella, dal contiguo tempio e monastero intitolati a quell'apostolo, ma già da pezza vòlta agli usi di carceri giudiziarie. Ora sovr'esso il *Brolio* quei Vescovi pigliarono stanza in un palazzo (*palatium* ed anche *domus*) da loro medesimi certamente fatto murare; il quale in progresso di tempo fu pur circondato da più altri edifi, e questi di legno senza dubbio per la ragione che di tal materia si usarono costrurre in Genova la maggior parte delle case fino al secolo XII, come avemmo opportunità d'accennare in altra scrittura, e perchè non si spiegherebbe altrimenti come un incendio distruggesse in

(1) Ved. *Registro*, pag. 8.

(2) GULISI, *Mem. di Milano*, I. 465.

breve ora, nel 1122, la intera contrada di santo Ambrogio (1).

Nella Riviera orientale la Chiesa Milanese ebbe poi quattro fra quelle pievi; Recco, Uscio, Camogli e Rappallo; rispetto alle quali ci sembra poter ritenere che gli stessi Imperatori d'Oriente ne assegnassero a' Vescovi della lombarda Metropoli il godimento, sì come stimiamo di potere accedere alla opinione di alcuni dotti storici, i quali reputano averne i Romani Pontefici attribuita a' Vescovi medesimi la spirituale giurisdizione. Certo egli è che più luoghi della Riviera anzidetta doveano allora giacere incolti, ed essere riguardati siccome *silvae nigrae* o beni demaniali; e così una parte di essi vediamo anche più tardi in possesso degli Ottoni, leggendo come l'imperatrice Adelaide facesse dono al monastero di san Fruttuoso di Capodimonte di una terra arabile in quel di Brugnato, confinante con più altri terreni di proprietà dell'Imperatrice medesima (2). Del trasferimento poi della giurisdizione abbiamo anche un esempio posteriore, in Accellino vescovo di Betlemme, al quale (ritrattosi nel 1139 dalla sua Diocesi nella Riviera di Ponente), fu assegnata la terra di Varazze, per ciò sottratta all'amministrazione de' Vescovi di Savona (3).

Ma di quelle pievi al certo, nella incursione di Rotari, per cui le più cospicue nostre città furono ridotte in *vici* (4) fu poi spogliata la Chiesa di Milano, finchè Ariberto I

(1) Ved. la mia Dissertazione *Della vita privata dei genovesi* (Atti, vol. IV, pag. 83).

(2) *Cartario Genovese*, pag. 45 e segg. Ved. sulle *silvae nigrae*: CIBRARIO, *Della schiavitù e del servaggio*, vol. II, pag. 21 e 389.

(3) Ved. VERZELLINO, *Memorie di Savona*; MS. della Civico-Beriana, pag. 112.

(4) *Chrotharius cum exercitu Genavam maritimam, Albinganum, Varicollim, Saonam... et Lunam civitates litoris maris de Imperio auferens vastat, rumpit.*

dovette restituirle a Giovanni Bono, « sì come indi Ariberto II restituì al Pontefice Romano il patrimonio delle Alpi Cozie » sito anch'esso nella Liguria (1). Diremo anzi di più che tali pievi furono per avventura costituite nell'epoca stessa del soggiorno di que' Vescovi in Genova; o, per lo meno, che le loro chiese vennero costrutte, ampliate o dedicate durante il periodo della giurisdizione di essi Pastori sulle pievi medesime. Conciossiachè, a passarci di quella dei santi Prospero e Caterina vergine e martire di Camogli (2), i santi Giovanni Battista, Ambrogio, e Gervasio e Protasio, da cui s'intitolano rispettivamente le altre di Recco, d'Uscio e di Rapallo, riscossero tutti un culto speciale nella Diocesi di Milano. Galvano Fiamma notò infatti che nella descrizione della città e contado milanese, dettata nel 1288 da Buonvicino da Riva, si contavano 130 chiese dedicate a santo Ambrogio, 57 a san Giovanni Battista, 40 ai santi Gervasio e Protasio (3).

— 7 Sono per ultimo da aggiungere ai detti possessi alcuni altri beni e diritti: una parte dell'*alpiatico* nella pieve di Bargagli, diverse terre in Albaro, a Capodimonte e nella

*incendio concremans, populum diripit, spoliat, et captivitate condemnat; murosque earum usque ad fundamentum destruens, vicos has civitates nominare praecepit* (FREDEGARII Chronicon; apud BOUQUET, *Rer. Gallicar. Script.*, vol. II, pag. 440, § LXX).

(1) Ved. TROYA, *Della condizione dei Romani ecc.*, § CII; PAULI DIAC., *De gestis langob.*, lib. IV, cap. 18.

(2) Oggi della B. Vergine Assunta. Di san Prospero narrasi che fu vescovo di Tarragona in Catalogna, e fuggendo l'invasione dei vandali riparò in Liguria, dove morì nel luogo di Ruta sopra Camogli. Quest'ultima terra ne serba tuttavia il corpo in gran venerazione, e ne celebra ogni anno solennemente la festa nella prima domenica di settembre (Ved. SCHIAFFINO, *Annali ecclesiastici della Liguria*, mss; ad ann. 409.)

(3) GULISI, *Mem. ecc.*, IV. 718.

Valle di Lavagna (*terre di sant' Ambrogio*), a Maxena presso Chiavari, a San Michele presso il fiume Graveglia, a Santa Maria di Liggi di là dall' Entella <sup>(1)</sup>; e fors'anche, a giudicarne dal nome, i monti di sant' Ambrogio in quel di Rapallo e nella pieve di Vara <sup>(2)</sup>. Verisimilmente poi alcuni dei terreni prenommati sono da ritenere come il patrimonio privato onde Giovanni Bono, morendo, avea chiamata erede la propria Chiesa.

III. Resterebbe ora da vedere quali vicende corressero dipoi quei possessi, e quanto tempo durassero veramente nella signoria de' Vescovi Milanesi. Frattanto diciamo subito, che all'epoca della compilazione del *Registro* il monte di santo Ambrogio di Vara si trovava già nel pieno dominio della Chiesa Genovese; la quale ne avea disposto, consentendolo in feudo ai figli di Conone signor di Vezzano <sup>(3)</sup>.

Delle pievi impariamo tuttavia confermato il godimento agli Arcivescovi Milanesi da una bolla di papa Alessandro III, che reca l'anno 1162 <sup>(4)</sup>; ma s'ingannerebbe a partito chi volesse ricercare in questo documento una prova indiscutibile a favore del reale possesso della Chiesa Ambrosiana, anzichè un diploma la cui concessione poteva nascondere un fine politico, tendente a cattivare sempre più l'animo de' milanesi alla causa del Papa contro Federico Barbarossa, in quel movimento

— <sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 83, 169, 306, 420, 422; *Cartario*, pag. 82. Ved. anche a pag. 309 della presente Illustrazione.

<sup>(2)</sup> Pag. cit. 109.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 40. Il diligentissimo parroco Giannoni, ne' suoi additamenti al nostro *Index locorum*, consente con noi circa il non potersi dare una precisa indicazione della postura di questo monte.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 438.

guelfo (se è lecita una anticipazione di questa parola) che si andava allora sviluppando nella miglior parte dei Comuni lombardi. Notiamo inoltre che la predetta bolla non è in sostanza fuorchè la ripetizione di un'altra emanata già da papa Adriano IV, e che venne a sua volta confermata ancora da varii altri Pontefici: Celestino III nel 1193, Innocenzo III nel 1199 <sup>(1)</sup> ed Onorio III nel 1219 <sup>(2)</sup>. Ma noi non potremmo da tutto ciò dedurre che una delle molte riprove, le quali ci chiariscono come gli uomini tanto più cercano puntellarsi con privilegi quanto più perdono dei loro possedimenti. E questa è la storia di tutti i tempi e di tutte le signorie; imperocchè nel fatto di quelle pievi, ben possiam dire che ogni ingerenza de' successori di santo Ambrogio avea già da buona pezza cessato. Fors' anche tra esse la prima a sfuggir loro di mano, per cadere sotto la giurisdizione della Chiesa di Genova, era stata quella di Rapallo; e le relazioni commerciali e marittime che vediamo fin dagli esordi del secolo XII annodate fra genovesi e rapallini, forniscono di ciò una più che sufficiente ragione. Difatti notiamo nel *Registro* come il nostro vescovo Sigifredo, ricuperasse le decime onde fruivano in questa pieve i Cavaronchi, i Pevere, gli Avvocati, ecc. <sup>(3)</sup>; e di Siro II appariamo poi come disponesse della generalità di esse decime, porzione delle quali i Cavaronchi e gli Avvocati aveano ricevute in feudo, mentre delle

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 459.

<sup>(2)</sup> Ved. la bolla di quest' ultimo, in data di Rieti 14 settembre, nell' opera di Pietro Mazzucchelli, intitolata *Saggio storico-critico sopra il rito ambrosiano*, ecc. (Milano, Pirotta, 1828; pag. 310). Le frasi adoperate in questo documento non sono che una copia di quelle che si leggono nell' altro di papa Alessandro III; bensì vi hanno molte e più gravi scorrezioni.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 43

rimanenti godeano allo stesso titolo i Conti di Lavagna, i Castello, i figli di Ogerio delle Isole e più altri Visconti (1).

Al possesso di Recco e di Camogli vediamo poi diretto come un primo assalto con un lodo consolare del 1145, nel quale l'Arcivescovo di Milano si dichiara obbligato a rilasciare ogni anno a quello di Genova 22 soldi e 1/2 sopra la massa delle decime e delle pensioni che riscuoteva nel distretto delle pievi medesime (2). Di Uscio non è verbo.

Finalmente dei terreni mentovati più sopra, ci dà qualche lume un libello del 1012, da noi prodotto, laddove certo Milone riceve in locazione da Eriberto abate di santo Stefano alcune vigne con casa in Albaro, le quali diconsi tenute da questo monastero *ex parte sancti Ambrosii Mediolanensis* (3). Dal qual cenno potrebbesi per avventura dedurre che delle possessioni della Chiesa Milanese, site in più luoghi e però difficili ad essere amministrare convenientemente da quella Curia, si rendessero in progresso di tempo concessionarii i monaci dell'azidetto cenobio, con facoltà di sublocarle giusta i principii che regolavano allora l'enfiteusi, e di che altrove ci converrà tenere particolare discorso.

Or questo indizio, comechè lieve, ne porge eziandio il filo ad un'altra argomentazione. Già poc' anzi vedemmo come gli Avvocati avessero parte nel godimento delle decime di Rapallo; ma leggiamo pure che gli ascendenti di costoro, le cui memorie rimontano sino ai primi anni

(1) *Reg.*, pag. 16.

(2) *Id.*, pag. 83.

(3) *Cartario*, pag. 82.

dopo il mille, esercitarono ereditariamente un tale ufficio (passato quindi a formare il cognome della loro famiglia) nell'interesse del monastero precitato di santo Stefano. E siccome è noto d'altronde, che quando i monasteri non aveano sufficiente numero di lavoratori o capitale mobile bastante per la coltivazione de' loro possedimenti, li assegnavano in beneficio ai potenti ed avvocati da cui speravano o doveano essere difesi (<sup>1</sup>); così noi portiamo opinione che i beni suddetti della Chiesa Milanese, nel volgere del secolo XI, passassero per questa ragione dal monastero in discorso ai detti Avvocati, nei quali appunto li troviam tutti raccolti allo aprirsi del XII. E coi beni della Chiesa di Milano passò probabilmente negli Avvocati medesimi la tutela delle sue ragioni, e l'esercizio dei diritti provenienti dalle *immunità*, che per fermo non dovettero mancare nelle pievi sottoposte alla di lui giurisdizione: cumularono l'*avvocazia* de' monaci genovesi con quella dei prelati lombardi; e dalla carica derivò quindi il nome stesso d'*avvocazia* al complesso di que' beni e di quei diritti.

Nè della percezione di cotesti diritti mancano al tutto le tracce, sebbene ci si rivelino negli sforzi fatti dal nostro Comune per annientarli: dal Comune, il quale dopo avere nelle remote contrade d'Oriente innalzato il nome genovese ad una sùbita e quasi non isperata grandezza, profittava di una breve sosta per isgomberarsi allo interno la via dalle feudali signorie e da ogni altra specie di dominio che non fosse la sua; dal Comune, il quale, non disgiunti ancora gl'interessi della Chiesa da quelli dello Stato (problema sì arduo che è l'incubo dell'età nostra), avea giurato di difendere non solo, ma

(<sup>1</sup>) CIBRARIO, *Della schiavitù*, ecc., vol. II, pag. 187.

di accrescere l'*onore*, che è a dire i beni e i diritti, del proprio Arcivescovato (1). Il perchè Rolando Avvocato, avendo esatto dagli uomini di un quartiere di Recco il tributo di quattro spalle di carne (altra delle prestazioni le più consuete in quella età, come diremo in appresso), i Consoli del 1147 pronunciavano sentenza ch'ei dovesse restituire senz'altro quanto avea tolto, perchè quel quartiere non dipendeva già dalla Chiesa di Milano, da cui rilevava l'*avvocazia*, ma dal Comune (2). Se non che Rolando, declinando a sua volta la competenza del Comune medesimo, si rifiutava dall'ottemperare al disposto di quella sentenza. Però i Consoli ne toglieano occasione per riaffermarla (1162); assolveano gli uomini dell'anzidetto quartiere da ogni vincolo verso l'*avvocazia* (indizio dunque che un qualche vincolo v'era), proclamando com'essi costituissero una *arimannia*, o terra di liberi; ma concludeano il lodo essere così formulato *nomine vindicte* (3).

Ecco intanto altri fatti. Rolando riscuoteva egualmente in Recco un diritto, a titolo di *pedaggio*; ma i Consoli, nel 1159, lo abolivano con più altre gravezze feudali (4). Finchè ad un atto ben più esplicito di suprema signoria movea più tardi il Comune, quando per Recco medesima addiveniva alla creazione dei Consoli. Vero è che di ciò Lanfranco Avvocato si querelava altamente al podestà Spino da Soresina, intimandogli

(1) Vedansi i primi articoli del *Breve Consolare* del 1143, nel volume *Leges Municipales* dei *Monum. Historiae Patriae*; e gli *Statuti Genovesi* (detti di Pera) editi dal ch. avv. Vincenzo Promis nel vol. XI della *Miscellanea di Storia Italiana*, lib. I, cap. I.

(2) *Lib. Jurium Reip. Genuae*, vol. I, col. 128.

(3) *Id.*, I. 213.

(4) *Id.*, I. 206.

di desistere. Ma il Podestà richiamavasi al fatto (1223): avere, diceva, anche i suoi antecessori creati somiglianti ufficiali, e concludeva affermando il possesso di tutti i quartieri di Recco spettare ad essere veramente del Comune di Genova (1).

Nè a questi moti, i quali più chiaramente ci si appalesano in Recco siccome centro e sede dell'*avvocazia*, in grazia della sua postura rispetto alle altre pievi, si tengono estranee quelle di Uscio e di Camogli. Conciossiachè lo stesso anno 1223 si trovano tutte aver lite con Giovanni Avvocato, in certa causa per la quale è data sentenza da un *estero tribunale*, quello certamente dell'Arcivescovo di Milano. Ma il Podestà di Genova decreta a sua volta, che il giudicato non abbia vigore alcuno perchè nocevole ai diritti del Comune (2).

Lasciammo ultimi nelle nostre ricerche la chiesa di santo Ambrogio ed i beni siti in città. Diremo ora che i Vescovi Milanesi, forse dacchè abbandonarono il soggiorno di Genova, commisero il governo dell'una e degli altri a preti o *rettori*, le *consuetudini* de' quali si trovano poscia accennate in un notissimo *Breve* del 1052, laddove è detto che *mittebant libellos et firmabant et stabat* (3). E ciò viene pur confermato da un atto del del 29 marzo 1159, nel quale un prete Donato di santo Ambrogio, a nome di prete Oberto, che ne era il *rettore*, vendeva ad un maestro Berardo la metà di un edificio, che la chiesa prementovata possedeva in contiguità della porta, la quale era stata aperta non molto lungi dalla chiesa medesima, allorchè i genovesi respingendo le mi-

(1) *Lib. Jur.*, I. 473.

(2) *Id.*, I. 700.

(3) *Reg.*, pag. 313.

naccie del Barbarossa aveano munita la città di un nuovo cerchio di mura (1).

Se non che, dovendo il Capitolo di san Lorenzo fare alla chiesa di sant' Ambrogio le tre *processioni* onde più sopra tenemmo ragionamento, accadde che verso il cadere del secolo XII si levasse intorno a ciò questione, pretendendo il Capitolo di riceverne un corrispettivo di venti soldi *genovini*, e protestando la Curia Milanese di doverne nove soltanto. Ma donde, chiederà taluno, questa pretesa? Per rispondere alla domanda occorre rifarci alquanto indietro, e rammentar qui ciò che abbiamo già detto relativamente alla partizione delle offerte raccolte nella circostanza delle *processioni* summentovate. Delle quali, per fermo, nell'istrumento dell'anno 700 sarà stata determinata appunto la quota devoluta al clero di Genova, la cui rappresentanza nel corso de' secoli si concentrò poi nel Collegio Metropolitano. Or questa quota la Chiesa Milanese, e per essa quella di santo Ambrogio, avrà inteso pagarla nella somma stabilita senz'altro in esso istrumento, o più probabilmente ancora, a norma di un ulteriore accomodamento seguito verso la fine del secolo XI, quando la moneta scade molto di prezzo, ed allorchè i denari di Pavia, antica zecca de' longobardi, ebbero corso grandissimo sì nella Lombardia e sì nella Liguria. Ora, per quello che in luogo più appropriato ci accadrà dover dire intorno a siffatto proposito, i denari pavesi si trovano valere esattamente il doppio de' primitivi *genovini*. Il Capitolo di Milano avrà dunque voluto star fermo al pagamento dei nove soldi, senza darsi carico del mutamento avvenuto nei valori; il Capitolo Genovese al contrario avrà

(1) *Chartarum*, vol. II, col. 571.

riclamato che di siffatta mutazione si dovesse tenere nel suo interesse il debito conto. E poichè il denaro *genovino* avea nella seconda metà del secolo XII declinato già alcun po' anche dall'accennato valore primiero, così il Capitolo stesso in luogo di chiedere il doppio de' nove soldi, propose la anzidetta cifra di venti, ossia di una lira rotonda di *genovini*. Alla quale domanda poi non volendosi dalla Curia Milanese aderire, i canonici di san Lorenzo provvidero a rifarsene, sequestrando le *pensioni* o *canoni* che a quella derivavano dagli edifizii del *Brolio*.

La causa fu allora portata dinanzi al Pontefice; il quale ne commise indi la decisione a Grimerio vescovo di Piacenza. E il giudicato fu questo: Paghi l'Arcivescovo di Milano, ogni anno nel giorno di santo Ambrogio, per modo di transazione, al Capitolo di Genova quindici soldi della moneta corrente in quest'ultima città; desista il Capitolo dall'intromettersi nella esazione delle pensioni del *Brolio*; e pel rimanente stieno ferme le disposizioni contenute nell'atto del 700 più volte ricordato. La quale sentenza, pronunciata il dì 27 febbraio 1200, ed accettata solennemente il 3 aprile dell'anno successivo dall'arcivescovo milanese Filippo da Lampugnano (<sup>1</sup>), durò immutata lunga pezza dappoi. Difatti

(<sup>1</sup>) Il tenore di questa sentenza fu già pubblicato dal ch. Banchero (*Il Duomo di Genova*, ecc., pag. 297), il quale omise però l'atto d'accettazione che le fa seguito. Noi diamo qui la prima riveduta sul codice *Privilegiorum B.* dell'Archivio Capitolare di san Lorenzo (car. 24) e ridotta a più esatta lezione; e produciamo del pari il secondo.

1200  
A Anno incarnationis domini nostri ihesu christi millesimo ducentesimo. indictione quarta. die martis. tertio kalendas martii. In placentia in camera domini episcopi. coram archipresbitero alberto de riuigocio. archipresbitero gerardo de castelacio. alberto de arcellis et fredentio sancti antonini canonicis. magistro ugone. guibello surdo. tealdo vistirio sancti antonini. iacobo de porta. Jacob

in certo codice del nostro Archivio Capitolare, che reca l'anno 1368, alla rubrica *Census ecclesiarum*, si legge:

*prepositus de lignano syndicus domini archiepiscopi mediolanensis. vice et nomine eiusdem archiepiscopi. et petrus comes de lauania canonicus placentinus syndicus domini prepositi et capituli sancti laurentii. se commiserunt in domino grimerio placentino episcopo et comite per transactionem in eo quod dicit et precipiet de omni lite et questione et causa quas inter se mouebant et abebant. seu mouere poterant. occasione viginti solidorum ianue quos idem prepositus sancti laurentii cum capitulo petebat ab eodem archiepiscopo pro tribus processionibus quas ei omni anno. videlicet in festo sancti ambrosii et sanctorum geruasii et protusii et sancti andree facere debent idem prepositus et capitulum. dictus iacobus domini archiepiscopi syndicus dicebat quod tantum erant nouem solidi ianue. in cuius presentia ipsi ambo promiserunt attendere et obseruare et firmum et ratum habere et tenere id totum quod ipse dominus episcopus dicit et precipiet. si aliquis illorum contra hoc venerit vel confraxerit vel non attenderit promisit utriusque illorum ipsi domino episcopo dare nomine pene viginti libras placentie. qua soluta ab illa parte que contra hoc venerit semper firmum permaneat totum quod ipse dicit et precipiet. Insuper dictus petrus vice et nomine iam dictorum prepositi et capituli fecit finem et refutationem et pactum de non petendo ipsi preposito iacobo. recipienti vice et nomine domini archiepiscopi. de eo toto quod ab eo petebant seu petere vel requirere possent ista occasione. excepto de eo quod ipse dominus episcopus dicit et precipiet. et promisit quod faciet iam dictum prepositum et capitulum huic toti consentire et firmare et similem promissionem facere sub predicta pena viginti librarum. et ipse prepositus iacob vice et nomine iam dicti prepositi et capituli ut ipsemet petrus ipsi fecerat. Quo ita facto et promisso et solemniter audito. idem dominus grimerius placentinus episcopus et comes. cui causa ista erat a summo pontifice delegata. talem inter eos fecit transactionem. qua dixit et precepit iacobo isto ut dominus archiepiscopus reddat et det annuatim in festo sancti ambrosii quindecim solidos ianue nunc currentium. itemque dixit et precepit ipsi petro ut ipse prepositus et capitulum cessent ab inquietatione pensionum domorum brolii sancti ambrosii. saluis omnibus aliis ordinationibus que continentur in instrumento facto ab ambrosio cancellario ambrosiane ecclesie secundum voluntatem et ordinationem quondam domini iohannis boni mediolanensis archiepiscopi. scripto in ciuitate ianue. cuius anni sunt anno domini DCC. indictione X. regnate L. (Luitperto) rege. pridie idus madii.*

*Ego gerardus raimundi notarius huic toti interfui et mandato iam dicti domini episcopi placentini hanc cartam scripsi.*

*In nomine domini amen. Anno a natiuitate domini nostri ihesu christi millesimo ducentesimo primo. tercio die mensis aprilis. indictione quarta. . . .*

*Dominus philippus . . . sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopus dixit se*

*Dominus Archiepiscopus. Mediolanensis debet nobis annuatim pro censu solidos XV (1).*

Per questa guisa trovaronsi composte le differenze ecclesiastiche, allorchè sorsero più vive le contestazioni civili. Gli Arcivescovi di Milano, ben vedendo come la amministrazione del *Brotio* corresse grave pericolo tra le mani de' sacerdoti rettori di santo Ambrogio, aveano trovato miglior consiglio quello di investirne gli *Avvocati*. In forza di ciò l'anno 1204 Giovanni Avvocato, producendo appunto l'atto della seguita investitura, ed allegando alcuni lodi i quali affermava a sè favorevoli, pretendeva inceppare la libera azione del Comune Genovese su quella parte della città, esercitare il mero e misto imperio sopra gli uomini che abitavano nel *Brotio*, e sentenziare di certi delitti che si diceano fra essi accaduti. Il Comune provava però a sua volta come già da lungo tempo la pienezza del suo dominio si fosse estesa eziandio all'anzidetta contrada; ed il Causidico del Podestà, accogliendone le ragioni, lo mandava assoluto dalle domande dell' Avvocato (2).

Da tutti questi fatti gli Arcivescovi di Milano poterono bene convincersi che l'epoca di ogni loro possesso

*velle ratam habere transactionem quam fecerat dominus grimerius placentinus episcopus et comes et in infrascripta causa a summo pontifice delegatus de discordia que vertebatur inter ipsum dominum archiepiscopum ex una parte et canonicos sancti laurentii ex alia. in qua causa ipse dominus archiepiscopus suum syndicum iacobum prepositum de legnano constituerat. et predicti canonici constituerant syndicum petrum comitem de lauana canonicum placentinum. secundum quod continetur in instrumento dicte transactionis facto mcc. indictione quarta die martis. in kalendas martii. per gerardum de ruimundo notarium.*

*Actum in ciuitate mediolani. in caminata palatii ueteris prefati domini archiepiscopi. . . .*

*Ego Ambrosius . . . notarius domini henrici regis etc.*

(1) Pocu, *Miscellaneæ*, mss.; Reg. III, pag. 62.

(2) *Lib. Jurium*, I. 511.

nella Liguria marittima si affrettava al tramonto; anzi che il Comune ne avrebbe presto assorbiti i residui, qualora eglino indugiassero a spogliarsene con qualche utilità da sè stessi. Perciò appunto l'arcivescovo Enrico di Settala, col mezzo di Ugone di Settala, cimeliarca della Chiesa Ambrosiana, trattava non molto dopo la vendita di tutto il *Brolio* con Guglielmo di Rosenga priore di san Giovanni di Paverano in Bisagno, chiesa e convento di canonici regolari mortariensi, con Diotisalvi di Piazzalunga e parecchi altri cittadini od abitatori di Genova. Nei quali tutti si ripartiva la proprietà degli edifici innalzati sulla terra in discorso; o sia ch'eglino stessi li avessero fatti costrurre, o sia che fossero stati loro trasmessi per diritto di successione dagli antichi *livellarii* di quelle aree. Il che era conforme precisamente alle disposizioni dei Brevi e Statuti genovesi de' secoli XII e XIII; i quali trattando delle ragioni competenti ai padroni del suolo ed ai superficialii, stabilivano appunto che un edificio sul terreno altrui dovesse compearsi dal padrone di questo, o viceversa il proprietario del suolo cedesse il medesimo al superficario, giusta il prezzo che verrebbe determinato da pubblici estimatori<sup>(1)</sup>.

La vendita per la quale il procuratore anzidetto si impegnava di riportare l'assentimento del Papa, doveva poi effettuarsi entro due anni a contare dalla presente stipulazione, che reca la data del 27 novembre 1229<sup>(2)</sup>;

(1) Ved. *Statuti Genovesi* citati, nel vol. XI della *Miscellanea di Storia Italiana*, cap. 37.

(2) Il ch. comm. Canale assegna non giustamente quest'atto al 1239. L'egregio storico ne desunse notizia dal *Foliatium Notariorum* (MS. della Civico-Beriana, vol. I, pag. 242 verso), onde egli ed il benemerito P. Spotorno furono primi a rilevare l'immensa importanza per gli studi (Ved. CANALE, *Nuova Storia ecc.*, vol. I, pag. 407).

Ecco poi l'atto per disteso, quale si legge nei primi fogli del quaderno XI

e la somma per cui si convenivano le parti era di lire duemila di Genova; delle quali i compratori dichiaravano intanto aver depositate cinquecento nelle mani di Vassallo Grugnino; a titolo di caparra e per guarentigia

del *Liber Primus Oberti de Marzano, Simonis de Flacono et.*, serbato nel R. Archivio Notarile; dove è seguito immediatamente da un altro documento che noi crediamo utile del pari il soggiungere. Bensì avvertiamo che i guasti i quali si ravvisano in capo alle pagine dell'originale non ci consentono di produrre siffatti istrumenti senza una qualche lacuna; la quale però verremo stringendo o colmando sempre che le parole mancanti si possano agevolmente supplire mercè l'esame di tutto il contesto. Questi riempitivi nondimeno li notiamo in caratteri tondi.

† Ego ugo cimiliarca ecclesie mediolanensis nomine et vice domini enrici archiepiscopi mediolanensis siue eius archiepiscopatus promitto vobis wilielmo priori sancti iohannis de pauarano filio quondam ostachi de roxenga qui abitas ad pauaranum. *Detesalue de platealonga filio quondam bonifacii de platealonga qui habitas in ianua in platealonga.* et vassallo grugnino *quondam wilielmi qui habitas in ianua sub sancto petro de porta.* et symoni scala *filio quondam dominici qui habitas in Ianua in carrubeo de cruce.* et *viualdo vallicelle filio quondam andree vallixelle qui habitas ianue in canneto.* et nicoloso sartori *filio quondam ottonis sartoris qui habitas in ripa ianue in contrata clupe noue.* et iohanni tornatori *de sigestro filio quondam girardi de robereto habitas in ianua in priono.* et bono iohanni barrilario *filio quondam alberti qui de unsia qui habitas in ianua in contrata sancti ambrosii.* et matheo *filio quondam bertholoti.* et *baldoino filio quondam bernardi botarii qui habitatis ianue in priono.* et simoni petrelle *calegario filio quondam ansaldi qui habitas in ianua in carrubeo nouo.* me facturum et curaturum ita et sic quod dictus dominus archiepiscopus mediolanensis cum voluntate et presenciu locius capituli dicte mediolanensis ecclesie vel maioris partis ipsius capituli. faciet vobis vel vestro certo misso vendicionem et tradicionem et instrumentum vendicionis cum defensione usque ad annos duos proxime venturos de toto brodio siue terra quod vel quam dictus archiepiscopus siue dicta mediolanensis ecclesia seu mediolanensis archiepiscopatus habet in ciuitate ianue in contrata sancti ambrosii vel alibi infra murum ciuitatis ianue. et dictam vendicionem et tradicionem et instrumentum faciet vobis vel vestro certo misso pro vobis et pro omnibus aliis qui habent hedificia seu hedificium super dictam terram seu brodium volentibus emere pro se ipsis et non pro aliis. et me facturum et curaturum ita et sic quod vendicionem et tradicionem predictum dictus dominus archiepiscopus pro vobis et predictis habentibus hedificia super dictam terram emere volentibus pro se ipsis a domino papa faciet confirmare. et eam vobis faciet pro vobis et pre-

di ogni danno eventuale. Pattuivasi quindi che le altre lire 1500 sarebbero pagate all'Arcivescovò entro sei mesi dall'avvenuta consegna del *Brodio* medesimo.

Con ciò dileguavano le reliquie di una giurisdizione

*dictis sicut iura precipiunt quod res ecclesiastice vendi debeant, et quam vendicionem et tradicionem vobis ut supra faciet dictus archiepiscopus precio finito librarum duarum milium denariorum ianue, quod precium dictus archiepiscopus nomine archiepiscopatus sui habere debet infra sex menses post quam dicta vendicio et tradicio ut supra facta fuerit et completa et confirmata, de quo precio debent emi possessiones dicte ecclesie mediolanensis seu archiepiscopatus pro securitate episcopatus et deffensione dicte compare seu vendicionis, et si per omnia ut supra dictus archiepiscopus dictam vendicionem et tradicionem non fecerit, et predicta omnia non attenderit et complebit, promitto vobis nomine dicti archiepiscopi dare vobis nomine pene libras ducentas denariorum ianue, pro quibus libris CC vobis dandis tantum nomine dicti archiepiscopi omnia bona archiepiscopi et archiepiscopatus sui et specialiter dictam terram de ianua siue brodium pignori vobis obligo.*

*Et nos dicti wilielmus prior, e' detesaluc, vassallus gruginus, simon scala, viualdus vallicella, nicolusus sartor, iohannes tornator, bonus iohannes barrilarius, matheus, baldoinus et simon petrella, quisquis nostrum in solidum, promittimus tibi dicto ugoni nomine tui archiepiscopatus infra sex menses post quam ipsa vendicio et tradicio facta fuerit . . . . . dicto modo obligamus inde tibi nomine dicti archiepiscopi seu archiepiscopatus omnia bona nostra, renuntiantes epistole diui adriani et noue constitutioni et omni iuri, et capitulis et consuetudinibus ciuitatis ianue quibus nos possemus in hoc casu tueri, preterea ego dictus vassallus gruginus confiteor tibi dicto ugoni cimiliarche me recepisse nomine depositi a dictis wilielmo priore, de'esaluc, simone scala, viualdo vallicella, nicoloso sartore, iohanne tornatore, bono iohanne barrilario, mateo, balbalduino et symone petrella libras D. ianue, renuntians exceptioni non numerate peccunie et non accepte, quas libras D. promitto tibi dicto ugoni quod dabo dicto archiepiscopo siue eius certo misso nomine dicti archiepiscopatus pro dampnis et expensis factis a dicto archiepiscopo si predicti prior detesaluc symon scala viualdus nicolusus iohannes tornator bonus iohannes baldoinus matheus et symon petrella ut supra promiserunt non obseruauerint et complebunt supradicta prius dictam vendicionem, et completa dicto modo secundum promitto bona fide tibi nomine dicti archiepiscopi pignori obligo (sic), et dictis libris D. solutis dicto archiepiscopo nihil omnino ego vassallus et nos omnes tenemur de predictis omnibus, hoc expressim dicto et acto quod omnes tenitores dicte terre siue brodii debeant soluere dicto archiepiscopo nomine archiepiscopatus consuetum factum quousque dicta vendicio facta fuerit et completa ut supra, duo instrumenta*

della quale per lo spazio di molti secoli aveano largamente fruito in Genova e nella Liguria i potentissimi Vescovi di Milano, stati lungo tempo eziandio i dispensatori e gli arbitri della corona d'Italia, e però degni di essere chiamati i *facitori* dei Re italiani sì come il celebre Conte di Warwich fu detto il *facitore dei Re d'Inghilterra* (1).

Occorrerebbe ancora investigare le relazioni de' nostri Pastori col Seggio Ambrosiano; ma questo argomento che non può stringersi in brevi pagine, sarà da noi trattato nel capitolo successivo.

*unius tenoris me fieri rogauerunt. actum ianue in domo iohanne de molis. testes. symon stanconus iudex. presbiter mansfredus de castello. bonus dominus de begali. et obertus de albario. anno dominice natiuitatis M. CC. XXVIII. indictione secunda. die XXVII nouembris. post terciam.*

† Nos wilielmus prior sancti iohannis de pauarano filius quondam ostachi de roxenga qui habito ad pauaranum. et dectessalve de platealonga de priono filius quondam bonifacii de platealonga qui habito in platealonga. et bonus iohannes barrilarius filius quondam alberti de unsia qui habito in ianua in contrata sancti ambrosii. et symon scala filius quondam dominici qui habito in ianua in contrata de cruce. et viualdus de vallicella filius quondam andree vallicelle qui habito in ianua in caneto. et nicolosus sartor filius quondam ottonis sartoris qui habito in ianua in ripa in contrata clape noue. et iohannes de sigestro tornator filius quondam girardi de robereto. et matheus filius quondam bertohloti. et baldoinus filius bernardi botarii qui habitamus in ianua in priono. et symon petrella filius quondam ansaldi de vegoli (?) qui habito in ianua in carrubeo nouo. confitemur tibi vassallo grugnino quondam wilielmi qui habitas in ianua sub sancto petro de porta dictas libras D. te non recepisse nec habuisse. unde promittimus tibi quod si aliquod dampnum passus fueris pro dictis libris D. seu aliquid solueris occasio ne dictarum librarum D. seu confessionis declarationis siue obligationis quam fecisti dicto ugoni cimiliarche de ipsis libris D. dandis et soluendis domino enrico mediolunensi archiepiscopo siue eius cerlo misso ut in dicta carta continetur. quod illud totum dampnum tibi restituemus et emendabimus. et inde penitus indemnum seruabimus infra mensem unum post quam illud dampnum passus fueris vel lexiorem habebis. te credito de dampno et lexiore tuo solo verbo sine testibus et iuramento etc. eodem die hora loco et testibus.

(1) HAULLEVILLE, *Hist. cit.*, I. 279.

## CAPITOLO SECONDO

Dei Vescovi di Genova sino all'arrivo di santo Onorato. Si esamina la questione se Genova abbia avuti proprii Vescovi durante la residenza fattavi da quei di Milano. Digressioni circa il luogo della deposizione di santo Onorato, e circa il primitivo titolare della chiesa di san Siro. Seguito delle notizie attinenti ai Vescovi Genovesi da Giovanni I a Siro II proclamato arcivescovo nel 1133. Serie cronologica di tutti i Vescovi.

I. Dopo gli studi accurati e gli argomenti esposti dal ch. canonico Grassi in una sua dotta Dissertazione sui primi Vescovi Genovesi <sup>(1)</sup>, non è più consentito a chiunque non sia privo di sana critica il far rimontare oltre le ultime decadi del secolo IV l'erezione della nostra Chiesa alla dignità di Episcopale; a meno che non si voglia assolutamente ammettere che de' suoi più antichi Pastori sia andato smarrito persino il nome.

Il primo Vescovo adunque del quale si ha memoria egli è Diogene; e ne abbiamo eziandio la data certa, per essersi egli trovato in compagnia di santo Ambrogio ad un Concilio in Aquileia nel 381 <sup>(2)</sup>. Vengongli appresso, con o senza intermedio, san Valentino, cui un vetusto

<sup>(1)</sup> Ved. ALOISII JACOBI GRASSII, *De prioribus sanctisque genuensium episcopis* etc. *Disceptatio*; *Genuae*, 1864. Ed anche *Atti*, vol. IV, pag. XCVI e segg.

<sup>(2)</sup> MANSI, *Sacror. Concilior. Collect.*, vol II, pag. 600.

*Corale* appella *Dottore della Chiesa*; e san Salomone, il quale pel fatto che trovasi registrato nei *Martirologii Geronimiani*, si rileva aver vissuto circa la metà nel secolo V, quando cioè si cominciarono ad iscrivere in questi atti anche i santi *non martiri*, nè riputati siccome tali.

Certamente poi successore immediato di Salomone fu Pascasio, che del 451 convenne in Milano ad una riunione di Vescovi, e sottoscrisse ad una lettera indirizzata a papa Leone I, dove si condannano gli errori di Eutiche (1). Una egual sicurezza ci manca però intorno ad un altro Pastore, il cui nome fu letto da Cristiano Lupo in un Codice Vaticano per *Eusebio Genuensi* (2); mentre il Mansi ha stampato *Senensi* (3), e l' Ughelli lo ha posto tra' Vescovi di Siena (4). Bensì notiamo che se Eusebio fu realmente nostro Vescovo, egli deve ritenersi per fermo come succeduto a Pascasio; perocchè il nome di lui si ha fra quelli di più suffraganei della Provincia Milanese, i quali assistettero al Concilio Romano celebrato da papa Ilario, nella Basilica di santa Maria, correndo il novembre del 465: indizio anche questo, e non lieve, dell'opinione favorevole a Genova. Che se poi tal fosse la verità, chi potrebbe ricisamente negare che l' Eusebio vescovo di Genova siasi da' contemporanei considerato come santo al pari di quasi tutti i suoi predecessori e di parecchi fra coloro che gli succedettero; e che perciò alla memoria di lui sieno state originariamente erette parecchie cappelle e siasi attribuito quel culto, onde oggi ancora nelle nostre

(1) MANSI, VI, col. 144.

(2) LUPUS, *Ad Ephesinum Concilium variorum Patrum epistola* etc., pag. 386.

(3) MANSI, VII, col. 959.

(4) UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. III, col. 528.

valli di Polcevera e di Bisagno si venera un altro santo vescovo, vogliam dire l'assai più noto Eusebio di Vercelli? Che nel volgere dei secoli ogni traccia dell'Eusebio genovese sia andata perduta, non è meraviglia; oltrecchè di mutazioni simili a quella testè supposta, e non rare a' dì nostri, fu il medio evo sopra modo fecondo. Ne vedremo noi stessi parecchi esempi.

Verso il cadere del secolo V noi possiamo poscia registrare con tutta certezza il nome di san Felice; del quale fu successore san Siro nativo di Struppa, o più propriamente di Molassana, in Bisagno. Il ch. Grassi pose già con buone ragioni intorno i principii del secolo VI il vescovato del detto santo; ed ora egli stesso ci comunica gentilmente una sua nuova avvertenza la quale non solo conferma il discorso da lui, ma può anche meglio determinare questo importantissimo punto cronologico. Racconta adunque la più antica *Leggenda* del santo <sup>(1)</sup> come nel mentre se ne recavano le mortali spoglie alla chiesa, un marinaio d'Africa (*nauclerus Libyæ Provincie*, e giusta la *Leggenda* amplificata che venne scritta per avventura dal Varagine, il quale l'accenna nel *Chronicon* <sup>(2)</sup>, e che ci fu conservata dallo Schiaffino <sup>(3)</sup>, *africanus*) detergesse con un lino il sangue che usciva in copia dalle nari del venerato Pastore; e come tornato egli ai patrii lidi, operandosi la mercè di tale sangue molti prodigii, il Vescovo di quella provincia si movesse ad eri-

<sup>(1)</sup> BOLLAND., *Acta Sanctorum*, sub die 29 iunii.

<sup>(2)</sup> *Ea autem quæ dictus sanctus Syrus in Episcopatu laudabiliter fecit, et miracula quæ per eum Dominus operatus fuit, si quis scire voluerit in Leggenda sua perquirat, et ibi sufficienter ea inveniet recitata* (*Chron. Genuen.*, apud MURATORI, *S. R. I. IX*, col. 26).

<sup>(3)</sup> Ved. SCHIAFFINO, *Annali ecclesiastici della Liguria*, mss., ad ann. 324; il quale dice aver trovata siffatta *Leggenda* nella Biblioteca del monastero di san Nicolò del Boschetto in Polcevera.

gere una chiesa in onore del nostro san Siro. Le vicende dell'Africa hanno cancellato ogni traccia di tutto questo; ma siccome quella contrada fu intieramente sottratta all'Impero da Genserico fra il 429 ed il 439, nel quale fondò il regno di Cartagine, ed egli ed i suoi successori fino a Trasamondo, che morì nel 523, furono talmente crudeli persecutori de' cattolici, che, oltre al non permettere loro la erezione di nuove chiese, abbandonarono le già esistenti al furore de' vandali ariani, così tornerrebbe al tutto impossibile ritenere il fatto sopra narrato come avvenuto dal secondo quarto del secolo V al primo quarto del secolo VI. Bensì è da attribuirsi al periodo immediatamente successivo, e da collocarsi cioè o sotto il regno di Ilderico (523-530), il quale appena salito sul trono richiamò i Vescovi esiliati e protesse il cattolicesimo, o sotto il dominio di Gelimero che spodestò Ilderico nel 530 senza aver tempo ad inferocire contro i cristiani, perchè fu subito combattuto da Belisario, il quale di già nel 534 avea purgata l'Africa dai vandali ritornandola all'Impero. Vero è che l'invasione musulmana non cominciò poi a desolare quella provincia se non nel 641, nè fu consumata innanzi al 668, per modo che la erezione di un tempio cattolico in Africa si rende possibile dal 523 al 641 almeno; ma noi non possiamo ritardare gran fatto oltre le prime decadi del secolo VI l'episcopato di Siro, perocchè siam certi d'altronde ch'egli era passato di vita innanzi l'invasione dei longobardi in Italia, e prima che il vescovo milanese Onorato cercasse in Genova un rifugio contro le persecuzioni di que' barbari.

II. E qui sorge tosto la questione, se durante il periodo di oltre settant'anni nei quali i Vescovi di Milano eb-

bero ferma stanza in Genova, ognuna di quelle Diocesi abbia avuto il suo proprio Pastore, o se al contrario i Milanesi abbiano retta eziandio la Chiesa Genovese. Inchinarono alla prima sentenza parecchi scrittori antichi, nè mancarono i moderni (fra' quali contiamo precipuo lo Spotorno) a sostenerla. Ma già l'Oltrocchi (al quale ora accede il Grassi) aveva osservato come niun valido monumento sia giunto mai a stabilire incontrovertibilmente nella serie de' Vescovi Genovesi que' nomi i quali vi si vedono iscritti per l'anzidetto tratto di tempo; ed esprimeva perciò la ferma opinione che sotto il regno de' longobardi, o più propriamente fino alla conquista della Liguria marittima per opera di Rotari, la Chiesa Milanese e la Genovese sieno state rette appunto da un solo Pastore (1). Difatti Apellino, del quale si pretende aver cenno all'anno 617, dicendosi com'egli favorisse di que' giorni gli errori del monaco Agrestino, e Paolo che si ascrive alla metà del secolo VII, non sono altrimenti Vescovi di Genova, ma di Ginevra degli Elvezii; ed Asterio, la cui esistenza si fissa all'anno 638, e si fonda sovra un passo di Beda nella vita di santo Osvaldo d'Inghilterra, è lo stesso che Asterio vescovo di Milano, il quale visse in dignità dal 629 al 640 (2). Che se nel precitato passo (dove si narra come egli, per commissione di Onorio I, consecrò Birino Vescovo di Westsex) Asterio viene appellato onninamente Vescovo di Genova (3), ciò non vale tanto in favore

(1) OLTROCCHI, *Histor. cit.*, pag. 375.

(2) Ved. il capitolo precedente, pag. 266.

(3) *Eo tempore gens occidentalium Saxonum, qui antiquitus Gevissæ vocabantur, regnante Cynigilso (a. 611 in 643) fidem Christi suscepit; prædicante illis verbum Byrino episcopo, qui cum consilio papæ Honorii venerat in Britanniam, promittens quidem se, illo presente, in intimis ultra Anglorum par-*

della tesi avversaria, quanto è argomento a conferma che l'amministrazione della Metropoli Milanese e della suffraganea di Genova si trovava allora confidata alle mani di un solo Pastore. Di che l'Oltrocchi ritrae eziandio un'altra testimonianza a proposito della elezione di Giovanni Bono, che egli stima avvenuta appunto mercè i suffragi comuni dei genovesi e milanesi <sup>(1)</sup>. E Giovanni si vede inoltre appellato anch'esso *Pontifex Januensis*, nell'inno del suo ufficio, secondo la lezione prodotta dall'Oltrocchi medesimo <sup>(2)</sup>.

Tutto concorre eziandio a farci credere che i Vescovi Milanesi officiassero, almeno nelle solenni occorrenze, non già nel loro tempio di santo Ambrogio, ma sì nella cattedrale di san Siro, ed esercitassero con ciò un atto di piena giurisdizione sopra la Chiesa di Genova. Infatti le bolle di Alessandro III ed Onorio III <sup>(3)</sup>, non danno mai all'edificio anzidetto altro titolo che quello di *cappella*; mentre Giorgio Stella, nel secolo XV, la chiamava ancora *basilica* <sup>(4)</sup>. I quali vocaboli, per ciò che ne diremo in altro de' capitoli successivi, dinotavano dei semplici *oratorii*, e non mai chiese cui fosse affidata (come dicesi) la cura delle anime, dove si potessero celebrare gli uffizi maggiori e sopra tutto amministrare i sacramenti. Le bolle in discorso parlano anzi di questa *cappella* in guisa da farla ritenere non

*tibus, quo nullus doctor precessisset, sanctæ fidei semina esse sparsurum. Unde et iussu ejusdem Pontificis per Asterium Genuensem Episcopum in episcopatus consecratus est gradum* (BEDÆ, *Ecclesiast. Histor. gentis Anglorum*; lib. III, cap. VII).

<sup>(1)</sup> OLTROCCHI, *Histor. cit.*, pag. 376.

<sup>(2)</sup> Id., pag. 544.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 458; MAZZUCHELLI, *Op. cit.*, pag. 310.

<sup>(4)</sup> *Annal. Genuen.*, apud MURATORI, *S. R. I.*, XVII. 975.

solamente vicina, ma annessa alla residenza di que' Vescovi, o forse anche situata nello interno della residenza medesima (*palatium cum cappella beati Ambrosii*), benchè aperta pure all' uso del pubblico. E di tal fatta *oratorii* o *cappelle*, secondo che avverte il Nardi, si hanno ben molti esempi di remotissima antichità (¹). Ma bastino al caso nostro, e per una speciale analogia, quella di san Michele *de Domo*, o *sub Domo*, a Milano, così chiamata per essere prossima al Palazzo di quei Metropolitani precisamente appellato *Domus*, come talvolta fu detto pure quello ch' essi aveano sul *Brolio* nella nostra città; e l' altra di san Gregorio, cui un rogito del 1336 designa *prope pontile Palatii Archiepiscopalis* (²), quel Palazzo cioè che fu costruito in contiguità del Duomo di san Lorenzo poco avanti la metà del secolo XII. La quale *cappella* è ricordata non poche volte nel *Registrum Curiae* (³), ma più specificatamente ancora in que' libri censuali del secolo XIV altrove da noi mentovati; e fu per avventura intitolata a san Gregorio per la divozione delle messe dette gregoriane; le quali per essere volte già al suffragio de' trapassati, s' incontrano frequentemente raccomandate nelle disposizioni testamentarie ricevute da' nostri notai dalla seconda metà del secolo XII in appresso.

Nè la cappella di santo Ambrogio mutò della primitiva sua condizione per molto spazio di tempo. Conciossiachè quei *rettori* de' quali abbiamo tenuta parola nel capitolo anteriore, non si hanno da intendere altrimenti che come *amministratori*; null' altro essendo nella

(¹) NARDI, *Del Parroco* ecc., vol. II, pag. 149.

(²) *Notulario di Giuliano Turigo* (Archivio Notarile).

(³) Pag. 115, 116, 331, 342, 367.

gerarchia ecclesiastica che semplici *preti*. Difatti quell'Oberto, che, per mezzo del suo confratello prete Donato, vende nel 1159 la metà di un edificio pertinente alla detta cappella, nel rogito di Giovanni Scriba chiamasi *præsbiter* <sup>(1)</sup>; e *præsbiter Obertus de sancto Ambrosio* è detto egualmente dall'annalista Caffaro, laddove, sotto il 1163, riferisce com'ei fosse tra gli eletti a nominare l'arcivescovo in luogo di Siro II poc' anzi defunto. E in fatto di titoli non dimentichiamo che il medio evo procedette assai più cauto di quello che a gran pezza non si costumi nella età nostra.

Ma, tornando ora alla questione, importa pure e sommamente lo avvertire come i Vescovi Milanesi che tennero stanza e morirono in Genova, fossero tumulati eziandio nella predetta chiesa di san Siro, soli eccettuati Onorato e Costanzo. Però, rispetto alla sepoltura di quest'ultimo nella cappella di santo Ambrogio, allegammo di già le ragioni consuetudinarie ed affatto speciali; e quanto ad Onorato, eccoci ad esporre di presente insieme con l'animo nostro, una soluzione la quale dal già lodato canonico Grassi ci è stata proposta.

E' pare assai probabile che il clero ed i *nobilissimi uomini* milanesi, i quali in una col vescovo Onorato l'anno 569 si rifugiarono in grandissimo numero nella Liguria marittima, non abbiano così di subito presa stanza definitiva in Genova, ma siensi accomodati là dove più rada essendo la popolazione, poteano incontrare maggior facilità di soggiorno: e con ciò vogliamo accennare a quell'ampia regione la quale abbracciava le quattro pievi onde nel capitolo antecedente abbiamo fatta menzione. Or bene egli è pur credibile che anche

(1) *Chartarum* II, 372.

in quel territorio, ed in mezzo a' suoi diocesani, fermasse dimora Onorato medesimo, e quivi a breve andare chiudesse la travagliata esistenza. Vero è che i *Cataloghi* altrove citati dicono questo santo Vescovo *depositus ad Nocetam*, ed i commentatori soggiungono parlarsi qui di *Noceta* o *Noceto*, che è luogo un due miglia discosto da Milano. Ma, di grazia, non riesce egli malagevole il pensare che Onorato sfuggito alle ire dei longobardi, volesse poi tornarsene in breve, e vivente tuttavia Alboino, ad abitare presso la Porta Romana, in mezzo a loro, sfidandone quasi i furori? E tutto non si concilierebbe invece considerando come anche nella nostra Liguria, e precisamente in quello spazio di territorio assegnato a' Pastori Milanesi, vi abbia pure un luogo appellato *Noceto*, che oggi è parrocchia sottoposta al Vicariato di Camogli? Ben so che altri, coll' appoggio dei *Cataloghi* stessi, potrebbe soggiungere che la chiesa del Noceto ligure è intitolata a san Martino, mentre di sant' Onorato si afferma che fu sepolto *in ecclesia beati Georgii*. Lasciando in disparte lo entrare a discutere se in antico abbia potuto esistere o meno, anche nel nostro Noceto, una chiesa dedicata a san Giorgio, il culto del quale in tutta Liguria è per fermo antichissimo, benchè assai augmentato dopo le prime Crociate, replichiamo subito che la indicazione della chiesa non si legge punto nelle più antiche redazioni degli anzidetti *Cataloghi*, nè di essa trovasi alcuna certa memoria innanzi il 956 (1); e che perciò tale indicazione vuolsi avere in conto di una amplificazione introdotta da chi, sapendo del Noceto milanese e della sua vetusta chiesa di san Giorgio, credette poter francamente completare

(1) BOMBOGNINI, *Antiquario della Diocesi di Milano*, pag. 184.

quelle parole brevissime che nei citati documenti ad Onorato si riferiscono. Dai quali *Cataloghi* certamente derivò poi le sue notizie Galvano Fiamma (scrittore vivuto troppo tardi, e troppo povero di critica perchè possa qui farsi valere la sua autorità), laddove notò che Onorato *ad propriam sedem reversus moritur, et ad sanctum Georgium ad Nosetam, ubi Mediolanensis Ecclesie Cardinales tunc temporis commorabantur, tumulatur* (1).

Il Sassi ritiene a sua volta che Onorato sia morto in Genova, e si trasportasse quindi il suo corpo a Noceto milanese. Ma i *Cataloghi* hanno *depositus ad Nocetam* senza far motto di traslazione; e siccome egli morì il 25 di febbraio, mentre la Chiesa Milanese ne celebra invece il *Natale* nel giorno 8 dello stesso mese, così è da ritenere col Sassi medesimo che questo sia il commemorativo della sua traslazione (2); non però da Genova a Noceto milanese, com'egli suppone, ma da Noceto ligure a santo Eustorgio di Milano, dove tuttora appunto se ne conservano le reliquie (3). Di più la traslazione dal Noceto milanese quasi non meriterebbe tal nome.

Chiarite per tal guisa, a nostro giudizio, alcune circostanze di non lieve peso all'argomento del presente

(1) FLAMMA, *Manipulus florum*, apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. XI, col. 582.

(2) SAXIUS, *Op. cit.*, I. 188.

(3) Ved. CAFFI, *Della chiesa di sant' Eustorgio ecc.*; Milano, 1841; pag. 152. Il quale, accennato come sia anche incerto quando pervenissero siffatte spoglie alla Basilica Eustorgiana, così prosegue: « Gotofredo da Bussero, parlando di sant' Onorato vescovo di Milano, dice: *eius ossa nuper Mediolanum delata*. Parrebbe quindi che tale traslazione fosse a lui contemporanea; ed allora dovrebbe attribuirsi al secolo XIII e forse all'arcivescovo Ottone Visconte, il quale sappiamo..... aveva fatto costruire a sue spese un' arca d' argento per riporre cotale reliquie ».

lavoro, ripigliamo il filo del discorso, considerando che se i Vescovi di Milano avessero avuto la *cappella* di santo Ambrogio di Genova in conto e vece di *cattedrale*, quivi per fermo insieme a Costanzo predetto sarebbero eglino stati sepolti; o quanto meno non tutti sarebbero stati deposti in san Siro, avendosi memoria come anche in altre chiese della città si costumasse già di seppellire a que' giorni i fedeli. Così in santa Sabina aveavi la iscrizione di un *Magnus miles*, morto nel 590, illustrata dall' Oderico con una dotta *Dissertazione* rimasta inedita (1). Pure quanto alla chiesa cattedrale di san Siro, non solamente furono in essa tumulati quei Vescovi, bensì gli attinenti alla loro Curia. Di che si ha notizia per un certo miracolo riferito da san Gregorio ne' suoi *Dialoghi*, laddove rammenta essere ivi stato sepolto un cotal Valentino *difensore* della Chiesa Milanese. Si avverta altresì che il Papa afferma averlo edotto del fatto Venanzio vescovo di Luni, quel desso che già dicemmo raccomandato da Gregorio medesimo al vescovo Costanzo perchè lo soccorresse nell'opera riformatrice del suo clero; e Liberio, cui egli dà titolo di *magnificus* e *vir nobilissimus*, nel quale noi potremmo perciò ravvisare uno de' tanti illustri milanesi, aventi dimora in Genova, e più volte ricordati nelle sue lettere dal santo Pontefice (2).

(1) MS. della R. Biblioteca Universitaria. Egli è vero che l' Oderico stima quella epigrafe, oggi perduta, come recata da altro luogo in detta chiesa; ma il giudizio dell' illustre archeologo partendo dalla supposizione che allora non si concedessero sepolture in luoghi sacri, è contraddetto dal racconto di papa Gregorio Magno da noi riferito.

(2) *Adest quoque in praesenti venerabilis frater Venantius Lunensis episcopus, et magnificus Liberus vir nobilissimus atque veracissimus, quod se scire suosque homines interfuisse testantur eam rem quam narrant nuper in Genuensi urbe contigisse. Ibi namque, ut dicunt, Valentinus nomine Ecclesie Mediola-*

III. Ma a proposito della chiesa medesima di san Siro, noi non possiamo dispensarci dallo entrar qui in alcune considerazioni. Questa chiesa nel succitato passo dei *Dialoghi* gregoriani è detta *beati martyris Syri*; e perciò con buona ragione il ch. Grassi ebbe a rilevare trattarsi qui non già del Vescovo Genovese, ma di san Siro che fu nel secolo II vescovo di Pavia, e che forse estese le sue predicazioni fino alla Liguria marittima (1). Il quale è giustamente appellato *martire*, da che nei primi tempi della Chiesa si distinsero con tal nome ed inserirono nei *Martirologii* anche quei santi vescovi i quali, pur non essendo morti per *martirio*, poteano come tali venir considerati mercè le persecuzioni e le fatiche sopportate nell'esercizio del loro apostolato. Or questo Siro pavese, innanzi che alla nostra Diocesi corresse l'obbligo di adottare il rito ed il calendario romano, era tra noi venerato liturgicamente, e se ne facea l'ufficio il dì 9 dicembre, come lo attesta un *Calendario* del secolo XIV tuttavia custodito nell'Archivio Capitolare di san Lorenzo (2).

Non vogliamo però dire che se al nostro Siro non fu dedicata nelle sue origini l'augusta *Basilica* che oggi ne porta il nome, abbia egli tardato gran fatto dopo morte ad essere venerato qual santo: anzi la fama dei suoi miracoli, in quei secoli di fede schietta e ardentissima, dovette assai prestamente levarlo in questo concetto. E ne abbiamo documento; perchè Giovanni Bono,

*nensis defensor, defunctus est, vir valde lubricus et cunctis levitatibus occupatus, cuius corpus in ecclesia beati martyris Syri sepultum est, etc.* (S. GREGORII MAGNI *Dialogorum*, lib. IV, cap. LIII).

(1) Ved. PAGANETTI, *Istoria Ecclesiastica della Liguria*, vol. I, pag. 236 e segg.

(2) Ved. GRASSI, *N. S. del Rimedio, Ragionamento ecc.*, pag. 30; *De prioribus sanctisque Genuensium Episcopis etc.*, pag. 285, 293.

riportando la sede a Milano, conducea seco alquante reliquie del nostro Siro, ed in onore di questi erigeva nel luogo di Desio un tempio, dove con più altre collocava pure le reliquie predette ('). Tuttavia egli non fu iscritto nei più vetusti *Martirologii*, nè venne inserito nell'ultimo Romano, se non ai tempi di papa Gregorio XIII, correndo il 1584.

Come poscia avvenisse, e quando precisamente, che alla memoria di lui fosse vólta l'intitolazione della summentovata *Basilica* non solo, ma e della Chiesa od Episcopato di Genova noi non potremmo affermare. Ma certo rispetto a quel tempio essa fu la terza; perchè si conosce che, in epoche posteriori a quelle onde ora trattiamo, la Cattedrale di Genova si intitolava ai dodici apostoli; il qual titolo, assunto forse in qualche rinnovamento od ampliamento, accenna ad una imitazione costantinopolitana. E certo poi quella trasmutazione non si operò tutta ad un tratto, nè per determinata volontà, ma coll'andare del tempo e per forza di consuetudine. Che se dovessimo pure accennar qualche cosa di un'epoca, vorremmo riscontrarla nel secolo X tra gli atti del ve-

(') OLTROCCM, *Hist. cit.*, pag. 542 e 544.

*Januensis Pontifex*  
*Sancti Syri reliquias*  
*Duxit ad Decium (Decimum)*  
*Et ecclesiam edificavit.*

Desumiamo ancora da questo inno che del corpo di san Giovanni Bono stato sepolto nella chiesa di san Michele *in domo*, come notammo nel capitolo precedente (pag. 266), ossendosi col tempo smarrita la memoria, l'arcivescovo Eriberto (sec. XI) ne ebbe quindi notizia da un cittadino genovese.

*Denique Heriberto Archiepiscopo*  
*Per quondam civem ianuensem*  
*Miraculose revelatur, etc.*

scovo Teodolfo, laddove già è fatta parola della *santa sede del beatissimo Siro (in hac sancta sede beatissimi Syri)* e si qualificano *terrae Ecclesie sancti Siri* i beni dell' Episcopo (1). Nè molto innanzi però della metà di quel secolo, perchè nel libello del 916 consentito dal vescovo Raperto la nostra Chiesa non è punto ancora in siffatta guisa appellata (2). Certo poi dovette contribuire moltissimo ad estendere e rafforzare siffatto appellativo la invenzione del corpo del santo, indubbiamente avvenuta nel secolo accennato, e la solenne traslazione che dal tempio dei dodici apostoli se ne fece quindi alla Cattedrale di san Lorenzo entro le mura della città; sul che però torneremo a migliore occasione. Qui notiamo che allora questa Cattedrale fu pure ed anzi precipuamente da Siro medesimo intitolata, abbenchè da lunga stagione non altrimenti che col nome del santo diacono sia costume di ricordarla.

Così vediamo essersi per diverse circostanze verificate mutazioni consimili. E ad accennarne alcune, diciamo che quella chiesa del Borgo di Prè, la quale nel *Registro* si trova denominata del santo Sepolcro (3), fu

(1) *Atti*, 1. 279; *Reg.*, pag. 164.

(2) *Reg.*, pag. 159.

(3) Questa denominazione è probabile indizio che la chiesa fu costrutta per lo pie liberalità di un qualche reduce di Terra Santa; non già a' tempi della prima Crociata, chè allora vi furono deposte alcun poco le ceneri del Precursore tolte da Mira di Licia, ma innanzi. Racconta Ingolfo nel suo *Itinerario*, presso il Baronio (*Annal. eccles.*, a. 1064), come nell' anno 1064 settemila tedeschi, ridotti poi dai disagi ad una quarta parte, s'incamminarono alla volta della Palestina, cogli arcivescovi di Magonza e di Ratisbona, i vescovi di Utrecht e di Bamberg, e prosegue: *Vere igitur accedente, stotus navium inuencium in portu Joppensi applicuit. In quibus cum sua mercimonia christiani mercatores per civitates maritimas conuulassent, et sancta loca similiter aduassent, ascendentes omnes, mari nos commisimus, et iuctati fluctibus procelisq; innumeris, tandem Brundisium appulimus.*

detta quindi di san Giovanni da che, in sul cadere del secolo XII, i cavalieri dell'Ordine Gerosolimitano vi presero stanza e l'ebbero tutta rifabbricata. Così, nelle sue origini, a santa Marta, consorte di san Mario e madre de' santi Audisace ed Abacum, era positivamente dedicata la chiesa che gli Umiliati fondarono nel 1228 sul *Vastato*, dove ora grandeggia quella dell'Annunziata (<sup>1</sup>), e passò quindi ad essere intitolata l'altra, già detta di san Germano, dell'*Acquasola*. Ma in processo di tempo il culto antico verso di quella santa si cangiò nell'altro di Marta sorella di Lazzaro e di Maddalena, cui la tradizione ascrive la istituzione di una comunità religiosa di femmine.

E dicasi pure il medesimo a proposito di santo Antonino martire, comunemente stimato della Legione Tebea, al cui nome furono dedicate in origine le chiese di Casamavari in Bisagno e di Cesino in Polcevera. Se non che, la chiesa di Cesino essendo col tempo caduta nell'amministrazione de' frati agostiniani, questi, in luogo del prisco titolare, presero a festeggiare santo Antonino di Pamiers, martire anch'esso, ma della loro regola. Del quale santo tuttodì fanno l'ufficio sotto il 5 settembre. Ma la chiesa, ne' suoi monumenti pittorici, presenta ancora un misto di allusione ad entrambi.

IV. Il primo Vescovo Genovese del quale si ha poi notizia dopo il periodo che diremo *ambrosiano*, egli è Gio-

(<sup>1</sup>) Ciò risulta da due libri dello *Litanie*, o *Rogazioni*, esistenti nell'Archivio Metropolitano, l'uno de' quali è del secolo XIV e l'altro più tardi un cent'anni all'incirca. Perchè al punto dove la processione si trova ad entrare nella chiesa di santa Marta, viene suggerita l'orazione: *Exaudi, Domine, populum tuum cum sanctorum tuorum Marii et Marthae tibi patrocinio supplicanlem*, etc. Debbo anche questo rilievo alla cortesia del ch. sig. canonico Grassi.

vanni I, il quale nell'anno 680 sottoscrisse, e non degli ultimi, al terzo Concilio Costantinopolitano (1); ed a Giovanni succedette quindi san Romolo, del cui Episcopato sembra al ch. Grassi che si abbia da porre la più probabile assegnazione tra la fine del secolo VII ed il principio del susseguente (2).

Ma per tutto il resto di quel secolo, e per la prima metà del successivo, a noi mancano affatto i documenti; onde ci è forza rimanerci paghi a due nomi registrati dal Varagine, quelli cioè di Viatore e Dionigi.

Vuole il detto cronista che Viatore cominciasse a sedere circa l'anno 732 (3), e riferisce sotto il di lui Vescovato la famosa traslazione delle reliquie di santo Agostino, dalla Sardegna a Pavia, accaduta per ordine di re Liutprando; il quale recatosi ad accoglierle in Genova, avrebbe quivi in loro onore fatta costrurre una chiesa (4). Se non che il documento più antico da cui si facciano approdare in Genova le sacre spoglie è la pretesa lettera di Pietro Oldrado a Carlo Magno (5), che è quanto dire un documento non solo apocrifo, ma *composto da un ignorante* (6). Tuttavia un tale sbarco alla marina di Genova è da ritenersi, col Paganetti, grandemente probabile (7); nè riesce di poco peso un diploma del 1033, con cui l'imperatore Corrado conferma al ce-

(1) E non Romano, come ha l'Ughelli (vol. IV, col. 841). Ved. MANSI, XI. 307.

(2) *Atti*, vol. IV, pag. xcix.

(3) Nell'edizione del Muratori (*S. R. I.*, IX. 27) è 742; ma con ragione il Paganetti sospettò qui un *errore della stampa*, leggendosi ne' buoni codici mss. il 732

(4) VARAGINE, *Chron. Gen.*; loc. cit.

(5) Presso il Baronio, *Annal. Eccles.*, ann. 723.

(6) MURATORI, *Annali*; an. 707.

(7) PAGANETTI, II. 151.

lebre monastero pavese di san Pietro in Ciel d'oro *ecclesiam que in honore sancti Augustini non longe a Januensi civitate constructa est ab ipso Liutprando* (1). Ben so che il P. Spotorno non volle farsi mallevadore della sincerità di siffatto documento (2); ma so altresì che il riserbo di quel dottissimo è una legittima conseguenza di tutto il suo sistema che lo condusse a voler Genova libera onninamente da ogni dipendenza di re longobardi e d'imperatori tedeschi: sistema cui la molteplicità delle prove ha oggi minate le basi, per modo che niuno vorrebbe più sottoscrivere al singolare giudizio, senza aver prima e a bello studio chiusi gli occhi alla luce del vero. D'altra parte, che molti possedimenti avesse nella Liguria marittima il monastero di san Pietro in Cielo d'oro, fondato appunto dall'anzidetto re Liutprando (3), troppi sono i documenti che valgono a rendercene indubbia fede. Anzi noi stessi abbiam recati alcuni diplomi i quali ci attestano come nella contrada medesima avesse pur beni un altro monastero pavese, cioè quello di san Giovanni *Dominarum*, la cui fondazione era dovuta alla regina Gundeburga (4).

*Dionisius Episcopus . . . coepit circa annos Domini DCCLXXXVIII.* Così il Varagine. Ma fra Dionisio e quel Pietro che venne primamente introdotto nella serie de' nostri Pastori dal sullodato canonico Grassi (5), e che dell'863 fu con Egidulfo d'Albenga e Adelberto di Vado alla Sinodo Provinciale celebrata in Milano dall'arcivescovo

(1) MURATORI, *Antiquit. Ital.*, I. 595.

(2) Ved. CASALIS, *Dizionario ecc.*, VII. 493.

(3) ROBOLINI, *Notizie di Pavia*, vol. I, pag. 184; *Cartario*, pag. 43 e 58.

(4) *Id.*, I. 67.

(5) *Catologo di tutti i Sommi Pontefici*, ecc.

Tadone <sup>(1)</sup>, egli è certo da collocare un Vescovo intermedio.

Leggendo noi pertanto nel precitato Varagine, troviamo notizia di Sigiberto cui egli assegna all'anno 864<sup>(2)</sup>; ma chi può fare a fidanza coi dati di quel cronista? I quali è oggimai chiarito come tutti procedano da una erronea supposizione circa gli inizi del Vescovato di san Siro, cui egli protrae fino al 570. Or come questo si è fatto risalire alle prime decadi del secolo VI, così gradatamente si anticipi quello di Sigiberto, e si verrà senza molta fatica a trovare che il suo nome giunge opportunissimo a colmar nella serie l'avvertita lacuna.

Nè ad iscrivere Sigiberto come intermedio fra il Vescovato di Dionisio e quello di Pietro ci fanno difetto gli indizi. E primamente, perchè il Varagine stesso, pur attribuendo all'864 i principii di Sigiberto, riferisce poi circa i tempi di questo vescovo (*circa tempora istius episcopi*), la nota favola della papessa Giovanna; e con ciò ne è indirettamente guida a farci risalire fino all'855, cui gli scrittori assegnano appunto siffatta novella, ponendola tra la morte di papa Leone e l'avvenimento al soglio di Benedetto III. Secondariamente, perchè Pietro soscrive il terz' ultimo all'anzidetta Sinodo, e rivelando così com'ei fosse allora tra i suffraganei della Chiesa Milanese più recentemente costituiti in dignità, induce la probabilità somma che dopo quell'atto, unico conosciuto del suo Vescovato, durasse in questo qualche tempo ancora, e che si possa perciò direttamente annodare a

(1) Questa Sinodo fu pubblicata fra gli *Opuscoli eruditi* del P. Giuseppe Alegranza (Cremona, Manini, 1781; pag. 63); e poi da Federigo Maassen (Vienna, 1865) in un fascicoletto in-8.<sup>o</sup>

(2) Così hanno i codici mss. da noi veduti, donde attinse certamente l'Ughelli; benchè il Muratori abbia stampato invece DCCCLXIX (S. R. I., IX. 26).

Sabbatino, la cui prima memoria si ha dell'876, per essere egli convenuto alla Sinodo di Pavia a trattare della elezione di Carlo il Calvo all'Impero (1). Il che tutto ci evita di abatterci a quello scoglio che sarebbe una rapida successione di tre Vescovi nel solo spazio di dodici anni (864-876).

Notiamo ancora che dei due vescovi i quali soscrissero dopo di Pietro, l'uno è Ragano d'Acqui (2), ignoto all'Ughelli che a proposito di quella Diocesi manca di notizie dall'844 all'877 (3), ma ricordato dal Biorci (4); e l'altro è Antonio di Brescia, al quale troviamo che scrisse parecchie lettere Giovanni VIII nell'876, e di cui inoltre si hanno più documenti fino all'898 (5).

Frattanto pigliamo atto della considerazione a cui, sotto i Carolingi, vediamo levarsi la prima volta il Vescovo nostro pel suo concorso alla raunanza ticinese. Sabbatino inoltre fu pure nell'877 ad una Sinodo celebrata in Ravenna da Giovanni VIII (6); il quale scrivea quindi di esso vescovo a Carlomanno, e nell'anno successivo, riparatosi in Genova per ovviare alle persecuzioni di di Lamberto conte di Spoleto, con lettere datate dalla nostra città annunziava a quel Re il suo proposito di ritirarsi in Francia (7).

Racconta la *Leggenda* di san Romolo, come i saraceni dopo avere distrutto, con la morte di Roderico, il regno dei visigoti in Ispagna (a. 711), invasero le coste di

(1) *Cartario Genovese*, pag. 12.

(2) Forse meglio Pagano.

(3) UGHELLI, VI. 328.

(4) *Antichità ecc. di Acqui*, vol. I, pag. 135.

(5) *Id.*, IV. 536.

(6) Ved. MANSI, XVII, col. 342.

(7) *Cartario*, pag. 12.

Francia annidandosi a Frassineto, donde per circa due secoli travagliarono poscia il litorale italiano. E fu appunto in una delle loro scorrerie che la villa Matuziana dove il santo Vescovo era morto in visita pastorale e giaceva sepolto, patì il più orribile saccheggio e lunga pezza rimase affatto deserta di abitatori (1). Sabbatino provvide quindi alla traslazione delle preziose reliquie, la quale così è narrata dalla *Leggenda* medesima, che si rivela di sincero autore, abbenchè non si possa consentire con taluni che la vorrebbero anzi fattura di Sabbatino: *Verum modernis temporibus Sabbatinus ianuensis cathedra episcopali sublimatus . . . beati Viri corpus sarcophago erupto . . . ad naves perducitur. Sicque cum hymnis et laudibus, prosperis navigantes velis, in Januensem urbem cuncti lactantes revertuntur. Pontifex itaque praefatus Sabbatinus . . . epitaphium hexametris et pentametris versibus peregit, marmorique inscriptos, fronti arcae qua beati corpus Romuli continetur imposuit* (2). Ed il racconto è pur confermato dal vescovo Teodolfo in un diploma dell'anno 980 (3), laddove scrive, che *beatum corpus episcopi Romuli . . . dominus Sabatinus ianuensis episcopus religiosissime tractans inde (scilicet a Matutiana) abstulit, et in ecclesia beati Laurentii martiris sub altare posuit.*

Or eccoci finalmente a Raperto, il primo di cui si abbia lingua nel *Registro della Curia*; benchè il suo nome si trovi raccomandato ad un atto del 916 e non

(1) Ciò forse dee riferirsi all'anno 866. Ved. Rossi, *Storia di San Remo*, pag. 92.

(2) UGHELLI, IV. 840.

(3) Erroneamente nel *Liber Jurium* (vol. I, col 7) si anticipa questo diploma al 963.

più (1). Fa meraviglia come il Varagine il quale impinguò la serie di Pastori non nostri, ed ebbe alle mani il *Registro*, lo abbia dimenticato. Non consta poi che Raperto abbia avuto un successore innanzi di Teodolfo; nè il reputiamo gran fatto probabile, poco persuasi di quanto scrisse il Paganetti, che lo vuol morto nel 936, « perchè in tal anno ebbe Genova un generale orribile saccheggio da' saraceni, li quali . . . tutti ne uccisero gli abitanti, fuor che le donne e i fanciulli che seco trassero in servitù » (2). Nel quale racconto vi ha certo esagerazione. Se non che di Teodolfo abbiamo dati positivi per fissare il principio della sua dignità al 945; conciossiachè in un atto ben noto del 952 egli stesso dichiara l'anno settimo di Vescovato (3). Questo documento è però notevole anche sotto un altro aspetto, ed è quello del vedervisi indicato eziandio l'anno primo del regno di Ottone in Italia, con tutto che, per concessione di questo medesimo Principe, continuassero a regnare Berengario II e Adelberto. Imperocchè ciò dimostra come il Vescovo di Genova, al pari della maggioranza dei prelati italiani, seguitasse le parti della Casa di Sassonia, e quelle ad un tempo dell'ambizioso Manasse di Mantova, il quale alla discesa di Ottone in Italia si era fatto instaurare colla forza sulla cattedra arcivescovile di Milano (4).

Nel già citato diploma del 980 Teodolfo conta l'anno trigesimo terzo di episcopato (5); e ciò sempre più conferma quanto sopra abbiain detto circa il doversene ri-

(1) *Reg.*, pag. 459.

(2) PAGANETTI, *Istoria Ecclesiastica ecc.*, vol. II, pag. 158.

(3) *Atti*, I, 281.

(4) HAULLEVILLE, *Hist. etc.*, vol. I, pag. 239.

(5) *Lib. Jur.* I, col. 7.

ferire gli esordi al 945. Abbiamo pure di lui un documento del settembre 981 <sup>(1)</sup>; ma dopo ne taciono affatto le carte, senza che fia possibile conoscere se egli indi a poco morisse, od invece continuasse circa un triennio ancora nella sede. Certo egli è però che Giovanni II di lui successore non può farsi rimontare oltre al 984; perchè in un documento del 987 conta anni quattro e giorni dodici di Episcopato, se pure questi giorni (come opina con buone ragioni il ch. Grassi, al quale siffatta maniera di computo sembra giustamente inusitata) non debbono invece riferirsi al mese di giugno cui spetta il documento medesimo, di che l'originale è perduto <sup>(2)</sup>. Una erronea tradizione fece poi

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 257.

<sup>(2)</sup> *Curtario*, pag. 25. Lo stesso canonico Grassi ci comunica poi gentilmente il seguente nuovo libello di questo Vescovo, trascritto al foglio 122 verso del Codice continuativo del *Registro* di cui altrove abbiamo fatta memoria (pag. 250). Per disdetta la trascrizione essendo stata eseguita in uno spazio di pagina non sufficiente, rimase interrotta allorchè questo venne a mancare. Ecco intanto quello che vi si legge:

LIBELLVS LEONIS MONACHI ET ABBATIS MONASTERII DE SANCTO FRVCTVOSO. DE REBVS POSITIS PORTVM DVLFINVM.

† *Cum cum peto defensoribus sacrosancte Januensis ecclesie ubi preest dominus Johannes episcopus. uti nobis leo monachus et Abbas dicti monasterii sancti fructuosi. Titulo conditionis locare nobis iubeatis rebus iuris ecclesie sancti fructuosi. que posite sunt in caput de monte prope porto delfino. quique ad ipsam ecclesiam pertinent. Coherencias vero ab uno latere terra sancti ambrosii. ab alio latere terra similiter sancti ambrosii. de superiore capite terra sancti petri. de subtus finis littus maris. Iterum petimus terra iuris ecclesie vestre sancti Syri que posite sunt in fundo e loco ubi nominatur Rupanico et plano vicanico. sorticella de castaneto. et terra laboratoria in agono. que de iam nominatis rebus pertinent. qui nominatur rupanico et plano. Id sunt casis. vineis. ficetis. saletis. campis. siluis. pascuis. collum et incollum. et alios arbores fructiferos super se habente. et canneto qui a predictis rebus pertinent. et terra laboratoria que super ipsos montes sunt de rupanico. fines vero de iam diotis rebus ab uno latere costa de proprio (?) capranusco. de alio latere sine fossadus de*

questo Vescovo di quel casato de' Fieschi che a' suoi giorni non era sorto ancora; ma il *Registro* lo dice figlio di Stabile *famulo* della Chiesa Genovese nel luogo di Molassana e ricorda eziandio come di esso Giovanni nascessero tre figli: Gandolfo, Oberto *Cento soldi* e Alda (1).

Nella lettera con cui papa Gregorio V notifica gli atti della Sinodo celebrata in Pavia correndo l'anno 997, firma tra gli ultimi prelati *Johannes Januensis Ecclesiae Episcopus* (2); e del 1001 egli assiste nella medesima città di Pavia ad un *placito* di Ottone Protospatario e Conte del Sacro Palazzo (3). Ma il suo Vescovato si prolunga

*monte sancti ambrosii. de superiore capite alpeluco et aqua versante. de subteriore capite fossadus qui nominatur miliarese. Tantum petimus nos iste monachus infra iamdictas fines quantum antea tenuit Martino cane famulo Sancti Syri siue per suum acquistum vel pro quolibet ingenio. et postea tenuit Johannes archidiaconus per libellum. omnia et in omnibus plenum et vacuum. una cum exitu vel duulices earum. Item petimus nos seruo uno iuris ecclesie vestre nomine eis. . . .*

Quantunque l'atto sia privo di data, è opinione del ch. Grassi che debba collocarsi fra i più antichi del vescovo Giovanni (a. 984 circa), e spetti così al tempo nel quale l'autonomia proprietaria (direbbesi) non essendo ancor piena nel monastero di san Fruttuoso, era necessario ne' suoi contratti l'intervento del Vescovo come signore eminente dei beni delle chiese. Le molte e cospicue donazioni che il detto monastero ebbe in seguito (Ved. *Cartario*, pag. 32, 37, 39, 44), fanno supporre condizioni diverse. D'altra parte i documenti da noi prodotti fra il 992 ed il 999 non fanno memoria di un abate Leone, ma sì di Bonifacio o Madelberto.

Finalmente, quanto ad alcune fra le località ricordate nell'atto, confessiamo di non trovarci molto sicuri nel fornirne una interpretazione. *Rupanico et Plano vicinico*, per esempio sono di questo numero. Forse il primo è una scorrezione di *Rapallo*? e forse nel secondo deve riconoscersi il sito di *Vignacca*, presso le *Piane*, sopra Rapallo? *Agono* è l'odierna *Ognio* in Fontanabuona; nel *Plano* dovrebbero riscontrarsi la *Piane* già dette, e nel *Mons sancti Ambrosii* l'attuale parrocchia di *Santo Ambrogio del Forno* in prossimità di Rapallo.

(1) *Reg.*, pag. 405-06.

(2) PERTZ, *Monum. Germ. Histor.*, V. 694

(3) *Cartario*, pag. 509.

almeno fino al giugno del 1019 <sup>(1)</sup>; sicchè conta ben trentacinque anni di sede.

L'anno stesso abbiamo poi notizia di Landolfo, per la donazione della basilica di san Marcellino da lui fatta al monastero di san Siro <sup>(2)</sup>, e per avere egli assistito allora, insieme col Vescovo di Luni, alla pubblicazione di tre costituzioni fatta nella Dieta di Strasburgo da Enrico II imperatore <sup>(3)</sup>. Ma non possiamo determinare quanto tempo serbasse la dignità; perchè l'ultimo documento che di lui ci parla è del maggio 1034 <sup>(4)</sup>, mentre il primo atto di Corrado I che gli successe reca la data dell'ottobre 1036 <sup>(5)</sup>. Pensiamo quindi che, a

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 218.

<sup>(2)</sup> *Id.*, pag. 433.

<sup>(3)</sup> *Cartario*, pag. 414.

<sup>(4)</sup> *Reg.*, pag. 167.

<sup>(5)</sup> *Id.*, pag. 305. Ed ecco anche pel periodo in cui sedette questo Vescovo un nuovo documento, fornitoci dalla consueta liberalità del ch. Grassi, e desunto dal Codice precitato (fol. 139 verso), dove è trascritto ad imitazione dell'antico carattere coevo. La rubrica però è di mano più recente. L'atto riguarda poi la vendita d'alcuni terreni livellari della Chiesa Genovese, il cui diritto perciò vedesi nel contesto del medesimo affermato.

PRO CAMPO DE CASALIO ET ALIIS ET REBUS MVLASANE.

*In nomine domini dei et saluatori nostri ihesu christi. Cumradus gratia dei imperator augustus. Anno imperii eius deo propicio undecimo. mense ianuarius. indictione . . .*

*Manifesti sumus nos petrus presbiter filius quondam . . . . . e boniza filia quondam . . . . . Nos quidem impresentia testium accepissemus et accipimus a te martinus filius quondam petri arientum denarios bonos papienses solidos centum tantum utilitatibus nostris peraiendum. de quo precio quod accepimus a te vendimus tradimus atque refudamus tibi qui supra Martinus. oc sunt. . . . rebus nostris libellariis quas abere visi sumus in locis e fundas molazana. prado de cornale. campo desubtus. mansione albericus mait... campo de casalio. pasteno vel pro aliis ceteris locis e vocabolis ubicumque portio vel sorte inuenti fuerint tantum vineis castunetis roboretis saletis ficelis siluis campis pratis e pascuis omnia ex omnibus plenum e vacuum qualiter superius legitur in integrum. una*

modo di approssimazione, sia da ammettere ch'ei sedesse un tre lustri. E lo stesso periodo di tempo ci

*cum exitis earum . . . . a presenti die in tua qui supra Martinus vel in eredi-  
bus tuis aut cui tu dederis vel abere statueris in potestate ex nostra qui supra  
petrus presbiter e boniza plenissima largietate . . . . . vel cuicumque volueritis  
saluo censu ecclesie cuius est proprietas. et liceat te eundem libellum petire a  
nomine tuum vel cuiuscumque volueris. et si fieret quod non credimus nos qui  
supra petrus presbiter e boniza . . . . . si unquam in tempore nos vel nostris  
eredibus auersus suprascripte qui supra martinus vel auersus tuisque eredi-  
bus de suprascriptis casis e rebus qualiter superius legitur in integrum aiere aut  
causare quesierimus vel ab oni omine defensare non potuerimus. preter de ec-  
clesia cuius est proprietas. tunc spondimus nos qui supra petrus presbiter e  
boniza vel nostris eredi-  
bus componere tibi qui supra martinus vel at eredi-  
bus tuis aut cui dederis penam dubli suprascriptis casis e rebus sicut pro tempore  
fuerint melioratis aut valuerint sub estimacione in consimilibus locis. quam vero  
cartam vendicionis me paginam auerardus notarius tradidit e scribere rogavi-  
mus. in qua subter confirmandis testibusque obtuli roborandum. Actum loco mola-  
zana. feliciter.*

*Signum m. manus suprascripta boniza que anc cartam vendicionis feri rogavi  
et ariento acepi ut supra.*

*† Petrus presbiter in ac carta vindicionis a me facta subscripsi e suprascripto  
ariento acepi.*

*Signum m. m. m. m. manibus Johanni et iterum Johanni et tercio Johanni  
e mauro e g'irardus rogati testes.*

*Ego qui supra euerardus notarius sacri palatii subscripsi compleui e dedi.*

*Ego oliuierus notarius transcripsi et exemplificaui hic ut supra ad instar et exem-  
plum primitiue carte que inde facta fuit. nihil addito vel diminuto. excepta forte  
littera vel figura litterarum vel que percipere non potui. sententia non mutata.  
hoc autem feci iussu et auctoritate consulum placitorum bonifaciii quondam  
alberti de volta. boniuasalli barbeuarie. balduini de volta. ansaldi policini. qui  
laudauerunt hanc eandem vim haberi ut alia prima carta habebat et per  
omnia obtinere firmitatem. quod ideo fecerunt quoniam cum quedam mulieres  
mabilia et adalasia primam cartam haberent et ad curiam domini archiepi-  
scopi pro censu ecclesie spectaret. et ille cartam suam archiepiscopo dare nollent.  
supplicauit consulibus iohannes barrilarius minister curie archiepiscopi ut  
exemplum in suo registro fieri facerent ut copiam inde habere curia posset. et  
consules annuentes supplicationibus suis. volentes etiam ut ius suum cuique  
seruetur illesum. videntes hoc etiam fore utilitatis. ut supra preceperunt et lau-  
dauerunt. millesimo ducesimo VII. indictione VIII. mense augusti.*

sembra che sia pur da assegnare a Corrado, il cui ultimo atto è del giugno 1051 (1).

Stando poi ad alcune cronache, il Vescovato di Corrado andrebbe distinto da due fatti di molta rilevanza. Imperocchè Lodovico Cavitelli, narrando le contese di Corrado II con Eriberto famosissimo arcivescovo di Milano, riferisce che questi venne per comando dell'Imperadore fatto prigioniero *cum praesulibus Genuense, Vercellense ac Placentino* (2); ed Oberto Cancelliere rammenta che i genovesi essendosi, nel 1049, impadroniti di Muzaito capo dei saraceni invasori della Sardegna, lo aveano per mezzo del loro Vescovo mandato in Germania ad Enrico III successore di Corrado anzidetto (3). Se non che la narrazione del Cavitelli è contrastata dai più attendibili scrittori milanesi, i quali citano invece *Episcopus Cremonensem, Vercellensem, Placentinum* (4); ed il racconto del Cancelliere deriva da una tradizione cui l'illustre Amari ha provata del tutto insussistente (5).

Ricco assai di documenti egli è poi nel nostro *Registro* il vescovato di Oberto, che tenne dietro a Corrado, e comprende gli anni dal 1052 al 1078, o poco più oltre (6). Alcuni scrittori lo dicono dei Peveri; e benchè sia certo che un tal cognome non risale oltre

(1) *Reg.*, pag. 260.

(2) CAVITELLI, *Cremonenses Annales*, apud GRAEVIVM, *Thesaur. Antiquit. Ital.*, vol. III, par. II, col. 4286.

(3) OBERTI CANCELLARII *Annales*, ad ann. 1166.

(4) ARNULPHI *Histor. Mediol.*, lib. II, cap. XII, apud MURATORI, *S. R. I.*, IV. 17; FLAMMA, *Manipulus florum*, cap. XL, apud eumd., XI. 617. Notisi ancora che il Cavitelli anticipa di due anni il fatto, e così lo riporta sotto il 1035, mentre in realtà la prigionia d'Eriberto non ebbe luogo prima del 1037.

(5) Ved AMARI, *Prime imprese degli italiani nel Mediterraneo*, pag. 41.

(6) *Reg.*, pag. 441 e 329.

il secolo XII, l'asserzione però non è da confinare tra quelle che sono destituite di ogni buon fondamento; volendosi piuttosto considerare come l'eco di una tradizione alquanto confusa, la cui somma consiste nel rammentare la derivazione del nostro Vescovo dai Visconti. I quali si ripartirono in più famiglie; e l'una di esse appunto assunse poi quel cognome. Nel modo stesso parecchi storici ricordando la fondazione della chiesa di Nostra Donna delle Vigne, fatta da due Visconti nel 980, li appellano Oberto Spinola e Guido di Carmandino, benchè sia certo che nè l'una nè l'altra di quelle distinzioni esistessero ancora. Che poi de' Vescovadi si fossero di que' giorni impadroniti i più cospicui casati, e ne avessero costituito come un privilegio di loro speciale ragione, ce ne attesta la storia di tutta l'Italia superiore, e ne abbiamo esempi sincroni o quasi al nostro Oberto in Alrico vescovo d'Asti, fratello del marchese Odolrico Manfredo di Torino, ed in san Guido vescovo d'Acqui, cui il ch. Desimoni provò degli Aleramici signori di quel Comitato <sup>(1)</sup>. Si noti anzi nel *Cartario* e fra le *Tavole genealogiche* dai noi compilate <sup>(2)</sup> quell' *Obertus subdiaconns filius qm. Ingoni*, il quale in atto del 1018 interviene co' suoi fratelli alla divisione de' beni fra essi, la vedova e la figlia di Oberto Visconte <sup>(3)</sup>; e nuovamente si riguardi al medesimo Oberto che nel 1041 si professa *diaconus de ordine sancte Genuensis Ecclesie*, ed è liberale di alcuni poderi al monastero di san Siro <sup>(4)</sup>. Si sa che i canonici diaconi erano eguali non solo

(1) DESIMONI, *Lettere sulle Marche dell'Alta Italia*, ecc.; Ved. *Lettera* I.

(2) Queste *Tavole* faranno seguito e complemento alla Parte IV.

(3) *Cartario*, pag. 101.

(4) *Chartarum*, vol. I, col. 531.

ai canonici preti, ma li superavano nelle cariche e nelle onorificenze; ed è noto che la elezione dei diaconi, e poi degli arcidiaconi a successori dei Vescovi, fu lunga pezza quasi consuetudinaria e di diritto. Per ciò appunto noi reputiamo si possa con buon fondamento considerare il detto Oberto suddiacono nel 1018, e poi diacono nel 1041, siccome una stessa persona con l'Oberto fatto Vescovo circa dieci anni più tardi, e pur sempre bene affetto al monastero summentovato. E tale ce lo dimostra per l'appunto il primo atto conosciuto del suo governo; conciossiachè venuto a composizione nel 1052 con tutta la massa delle famiglie viscontili, distinte allora nei tre rami precipui di *Manesseno*, di *Carmandino* e delle *Isole*, per le decime da esse dovute alla sua Chiesa, queste medesime decime donava egli al detto monastero <sup>(1)</sup>. Il documento di tale composizione afferma inoltre che i *Seniori*, rappresentanti di quelle famiglie *cum sint nobiles atque potentes, pro contentionibus quas cum antecessoribus nostris semper habuerant, nunquam illis suas decimas dederunt*: indizio non dubbio, ripiglia il Desimoni, della lotta politica che ferveva da noi come altrove, da gran tempo, tra l'elemento feudale e l'ecclesiastico disputantisi il sopravvento; e indizio altresì « che in questa, o poco remota congiuntura, i Visconti amiccandosi col Vescovo abbandonarono la parte politica del Marchese loro antico signore » <sup>(2)</sup>. E la ragione di questo abbandono come di quella amicizia è palese. Con l'avvenimento di Oberto alla sede episcopale essi non aveano più di che temere dalla Chiesa, e ben poteano sacrificarle poche decime

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 441.

<sup>(2)</sup> *Atti*, vol. I, pag. 113.

per governarla a lor posta; mentre forti dell' appoggio del clero, ne avrebbero fatto come una leva potente a scuotere ogni ombra di vassallaggio. Nè il Vescovato uscì più se non che a brevi intervalli, dalle mani dei Visconti, anche buon tratto di tempo dopo di Oberto.

Al quale rifacendoci ora di proposito, notiamo com' ei sottoscrivesse in Roma, nel 1059, ad uno Statuto di papa Nicolò II circa l' elezione del Pontefice (¹); e come del 1074 gli fossero da Gregorio VII indirizzate lettere, con cui gli si commetteva di non consentire a che un cittadino genovese, di nome Ansaldo, cedendo alle istigazioni del proprio padre, si separasse dalla moglie falsamente accusata d' infedeltà (²). Nelle lettere stesse intimavasi pure ad Oberto di condursi a Roma (*praeterea volumus ut, quam citius possis, praesentiam tuam nobis exhibere studeas*); e certo il motivo di una tale chiamata dovette derivare dalla necessità di ammonirlo, affinché non si schierasse nel novero dei prelati che quel Grande sperimentava oppositori nella fierissima lotta che divampava tra la Chiesa e l' Impero.

Se Oberto ottemperasse allo invito, noi non sappiamo; anzi inchineremmo a dubitarne, perchè verso la fine del medesimo anno 1074, avendo il Papa invitati ad un Concilio i tre arcivescovi Tealdo, Ottone e Goffredo da Castiglione, i quali accanitamente si disputavano il Seggio di Milano (³), e con essi invitati pure i suffraganei di quella Chiesa, indirizzò le lettere a' vescovi *Gregorio Vercellensi, Cuniberto Taurinensi, Ingoni*

(¹) PERTZ, *Monum. Germ. Histor.*, vol. IV, par. II, pag. 471-80.

(²) Ved. *Epist. Gregorij VII*, lib I, ep. 48; apud MANSI, *Concil.*, XX, col. 99.

(³) Tealdo, semplice suddiacono, era stato eletto di moto proprio dall' imperatore Enrico IV, e Goffredo era intruso nella sede per vilissimo mercimonio. Ottone invece parteggiava pel Papa, o meglio per la riforma del clero.

*Astensi, Ogerio Eporediensi, Opizoni Laudensi, et caeteris suffraganeis sanctae Mediolanensis Ecclesiae obedientibus Apostolicae Sedi* (¹). Si sa che i suffraganei i quali aveano consacrato Goffredo, od altrimenti sposate le parti di Tealdo, erano stati scomunicati; e però il non trovar qui fatta esplicita menzione di Oberto, ci sembra forte indizio per sospettare ch'ei fosse appunto di quel numero. Ad ogni modo é certo che allorquando il Pontefice, nel Concilio di Laterano (1076), alla presenza di centodieci Vescovi, ebbe scomunicato Enrico IV, proclamandolo decaduto dall'Impero e dal Regno, tutti i Vescovi dell'Italia superiore, ad eccezione dei Patriarchi di Venezia e d'Aquileia, furono coinvolti nella scomunica (²).

Nè in questa via indietreggiò punto il successore di Oberto, che fu Corrado II dei Mazzanelli o Manganelli (famiglia divenuta poi consolare), come ne lo attesta una importantissima bolla di papa Innocenzo II, data da Pisa il 1134 (³). Conciossiachè il suo primo atto ce lo rivela presente, nel giugno del 1080, alla Sinodo tenuta in Brixen, per ordine di Enrico suddetto, insieme con Tealdo prementovato, Corrado di Brescia, Ottone di Tortona, Guglielmo di Pavia, Guarnieri di Bobbio, e con più altri prelati italiani e tedeschi; dai quali Gregorio VII è dichiarato depresso dal Sommo Pontificato, eleggendosi in luogo di lui Guiberto di Ravenna, che prese il nome di Clemente III (⁴).

Per tal guisa la scomunica lanciata nel 1076 non fu

(¹) *Epist. Greg. VII, lib. III., ep. 9*; apud MANSI, XX. 194.

(²) MANSI, XX. 467 e segg.; *Epist. cit.*, lib. III, num. 14 (ibid.); VOIGT, *Hist. de Greg. VII*, vol. II, pag. 48.

(³) *Reg.*, pag. 449.

(⁴) PERTZ, *Monum. Germ.*, vol IV, par. I, pag. 51-52.

punto rievocata durante l'intero vescovato di Corrado; anzi si protrasse a quello di Ciriaco, succedutogli forse prima del 1090 (1); e, che è ben più, niuno de' suffraganei della Chiesa Milanese era stato ancora assoluto all'epoca del Concilio di Piacenza, nel 1095. Imperocchè, dopo la celebrazione di questo, volendo Urbano II far consecrare Arnolfo o Arnolfo III di Porta orientate, che fino dal 1093 era stato eletto arcivescovo di Milano, dovette per quella circostanza derogare alla consuetudine la quale devolveva ai suffraganei il compimento della cerimonia, ed incaricarlo invece l'Arcivescovo di Saltzbourg, nonchè i Vescovi di Passavia e di Costanza (2).

Di Ciriaco non abbiám documenti; salvo una lettera indirizzatagli da papa Urbano, a proposito di un tale che, mortagli la moglie, avea sposata una donna consanguinea della medesima; onde il Pontefice gli intimava, che se della consanguinità fosse risultato per deposizione giurata di due o tre testi, il matrimonio dovesse onninamente essere sciolto (3). La lettera non ha data; ma deve essere posteriore al 1095, per la ragione della scomunica la quale abbiám detto non ancora tolta in quell'anno.

Tien dietro a Ciriaco Ogerio, il cui Vescovato, onde ci è testimonio la già ricordata bolla di papa Innocenzo, (4), non può avere avuto che una durata brevissima. Conciossiachè di lui non è verbo nella Cronichetta della prima Crociata, scritta da Caffaro, dove pur si rammemora la predicazione di quella impresa seguita del

(1) L'ultimo atto di Corrado è del dicembre 1087. Ved *Reg.*, pag. 442.

(2) HAULLEVILLE, *Hist. cit.*, vol. I, pag. 337 e 347; GIULINI, *Mem. ecc.*, vol. II, pag. 606.

(3) *Decretum Gratiani*, Pars II, Causa XXXV, quaestio VI, cap. III.

(4) *Reg.*, pag. 449.

1097 in Genova, nella chiesa di san Siro, per opera dei Vescovi di Grenoble e d'Orange (1); e di quell'anno medesimo, per testimonianza del suddetto annalista, ebbe quindi luogo l'elezione di Airaldo. Che questi poi fosse de' Guarachi, lo ha lasciato scritto il Varagine che ben poteva saperlo (2); ed io lo credo tanto più fermamente, se considero che quella famiglia rimonta al secolo X, e trovasi nel XII in consorzio con l'altra viscontile de' Guerci, a proposito del possesso di parecchie decime della Chiesa. Ma di ciò a luogo meglio appropriato.

Qui piuttosto dobbiamo soggiungere come, a partire da Airaldo, sparisca nella serie de' nostri Vescovi ogni ragionevole dubbio, mercè l'esatto ricordo che di essi ha lasciato il già mentovato cronista. Il quale così scrive: *Tempore consecracionis domni Airaldi episcopi currebant anni Domini 1099, et postea vixit in episcopatu per annos 17; et quando mortuus fuit currebant anni Domini 1116; et hoc fuit in vigilia sancti Bartholomei.... Sed post tempus electionis vixit per annos 19 in Januensi civitate. Item post mortem domni Airaldi episcopus Oto introivit, et vixit per tres annos; et per alios tres annos stetit civitas sine episcopo; et quando intravit anni Domini 1117, et quando mortuus fuit 1120. Item episcopus Sigifredus vixit in episcopatu per annos sex; et quando intravit currebant anni 1123, et quando mortuus fuit 1129; et civitas stetit absque episcopo per annum unum. Et archiepiscopus Syrus quando intravit 1130; et quando pallium et crucem suscepit in archiepiscopatum 1133 (3).*

(1) Atti, I. 25.

(2) Chron. Gen., apud MURATORI, IX. 31.

(3) PERTZ, Mon. Germ., XVIII. 39.

Innanzi di essere costituito nella dignità vescovile, Airaldo era stato Preposito della Congregazione dei canonici di Mortara (1); e questa circostanza lasciando credere ch' egli medesimo introducesse un tale Ordine in Genova, ne induce ad accostarci al Pennotto, il quale appunto riferisce siffatta introduzione circa il 1100 (2). Per tal modo que' sacerdoti Bellando e Pietro, i quali, secondo una carta da noi prodotta (3), accettarono in detto anno da Richizo prete e da più altri la rinunzia di ogni diritto sovra la chiesa de' santi Salvatore e Teodoro presso il lido del mare (4), potrebbero riconoscersi come i procuratori della mentovata Congregazione. E si avverta che l'atto ebbe luogo con istraordinarie solennità, concorrendovi col vescovo Airaldo, gli abati di san Siro di Genova e di santo Andrea di Sestri, nonchè varii fra' più notabili cittadini. Oltre di ciò il documento medesimo serba memoria della consecrazione della chiesa, accaduta il dì 20 luglio del 1100, per opera dello stesso Vescovo e del Cardinale Portuense legato di papa Pasquale II.

Perchè poi dalla nomina di Airaldo alla sua consecrazione corresse un biennio, il Paganetti ha creduto spiegarlo coll' assenza del Metropolitano Milanese cui spettava il compiere alla cerimonia (5); il qual Metropolitano l' Ughelli ed il Puricelli fanno partire due volte per la Crociata di Terra Santa, cioè del 1090 e 1100. I docu-

(1) Ved. ROBOLINI, *Notizie storiche di Pavia*, vol III, pag. 257.

(2) PENNOTTUS, *Generalis totius Ordinis clericorum canonicorum etc.*, pag. 329 e 449.

(3) *Cartario Genovese*, pag. 205.

(4) Questa chiesa cadde per forza di mine il dì 4 ottobre 1870, onde cedere il luogo ai *Magazzeni Generali* che ora si vanno costruendo.

(5) PAGANETTI, *Istoria eccles.*, vol. II, pag. 176.

menti però affermando la presenza di Anselmo IV da Boiso in Milano sino alla metà del 1100, riducono quei viaggi ad uno soltanto; dal quale per giunta l'Arcivescovo non tornò più alla propria sede, essendo morto a Costantinopoli il 30 settembre dell'anno appresso (1).

Tristano Calco afferma che Anselmo predetto salpò in questa sua spedizione da Genova, con la flotta che quivi sferrò dal porto alle calende di agosto del 1100 (2); ma gli *Annali* di Caffaro, che egli cita, nol dicono chiaramente (3); e ad ogni modo la consecrazione di Airaldo, per la esplicita affermazione di Caffaro, non potrebbe ritardarsi fino a quell'epoca. Gli *Annali* medesimi ci guidano però a indovinar meglio la causa dell'accennato ritardo, allorchè ci dicono che gli anni 1098 e 1099 trascorsero per Genova pieni di tumulti e di cittadine discordie (4). E siccome queste impedirono ai genovesi d'intendersi circa l'elezione dei Consoli, così è probabilissimo quanto sospettò già prima di noi il rimpianto collega avv. Francesco Ansaldo, che cioè essi non si trovassero allora nemmeno concordi circa l'eletto a tenere la sede episcopale. La supposizione da lui affacciata, che Genova non sia rimasta del tutto estranea alle grandi contese delle investiture ed allo scompiglio suscitato dovunque dai preti concubinari, è ora confermata da quanto abbiamo innanzi rilevato, e lo sarà ognor più da quanto rileveremo ancora nel seguito di questo lavoro. Del resto poi la bolla di papa Innocenzo II, più volte menzionata, lamenta anch'essa come

(1) SAXIUS, Op. cit., II, pag. 462; GIULINI, Mem. cit., vol. II, pag. 694 e 706.

(2) CALCHUS, *Hist. Patr.*, lib. III, apud GRAEVIUM, *Thesaur. Antiquit. Ital.*, vol. II, par. I, col. 207.

(3) Ved. *Atti*, I, 34.

(4) *Atti*, I, 66.

da' tempi del vescovo Oberto alla ordinazione (e si noti che non si dice *elezione*) di Airaldo, la Chiesa Genovese fosse stata in mano di *concupinari* o di *barbari* (*alios procubitores, alios vero barbaros*), e come molti de' suoi canonici, cedendo al peso delle oppressioni e dei mali, avessero dovuto esulare, e rimanersene lungamente lontani dalla città (1).

Nè passò quindi tranquillo il vescovato di Airaldo. Il quale rileviamo da Landolfo giuniore, cronista contemporaneo, che fu presente alla consecrazione di Grossolano, già vescovo di Savona, allorchè questi dopo la morte di Anselmo IV, che lo avea costituito suo Vicario, venne eletto a succedergli (2); ma che non tardò poi lungo tempo a chiarirglisi avversario. Onde Landolfo medesimo racconta come essendo Grossolano partito per Gerusalemme, lasciando a far le sue veci il vescovo Arderico di Lodi, alcuni illustri chierici milanesi i quali non voléano riconoscere l' autorità di quell' Arcivescovo, nel giugno del 1110 si recarono in Genova, dove da Arderico di Carimate, primo e principale diacono della Chiesa Ambrosiana, furono presentati ad Airaldo. *Et Episcopus ille* (Airaldu), così prosegue il Cronista, *licet foret Grossulano contrarius*, ordinò allora Otrico vicdomino in ostiario, lettore, esorcista ed accolito, Guidone Fulcumanio suddiacono, Anselmo da Pusterla ed Enrico da Birago diaconi, Landolfo Caronia prete (3).

In appresso Airaldo fu eziandio tra i più ardenti fautori di Giordano da Clivio, allorchè all' aprirsi del 1112 la fazione contraria a Grossolano glielo oppose in Arci-

(1) *Reg.*, pag. 448.

(2) LANDULPHI JUNIORIS, *Histor. Mediolan.*, cap. III; apud MURATORI, *S. R. I.*, v. 474.

(3) LANDULPHI, *Hist. cit.*, cap. XVII, pag. 488; GIULINI, *Mem.*, III. 12.

vescovo, e rinnovò così nella Metropoli lombarda il deplorabile esempio di due Pastori contemporanei. Imperocchè, segue il precitato autore, *Landulphus Episcopus Astensis et Airdus Januensis et Mamardus Taurinensis, non solum ad osuclandum venerunt (Jordanum de Clivi), sed quasi ut ordinarent eum Episcopum in sequenti mense februario ad ipsum venerunt.* Che se Landolfo d'Asti si mostrò poi titubante, Airdo di Genova e Mamardo Torinese compirono risolutamente alla cerimonia della consecrazione (1).

Lasciò anche memoria di sè il cancelliere d'Airdo medesimo, che fu Sallustio, il quale abbiamo dallo Stella che scrisse la storia della traslazione di san Fruttuoso. Dove, parlando di Genova, così la apostrofa: *Tu enim illius (sancti) intervenientibus meritis, plurimarum civitatum effecta es domina, tu iam nonnullarum gentium imperatrix probaris esse praecipua* (2).

Di Ottone e di Sigifredo nulla abbiamo che meriti di essere particolarmente registrato in questo capitolo; ma quanto alla erezione della nostra Chiesa alla dignità di Arcivescovile, ci affrettiamo ad aggiungere come anche questo sia un fatto da considerarsi in relazione colla storia milanese. Difatti, correndo l'anno 1128, l'arcivescovo di Milano Anselmo da Pusterla (quell desso che vedemmo più sopra ordinato diacono dal nostro vescovo Airdo) avea coronato Corrado III di Germania in Re d'Italia; e suscitate con tale atto contro dell'anzidetta città le ire di non poche fra quelle stesse terre, che, come Genova co' suoi rinomati ingegneri meccanici (3), l'aveano soccorsa nella guerra di Como.

(1) LANDULPHI, cap. XXI, pag 491-92.

(2) STELLA, *Annal. Genuen.*, apud MURATORI, XVII. 4144.

(3) ANONIMI, *De bello et excidio urbis Comensis*, apud MURATORI, S. R. I., V. 452.

La qual guerra essendosi pur l'anno avanti conclusa col trionfo dei milanesi, aveva loro attribuita la egemonia di tutto il territorio lombardo, e reso manifesto come essi con l'esercizio della medesima divisassero sostituire sè stessi al potere reale. Abbracciarono quindi esse terre la causa di Lotario II re legittimo, il quale a sua volta appoggiò il papa Innocenzo II contro il pseudo-pontefice Anacleto II sostenuto invece da Corrado. La bufera scatenossi fierissima fra le parti; ed in Milano stessa, dove i fautori d'Innocenzo e di Lotario non erano pochi, andò a colpire di preferenza l'arcivescovo Anselmo piuttosto debole che perverso. Il quale, in un pubblico parlamento (1133), videsi perciò accusato di eresia, di spergiuro, di sacrilegio, e d'altri delitti cui non mettea bene specificare pubblicamente, ma di che sarebbonsi offerte le prove al cospetto di un tribunale composto de' Vescovi suffraganei di Novara e d'Alba di Monferrato. I Consoli di Milano, intromettendosi nella questione, dichiararono ch'essi medesimi, coll'assistenza di tutti i suffraganei, avrebbero investigata la causa; ed il Concilio Provinciale adunatosi quindi all'uopo, die' sentenza che Anselmo era scaduto dall'Arcivescovato. Ma il Pontefice non si ristette perciò dal punire i milanesi; e così fu che sottrasse al loro Metropolitano il Seggio vescovile di Genova (1).

Della famiglia di Siro II, nostro primo arcivescovo, non abbiamo lume di sorta; della sua carità e religione fanno amplissima fede gli *Annali*; delle sollecitudini che usò nel tutelare i beni e le ragioni della sua Chiesa, è largo testimone il *Registro*, secondo quello che abbiamo già altrove accennato e dovremo ripetere ancora. Di

(1) GIULINI, *Mem.*, III. 242 e segg.; HAULLEVILLE, I. 390-400.

Ugone, che gli succedette nel 1163, sappiamo che fu dei Della Volta, e così appartiene a' Visconti, se (come noi proponiamo) quel casato e l'altro dei Caschifellone si ammettano discesi da un medesimo stipite. Il *Registro* poi ce lo rivela zelantissimo non meno dei diritti della Chiesa, che degli onori dovuti alla persona del suo Pastore (1).

Ma qui ci arrestiamo, giacchè un elenco degli Arcivescovi ci condurrebbe troppo oltre i limiti del nostro compito. Raccogliendo piuttosto la somma delle esposte considerazioni concludiamo disponendo in calce i nomi e le epoche certe dei Vescovi genovesi, giusta le risultanze delle indagini praticate.

#### VESCOVI DI GENOVA.

DIogene: a. 381.

SAN VALENTINO: fine del secolo IV o principii del V.

SAN SALOMONE: prima della metà del secolo V.

PASCASIO: a. 451.

EUSEBIO (?): a. 465.

SAN FELICE: verso la fine del secolo V.

SAN SIRO: prime decadi del secolo VI; morto dopo l'anno 523.

INTERRUZIONE PER LA RESIDENZA FATTA IN GENOVA  
dai Vescovi di Milano dal 569 al 645 circa.

GIOVANNI I: a. 680; e forse fino dal 645 circa.

SAN ROMOLO: tra la fine del secolo VII ed i principii dell' VIII.

(1) In un rogito di Giovanni Scriba, del 17 agosto 1163, si ha memoria di Mariscoto nipote di Ugone, che era allora solamente arcidiacono (*Chartarum*, II, col. 869); e se ne ha pure notizia per un atto del 1183, cui egli interviene come testimonia (*Reg.*, pag. 461).

VIATORE: dal 732? al 787?

DIONISIO: dal 788? alla metà circa del secolo VIII?

SIGIBERTO: verso la metà del secolo VIII.

PIETRO: a. 863.

SABBATINO: a. 876. 877. al 915?

RAPERTO: a 916 al 944?

TEODOLFO: a. 945-981.

GIOVANNI II: a. 984-1019.

LANDOLFO: a. 1019-1034.

CORRADO I: a. 1036-1051.

OBERTO: a. 1052-1078.

CORRADO II: a. 1080-1087.

CIRIACO: a 1090-1095 (*circa*).

OGERIO: a. 1096-1097.

AIRALDO: eletto nel 1097, od anche al principio del  
1098; consecrato nel 1099; morto il 23 agosto 1117.

OTTONE: a. 1117-1120.

SIGIFREDO: a. 1123-1129.

SIRO II: a. 1130. Proclamato arcivescovo nel 1133.

### CAPITOLO TERZO.

Della Curia. La Difesa e i Difensori della Chiesa. Gli Avvocati ed i Vicedomini. Due formole dei libelli enfiteutici. La gente dei Bulgaro. L'economista Alessandro ed i suoi successori. Uffici domestici. La Corte.

I. La cura o *difesa* (*mundiburdio*), come si disse, del patrimonio de' sacri luoghi, fu sotto i longobardi affidata agli *scarioni* ed agli *azionarii*, e regolata da una legge di Astolfo <sup>(1)</sup>. I primi che erano uomini d'armi, ossia *arimanni*, doveano difendere le chiese da ogni attacco, per esse combattere in duello e per esse giurare; conciossiachè il giuramento, sebbene approvato per giusto dalla ragione, fosse per le disposizioni canoniche vietato al clero. Gli *azionarii* poi amministravano i beni non altrimenti che come *fattori* e *causidici* <sup>(2)</sup>.

Ma col volgere de' secoli, e col mutarsi della dominazione longobarda in quella dei Carolingi, mutarono anche siffatti nomi; per modo che in luogo degli *sca-*

<sup>(1)</sup> AISTULPHI, *lex* X.

<sup>(2)</sup> TROYA, *Della condizione de' romani vinti da' longobardi*, § CLIX e CLXXII.

rioni entrarono gli *avvocati*, ed al posto degli *azionarii* i *vicedomini*. Si aggiunga che da' tempi dei Carolingi in appresso, le proprietà delle Chiese aumentarono rapidamente; ed i Vescovi avendo allora conseguite amplissime *immunità*, e perciò estesi territorii liberi in gran parte dalla giurisdizione de' Conti e degli altri ufficiali dell' Impero, le attribuzioni della *Difesa* acquistarono una maggiore importanza; onde l' *Avvocazia* delle Chiese si vide ricercata allora anche da' principi, quando dalla potenza di esse speravano aumento alla propria <sup>(1)</sup>.

Gli *avvocati*, la cui nomina era fatta col concorso del Conte <sup>(2)</sup>, giudicavano quindi in materia reale delle contestazioni che si elevavano fra gli uomini liberi ed i proprietari dei beni fondi; in materia personale delle relazioni giuridiche fra gli uomini non liberi ed i loro signori; e nelle cause riservate alla giurisdizione comitale, che è a dire nelle criminali di maggior momento, rappresentavano e difendevano dinanzi al tribunale del Conte le persone comprese nel territorio *immune* <sup>(3)</sup>.

Tuttavia anche dopo le mutazioni accennate serbaronsi lungamente in vigore le prische appellazioni della *Difesa* e dei *Difensori*, per la consueta ragione che i nomi sopravvivono sempre alle cose. Perciò appunto, e perchè le formole derivate nel nostro *Registro* appartengono a tempi molto più remoti di quelli cui spettano gli atti che sovr' esse vennero modellati, noi troviamo nei documenti del Codice in discorso alternarsi la memoria della *Defensio* e dei *Defensores sacrosanctae Ecclesiae Januensis* in tutti i *libelli* enfiteutici che vi

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù e del servaggio*, vol. II, pag. 286.

(2) *Capit. Aquisgran.*, a. 809, cap. 22, apud BALUTIUM.

(3) *Leg. Caroli M.*, cap. 99, 102; apud MURATORI, *S. R. I.*, tom. I, par. II.

sono inseriti, a partire dal 916 fino al 1148 <sup>(1)</sup>. Intorno al quale anno però anche l'antico formolario fu messo in disparte, sostituendosi nella introduzione degli atti di tale natura alle parole *Peto defensoribus*, o *Defensionem*, le altre che erano più consentanee alle mutate condizioni e più vere: *Placuit atque convenit inter dominum Archiepiscopum etc.*

II. Chi poi si fossero gli *avvocati* della nostra Chiesa in tutto il periodo de' tempi sopra mentovati, noi non possiamo rilevarlo dai documenti; non incontrandosi in essi altra memoria che quella di Azone suddiacono (a. 1006 e 1008), il quale fu *vicedomino* del vescovo Giovanni II <sup>(2)</sup>. Tuttavia, quanto agli *avvocati* non si può disconoscere, comechè per notizie assai posteriori, che eglino si debbano ricercare negli ascendenti di quella gente che nel secolo XII cognominossi dei *Bulgaro* <sup>(3)</sup>; conciossiachè in tale famiglia precisamente vediamo derivate le prerogative che furono per più secoli destinate appunto a serbare il ricordo della *Avvocatura*, un tempo esercitata in favore delle Chiese matrici. Tra le quali prerogative certamente la più comune fu quella del condurre il palafreno dei nuovi Vescovi nella cerimonia del loro insediamento, e del riceverlo quindi dai medesimi in donativo <sup>(4)</sup>. Di che al nostro proposito rende testimonianza Giorgio Stella, laddove, raccontando il solenne ingresso di Pileo De Marini (1401), scrive che *ad ipsius habenas equi, et circum eum totum, peditus ibant scientificus Andreas de Bulgaro medicinae doctor,*

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 323, 334, 335.

<sup>(2)</sup> *Reg.*, pag. 429, 433.

<sup>(3)</sup> Vedi le tavole genealogiche in seguito alla Parte IV.

<sup>(4)</sup> HAULLEVILLE, op. cit., vol. I, pag. 435; MURATORI, *Dissert.* LXIII.

*aliquae de sua stirpe de Bulgaro ianuenses, quibus a vetusto temporum hic in Archiepiscoporum susceptionem mos est, quibusve semper, dum novus Archiepiscopus sic ad sedem verendam deducitur, equum suum gratis elargitur, quando Basilicam maiorem ingreditur* (1).

Inoltre, come tutti gli *avvocati* delle Chiese ebbero in loro potere alcuni fra i beni delle medesime, così noi vediamo Ugone e Giovanni di Bulgaro essere, a questo titolo certamente, annoverati tra i vassalli dell' Arcivescovo (2); e poi i figli di esso Ugone ricevere da Siro II (1149) la investitura della decima che Anselmo de' Folcoini avea restituita alla Chiesa (3). La qual decima verisimilmente è quella del porto di Genova, o *del mare*, cui nel 1241 Andrea ed Enrico qm. Marino, nonchè i figli di Ugolino, e Bulgarino co' suoi fratelli, tutti di Bulgaro, dichiaravano la loro famiglia avere a titolo di feudo ricevuta in antico dall' Arcivescovado (4).

III. L' ufficio degli *avvocati* necessariamente disparve col dileguarsi delle *immunità*, o quanto meno cessando essi dal rivestire allora la qualità di *difensori* insieme e di *giudici*, cessò con questa la ragione che agli ecclesiastici non avea consentito l' esercizio di una siffatta carica. D' allora in poi il loro compito si ristrinse a quello di semplici *economi*; e con tal nome precipuamente e qualche volta con questo e l' altro insieme di *avvocati* ce li indicano per l' appunto i documenti. Di più l' ufficio di *economista* e quello di *vicedomino* furono talvolta cumulati in una sola persona, e devoluti quasi sempre

(1) *Annal. Genuen.*, apud MURATORI, XVIII. 1184.

(2) *Reg.*, pag. 24, 299.

(3) *Id.*, pag. 449.

(4) *Id.*, pag. 674. Ved. anche le tavole genealogiche sopra citate.

a' canonici, preti o diaconi, ed anche suddiaconi. E ciò premesso riesce chiaro non solo, ma naturale, quanto dal nostro *Registro* si impara, che cioè *avvocato* ed *econom*o (1) di Siro II fosse il di lui suddiacono Alessandro (2), prevosto in pari tempo della collegiata di santa Maria di Castello (3), ed autore del *Registro della Curia* secondo che abbiamo già notato a suo luogo (4). Finalmente siccome l'ufficio dello *econom*o risponde a quello che oggi ancora presso molti Capitoli si sostiene dai canonici *camerarii* o *camerlenghi*; così noi stimiamo che il *Camerarius Archiepiscopi*, di cui nel citato *Registro* si fa cenno a proposito delle offerte dovute dalle chiese della città (5), non sia punto da ritenere una carica e persona diversa da quella dello *econom*o, ma piuttosto un vocabolo derivato nel nostro Codice a significazione dell'ufficio medesimo da quel vetusto *Cartolario dell'Arcivescovato*, il quale già sappiamo che Alessandro interamente rifuse nella sua compilazione (6).

Del citato Alessandro abbiamo memoria fino dal 2 ottobre 1140, per essere egli intervenuto quale testimonia alla investitura del *Monte Lanerio* consentita da Siro II a Guglielmo figlio di Caffaro (7); e troviamo poi che del luglio 1142 fu presente del pari all'istrumento onde lo stesso Arcivescovo diede in feudo a Caffaro medesimo alcune porzioni dei molini di *Noce* e *del Cerro* (8).

(1) Id., pag. 45, 366.

(2) Id., pag. 298, 299.

(3) Id., pag. 364.

(4) Pag. 247.

(5) *Reg.*, pag. 6.

(6) Così evidentemente l'*econom*o dell'arcivescovo di Milano è appunto chiamato *camerario* in un lodo dei nostri Consoli del 1145 (*Reg.*, pag. 73).

(7) *Reg.*, pag. 298.

(8) Id., pag. 299.

Se non che in entrambi questi atti Alessandro non si dichiara altrimenti che *suddiacono* dell' Arcivescovo; nè ad alcuna qualità si trova accoppiato quindi il nome di lui in altri documenti così del ridetto anno 1142 <sup>(1)</sup> come del luglio e dell'agosto 1143 <sup>(2)</sup>. Onde noi saremmo inchinati a credere ch'ei rivestisse la carica di *econom* solamente dopo quest'ultima data; nè però tardasse gran fatto, conciossiachè ci occorre già di avvertire come nel novembre del 1143 ponesse mano alla compilazione del *Registro* <sup>(3)</sup>. Per tal guisa appena assunto all'ufficio, avrebbe impresso ad esercitarlo con tutta alacrità. Dicemmo egualmente come le notizie di Alessandro si arrestino all'ottobre del 1149 <sup>(4)</sup>; e come sia da ritenere che a lui subentrasse Oberto Sulfure <sup>(5)</sup>. Costui, appunto come Alessandro, comparisce dapprima nel *Registro* in qualità di semplice testimonio, o fra gli addetti alla *Curia*; ma ch'egli vi esercitasse quindi per qualche anno l'*economato*, o meglio l'ufficio di *vicedomino*, è certo per la convenzione da lui stipulata cogli uomini di Lavagna <sup>(6)</sup>, non meno che per la memoria del *placito* ch'egli ebbe con Balduino, *quando remansi apud Sanctum Romulum in vice domini Archiepiscopi* <sup>(7)</sup>. La più recente notizia di Oberto è poi quella che si rileva da un atto del giugno 1155 <sup>(8)</sup>; nè dopo abbiamo altrimenti parola di *economi* o somiglianti of-

(1) Id., pag. 152.

(2) Ibid.

(3) Id., pag. 120, 277.

(4) Id., pag. 3.

(5) Ved. a pag. 248.

(6) *Reg.*, pag. 54.

(7) Id., pag. 397.

(8) Id., pag. 124.

ficiali fino al 1166; anzi gli istrumenti che spettano al periodo intermedio fra queste due date si vedono personalmente conclusi dagli arcivescovi Siro ed Ugone. Finchè del 1166 noi ci abbattiamo in Anselmo canonico di san Lorenzo <sup>(1)</sup>, il quale dicendosi *maestro* parrebbe essere stato onorato nel Capitolo Metropolitano della dignità di *magiscola*, e variamente s'intitola *economus*, *vicedominus*, *minister* e *procurator* della Curia, nel cui interesse agisce continuatamente fino al 1173 <sup>(2)</sup>. Circa tale anno però fra il detto Anselmo e l' Arcivescovo dovettero insorgere gravi dissidenze, ultimate poi nel 1176 con una dichiarazione per cui esso Anselmo, pur ritenuta la dignità di *vicedominus*, si dimetteva da ogni ingerimento nella amministrazione della *Curia*, per tutto il tempo dell' arcivescovato di Ugone <sup>(3)</sup>.

Due lodi del 1177 ed un terzo dell'anno successivo rammentano poi i *procuratores domini Ugonis archiepiscopi* <sup>(4)</sup>; i quali in un *placito* del 1180 assumono invece il nome di *nunzii* <sup>(5)</sup>. Se non che, questi vocaboli potrebbero essere intesi nel senso di legali rappresentanti in giudizio e nulla più <sup>(6)</sup>, qualora in certa au-

<sup>(1)</sup> Id., pag. 304.

<sup>(2)</sup> Id., pag. 406.

<sup>(3)</sup> Cod. membran. cit., presso il canonico Grassi, car. 6 *recto*: *MCLXXVI die X exeuntis decembris. In nomine domini. Tam futuris quam presentibus sit notum quod querela que fuerat inter dominum Vgonem archiepiscopum et vicedominum Anselmum consensu utriusque partis. amicis mediantibus. hoc modo finem accepit. Ego anselmus vicedominus dimitto et relinquo vobis domino Vgoni ianuensi archiepiscopo tempore vestro omnem administracionem Curie vestre. et usum totius officii vicedominatus. et omne temporale benefiitium. Hoc autem quod facio non sit mihi in preiudicium post decessum vestrum. retenta tamen mihi dignitate vicedominatus.*

<sup>(4)</sup> *Reg.*, pag. 110, 270, 396.

<sup>(5)</sup> Id., pag. 409.

<sup>(6)</sup> Il Collegio dei Procuratori data in Genova da tempo antichissimo; e si ha

tenticazione onde i Consoli dei Placiti, addì 16 gennaio 1181, munirono un lodo che era stato emanato nel 1140, non si trovasse detto che questo era seguito *supplicatione yconomorum Archiepiscopi* (1).

IV. Doveano poi rilevare dall'*economus* i *gastaldi*, dei quali uno o più erano preposti alla diretta amministrazione dei beni situati fuori di città, e distribuiti per *Curie* od in altra maniera, come verremo notando a suo luogo; e forse anche erano posti sotto la sua dipendenza gli addetti al servizio personale del Vescovo. Fra questi ultimi il *Registro* nota un Girardo che al tempo degli arcivescovi Siro ed Ugone tenne l'ufficio di *dapifero* (2), ossia di sovrintendente al servizio delle mense: carica allora di non lieve riguardo, se si consideri che del 1177 papa Alessandro III mandò appunto un suo *dapifero* a pigliar possesso di Bertinoro (3). Viene appresso il *canovario*, così appellato da *canova* o magazzino, che è a dire il custode delle provvigioni di bocca e della *cantina* (4): ufficiale di gran considerazione, dacchè trovo per più riscontri com'ei godesse talvolta dei beni delle

memoria di una specie di accademia quivi tenuta il 6 dicembre 1243 da notari e causidici, nella quale pronunciò un sermone il famoso Albertano da Brescia, che era allora assessore del podestà Emanuele de' Maggi (Ved. ZACCARIA, *Excursus Litterarii*, I. 433).

(1) *Reg.*, pag. 395. Anche l'autenticazione dell'atto del 1037, da noi riferito a pag. 311, ci rivela il nome di un nuovo amministratore dei beni della Curia; il quale era nel 1207 un Giovanni Barrilaro.

(2) *Id.*, pag. 95, 350, 385.

(3) NARDI, *Dei Parrochi ecc.*, vol. II, pag. 206.

(4) Anche oggidì, presso i montanari, la cantina dicesi *canera*. E della *canera del vino e dell'olio* è frequente memoria in un codice del secolo XVI, già del monastero di san Girolamo della Cervara, ed ora custodito nell'Archivio di san Giorgio.

Chiese col titolo onorifico di *beneficio* (feudo). Così i beni del Vescovo di Trento erano distribuiti per *canove*; e dell'805 il canovario della Chiesa di Bergamo era in pari tempo *attore* della medesima (1). In un libello del nostro vescovo Oberto, i locatarii di un molino si obbligano a consegnare al *cannavario de donno Episcopo* la quarta porzione del ricavo di esso molino (2); e del 1169 ho altresì memoria di Fazio *canevario* dell'arcivescovo Ugone (3).

Nel *Registro* incontriamo pure citato Ugone serviente (*serviens*) dell'arcivescovo Siro (4), ed Oberto *ortolano* dell'arcivescovo Ugone (5).

V. Enumerati così gli uffici diversi della *Curia*, è mestieri che ora da noi si vegga quali altre persone fossero comprese nella medesima, e più propriamente costituissero la *Corte* dei nostri Pastori. E queste persone erano per fermo tutti i loro *vassalli*, ossia que' *nobili* della città e del contado i quali teneano in feudo dalla Chiesa Genovese le decime, le pensioni, i terreni, i molini, ecc. (6), e doveano per ciò prestare ai Vescovi medesimi il giuramento di fedeltà *sicut bonus vassallus..... suo bono domino et vero* (7). Fra i quali *vassalli* sono

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 161 e 225.

(2) *Reg.*, pag. 229.

(3) *Id.* pag. 349.

(4) *Reg.*, pag. 393.

(5), *Id.* pag. 357.

(6) Le investiture erano regolate in conformità della *Costituzione* di Lotario (Ved. *Registro*, pag. 155, 347); e quando i *feudi* si rendeano vacanti, sia per la morte del titolare o sia per altra cagione, si dicevano *aperti*. Così a pag. 366 del *Registro* medesimo si legge: *De apertis feodis vassallorum etc.*

(7) Questo giuramento oltre all'essere prestato dai *vassalli* nell'atto della investitura (Ved. *Reg.*, pag. 115, 299, 269), si ripeteva ad ogni nuovo Vescovo.

poi da ricordare come precipui i Signori di Palazzolo e di Sommaripa, che aveano grado di *vessilliferi* od al-fieri, quei di Nassano, di Lavagna, di Mongiardino, ed il marchese Obizzo Malaspina (1).

Or questi *vassalli*, il cui numero non fu scarso, dovettero in antico formare del pari il tribunale del Vescovo, presieduto dall'*avvocato*, ed intervenire in qualità di *assessori* o di *giudici*; benchè il *Registro* non serbando documenti di controversie dibattutesi nei tempi della piena *immunità*, ci tolga modo di poterne addurre un qualche esempio. Tuttavia neppur cessarono affatto dopo che il Comune ebbe assorbita in sè stesso ogni altra giurisdizione di natura simile alla sua; ma piuttosto il loro ufficio si limitò a conoscere e decidere delle contese che poteano sorgere tra i vassalli ed i Vescovi, oppure tra vassalli e vassalli, nel qual caso giudicavano come *pari*; serbando intatto soltanto il primitivo ministero di *giudici* (2) nei luoghi di Ceriana e San Remo, come quelli che fino all'uscire del secolo XIII furono sottoposti all'assoluta signoria della Chiesa. E col procedere degli anni assunsero anche denominazioni diverse; perchè sotto di Sigifredo si chiamarono *buoni uomini*, primo in ordine fra loro essendo ancora un *avvocato* (*Guilielmus Avocatus*), e tal nome ritennero eziandio a' tempi di Siro II, almeno fino al 1153 (3); mentre in appresso (1163) si dissero *rettori e ordinatori della Curia* (4); ed infine sotto di Ugone usarono aper-

Perciò nel *Registro* leggiamo la formola di quello che venne prestato *domino Vgoni electo in archiepiscopum* (pag. 26).

(1) *Reg.*, pag. 24-26, 30-31.

(2) *Id.*, pag. 379, 380, 381.

(3) *Id.*, pag. 27, 155, 309, 324.

(4) *Id.* pag. 345, 346.

tamente il titolo ben più proprio e significativo di *Pari* <sup>(1)</sup>. Talvolta eziandio cotesti giudici sostennero le parti di *arbitri*; nè mancarono di far cenno, nei lodi pronunciati da essi in tale qualità, come la loro elezione fosse avvenuta pel concorde volere dei litiganti <sup>(2)</sup>.

Con queste notizie sulla *Curia*, noi chiudiamo intanto la prima parte del nostro lavoro, disponendoci a trattare nella seconda delle chiese e delle decime. Ma gioverà come preambolo uno studio sulla circoscrizione della Diocesi, opportuno, a quel che ci sembra, non solo, ma necessario. Conciossiachè se i limiti segnati alla giurisdizione della Chiesa Genovese furono più volte, ed anche di recente, delineati in carte topografiche; niuno scrittore al contrario si è mai occupato di ricercare di proposito le modificazioni che essa ebbe a subire nel corso dei secoli, e sopra tutto le cause d'onde quelle modificazioni medesime trassero origine.

(<sup>1</sup>) Id., pag. 300, 349. Vedasi pure il nome dei componenti la *Curia* a pagg. 120, 299 e 401. Fra gli addetti alla *Curia* sono poi da noverare egualmente quell'*Albericus Curiae Archiepiscopi* ed un *Bonusvassallus Blancus canonicus*, i quali intervengono come testimoni in più istrumenti (*Reg.* pag. 407, 433, 264, 327, 347, 349, 359, 362). Oltre di che il detto Buonavassallo è identico con quel *Bonusvassallus blarclis archiepiscopi* che trovasi ricordato a pag. 353; essendo appunto la parola *blarclis* una cattiva lezione del cognome *Blancus*. Difatti nel più volte citato Codice presso il ch. Grassi (al quale debbo il pregio di questa avvertenza), fra i presenti ad un libello del 1168 è *Bonusvassallus Blancus Archiepiscopi* (fol. 29). Il quale in altro atto del 1172 è anche appellato *Bonusvassallus Albus* (fol. 43).

(<sup>2</sup>) *Reg.*, pag. 116, 297, 362, 394.

## PARTE SECONDA

### DELLE CHIESE E DELLE DECIME

#### CAPITOLO PRIMO

Della circoscrizione della Diocesi. Come la Chiesa Genovese dovette in origine esercitare giurisdizione su tutta la Riviera occidentale; e come l'ebbe serbata a lungo su alcune terre della medesima. L'Abbazia della Gallinaria è costituita dipendente da Genova. Confini del Vescovato a levante, e loro modificazioni. Portovenere e la Capraia. Le colonie di Bonifacio e di Pera. Limite settentrionale. La Pieve di Caranza. Gli acquisti territoriali del Comune di Genova oltre i Gioghi, precedono e cagionano l'ingerenza spirituale della sua Chiesa. Disegno di permutazioni fra questa e quella di Tortona. La prima però estende la propria giurisdizione ai danni della seconda. Riflessioni conclusionali.

I. La Chiesa Genovese dovette ne' suoi esordi estendere la propria giurisdizione a tutta quanta la Liguria marittima occidentale; imperocchè, volendoci tener fermi alle date certe, noi non troviamo notizia d'alcun Vescovo d'Albenga innanzi l'anno 451 (1); nè le memorie di quelli di

(1) *Quintius episcopus Ecclesiae Albigaunensis* convenne in tale anno alla Sinodo di Milano. Ved. MANSI, VI. 144.

Ventimiglia e di Vado salgono oltre il 680 (1). Dopo la erezione di tali Sedi però, i suoi limiti si vennero accorciando fino a breve tratto dalla Metropoli; sicchè il torrente Lerone, al di là di Arenzano, s'incontra nei più antichi diplomi accennato come punto di divisione della Marca ed insieme del Vescovato di Genova (2). E tale dura inalterato anche a dì nostri.

Ciononpertanto, siccome la stessa Chiesa Genovese aveva da antichissimi tempi (e certo per donazioni di fedeli) acquistati beni allodiali nelle ville Matuziana e Ceriana, e poscia eziandio in quella di Taggia; così parecchi secoli trascorsero ancora, prima che lo spirituale governo delle terre anzidette uscisse dalle mani de' Vescovi di Genova per essere trasferito in quelle degli Albenganesi.

Dalla *Leggenda* di san Siro impariamo che l'autorità de' nostri Vescovi era in Matuziana rappresentata da un *Corepiscopo*; e, ben ponderate tutte le circostanze,

(1) *Johannes humilis episcopus Sanctae Ecclesiae Vintimiliensis* e *Benedictus episcopus Sanctae Ecclesiae Vadensis* soscrivono al Concilio Costantinopolitano di papa Agatone (MANSI, XI. 307). Si avverta che nel Mansi è scritto *Valuensis* in luogo di *Vadensis*; ma che quella parola non sia che una cattiva lezione, nè si possa qui intendere altrimenti che per la Chiesa di Vado, lo ha provato il P. Spotorno nelle sue *Notizie* della Chiesa medesima (pag. 14).

(2) Così, per esempio, nel 1014 Enrico imperatore, a petizione del vescovo Adermanno, conferma *hominibus . . . habitantibus in Marchia Saonensi . . . omnes res et proprietates a iugo maris usque ad metas montes et est iuxta flumen lerone* (Ved. CORDERO DI SAN QUINTINO, *Osservazioni critiche sopra alcuni particolari delle storie del Piemonte e della Liguria*; nelle *Mem. dell'Accad. delle Scienze* di Torino, Serie II, vol. XIII, pag. 29). E così ancora in un Carme che tratta del governo di Beccario Beccaria, podestà di Savona nel 1322, si legge che egli:

*Fines Urbis indagavit  
Qui sunt Lero, juga, mare;  
Quos in sigillo notavit  
Ut gens possit memorare.*

(Ved. Rocca, *Pesi e misure antiche di Genova*, ecc., pag. 75)

si rileva che quell'Ormisda presso cui fu mandato Siro medesimo come aiutatore e ministro, poscia che venne da san Felice ordinato diacono, è posteriore di circa un mezzo secolo alla memoria dei primi Vescovi d'Albenga<sup>(1)</sup>. Già notammo poi come san Romolo chiudesse la vita in Matuziana stessa, durante una visita pastorale; e soggiunge la sua *Leggenda* ch'ei fu sepolto nella cripta di san Siro, *in arca thophea prope beatum Ormisdam* <sup>(2)</sup>; donde più tardi Sabbatino levandone le reliquie, compieva un atto di vera giurisdizione <sup>(3)</sup>.

Ma la dipendenza delle terre summentovate dalla Chiesa Genovese riaffermavasi certamente ognor più, dacchè, essendo esse rimaste, per le incursioni saraceniche, affatto deserte d'abitatori, il vescovo Teodolfo (979) vi stabiliva una colonia <sup>(4)</sup>; mentre in appresso (1038) il Conte di Ventimiglia spogliavasi in favore de' nostri Vescovi di ogni diritto signorile sulle medesime <sup>(5)</sup>.

Però collo spuntare delle libertà comunali que' terzani si mostrarono anch'essi riluttanti così alla soggezione spirituale come al dominio de' Vescovi Genovesi; onde leggiamo negli *Annali* di Caffaro, che del 1130 i Consoli di Genova impresero contro i sanremaschi e gli altri abitatori della Riviera occidentale una spedizione, e li obbligarono a prestar giuramento di fedeltà a san Siro (che è a dire alla Chiesa) ed al popolo genovese. Cionondimeno il passaggio di San Remo, Ceriana e Taggia sotto la giurisdizione della Chiesa d'Albenga, se pure col fatto non si era già innanzi compiuto, non si può ri-

(1) Ved. Parte I, Cap. II, pag. 289.

(2) Ved. UGHELLI, IV. 840.

(3) ROSSI, *Storia della città di San Remo*, pag. 88.

(4) *Reg.*, pag. 423.

(5) *Id.*, pag. 441.

tardare gran tempo oltre l'epoca testè accennata; e se ne ha in prova un atto del 1163, onde quel vescovo Odoardo investiva delle decime di tutte le dette ville Anselmo di Quaranta, stipite dei Signori della Lingueglia; rinnovando poi l'investitura il vescovo Roberto di lui successore in pro' di Bonifacio figlio d'Anselmo pre nominato (1). Nè esse furono più sottratte alla Chiesa Albenganesa fin presso a' dì nostri; quando cioè, per bolla di papa Gregorio XVI del 20 giugno 1821, vennero incorporate alla Diocesi di Ventimiglia (2),

Come a ristorarla in qualche modo di quelle perdite, Alessandro III, con bolla del 9 aprile 1161, sottoponeva alla Chiesa Genovese l'Abbazia di santa Maria e san Martino dell'isola Gallinaria, a un miglio circa lontana dal lido, fra Albenga ed Alassio (3); ed alla medesima la confermavano parecchi Pontefici di lui successori (4). Trovo eziandio che nel 1273 Arnaldo abate di quel monastero, in compagnia di tre monaci, giurava fedeltà all'arcivescovo Gualtieri da Vezzano (5); e del 1303, vendendo essi monaci alla città d'Albenga il borgo d'Alassio, poneano per condizione che il contratto dovesse riportare l'assenso dell'Arcivescovo Genovese (6). Finchè del 1473, morto l'abate Carlo del Carretto, ed avendo i monaci abbandonato il convento, la Santa Sede richiamò a sè stessa il possesso dell'Abbazia; e de' redditi e diritti della medesima costituì una Commenda,

(1) ROSSI, *Storia di S. Remo*, pag. 89; *Storia d'Albenga*, pag. 97, 145.

(2) *Bullarii Romani Continuatio*, tom. XIX, pag. 28; Romae 1857.

(3) UGHELLI, IV. 868.

(4) *Bullar. Rom.; Honor. III*, num. IX, a. 1217.

(5) SEMERIA, *Secoli cristiani*, ecc., II. 463.

(6) *Id.*, II. 464.

della quale Sisto IV investì pel primo il cardinale Gio. Battista Cibo (1)

II. A levante invece i confini del nostro Vescovado durarono più fermi e quasi dissi inalterati; anzi furono norma a quelli del più tardo Comitato. Imperocchè giunsero l'uno e l'altro alla punta d'Anzo, nel moderno Mandamento di Levanto; la quale punta dal mare in su si prolunga per un gran contrafforte trasversale fino all'Appennino, separando la Valle della Vara da quella dell'Entella. E il contrafforte in discorso, oggi denominato *San Nicolò e Vasco*, su cui le carte del medio evo ci attestano l'esistenza di uno Spedale (2), venne già in quei secoli stessi chiamato *Pietra Corice* o *Pietra Crosa*, e fu il limite di divisione della Riviera Orientale in due Vicariati. Onde il ch. Desimoni, che fu primo a segnalare come importante questo punto di topografia, rifletteva a buon diritto essere l'Anzo mirabilmente idoneo a servire di confine, e la sua posizione appena trovata giovar grandemente a chiarire la storia (3). A Levanto poi giunse in antico la Diocesi di Luni; e però sul territorio della medesima sorse l'Ab-

(1) SEMERIA, *Secoli cristiani ecc.*, II. 365. La Commenda durò fino al 1797; poi del 1845 ristabilitasi l'Abbazia, o meglio il suo titolo, ne fu investito il Vescovo d'Albenga. Il Giustiniani diceva già a' suoi giorni l'isola della Gallinaria *disabitata e piena di conigli* (*Annali*, I. 39); ed oggi non vi si scorgono più che i resti di una torre e di una cisterna. Modernamente poi fu comperata dal sig. Leonardo Gastaldi di Portomaurizio.

(2) Nel *Liber censuum Romanae Ecclesiae* compilato da Cencio Camerario, si nota: *In Januensi Episcopatu, . . . Hospitale de Petrolicis* (sic) *XII denarios* (Ved. MURATORI, *Antiq. Ital. m. aevi*, V. 762). Lo stesso Ospedale è pure mentovato nell'atto della imposta straordinaria levata sulle chiese e gli stabilimenti pii del nostro Arcivescovato da papa Urbano VI; il quale atto verrà da noi prodotto in appendice al presente capitolo.

(3) Ved. *Atti*, vol. III, pag. 571.

bazia di Brugnato, cui nel 1133 papa Innocenzo II elevò a sede episcopale, costituendola suffraganea della Metropolitana di Genova (1).

Da un atto del 1519 si rileva come seguisse allora tra quel vescovo Filippo Sauli e l'arcivescovo Giovanni Maria Sforza una permutazione di parecchie terre, previo l'assentimento del Papa cui appunto il Vescovo Brugnatense aveva rappresentate le difficoltà inseparabili dalla amministrazione di una Diocesi tutta posta ne' monti ed assai sparpagliata (2). Fra i detti luoghi però è il più cospicuo quello di Castiglione; e certo farà meraviglia all'attento lettore il vederlo qui ricordato fra i ceduti all'Arcivescovo di Genova, mentre

(1) *Lib. Jurium*, I. 41.

(2) I luoghi ceduti dallo Sforza al Sauli erano: *locum sanc'i Quilici, villam sancti Bartholomei de Genestra, locum Sigestri ripariae orientalis Januae, villam sanctae Margaritae de Fossa Laneria (Luparia), villam sanctae Mariae de Nassio, villam sancti Laurentii de Arzeno, villam sancti Petri de Libiola, villam sanc'i Joannis de Cundiasco cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, nec non plebem sancti Stephani Pontis Sigestri cum ecclesia sancti Quilici et ecclesia sanctae Margaritae dictae plebi annexis, ecclesiam sancti Nicolai insulae Sigestri, et ecclesiam sive cappellam sanctae Mariae de Nazaret dictae ecclesiae sancti Nicolai unitam*, tutti luoghi i quali erano soggetti al governo della Polsteria di Sestri. A riscontro il Sauli cedeva allo Sforza: *locum Castilioni cum tota valle ipsius loci, locum Castelli, locum Luci et locum Porceraschi, cum suis villis, territoriis, iuribus et iurisdictionibus, nec non ecclesias infrascriptas, videlicet plebem sancti Antonini de Castilione cum capellis annexis, ecclesiam sancti Petri de Frascate cum ecclesiis annexis, ecclesiam sancti Martini de Verva, ecclesiam sanctae Mariae de Missano, ecclesiam sancti Georgii de Castello cum ecclesia sancti Bartholomei de Chiama et aliis ecclesiis annexis, ecclesiam sancti Andreae de Lacu, ecclesiam sancti Michaelis de Porcerascho* (UGHELLI, IV. 990-96).

Si avverta qui l'errore dell'Ughelli, il quale mentre nella serie de' Vescovi Brugnatensi produceva, col documento sopra riferito, una testimonianza valevole a chiarire che lo Sforza era tuttora in vita nel 1519; al contrario poi nei Metropolitan Genovesi gli dava per successore Innocenzo Cibo fino dal 1510. Certo è però che quest'ultimo non tenne la sede innanzi al 1520; nè fu vero arcivescovo, ma semplice amministratore della Diocesi (Ved. PAGANETTI, II. 262).

da una parte il *Registro* enumera la sua pieve fra quelle donde la Mensa Genovese percepiva le decime (1), e mentre dall'altra la bolla d'istituzione della Sede di Brugnato si limitò a confermare alla medesima le chiese e terre già sottoposte all'Abbazia preesistente (2). È quindi mestieri concludere che Castiglione sia caduto nella giurisdizione de' Pastori Brugnatensi per virtù di qualche convegno; il quale se rimase a noi finora ignoto, certamente avvenne prima del 1387, giacchè la sua chiesa non figura punto fra quelle descritte nella Tassa di papa Urbano VI.

III. Però la Diocesi di Genova estese verso oriente la propria giurisdizione anche a più altre località, come sarebbero Portovenere e l'isola di Capraia; e ciò in virtù di circostanze affatto speciali, e per omaggio al principio allora vigente, che la circoscrizione ecclesiastica dovesse quanto più fosse possibile armonizzare con quella della *città giudiziaria*, ossia della città e del territorio che erano sottoposti ad un solo potere civile (3).

Ora i genovesi acquistata, non sappiamo per quali imprese o convenzioni, la terra di Portovenere con le isole adiacenti di Tino e Tinetto (4), aveanvi nel 1113

(1) *Reg.*, pag. 22.

(2) UGHELLI, IV. 984.

(3) HAULLEVILLE, *Hist. cit.*, I. 115. Ben nota il ch. Desimoni non essersi questa teoria potuta applicare a danno del Vescovato Savonese, allorquando il Comune di Genova trasportò il suo confine occidentale dal torrente Lerone a quello di *Gesta* o *Laestra* di là da Cogoleto (Ved. il *Breve Consolare* del 1143, nei *Mon. Hist. Patr.*, *Leg. Municipales*, col. 241-42). Imperocchè allora quel Vescovato era potentissimo e quasi privilegio de' suoi Marchesi (*Atti*, vol. III, pag. 614).

(4) Il Repetti (*Dizionario ecc.*, IV. 623) dice che i genovesi comprarono Portovenere da Grimaldo di Yezzano nel 1104; e lo Stella (col. 977) ha invece 1204, con errore troppo manifesto. Il *Liber Jurium* a stampa (vol. I, col. 62)

fatto edificare un castello e costituita una colonia (1); indi, nel 1160, cingendone il borgo di mura, e l'anno appresso costruendone di bel nuovo il castello, rendeano quella terra molto fortificata e di peculiare importanza nelle loro quasi diuturne lotte con Pisa (2). Il perchè, come già Innocenzo II aveva nel 1133 assoggettata alla loro Chiesa l'Abbazia di san Venerio, la quale rilevava direttamente dalla Santa Sede (3), così a sua volta Alessandro III, colla già detta bolla del 9 aprile 1161, sottratte alla Diocesi di Luni, allora vacante per la morte del vescovo Andrea, le chiese del castello e del luogo summentovati, sottoponea le medesime all'Arcivescovo di Genova, dal quale perciò continuano a dipendere anche al dì d'oggi (4).

Men certi siamo rispetto al tempo in cui nella soggezione della nostra Chiesa passò l'isola di Capraia, nel Mare Toscano. Però non può farsi risalire ad epoca molto remota, se si consideri ch'essa fu tolta ai saraceni dai pisani, e venne a questi confermata con più diplomi dagli imperatori Arrigo IV, Ottone IV e Carlo IV (5). Conciossiachè non sia presumibile nè conciliabile la politica signoria di Pisa con l'ecclesiastica supremazia genovese; nè d'altra parte essa è notata ancora nella

assegna la detta compra al 1139, ma l'atto non riguarda che la metà della terra, nè reca propriamente alcuna cronologica indicazione. Consentiremo tuttavia che la stessa debba posticiparsi al 1143, giacchè un documento successivo (col. 64) parla del castello. Con atto poi del 1141, i Consoli di Genova concedeano in colonia parziaria ai borghesi di Portovenere la terra di Cappellina, mediante l'obbligo di ridurla a coltivazione (*Jur.*, I. 76).

(1) *Annal. Genuen.*, a. 1113; apud PERTZ, XVIII.

(2) *Annal. cit.*, a. 1160-61.

(3) *Jurium*, I. 41.

(4) UGHELLI, IV. 863.

(5) REPETTI, *Diz. cit.*, vol. II, pag. 384.

Tassa già detta del 1387. Se non che verso il 1430 Simone De Mari, signore di Capocorso, tolta la Capraia a' pisani, l'aggiunse al suo Stato (<sup>1</sup>); e da Simone l'ereditarono i di lui discendenti. Finchè nel 1507, stimandosi i capraiesi gravemente oppressi da Giacomo De Mari, gli si ribellarono, e col mezzo del loro Pievano offersero la terra all' Ufficio di San Giorgio, che ne accettò poco stante la dedizione (<sup>2</sup>). Pare a noi dunque che ad una delle due epoche testè accennate, cioè al 1430 od al 1507 circa, possa con maggiore probabilità riferirsi il principio della dipendenza dell' isola dalla Chiesa di Genova. La quale tuttora la governa; perchè i genovesi riguardando nella Capraia una loro colonia, anzichè una dipendenza della Corsica, se ne riservarono il dominio col celebre trattato di cessione seguito fra essi e la Francia il 15 maggio 1768 (<sup>3</sup>).

IV. Tennero eziandio i nostri Arcivescovi il governo di Bonifazio, cui non abbandonarono prima de' grandi rivolgimenti onde si chiuse il secolo che ci ha precorsi; ed ebbero egualmente quello di Pera in Levante, fino alla sua caduta in potere de' turchi nel 1453.

Il castello di Bonifazio fu nel 1195 conquistato sui pisani dai genovesi, i quali ne cacciarono tutti gli abitatori per costituirvi una colonia (<sup>4</sup>); e però come signoria di Genova comparisce in più documenti del 1199 (<sup>5</sup>). Alquanti anni appresso papa Onorio III, a troncar le liti fra i due popoli, usando del diritto d' alta

(<sup>1</sup>) CAMBIAGGI, *Istoria di Corsica*, vol. I, pag. 329.

(<sup>2</sup>) FILIPPINI, *Istoria di Corsica*; Pisa, 1827. Ved. Lib. V, pag. 185 e segg.

(<sup>3</sup>) Ved. D'ORIA, *Pasquale de' Paoli ecc.*, pag. 273.

(<sup>4</sup>) CAFFARI *Annales etc.*, ann. 1195.

(<sup>5</sup>) *Lib. Jur.*, I. 436. 439. 442. 445.

sovranità che la Santa Sede si attribuiva sulla Corsica, avocò a sè stesso il temporale dominio di quella terra, benchè vanamente (1). Tuttavia, quanto allo spirituale, l'Arcivescovo di Genova non solo ne era di già andato al possesso pel fatto della conquista sopra citata; ma il Pontefice medesimo si faceva ora con solenne atto a confermarglielo implicitamente, comandando per bolla de' 24 aprile 1217 che i genovesi dovessero *administrationem castri Bonifacii . . . Othoni archiepiscopo ac sancti Sirii et sancti Stephani abbatibus remittere . . . , ex praescripto scilicet pacto alias inter ipsos et legatum apostolicum inito* (2).

La pieve di Bonifazio avea titolo di santa Maria Maggiore; e vedesi riferita fra le dipendenze della Chiesa Genovese nella Tassa di Urbano VI più volte citata. Ma poichè il castello, innanzi di cadere nel dominio de' genovesi, avea fatto parte del Vescovato d'Aiaccio, nacquero in progresso acerbe contese ed agitaronsi lungamente fra que' Pastori ed i nostri, a proposito di una precisa delimitazione della rispettiva loro giurisdizione. Nè si venne a qualche componimento se non dell'anno 1516; nel quale, a mediazione dei Protettori delle Compere di san Giorgio (3), e per atto del 19 giugno a rogito di Matteo Della Porta cancelliere delle medesime, furono conclusi i patti seguenti:

(1) Nel 1222 il Comune di Genova riceve nel novero dei borghesi di Bonifazio i fratelli Obizzo ed Enrico signori di Cinarca (*Jur.*, I. 672). Nel 1254 poi il Comune di Pisa rinuncia alle sue pretese su quel castello (*Id.* I. 1212); il quale finalmente è confermato a Genova stessa nella pace col Re d'Aragona il 1360 (*Id.*, II. 679).

(2) RAYNALDUS, *Annal. Eccles.*; ann. 1217, § XCVII.

(3) È noto che l'isola di Corsica fu sotto il dominio delle Compere dal 1453 al 1562.

1.º Godrebbero i poderi dei bonifacini, per lo spazio di tredici miglia all'intorno del castello, piena esenzione dal pagamento delle decime e di ogni altra gravezza verso la Chiesa d' Aiaccio; per modo che quel territorio sarebbe considerato onninamente immune.

2.º La Comunità di Bonifazio aprirebbe in altro dei Banchi di Genova, a favore del Vescovo Adiacense, un credito di 735 lire di genovini, valore di 45 ducati d' oro di Camera, per le spese occorrenti alla conferma che di siffatta transazione era mestieri ottenere dalla Curia Papale (¹). Di più risponderebbe annualmente al medesimo Vescovo tanti frutti delle Compere sovra dette, quanti formassero la somma di altri 20 ducati. (²).

Frattanto i Protettori di San Giorgio, *considerantes ad predictam compositionem deventum fuisse pro comodo bonifacinorum et non aliorum*, addì 29 stesso giugno decretavano *quod intra terminum dictorum miliarium tresdecim . . . de cetero nemo audeat vel presumat laborare, seminare, nec aliquid aliud innovare seu facere nisi homines Bonifacii . . . sub pena amissionis fructuum recoligendorum in dicto territorio*. Similmente deliberavano che, a richiesta del Vescovo d' Aiaccio si facessero mature 738 lire circa di *Paghe*, le quali Paolo Spinola

(¹) Arch. di San Giorgio: *Diversorum Negotiorum Officii, Mathei de Porta*, ann. 1514-21, car. 48 verso.

(²) Ogni nostra ricerca tendente ad avere il testo della convenzione in discorso è riuscita infruttuosa; chè non si trova nel fogliazzo di Cancelleria del Della Porta per l' anno 1516 nell' Archivio di San Giorgio, nè si conserva fra i pochi atti che di lui si hanno nel Notarile, dove una sola filza stringe quelli dal 1500 al 1528. Però la fortuna non ci fu al tutto contraria; avendo noi rinvenuti più altri documenti, dai quali risulta con bastevole ampiezza la somma di quel patto ed emergono altri particolari non inutili alla storia. Li riferiremo più innanzi.



avrebbe dovute sborsare nel loro Banco entro il termine di quattro mesi (1).

Se non che, avendo poco appresso il Procuratore dei bonifacini esposto a' Protettori suddetti come la Comunità ch'egli rappresentava non avesse modo onde addivenire di per sè alla assegnazione dei pattuiti proventi; statuivano i Protettori di assumere sopra sè stessi quest'obbligo, sempre che la transazione fosse ratificata da quei di Bonifazio in pubblico Parlamento ed approvata dal Papa (2); con promessa

(1) Arch. di San Giorgio: *Diversorum* cit., car. 46 verso. Leggo in un Codice dello stesso Archivio, segnato col num. 498 (car. 23), che « prima dell'anno 1751 le lire di *Paghe* divenivano moneta di numerato dopo anni cinque, mesi 4 e giorni 10 dal loro nascere, che era sempre a' 10 luglio di ciaschedun anno, ed il loro incremento era d'un terzo di danaro per ogni mese delli primi quattro anni, e ne' restanti mesi sedeci era di mezzo danaro pure d'ogni mese. In detto anno 1751 fu abbreviato il tempo, e per conseguenza accresciuto detto incremento, cioè fu determinato che la lira di *Paghe* d'ogni anno nascea al primo d'aprile, e che nel primo anno sia il di lei incremento di due terzi di danaro per ogni mese, e per altri mesi sedeci successivi di un danaro per mese, di modo che in anni due e mesi 4 divenga lira di numerato ».

(2) Arch. cit. *Diversorum* etc., ann. 1514-21, car. 48 verso.

† MDXVI die VII iulii.

*Magnifici domini protectores anni presentis etc. scientes inter reuerendum dominum episcopum alericensem procuratorio nomine reuerendi domini episcopi adiacensis ex una. et franciscum de guigino de bonifacio ex alia. celebratum fuisse instrumentum transactionum et pactorum manu mea anno presenti die XVIII iunii. in quo inter cetera (dictus franciscus) promissit assignare tot prouentus locorum ex quibus percipi possint annuatim ducati viginti auri camere ut latius in eo apparet. audito dicto francisco dicto nomine asserente ipsi de bonifacio non habere modum talem assignationem facere nisi subueniantur a dicto magnifico officio. et propterea rogante subuentionem predictam facere. re examinata decreuerunt quod quatenus predictus franciscus dicto nomine etiam suo proprio nomine promittat comperas conseruare indennes a dicta assignatione ut supra faciendu. quod dicto reuerendo domino episcopo adiacensi presenti et futuro obligentur prouentus locorum vigintiquinque annorum presentis et venturorum pro cautione ipsius predictorum ducatorum viginti*

inoltre per parte dei primi di rilevarli da ogni danno. Alle quali condizioni essendosi il mentovato Procuratore sottoposto con ogni sollecitudine (<sup>1</sup>), l'Ufficio

*auri de camera annuatim sibi soluendorum per dictos de bonifacio iuxta tenorem dicti instrumenti. et qui capi et haberi possint per dictum reuerendum dominum episcopum et successores suos. casu quo predictum instrumentum confirmetur per sedem apostolicam intra tempus de quo in eo continetur et non aliter. et facta dicta promissione per dictum franciscum de qua constet scriptura cum solemnitatibus opportunis. in qua contineatur quod homines bonifacii approbubunt contenta in dicta promissione ut supra fac a per dictum franciscum. et promittentes prefato magnifico officio presenti et futuro annuatim soluere predictos ducatos viginti auri camere. tali casu fiat exequutio et scribi fiat de ratione prefati magnifici officii obligatio predictorum locorum vigintiquinque seu proventuum ipsorum numero quo supra.*

(<sup>1</sup>) Archivio Notarile: Fogliazzo d'atti del not. Matteo Della Porta dal 1500 al 1528.

*In nomine domini amen. Franciscus guiginus de bonifacio suo proprio et privato nomine et procurator et procuratorio nomine gasparis de cataiholo meliani de nouaria et sociorum. ac orator et sindicus et sindicatorio nomine hominum dicti loci bonifacii ac uniuersitatis eiusdem. ut lacius constat publico instrumento scripto per iohannem baptistam de signali notarium anno proxime preterito die nona septembris. et quolibet dictorum nominum coniunctim vel diuisim prout melius expedit. sciens et intelligens nominibus quibus supra compositionem et pacta fecisse cum reuerendo in christo patre domino philippo pallauicino dei et apostolice sedis gratia episcopo adyacensi. seu cum eius domino procuratore possendi omnes homines dicti loci bonifacii seminare et alia quecumque facere intra spacium miliarium tredecim comunium circumquaque a porta dicti loci bonifacii usque ad spacium dictorum miliarium tredecim terrestri via. et sic circumquaque dicto loco successiue a qualibet parte ipsius usque ad dictum spacium via terrestri. absque aliqua solutione decimarum seu censuum vel solutiones alias faciendas per rectum vel indirectum mense episcopali ad icensi seu palacio ipsius. et pro causa et occasione eiu dem ita et taliter quod territorium predictum intra terminum et spacium predictorum miliarium tresdecim sit et intelligatur franchum exemptum et immune a quibuscumque solutionibus tam occasione decimarum et primiciarum quam pro alia quauis de causa quomodocumque et qualitercumque. et per contra ipse franciscus dictis nominibus promississe et se obligauisse prefato reuerendo domino filippo episcopo scribi facere ad omnem requisitionem dicti domini episcopi in uno ex bancis de tapeto ianue in ratione prefati reuerendi domini filippi episcopi adyacensis libras septingentas triginta quinque ianuinorum de termino mensium sex. pro valore ducatorum quadraginta quinque*

delle Compere istituiva all'oggetto di cui sopra una *colonna* di trenta *luoghi* (1); e ne corrispondea fe-

*auri camere. sub certis condicionibus. nec non curaturum cum effectu quod prefato reuerendo domino episcopo dabuntur et assignabuntur tot annui prouentus locorum comperarum sancti georgi quot quot ipse dominus epi copus adyucensis qui nunc est et pro tempore fuerit possit singulo quoque anno habere et percipere ducatos viginti auri camere. et pro ut latius de his omnibus constat publico instrumento pactorum compositionis et aliorum manu Mathei de porta notarii et dictarum comperarum cancellarii hoc anno die decima nona iunii. ad quod pro veritate condigna relatio habeatur.*

*Sciensque etiam et intelligens magnificos dominos protectores dictarum comperarum anni presentis facturos esse et fieri debere pro ipso francisco et ceteris hominibus et uniuersitate dicti loci bonifacii fidem dicto domino episcopo in uno ex dictis buncis dictarum librarum septingentarum triginta quinque ianuinorum ac dictorum annuorum prouentuum locorum dictarum comperarum tot quot dictus dominus episcopus qui nunc est et pro tempore fuerit poterit singulo quoque anno habere et percipere dictos ducatos viginti auri camere, et ipsos magnificos dominos protectoris anni presentis huiusmodi fidem non esse facturos nisi sub spe instrumenti promissionis et obligationis et aliorum de quibus in dicto. et volens ipse franciscus dictis noninibus ipsis magnificis dominis protectoribus seu comperis et participibus earum fore et esse pro premissis omnibus et singulis cautum. ideo ipse franciscus suo proprio et priuato nomine ac procuratorio nomine dictorum gasp̄aris meliani et sociorum. ac sindicatorio nomine dictorum hominum et uniuersitatis loci bonifacii. et quolibet dictorum nominum in solidum et tam coniunctim quam diuisim pro ut melius expedit. et pro quibus omnibus dicto proprio et priuato nomine promisit et promittit se facturum et curaturum opera et effectu quod dicti homines et uniuersitas in publico et generali parlamento conuocato more solito. et in quo interuenient due tercię partes et ultra ipsorum hominum. approbabunt ratificabunt et confirmabunt huiusmodi instrumentum et omnia et singula in eo contenta per publicum instrumentum manu publici notarii cum debitis et opportunis solemnitatibus conficiendum. et hoc intra menses tres proxime venturos. etc. etc.*

*Actum ianue in p lacio comperarum sancti georgii. videlicet in camera maiori solite residentie magnifici officii. anno domice natiuitatis millesimo quingentesimo sextodecimo. indicione terciã iuxta morem ianue. die veneris undecima iulii. hora rigesima secunda vel circa. etc.*

(1) Cartolario M. per l'anno 1518, fol. 184.

*Officium Sancti Georgii de MDXVI: Ratio ex parte fidei faciende bonifacinis. Libre tres mille.*

*Cum obseruatione quod prouentus dictorum locorum anni presentis et ven-*

delmente l'annuo reddito a' Vescovi Adiacensi fino al 1797 (1).

Risulta da un istrumento del 4 dicembre 1516 che il Papa commise la risoluzione del negozio a due canonici delle Chiese d' Aleria e d' Accia (2); e scrive l' Acinelli

*turorum obligati sunt reuerendo philippo pallauicino dei et apostolice sedis gratia episcopo adyacii. et cuique successori suo in dicto episcopatu in perpetuum. pro sua cautione ducatorum viginti auri de camera dicto reuerendo episcopo debitorum annuatim et in perpetuum per homines de bonifacio. iuxta tenorem instrumenti compositionis pactorum celebratorum inter dictum reuerendum episcopum siue procuratorem suum ex una et franciscum de guigino procuratorio nomine dictorum de bonifacio ex alia. scripto manu mathei de porta notarii anno de MDXVI die XVIII iunii cui relacio habcatur.*

(1) L'ultimo ammesso alla percezione del detto reddito fu il vescovo Benedetto Andrea D' Oria (Cart. M. ann. 1760).

(2) Archivio Notarile: Fogliazzo citato di Matteo Della Porta.

8 *In nomine domini amen. Raffael pallauicinus qm. Jeronimi tanquam frater et coniuncta persona ac procurator et procuratorio nomine reuerendi domini philippi fratris sui episcopi adiacensis . . . promittit se facturum . . . quod dictus reuerendus dominus philippus episcopus perpetuo habebit et tenebit ratum et gratum validum et firmum presens instrumentum. et omnia et singula in eo contenti attendet quocumque et complebit . . . sub ipoteca . . . bonorum ipsius raffaelis . . . ex una parte. Et iohannes baptista de cataiolo . . . nomine et vice hominum et uniuersitatis bonifacii . . . promittit quod dicti homines . . . in . . . generali parlamento . . . confirmabunt presens intrumentum . . . Scientes interea reuerendum in christo patrem dominum ieronimum palauicinum procuratorio nomine reuerendi domini philippi episcopi adiacensis predicti ex una et franciscum guiginum de bonifatio tanquam syndicum et procuratorem predictorum . . . hominum et uniuersitatis bonifatii ex alia celebratum fuisse instrumentum transactionis et pactorum scriptum manu mei notarii infrascripti anno presenti die decima nona iunii. in quo instrumento inter cetera actum fuit pacto expresso inter partes . . . quod si per sedem apostolicam non confirmatum fuerit dictum instrumentum . . . intra menses sex proxime venturos. eo casu dictum instrumentum haberetur proinde ac si factum non fuisset. et partes restarent in eo statu et gradu in quo erant ante confectonem dicti instrumenti. scientesque porrectam fuisse supplicationem parte prenominati reuerendi domini episcopi adiacensis ac hominum et uniuersitatis loci bonifatii coram sanctitate domini pape nostri ex qua requiritum fuit confirmationem dicti instrumenti et contentorum in eo. et a sanctitate sua per bullas apostolicas venerabilibus re-*

che la estensione delle miglia pattuite venne riconosciuta e determinata da questi delegati per atto del 10 marzo 1520, ricevuto da Gian Francesco Canaccia cancelliere della Curia Adiacense. Ma i bonifacini cui l'Ufficio di San Giorgio avea tolti d'imbarazzo, mercè l'istituzione dei trenta *luoghi* poc' anzi accennata, scordavano a un tratto le promesse onde il loro Procuratore avea preso l'impegno. Il perchè i Protettori del 1558, a rifarsi almeno in parte del danno, ordinavano il sequestro dei proventi di una *colonna* di 1730 lire iscritta nelle Compere a favore della Comunità di Bonifazio (1); e lo

*storocelo de casta alerensis et marioto de la cazabianca aciensis eccleziarum canonicis factam fuisse dellegationem ut cognita contenta in dicto instrumento cedere in euidentem utilitatem dicte mense episcopalis possint omnia et singula in dicto instrumento contenta . . . approbare et confirmare . . . pro ut latius ex dictis bullis apostolicis datis rome anno presenti die tercio decimo septembris continetur. considerantesque plura accidisse ex quibus coram dellegatis predictis comparere non potuerunt. et partes ipse dubitantes propter angustiam temporis et difficultatem isto tempore hiemali corsicam comparere non posse et confirmationem fieri facere intra tempus mensium sex . . . qui finem habebunt die decima nona presentis mensis. cupientes conuenta in dicto instrumento firma remanere. pre-nominate partes . . . prorogauerunt terminum . . . per alios menses sex etc.*

*Et predicta omnia facta sunt presente magnifico officio dominorum protectorum comperarum sancti georgii anni presentis in legitimo numero etc.*

*Actum ianue in palatio comperarum sancti georgii. videlicet in camera maiori dicti palatii solite residentie prefati magnifici officii. ipsis magnificis dominis protectoribus in legitimo numero pro tribunali sedentibus. et predicta omnia et singula suprascripta audientibus. anno dominice natiuitatis millesimo quingentesimo sexto decimo. indictione quarta. iuxta morem ianue. die iouis quarta decembris. hora vigesima tertia vel circa.*

(1) Cartolario B. ann. 1558, car. 192.

*Comunitas Bonifacii: Libre MDCCXXX.*

*† MDLVIII die XXVI decembris.*

*Magnifici domini protectores comperarum sancti georgii etc. mandauerunt notari sub presenti columna . . . verba infrascripta. videlicet. Nulla fiat nouitas de dictis locis et libris. nec de eorum prouentibus . . . nisi de voluntate et expresso consensu predictorum . . . protectorum vel successorum eorum. attentata*

manteneano fermo sino all'estinzione del loro celebre Banco (1).

Non rimase però tronca assolutamente con queste providenze ogni cagione di futuri dissidii. Imperocchè i Vescovi d' Aiaccio si avvisarono (e ci sembra a tutto diritto), che il seguito accomodamento non li avesse spogliati dell' esercizio di loro giurisdizione su quelle chiese che sorgono nello spazio di territorio dichiarato immune quanto ai poteri degli uomini di Bonifazio. Ma gli Arcivescovi di Genova, oppugnando siffatte ragioni, spinsero tanto innanzi le pretese, da volere che il loro spirituale governo dovesse considerarsi esteso ad un modo colla giurisdizione del Commissario di Bonifazio, e così anche alle isole di santa Amanza, dei Lavezzi, dei Budelli e d'altre che sorgono prossime alle Bocche di quella terra. Nè la contesa fu mai risolta; perchè la Corsica era vassalla della Repubblica Genovese più che non fosse parte del suo dominio; e come le sue civili magistrature non raramente giovarono a rifare il patrimonio d' uomini cui lo sregolato vivere avea dissipata ogni fortuna, così i suoi benefici ecclesiastici ed i suoi medesimi Vescovadi furono per lunghi secoli quasi esclusivo appannaggio di chierici genovesi, paghi d'ordinario a godersi sul continente le rendite spillate dalle chiese dell' isola. Il perchè si legge come ancora del 1750 l'arcivescovo

*fide facta bonifacinis de locis triginta obligatis reuerendo episcopo adiacensi . . . que loca per comunitatem bonifatii hactenus soluta non fuerunt. et attentis etiam solutionibus factis reuerendis episcopis adiacii etc.*

(1) La colonna in discorso fu poi liquidata nel 1834; e della rendita venne creato amministratore il Console di Francia *pro tempore* sedente in Genova (*Cartolario di Banco IV*, car. 142). Al contrario quella de' luoghi 30 a favore de' Vescovi d' Aiaccio corse la sorte di tante altre fondazioni devolute a beneficio di chiese, monasteri ecc., o però non trapassò punto nei registri della liquidazione.

Giuseppe Maria Saporiti investisse al prevosto Assereto di N. S. delle Grazie di Genova la chiesa di santa Maria dei Budelli, ed impetrasse dalla Santa Sede a Cristoforo Salineri di Bonifazio l'abbazia della Trinità nel distretto di quel castello, essendo la bolla d'investitura a tale effetto spedita *sine preiudicio partium* (1).

V. È noto che la regione di Pera fu assegnata ai genovesi per loro stanza da Michele Paleologo, non molto dopo che questi, strettosi ad essi col celebre trattato di Ninfeo (2), ebbe acquistato l'Impero di Costantinopoli. Quanto all'esercizio della religione poi concedette loro di erigere proprie chiese, e consentì che nelle medesime provvedessero al culto divino secondo il rito romano e con proprio clero. Il perchè gli atti nostri fanno menzione delle chiese di san Clemente e di san Francesco in quella terra, e molto più spesso ancora di quella di san Michele (3) *Peyrae protector et patronus*, come dice lo Stella (4). Ed il Preposito della chiesa di san Michele, che certo fu la più antica, era appunto il Vicario Generale dell'Arcivescovo di Genova nella colonia.

Se non che i veneziani indispettiti di queste concessioni, e molto più sdegnati perchè Andronico II, figlio e successore di Michele, seguitasse le orme del padre nel favorire i genovesi, mandavano una loro flotta ad assaltare i possedimenti di questi ultimi (1296), e fra gli altri

(1) Ved. ACINELLI, *Stato presente ecc.*, pag. 477-78; Id., *Storia di Corsica*, MS. della Civico-Beriana, vol. I, pag. 403 e 483.

(2) *Lib. Jur.*, I. 4350.

(3) Arch. Gov. *Pandette Richeriane*.

(4) STELLA, *Annal.* col. 4113; HEYD, *Le colonie commerciali degli italiani ecc.*, I. 337. Le *Pandette* precitate ricordano in Galata la chiesa di santa Maria.

Pera tuttavia sprovvista di mura e ripari (1). I genovesi fuggirono a Costantinopoli; ma l'ammiraglio Ruggero Morosini devastò i dintorni e abbruciò gli edifici della colonia, che però fu in seguito rifabbricata, levandosi ad estensione ed importanza maggiori (2).

Nè in cotanto furore di distruzione venne risparmiata la chiesa di san Michele, cui l'arcivescovo Jacopo da Varagine avea tre anni avanti commessa alle cure di un prete Pagano di Caranza. Però avendo i genovesi risoluto di riparare al danno con altro tempio da erigere nelle circostanze dell'antico (e sì il fecero sollecitamente), l'Arcivescovo medesimo affrettavasi a sua volta a dichiarare anche sopra di questo la propria giurisdizione, e dell'amministrazione dello stesso investiva per dieci anni un prete Aldebrando di Corvara (1297), coll'obbligo di un censo variabile da 50 a 30 lire a seconda dei casi preveduti nell'apposito istrumento (3). Ma qua-

(1) JACOB. A VARAGINE, *Chron.*, col. 56. *Sequenti vero anno (1296), veneli . . . quendam terram ianuensium nomine Peram, quae erat iuxta Constantinopolim, omnino immunitam, destruxerunt.*

(2) HEYD, I. 338-41.

(3) Archivio Notarile: *Notulario di Stefano di Corrado di Lavagna ed altri, dal 1292 al 1297, car. 82 verso e 83 recto.*

9 *In nomine domini amen. Cum ecclesia capelle sancti michielis de peyra prope constantinopolim in imperio romanie. que ad mensam nostram spectabat. deustata et fonditus dirupta sit. et in dicto loco de peyra ianue aliqui non habitent. et propterea locatio facta per nos fratrem iacobum dei et apostolice sedis gratia ianuensem archiepiscopum presbitero pagano de carancia capellano ecclesie ianuensis de dicta capella iuxta tenorem instrumenti publici scripti manu stephani conrudi de lauania notarii MCCLXXXIII die XVI iulii finita sit seu ulterius non duret de iure. ut percepimus et cognouimus. prius habito super hoc consilio quamplurium iurisperitorum. et ad nostram noticiam devenit quod ianuenses qui uti et conuersari intendunt mercandi causa et pro aliis diuersis negociis in imperio romanie intrudunt vel in peyra vel aliquo seu aliquibus locis ipsius imperii de nouo construere ecclesiam aliquam ad quam accedant et consuetudinem habeant pro audiendis diuinis et percipiendis a rectore seu*

lunque ne sieno state poi le cagioni, certo è che Aldebrando non durò nel governo affidatogli per tutto lo spazio di tempo che fu stipulato; conciossiachè leg-

*administratore ipsius ecclesie de nouo edificande ecclesiasticis sacramentis, et etiam edificauerint in constantinopoli. nos dictus frater iacobus dei et apostolice sedis gratia ianuensis archiepiscopus volentes dicte ecclesie de nouo construende seu hedificande per ianuenses in peyra vel in aliquo seu aliquibus locis dicti imperii seu et etiam edificate in constantinopoli. et que ad nostram mensam spectare debet et spectat sicut dicta capella sancti michaelis spectabat. providere de capellano seu vicario usque ad annos decem proximos. conferimus tibi presbitero aldebrando de sarzana lunensis diocesis administrationem dicte ecclesie de nouo edificande seu edificate ut supra seu vicarie ipsius. et te capellanum seu vicarium nostrum in ecclesia predicta facimus. et tibi de ipsis providemus usque ad dictum tempus. committentes tibi curam et administrationem in spiritualibus et temporalibus ipsius ecclesie. ac te de predictis presencialiter per anulum nostrum inuestimus usque ad dictum tempus. reseruato nobis et successoribus nostris et palacio ianue annuo censu nobis et successoribus nostris annis singulis ianue in palacio nostro in kalendis aprilis persoluendo secundum tenorem instrumenti qui statim post istud fiet manu notarii infrascripti. Actum ianue in palacio archiepiscopali. anno domincie natiuitatis MCCLXXXVII. indicione nona. die XXII ianuarii. inter nonam et vespervas. presentibus fratre pascale et fratre opecino petrela de ordine predicatorum. presbitero enrico clerico dicti palatii et conrado preposito ecclesie sancte marie magdalene ianue.*

*In nomine domini amen. Ego presbiter aldebrandus de sarzana lunensis diocesis capellanus siue vicarius institutus usque ad decem annos in ecclesia de nouo constructa in constantinopoli siue que de nouo construi debet per ianuenses in loco peyre siue in aliquo loco imperii romanie de qua institutione constat per instrumentum publicum scriptum manu mei stephani notarii infrascripti modo paulo ante. confiteor vobis domino fratri iacobo dei et apostolice sedis gratia ianuesi archiepiscopo me vobis dare debere nomine census dicte ecclesie ad mensam vestram pertinentis alteram ex quantitibus infrascriptis quolibet anno durante tempore constitutionis de me facte in dicta ecclesia secundum formam dicti instrumenti. habita distinctione status et conditionis qui et que erunt inter comune et homines ianue ex una parte et comune et homines reueciarum ex altera pro ut dicetur. quare promitto et conuenio vobis dare et soluere kalendis aprilis. durante tamen tempore dicte institutionis de me facte. libras triginta ianue nomine census dicte ecclesie. et hoc quandiu conuenta durauerint inter dicta comunia seu homines dictorum comunium. vel alias ianuenses ibi*

giamo come del 1303 *presbiter Gualterius de Vexano prepositus ecclesie sancti Michaelis de Peyra, et in dicto loco pro domino Archiepiscopo Januensi in spiritualibus vicarius generalis*, intervenisse all'atto di delimitazione dei confini del luogo di Galata, cui il Greco Imperatore avea donato ai genovesi (1).

La giurisdizione dei nostri Arcivescovi su Pera ci dà pure la ragione chiarissima del perchè negli *Statuti* onde il Comune di Genova provvide al reggimento di quella colonia, si trovi inserito il capitolo delle costituzioni sinodali cui il ridetto Jacopo da Varagine avea emanato rispetto ai chierici che deponeano l'abito ecclesiastico, e che fu confermato da Porchetto Spinola di lui successore (2).

*securi starent. in eum casum (sic) promitto et conuenio vobis dare et soluere vobis vel vestro nuncio seu palacio vestro in ciuitate ianue quolibet anno in kalendis aprilis predictis in vita mea et quandiu durauerit dictum tempus dicte institutionis de me facte. et pax seu treuga durauerit inter dicta comunia. libras quinquaginta ianue nomine census dicte ecclesie. que omnia et singula ut supra promitto et conuenio vobis stipulanti pro vobis et successoribus vestris at endere complere et obseruare et in nullo contrauenire. alioquin penam dupli de quanto et quociens contraferet et non obseruaretur vobis nomine quo supra stipulanti dare promitto. ratis manentibus supradictis. pro quibus omnibus et singulis firmiter obseruandis vobis nomine quo supra pignori obligo omnia bona mea habita et habenda. et rescere dampna et expensas que propter ea ferent. Actum ianue in palacio archiepiscopali. anno dominice natiuitatis MCCLXXXVII. indicione nona. die XXII ienuarii. inter nonam et vespas. presentibus testibus fratre pascale et fratre opecino petrela de ordine predicatorum. presbitero enrico di castelliono clerico dicti palatii. et conrado preposito ecclesie sancte marie magdalene ianue.*

Questi due istrumenti sono citati dal Montaldo nell'operetta *Sacra Ligustica Coeli sydera*, pag. 66.

(1) *Lib. Jur. II*, 438. 445.

(2) Ved. *Statuti Genovesi*, ecc., pubblicati dal ch. Vincenzo Promis, pag. 213. Nella intestazione del detto capitolo si nota che il medesimo *in constitutionibus factis per bone memorie dominum fratrem Jacobum archiepiscopum ianuesem . . . reperitur*; ma poscia si afferma *extractum . . . de actis publicis curie*

VI. Rientriamo ora nei limiti più ordinarii del nostro Vescovato; e pigliando a trattare del suo confine settentrionale e longitudinale, notiamo come questo fosse posseduto in ispecie dai Malaspina, discendenti da Oberto primo marchese conosciuto della Liguria. Del resto subì anch'esso varii ondeggiamenti; e valicati assai da antico gli ultimi lembi del Comitato Genovese, inoltrossi in quello di Tortona, dove ebbe, prima d'ogni altra, la Pieve di Caranza. La quale Pieve è da ritenere come parte del così detto *Patrimonio delle Alpi Cozie*, i cui beni, secondo notò il prelodato Desimoni, « trovansi sempre avere lor sede principale ai margini, o al mare e ai promontorii, o lungo la spina dorsale appennina, o nei più lunghi e rilevati contrafforti che legano l'Appennino al mare » (1). Ora siccome di questi beni i Pontefici furono usi di lasciar godere i Vescovi delle Diocesi propinque, impoverite dalle incursioni saraceniche (2), così noi stimiamo che da simile consuetudine appunto proceda la giurisdizione esercitata dai Vescovi Genovesi sulla Pieve anzidetta, nonchè il godimento di alcune proprietà site in quelle vicinanze (3). Certo è che i più

*domini archiepiscopi ianue MCCLXXXVIII*. Ora qui vuolsi emendare un errore troppo manifesto, il quale, a nostro avviso, consiste tutto nello scambio di una cifra; per modo che dove era scritto MCCLXXXVIII il poco attento amanuense che vergò il codice di cui si giovò il ch. Promis lesse invece il millesimo sopra riferito. D'altronde è noto che il Varagine non fu creato arcivescovo innanzi al 1292, e che la riunione della Sinodo Provinciale fu uno degli atti che illustrarono i primi anni del suo prudente ed evangelico governo.

(1) *Atti*, III. 610.

(2) *Id.*, pag. 644.

(3) Talvolta anche la concessione dei beni costituenti il detto *Patrimonio* fu di semplice usufrutto. Di che ci avvertono più terre e castella della Liguria occidentale, le quali godute per molti secoli dai Vescovati d'Albenga, di Noli e di Savona, furono poi nel 1305 da papa Urbano VI cedute alla Repubblica (*Jurium*, II. 1035).

vetusti documenti ci mostrano i nostri Vescovi in possesso di tali beni; e quei documenti si discostano ben poco dagli anni a cui la tradizione e i vaghi accenni di qualche cronista ascrivono le furibonde scorrerie de' musulmani nella Liguria marittima (1).

(1) *Reg.*, pag. 387, 413, 416, 418, 435. — « I Malaspina, proseguì il cav. Desimoni, possedevano una sterminata striscia di territorio lungo il dorso appennino ligure dall'estrema Lunigiana all'estremo Tortonese . . . . I frastagli che interrompono qua e là tale catena, o sono donazioni imperiali a vescovi e monasteri, o sono infeudazioni a vassalli, . . . i quali poi si emanciparono dai Marchesi e divennero Signori » (*Atti*, III. 613). Così il Vescovato di Bobbio, sottentrato al celebre monastero di san Colombano (a. 1014), sede quivi sulla vasta ed alpestre solitudine, la quale separava non solo i Comitati di Genova, di Tortona e di Piacenza, ma faceva altresì una lunga punta a meriggio verso il mare, estendendo per tal guisa la propria giurisdizione a tutta la valle di Borzonasca (*Id.*, 612).

Ma a proposito di quel monastero dobbiamo notare come lo stesso fosse dai Carolingi arricchito di assai beni posti eziandio entro i confini del Vescovato di Genova; di che fanno fede più diplomi inseriti nell'Ughelli, nel Rossetti e nel volume I *Chartarum*; i quali sebbene alterati forse in quanto spetta alla forma, sono però veri nella sostanza. Coll'uno di essi, che è del 5 giugno 774, Carlo Magno comprende siffatti beni nei limiti seguenti: *Incipiens . . . de riuo de casa veteri ascendit per costam in summitate cuchari minoris super casalegri integra via. Per transuersum in cerasiolam ubi bauciola vocatur. quo terminus fixus est aque. inde descendente in capite ferratum usque ad mare. Ex alio quoque latere habens riuum finalem descendente de monte lungo intrantem in mare. Vergit autem ab hinc finis a petra corice per summitatem coste in via publica. ibique terminus stat. Descenditque per finem montis petroni per summam costam a valicula que noncupatur castanetum vilici. descendens in viam que educit ad petram corici iusta montem in nauasco. caditque in aliam viam publicam que vadit ad castellionem. indeque repricat se abisum iuxta montem inceruos insignitum cruce et per transuersum finem sancti michaelis exeuntem de flumine perturio ad fines montis arimannorum super obuetum que est via publica iuxta montem per canetum usque a pirum agrestem* (*Chartarum*, I. 22).

Abbenchè l'insieme di questo documento sia molto intricato, se ne rileva però quanto basta per comprendere che i beni di cui si tratta si distendevano dalla Valle di Aveto al mare. Del resto, ove la *Casa veteri* potesse riscontrarsi nella moderna *Chiesa fredda* (di che non ci faremo mallevadori), il suo rivo

Già osservammo altrove, come la Pieve di Caranza potesse rispondere al moderno Vicariato di Mongiar-

sarrebbe quello che corre a ponente di quest'ultima e chiamasi *Rio Scannagallo*. Che da *Chiesa fredda* si salga per costa a Casareggio (*Casalegri*), ognuno lo vede sol che guardi alla Carta; ma il monte *Cuccaro*, o *Zuccaro minore*, più non si trova. Tuttavia il documento è qui assai esplicito, indicandolo sopra *Casareggio*; e noi abbiamo una riprova della sua esistenza nel *monte delle Rocche dello Zuccherò*, il quale riesce a mezzogiorno del luogo stesso, e ci conduce a ritenerlo siccome il *Cuccaro maggiore*. Scendendo poi da *Casareggio* si incontra *Cerisola* (*in Ceresiolam*), da cui brevemente dista verso levante il *Colmo di Boccio* (*ubi Bauciota dicitur*). E qui *terminus fixus est aque*: ossia nel torrente *Gramizza*, che scorre a settentrione di *Boccio*. Proseguendo poi la discesa, s'incontra il *Capo Ferrata* presso lo *Sturla*; seguitando il quale, e continuando poscia per l'*Entella*, si giunge presso Chiavari al mare. Da un altro lato i beni in questione veggonsi limitati da un *rivo finale*, che è nome generico di tutte le acque di confine, come già notò il ch. Desimoni (*Atti*, III. 613), ma che qui è da ritenere per quello che discende dal prolungamento (*Monte Longo*) del Rondinara, appellato *Costa finale*, che è limite a mezzodi della pieve di Rovegno ed insieme del Vescovato di Tortona, e di cui perciò parleremo anche in appresso. Dirigesi quindi il confine stesso a *Pietra corice* (il *monte san Nicolò* già detto più innanzi), donde salisce per costa fino all'incontro di una via pubblica; ridiscende pel monte da cui sgorga il torrente *Petronia* (il qual monte è oggi chiamato delle *Cento Croci*; ved. *Reg.*, pag. 689), procede verso ponente a *Valicula* (l'attuale monte *Varisella*), o discende ancora un'altra volta verso mezzodi ove è *Massasco* (*Nauasco*). Dal quale punto dirigendo poi a levante, incontrasi *Castiglione*; e di bel nuovo riacostandosi al *monte san Nicolò*, si scorge al disotto del medesimo il *monte del Corvo* (*montem incervos*), non lungi dal quale, traversando a ponente, sorge la chiesa di san Michele di *Mezema* (*per transversum finem sancti Michaelis*). Quanto al *monte degli Arimanni*, la sua denominazione fu troppo comune in antico, e troppo mutata col volgere dei secoli, perchè noi possiamo affaticarci utilmente nel rintracciarlo (Ved. *Carte dello Stato Maggiore*, num. 68, 69, 77).

Con diploma poi del 972 (UGHELLI, IV. 972; ROSSETTI, *Bobbio illustrato*, I. 144), l'imperatore Ottone I confermava al monastero di Bobbio molte corti, ville e castella; fra le quali: *medietatem curtis de Oramala* (*Oramala*, in Val di Trebbia, presso i confini del già Ducato di Parma e Piacenza), *curtem de Cluereza*, *curtem de Nuceto* (*Clavarezza* e *Noceto*, rettorie nel Vicariato di Vobbia), *castrum de Oneto* (*Oneto*, villaggio dell'antico Governo di Chiavari, nel Quartiere della Cappella di Valle Lavagna), . . . *curtem de Turrigio* (*Torriglia*), *curtem de Carelio* (*Caregli*, o *Cureggi*, villaggio del Governo pre-

dino (1). Ma ora aggiungeremo che essa estendeva la propria giurisdizione anche alle diverse parrocchie che al presente compongono il Vicariato di Vobbia, il quale infatti è d'assai più moderna costituzione (2). Imperocchè l'ottimo collega nostro prof. Alessandro Wolf, grandemente benemerito degli studi riguardanti la topografia ecclesiastica delle Diocesi di Tortona e di Piacenza, ci fa cortesemente osservare che la vetusta chiesa pievana sarebbesi elevata propriamente un miglio al sud di Mongiardino, e presso che sulla cima del giogo il quale divide le acque della Sisola da quella della Vobbia, ossia ad un bel circa nella posizione medesima dove la Carta dello

detto, in Val di Sturla), . . . . *curtem de Graulia* (Graveglia, sul torrente omonimo nella Valle sopra citata), *villam que dicitur Barbegia* (San Colombano di Bembeggi, sull'Entella), *curtem . . . Vignalis* (Vignale nella Valle di Lavagna), . . . *villam que dicitur Carsascum* (Carasco, sulla sinistra dell'Entella), *villam de Rinagi* (Romaggi, rettoria nel Vicariato di Leivi), *villam que dicitur Omanaliam* (*Canauuliam?*, Canevale, rettoria nel Vicariato di Cicagna), *villam que dicitur Ripus* (Reppia, sul Graveglia), *villam que dicitur Capellana* (Caperana, rettoria del Vicariato di Chiavari), *villam que dicitur Riuarolus* (*Riviarola*, all'unione dei fiumi Lavagna e Sturla), *villam que dicitur Themoso* (Temossi, rettoria nel Vicariato di Borzone), *villam que dicitur Butiguarium* (e nel Rossetti *Butignanum*; Agognara a settentrione di Sopra la Croce?), *villam que dicitur Super Crucem* (villaggio in quel di Borzonasca, noto specialmente per le sue acque minerali), *et ea que eidem monasterio pertinent in villa de Bronzano in finibus Luuanie* (Borzone, già abbazia di cisterciensi ed oggi Vicariato, presso le origini dello Sturla).

Tralascio altri atti, ed accenno appena ad un nuovo diploma imperiale del 982, dove tra i confini longitudinali di altre proprietà di Bobbio si noverano il Graveglia e Fossa Lupara, non lungi da Sestri (UGHELLI, IV. 974); ma soggiungo una notizia che ha per noi importanza maggiore, cioè che il monastero anzidetto avea pur beni nella città stessa di Genova (Ved. *Chartarum* I, 82, 88, 106; UGHELLI, IV., 966-67-69-75).

(1) *Reg.*, pag. 682.

(2) Nella tassa di papa Urbano VI, le chiese di questo Vicariato sono tuttavia sottoposte alla *Plcbs de Moniardino*.

Stato Maggiore <sup>(1)</sup> colloca le sorgenti del *Rio Precanza*. Il qual nome è certa sincope di *Pietra Caranza*, come ce lo indicano le consimili denominazioni selvatiche desunte dall' indole petrosa del terreno, per cui, ad esempio, di *Pietra calante* e *Pietra bissara*, si fece nel nostro dialetto *Precante* e *Prebiscêa* <sup>(2)</sup>. Di più il luogo dove, secondo la tradizione, sorgea la Pieve, è oggi ancora segnato da una croce; e le processioni della parrocchia di Mongiardino, al tempo delle rogazioni o d'altre festività, vi si recano sempre a commemorazione evidente dell'antica chiesa matrice. Che se poi dovessimo segnare un'epoca al trasferimento del pievato da Caranza a Mongiardino, questa a noi parrebbe da riconoscere verso i principii del secolo XIV, giacchè in un atto del 1240 si ricorda tuttavia l'Arciprete *de Carancio*, ed in altro del 1295 si nomina *presbiter Rezanus de Carantia* <sup>(3)</sup> mentre in due rogiti del 1322 e 1335 la nuova denominazione *de Moniardino* non sembra fatta ancora così ferma e generale da avere onninamente preso il luogo dell'antica, ravvisandosi necessario l'associare in uno i due appellativi <sup>(4)</sup>. Le parrocchie che compongono il Vicariato di Mongiardino, e quasi circondano l'arcipretura di san Giovanni Battista, sono quelle di Vergagni-Grattona, Cerendero e Salata, cui fanno seguito le altre di Arezzo, Clavarezza, Noceto, Vallenzona e Vobbia,

<sup>(1)</sup> Foglio 62.

<sup>(2)</sup> *Atti*, III. 671, 689.

<sup>(3)</sup> Cod. ms. presso il ch. Grassi, fol. 179 verso. Del prete Rezano si ha poi notizia in atto del 27 gennaio 1295, a rogito del notaro Jacopuccio di Bedonia (Archivio di questa Pieve), ove si dice *canonicus plebis de Bedonia, et procurator totius Capituli dicte plebis* (Da Memorie mss. del prof. Alessandro Wolf, sulle Pievi Piacentine).

<sup>(4)</sup> Ved. *Reg.*, pag. 682.

componenti il già detto Vicariato di quest'ultimo nome. Ma qui notiamo come tutto il gruppo di tali parrocchie sia stretto in giro da chiese tortonesi; nè vada connesso al corpo della nostra Diocesi altrimenti che per una angusta lingua di terra, la quale si stende a ponente verso Isola del Cantone.

VII. Ma all'infuori della Pieve di Caranza, il cui territorio durò lunga pezza affatto staccato dal corpo della Diocesi Genovese, rileviamo ancora col socio Wolf come il confine antico di essa Diocesi colla Tortonese corresse già lungo il ciglio di quella catena dell'Appennino che forma lo spartiacqua fra la Riviera Ligure ed il Bacino del Po. Il quale confine poi, dirigendosi da ponente a levante, giugneva sino alle falde del monte Penna, allo incontro della parrocchia di Sopra la Croce in prossimità delle sorgenti della Borzonasca, a cui per altra direzione metteva pur capo il Vescovato di Piacenza. (1)

Esaminando infatti le carte topografiche, non si tarda a scorgere il pendio settentrionale dell'anzidetta catena distribuito in quattro pievi, le quali indubbiamente dipendevano allora da Tortona; e sono quelle di Rovegno, Casella, Ceta (2) e Silvano-Adorno (3). Così il *Plebatus Roveniae* è enunciato in un Breve di papa Innocenzo III del 1198 come uno dei punti di confine della Diocesi Tortonese; ed il *Rondanaria*, che allo stesso

(1) Risulta per documenti che Santo Stefano d'Aveto (oggi soggetto al Vescovato di Bobbio) era ancora nel secolo XVI parrocchia tortonese. Così pure i luoghi di Alpeiana, Alpicella, Allegrezze ed altri di Val d'Aveto, già posseduti dal monastero di san Pietro in Ciel d'oro, vengono ascritti in più diplomi di questo al Comitato Tortonese.

(2) Oggi Borgo de' Fornari.

(3) Silvano d'Orba, e più anticamente *Prelio*.

oggetto è pur nominato nel documento medesimo, è da credere non sia diverso dal monte Rondinara che si incontra alle sorgenti dell'Aveto (1). Nè riuscirà fuor di proposito l'attribuire una qualche importanza alla denominazione di *Costa finale*, con cui tuttora si distingue il prolungamento di questo monte verso occidente: denominazione già ricordata in un diploma imperiale del 962, confermativo dei possedimenti che il monastero pavese di san Pietro in Ciel d'oro avea nel vicino villaggio d'Alpepiana (2). Imperocchè la *Costa finale* rammenta gli *ad fines*, che, a proposito dei territorii municipali, si incontrano negli *Itinerarii* e nella *Tavola Peutingeriana*. Siccome poi la Pieve di Rovegno abbracciò fino al secolo XVII anche Torriglia (3); ed anzi, giusta un verbale di visita pastorale del 1604 e gli atti del Sinodo Tortonese del 1614, si estese fino a Caorsi e Laccio; così tutto collima a far supporre che limite fra questa Pieve e l'altra di Casella sia stato quel contrafforte, il quale, correndo da nord a sud, congiunge il monte Antola col monte Scoffera, e divide la Valle della Trebbia da quella della Scrivia.

(1) Ved. BOTTAZZI, *Monum. dell' Archivio Capitolare di Tortona*.

(2) *Confirmamus . . . Curtem que Alpeplana dicitur . . . descendente . . . in fluvio Trebia. admontante per fluvio ad Costam finalem. et exinde per summum iugum exiente in Cruce ferrea. comprehendente fines sancte Marie usque in fluvio Auanto* (MURATORI, *Antiquit. Ital. m. aevi*, VI. 65). Anche Alpepiana, oggi dipendente dalla Chiesa di Bobbio, rilevò in antico da Tortona, come parte della Pieve di san Marziano di Ottone. Ma in appresso fu essa medesima capo di una Pieve, con diritto però ai monaci di san Pietro in Ciel d'oro di nominarvi l'arciprete, come risulta da un rogito del notaro Antonio Acinelli del 27 maggio 1332 nell'Archivio della Curia Tortonese. Erano pure soggette al Vesovato di Tortona, giusta la Sinodo del 1614, le tre parrocchie di Parazzolo, Priorsa e Cabanne, oggi dipendenti da Bobbio; e secondo un verbale di visita pastorale del 1566 lo era del pari la chiesa di Barbagelata (Ms. Wolf).

(3) Di questo fatto in Torriglia è tuttora molto viva la tradizione.

Scendendo quindi da questo contrafforte e procedendo verso occidente, si entra nel Pievato di Casella, le chiese del quale onde si hanno più antiche notizie sono quelle di Savignone e Montobbio. Rispetto alla prima il Bottazzi cita una bolla di papa Marino, dell'883, dove il monastero di san Pietro di Savignone è dichiarato *in Episcopatu Terdonensi* <sup>(1)</sup>; ed altre se ne hanno di Adriano IV (1157) e d'Alessandro III (1161), donde si evince la medesima cosa <sup>(2)</sup>. Oltrecchè in più documenti Savignone comparisce anche civilmente soggetto a Tortona, a cui perciò i Signori di esso (1207 e 1210) prestano omaggio <sup>(3)</sup>; ed una disposizione statutaria del 1329 proibisce loro di vendere, senza il consentimento del Consiglio di Tortona, i beni e pedaggi onde godono <sup>(4)</sup>.

Che poi Montobbio, il quale è oggi sottoposto alla Chiesa di Genova e capo di un Vicariato, abbia in antico rilevato da quella di Tortona, è fatto certo sì dalle bolle ora dette di Adriano IV ed Alessandro III, e sì dall'altra già prima citata d'Innocenzo III, dove è pur noverato come altro dei punti di estremo confine della Diocesi <sup>(5)</sup>. E quanto al suo passaggio nella dipendenza di Genova, la quale sino dal 1215 ne avea presi in protezione il Signore gli abitatori <sup>(6)</sup>, esso avvenne forse nello stesso secolo XIII, ma certo dopo il 1232. Difatti, alla data del 31 maggio di tale anno si ha un rogito di Nicolò Beccaria, in forza del quale Opizzo di Montobbio promettendo ad Ansaldo De Mari di ven-

<sup>(1)</sup> BOTTAZZI, *Antichità Tortonesi*, pag. 224; *Bullar. Rom.*, I. 223.

<sup>(2)</sup> Id. Op. cit., pag. 245; e *Monum. dell' Archivio Capitolare di Tortona*.

<sup>(3)</sup> CGSTA, *Chartarium Derthonense*, pag. 107 e 117.

<sup>(4)</sup> MS. Wolf.

<sup>(5)</sup> BOTTAZZI, *Monum. cit.*

<sup>(6)</sup> *Lib. Jur.*, I. 574.

dergli per lire 1150 di Genova la metà di quella villa e e castello, pervenutagli a seguito di divisione fra lui e suo fratello Oberto, dichiara che essa vendita comprende così i beni allodiali come quelli che tiene in feudo dal Vescovo di Tortona, il cui assentimento s' impegna perciò di ottenere (1). Se non che due altri atti di non molto posteriori rammentano Pietro (1241, 17 gennaio) ed Jacopo (1264, 13 giugno) arcipreti *Plebis de Montobio* (2); e siccome a questa indicazione non segue l'altra della Diocesi, per costante consuetudine notata in simili documenti sempre che non trattisi della Genovese (3), così noi ne togliamo argomento a supporre che appunto nel breve spazio trascorso dal 1235 al 1241 si sia operata la traslazione della detta Pieve dalla Chiesa di Tortona alla nostra. Ma certo più chiare prove ne incontriamo poi nel secolo successivo; perchè della Pieve di Montobbio è parola nel più volte citato riparto della Tassa di Urbano VI, nonchè in certo rogito donde si ha lingua di un altro de' suoi arcipreti, che fu Giovanni di Lorando (4).

VIII. Della Pieve di Ceta incontriamo poi di riflesso nei patrii Annali le più antiche notizie. Conciossiachè i genovesi, poich' ebbero costituito il Comune, valicarono ben presto il giogo appennino (1121), impadronendosi delle

(1) Archivio Notarile di Genova: *Atti di Nicolò Beccaria*.

(2) Ibid. *Notulario di Giovanni Vegio*, ann. 1253-64; Id. di *Angelino da Sestri*, ann. 1268-69, ed altri anni diversi.

(3) Difatti in altri rogiti dalla stessa età: *Ecclesiae plebis de Otono et plebis de Varzi Terdonensis Diocesis* (Arch. Gov., *Pandette Richeriane*: Indice dei fogliuzzi I e II, pag. 85 verso).

(4) Archivio Capitolare di Tortona: Atto 30 maggio 1387, a rogito del notaio Giovanni di Vercelli, con cui Stefano di Malabaila, abate di san Marziano di Tortona, conferisce a prete Antonio di Lorando la chiesa di sant' Onorato di Torriglia, *imponentes presbitero Johanni de Lorando archipresbitero*

castella di Fiacone, Chiappino (sul monte omonimo), Mondasco e Pietra bissara, e di quella parte di Val di Scrivia la cui giogaia era appunto da siffatte castella coronata e difesa. In riva al fiume le ville di Ronco e di Campolungo, che poi si confuse con Isola del Cantone, erano sorte per fermo da brevissimo tempo (chè i i loro nomi ce ne stanno mallevadori), e forse il Borgo che fu poi detto de' Fornari <sup>(1)</sup> non era ancora composto. Quivi presso sorgea però la chiesa di santa Maria; e fu essa che allora abbracciò sotto la giurisdizione di plebana tutti i luoghi testè nominati. E chiesa e Pieve, alle quali va oggi associato il nome del detto Borgo, venivano allora distinte col nome di *Ceta*, dalla propinqua montagna ora detta *del Rivale (munte du Rivà)*, per lo cui mezzo si accede in galleria alla villa già mentovata di Ronco. Se non che di essa Pieve, taciono affatto,

*plebis sancti Johannis de Montobio, Diocesis Januensis, qualinus nostri part et auctoritate ipsum presbiterum Antonium inducat et ponat in possessionem corpora'em ipsius ecclesie tum in spiritualibus quam in temporalibus (Ms. Wolf).*

Opina del resto il ch. Wolf che Montobbio, durante la sua dipendenza da Tortona, non fosse già Plebato, ma rilevasse invece da Casella; e si appoggia al fatto, che nella mentovata bolla del 1198 la qualifica di *Pieve* data a Rovegno ed a più altre chiese in essa ricordate, non è punto attribuita a Montobbio. Noi crediamo poi che questa opinione si possa avvalorare eziandio con un altro fatto: quello cioè delle chiese di Pareto e Senarega, le sole che la Tassa del 1387 chiarisca sottoposte a Montobbio. Ora la somma scarsità delle dipendenze è certamente indizio della istituzione non antica di questa Pieve.

(<sup>1</sup>) Venne così chiamato, dacchè questa famiglia ne ebbe la signoria, passata quindi negli Spinola, che dominarono anche a Busalla. Nel 1253 Nicolò Spinola del qm. Guglielmo a nome suo e dei suoi fratelli, nonchè da parte dei nipoti figli del qm. Andreolo Spinola, comperava da Giovanni marchese di Gavi del qm. Opizzone, *sextam decimam partem pro indiviso de terra seu tenuta que dicitur Agrumfolietum. pro qua sextadecima parte dantur annuatium vol. XI papienses . . . . item octavam partem decime siue iuris percipiendi fructus decime que co'lygitur in Insula et Campolungo (Notulario di Bartolomeo Fornari, ann. 1253. Arch. Not.)*

per testimonianza del Wolf, le carte tortonesi; e però a noi sembra doversene argomentare che al dominio politico abbia in siffatti luoghi tenuto dietro la giurisdizione del Vescovo Genovese, eccettuata soltanto Pietrabissara, la cui cappella di santa Croce troviamo che rivelava ancora nel 1614 da quello di Tortona, e faceva parte della Pieve di Serravalle (1).

In un documento del 1127 si ha poi indizio che tale giurisdizione già si estendeva lungo la Scrivia sino all'accennata villa di Ronco. Imperocchè, fra i Consoli di Genova ed i Signori di Piobbeto (2) essendo nata contesa circa la percezione delle decime della montagna predetta, per ciò che riguardava il *tenimento di Ronco*, fu deciso che i genovesi pagherebbero a quei Signori dieci lire di denari bruniti, e d'altre otto soddisfarebbero al Vescovo di Tortona, dal quale i medesimi teneano verisimilmente queste decime in feudo. In appresso però tutte le decime di Ceta dividerebbonsi per metà; ed il Comune di Genova potrebbe disporne come gli piacesse meglio, senza che ulteriormente gli corresse onere alcuno (3).

(1) Ms. Wolf. Oggi il Vicariato del Borgo-Fornari ha aggiunto alle chiese di Isola e di Ronco, le altre di Vallecaldà, Busalla, Rigoroso e Tegli. Ma Busalla nel 1614 dipendeva tuttavia dal Vescovo di Tortona, facendo parte della Pieve di Casella (Ms. cit.), e Rigoroso era soggetto alla Prevostura di Voltaggio, alla quale di presente spetta invece Fiacone. Vallecaldà e Tegli sono poi, relativamente alle già dette, parrocchie di moderna istituzione.

(2) Il nome di Piobbeto (*Pobleto*, e nella stampa del *Liber Jurium* erroneamente *Plombeto*) si trova applicato nei documenti tortonesi del secolo XIV, veduti dal ch. Wolf, ora a tutta la Valle della Borbera, ed ora soltanto ai dintorni del moderno *Borghetto*. I Signori di Piobbeto sono perciò identici coi più noti Rati-Opizzoni.

(3) *Jurium*, I. 29. Un altro lodo pronunciato da Guglielmo Pevere ed Oberto Usodimare (i quali tennero il Consolato nel 1131) avea poi stabilito che la

IX. È notevole che questa divisione dovendo farsi a giudizio di arbitri, o periti della località, le parti dichiararono ne sceglierebbero due di Fiacone e due di Voltaggio. E circa il castello di quest'ultimo nome avvertiamo che sebbene il documento del 1387 già ricordato ci additi la sua chiesa come pievana, pure a' tempi onde noi ragioniamo è da stimare che essa fosse invece soggetta a quella di Gavi (1). Conciossiachè non vuolsi dimenticare che Voltaggio fe' parte in antico di quel Marchesato, che ondeggiò un secolo fra Genova e Tortona, e dal marchese Alberto fu venduto a' genovesi nel 1121 (2). E siccome una bolla di Onorio III onde più sotto diremo, ci insegna che la Pieve summentovata aveva una estensione molto considerevole, così noi entriamo in sospetto che la medesima abbracciasse in origine la intera città giudiziaria, ossia tutto quanto

sedicesima parte del raccolto di tutto il grosso bosco di Ceta, a iuvo in intus in Ceta (cioè verso Genova), fosse dovuto al Comune, raccogliendolo per esso i castellani di Fiacone. Se non che di ciò mossero poi lite nel 1137 con più altri la figlia di Ottone Fornari, allegando che una tale sentenza era stata riconosciuta ingiusta e perciò annullata da quelli stessi che l'aveano pronunciata (*Jurium*, 1. 52).

(1) La primitiva chiesa plebana di Gavi era intitolata a santa Maria, e sorgeva a ponente e un tre quarti d'ora distante da questo paese, in una penisola sulla sponda sinistra del Lemmo lungo la strada per cui si va a Castelletto d'Orba. Essa era tuttavia molto fiorente nel secolo XIV, perchè nella Tassa del 1387 figura tra quelle che avendo buona copia di rendite furono maggiormente colpite. Ma nel 1582 era quasi già abbandonata; conciossiachè monsignor Francesco Bosio, vescovo di Novara e visitatore apostolico, disponeva: *Altare maius solidum fiat, alia duo lateralia diruantur. Ecclesia semper clausa retineatur, praeter certis diebus quibus populi devotione ad eam est concursus* (ved. *Synodi Diocesanæ et provinciales etc. S. Genuensis Ecclesiae etc.*, pag. 243. Oggi poi di tale edificio rimangono appena le mura principali; ma i beni che lo circondano sono tuttavia proprietà della Mensa Parrocchiale, ed il luogo continua ad essere distinto col nome di *Pieve*.

(2) CAFFARI *Annales*, a. 1121.

il Marchesato in discorso. Il quale poi non vi ha dubbio che nell'epoca sua migliore comprese tutto quel territorio che oggi si distribuisce nei tre Vicariati di Voltaggio, Gavi e Parodi; e forma l'insieme del Mandamento, che corre fino alla *Bocchetta* del Giogo cui sovrasta il *Bricco Bastia*, alla cima del quale si dà nome di monte *Resta* o *delle Reste*. E qui entra di bel nuovo in campo la bolla già mentovata di papa Innocenzo III (1198), la quale novera appunto come altro de' confini del Vescovato di Tortona quell'Ospedale di Resta, che il Desimoni rilevò già probabilmente esistito nel detto monte, presso la chiesa di san Gregorio di che apparisce tuttavia qualche traccia <sup>(1)</sup>.

Trapassando il Lemmo, giungiamo intanto al Piota ed allo Stura, i cui paesi costituiscono la Pieve di Silvano, ultima delle succennate; la quale arrivava già sino a *Ronciglione* (Rossiglione) <sup>(2)</sup>, ed oggidì fa parte del Vescovato di Acqui. Dalla *Bocchetta* del Giogo il Mandamento di Gavi procede quindi all'incontro di quello di Voltri, confinale a sua volta con le terre del Comitato e Vescovato Savonese per le acque già dette del Lerone.

Or dunque, non trovandosi in potestà del Comune di Genova fuorchè una breve porzione di quel territorio da cui la Pieve di Gavi doveva essere costituita, è naturale che Voltaggio e Fiacone (e con queste eziandio le castella di Chiappino e Mondasco, le quali non ci è noto nè pare probabile avessero cappelle particolari) continuassero tuttavia sotto la spirituale amministrazione del Vescovo di Tortona, da cui appunto rilevava essa Pieve.

<sup>(1)</sup> *Atti*, III. 543-44.

<sup>(2)</sup> Ms. Wolf.

Anzi ce ne avverte chiaramente un atto del 1130, ladove i Consoli di Genova ingiungono al suddetto marchese Alberto di Gavi di non molestare *homines civitatis Janue eorumque Episcopatus, et homines Vultabii, Flaconis Montisque alti*; i quali precisamente, per essere così a parte dichiarati, si vengono ad intendere affatto stranieri al Vescovato Genovese. Del castello poi di Montaldo, presso Arquata, donde ebbe origine la famiglia che diede con più altri soggetti valorosi anche un Doge alla Repubblica, narrano gli Annali che i genovesi s'impadronirono nel 1128; ma nell'atto precipitato si afferma ch'essi veramente ne possedeano soltanto la metà (¹).

Seguitando quindi le creste de' monti, i genovesi comprarono Aimero, od Amèo (1141), castello oggi distrutto, al di sopra del villaggio di Carosio (²), ma la chiesa del quale si rammenta ancora nel 1387 (³); e poco stante (1148) vi aggiunsero Parodi (⁴). Strinsero in seguito coi Marchesi di Gavi più convenzioni; e finalmente (1202-1204) acquistarono dai medesimi colla sede di quel potente Marchesato quanto altro di territorio era tuttavia rimasto nella loro signoria (⁵). Allora veramente fu il caso di mettere la circoscrizione politica in armonia coll'ecclesiastica; e così avvenne che il Comune Genovese e l'arcivescovo Ottone supplicarono indi a poco al Pontefice, perchè consentisse che fra le Chiese di Genova e di Tortona si scambiassero le pievi di Caranza e di Gavi (⁶). Siccome

•(¹) *Jurium*, I. 34.

(²) *Id.*, I. 73.

(³) Ved. la Tassa di Urbano VI.

(⁴) *Id.*, I. 135.

(⁵) *Id.*, I. 482, 490, 519.

(⁶) *Reg.*, pag. 472.

però il Vescovato di Tortona, a motivo della estensione sopra accennata rispetto a Gavi, avrebbe risentita da questo scambio una diminuzione nelle onoranze e nelle rendite, così i genovesi non mancarono di profferirsi al Papa come disposti a que' compensi che si fossero giudicati opportuni. Il perchè Onorio III, con bolla del 7 dicembre 1217, commetteva all'Abate del Tiglieto ed al Preposito de' canonici mortariensi di ventilare il negozio, con facoltà, se lo stimassero, di dargli esecuzione. Però il cambio non ebbe luogo; o, per dire più giusto, i genovesi ritennero Caranza ed ebbero Gavi. Così la bolla rimase lettera morta; e ciò spiega forse la nota che il Poch lesse apposta di mano antica sul dorso di quella pergamena: *Non est in Registro, nec est opus*; volendosi con ciò indicare che il documento non si vedea trascritto nel *Liber Jurium*, nè facea d'uopo inserirvelo considerata l'inutilità a cui aveva approdato.

X. Indagando poi le ragioni della non effettuata permutazione, tre sono quelle che si affacciano alla nostra mente. La prima è la guerra accesasi poco stante fra gli alessandrini e i tortonesi da una parte, e i genovesi dall'altra (1224), per lo acquisto che questi, di già padroni fino dal 1192 almeno di Pastorana e Tassarolo (1), fatto aveano di Capriata in virtù di più atti di compera o dedizione (2). La seconda la deduciamo dalle relazioni di vassallaggio e d'amicizia, che stringeano saldamente a Genova i Signori di Mongiardino; nel qual luogo, secondo il già detto, troviamo appunto la chiesa di san Giovanni Battista subentrata a quella di Caranza negli ufficii e nelle preroga-

(1) *Jurium*, l. 398.

(2) *Id.* l. 557, 630, 631, 724.

tive del Plebato. Imperocchè i detti Signori che fino dalle prime decche del secolo XII erano feudatari de' nostri Arcivescovi (1), e tali si professavano di bel nuovo con molta particolarità di circostanze nel 1240 (2), aveano oltre ciò, durante la guerra suaccennata, contratta lega col Comune Genovese (3). La terza ragione finalmente è la elevazione al soglio papale seguita, non molto dopo il ristabilimento della pace, nella persona di un cittadino genovese, Innocenzo IV dei Fieschi. Il quale volendo esaltare la costante devozione onde i nostri lo aveano assistito contro Federigo II di Svevia, e punire ad un tempo i tortonesi della loro adesione alle parti dell' Impero, con bolla del 3 giugno 1248 sentenziava: che in tutti i castelli e in tutte le terre della Diocesi di Tortona e il Comune di Genova godeva il dominio, la sua Chiesa esercitar dovesse senz' altro la propria giurisdizione (4).

(1) *Reg.*, pag. 26.

(2) Cod. membran. cit., presso il canonico Grassi, fol. 179 verso, sotto il dì 5 dicembre 1240. *In palacio domini Archiepiscopi Januensis. Coram magistro Petro de Guercino scriptore domini Pape. Guillelmo archipresbitero de Camulio. Opizone archipresbitero de Carancio. Symon de Moniardino filius Assaliti de Moniardino accedens coram domino Johanne Archiepiscopo Januense postulavit ab eo inuestituram sui recti ed antiqui feudi quod ipse tenebat et sui antecessores soliti erant tenere a Curia Archiepiscopi Januensis in castro Moniardini et eius curia et districtu. offerens eidem sacramentum fidelitatis secundum quod vassallus domino suo iurare debet. Unde dictus dominus Archiepiscopus iustam petitionem dicti Symonis admittens. inuestiuit eundem per anulum suum quem in manu habebat de omni feudo quod ipse et sui antecessores soliti erant tenere a Curia Archiepiscopatus Janue in dicto castro curia et districtu.*

(3) *Jurium*, I. 749.

(4) Questa bolla ci venne conservata nelle suo *Miscellaneæ* dal Poch (vol. V, pag. 454) il quale notò averla trascritta da una copia membranacea autenticata nel 1271 da Corrado di Stefano da Lavagna, e serbata a' suoi giorni « presso il signor Aurelio Piaggio ». Noi la riferiamo, supplendo almeno in parte alle lacune che vi s' incontrano.

*Innocentius episcopus servus servorum dei venerabili fratri iohanni archiepiscopo ianuensi salutem et apostolicam benedictionem. Recti statera iudicii equo*

Nè il decreto era senza precedenti, conciossiachè in simili contingenze, e con atti di molto maggiore momento,

*tunc examine temperatur cum digna virtutibus premia et congrua viciis stipendia recompensat. sic enim quibusque quod suum est ordine reddente iusticia obsequiis videlicet gratiam et iniuriis talionem ad benemerendum lentos promouet exempla mercedum et per nos in delicta interdum ab incentiuo prauæ similitudinis metus cohibet ultionis. veniunt quippe in frequentem memoriam plura probate deuotionis obsequia per que dilecti filii potestas et comune ianuensium non solum nobis diebus istis sed et predecessoribus nostris in necessitatibus preteritorum temporum multipliciter placuerunt. et contra importune se ingerit peruersa insolentia potestatis et comunis terdonensis rebellanciam homini cum filiis tenebrarum qui post vestigia pre..... filii friderici quondam imperatoris a ventre matris ecclesie ac consortio fidelium aberrantes deum contra se ac sedem apostolicam contemptu et iniuriis prouocant et sibi inde iram in die ire obdurata cordium malicia thesaurizant. in libra igitur equitatis appendentes merita utrorumque dignum ducimus ut de fructibus viarum suarum aliquid deuoti pergustent aliquid scienciant indeuoti. et quod male meritorum pena culpe detrahitur benemeritis accrescat in retributionis augmentum. inde est quod cum iidem potestas et comune ianua in nonnullis castris et locis diecesis terdonensis positus ultra iugum versus lombardiam in quibus terdonensis ecclesie iurisdictionem ecclesiasticam habere dignoscitur obtineant dominum temporale. nos volentes ut ciuitas terdonensis honoris sui quem intelligere non videtur aliqua portione mulctata discat ex confessione sua querere nomen dei. et ciuitas ianuensis ob deuotionem suam honorum titulis decorata de apostolice sedis gratia manifestis reddatur certior argumentis. iurisdictionem spiritualem in eisdem castris et locis ad predictam terdonensem ecclesiam de iure vel consuetudine pertinentem tibi et subcessoribus tuis usque ad nostre voluntatis beneplacitum duximus auctoritate presentium committendam. statuentes ut intra episcopalia secundum legem utramque ex eis plene percipias et apostolice sedis fultus presidio exequaris. contradictione venerabilis fratris nostri melchionis episcopi et ecclesie terdonensis aliquatenus non obstante. nos enim eisdem super his premissis tibi tenore concessis silentium imponentes si quas excommunicationis suspensionis vel interdicti sententias memoratus episcopus seu ipsius archidiaconus vel vicarius aut quicumque alii ecclesie auctoritate predictæ in castra et loca prefata vel ecclesias constitutas in illis aut personas ecclesiasticas siue seculares degentes ibidem quacumque occasione ferire presumpserint. eas decernimus penitus non tenere. nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre commissionis constitutionis et impositionis infringere vel ei ausu temerario contraire. si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum petri et pauli apostolorum eius se noverit incursum. Datum lugduni III nonas iunii. pontificatus nostri anno quinto.*

aveano adoperato in favore della Sede di Genova alcuni predecessori di quel Pontefice: Innocenzo II (1133) che sottraeva la Chiesa di Bobbio alla podestà di Ravenna (1); Alessandro III (1161) che distaccava da Milano quella d'Albenga (2).

Per tal guisa poi, oltre all' amplissima Pieve di Gavi, la Chiesa Genovese ebbe anche quella di Pastorana; e Capriata acquistò a sua volta una considerevolissima importanza, dopo che i nostri vi costrussero poderose fortificazioni e ne circondarono il borgo di fosso e di mura (1272). Che se più tardi essa venne rinunciata dal doge Tommaso di Campofregoso al Marchese di Monferrato (1418), passò quindi in potere dei Duchi di Mantova (1545) e per ultimo nei Re di Sardegna (1708), proseguì tuttavia, quanto allo spirituale ad essere governata dalla Chiesa di Genova; la quale in vigore del Concordato concluso nel 1731 fra quel Re e la Santa Sede, costituì in Capriata un Vicario Generale avente giurisdizione sulla già detta villa di Pastorana e sul castello di Tassarolo. E così procedettero le cose fino al 1805; nel qual tempo il Vicariato in discorso fu unito alla Diocesi d'Acqui, donde passò più tardi (1817) a quella d' Alessandria (3).

(1) ROSSETTI, *Bobbio illustrato*, III. 53.

(2) UGHELLI, IV. 868. Però la bolla emanata a questo scopo rimase lungamente senza esecuzione; e fu soltanto a' tempi di papa Innocenzo III, che il vescovo Enrico ricevette il metropolitano genovese Ottone nella sua cattedrale, e nelle mani di lui prestò il debito giuramento. Ved. Rossi, *Storia d' Albenga*, pag. 147.

(3) Ved. CASALIS, *Dizionario ecc.*, art. *Capriata*, vol. IV, pag. 458-63; ACINELLI, *Stato presente della Metropolitana di Genova* (MS.), pag. 132 e Tipo V.

L'ultimo riordinamento generale della Diocesi Genovese data dai tempi del cardinale arcivescovo Placido Tadini; e fu sanzionato dal Sinodo celebrato nel settembre del 1838. A senso del medesimo le parrocchie dell' Archidiocesi sommarono in tutto a 304, di cui 259 erano ripartite in 48 vicariati (Ved. *Synodus Dioecesis Genuensis etc.*, pag. 218 e segg.).

Compita la nostra peregrinazione alla ricerca dei limiti della Diocesi e delle loro mutazioni, concluderemo con un riflesso il quale sarà come una riprova delle cose toccate finora circa l' applicazione del principio inteso a concordare nel tracciamento di un solo confine la giurisdizione dei due poteri civile ed ecclesiastico. Vogliam dire cioè che a questo principio, senza che venga eretto in assoluto sistema, deesi avere molto riguardo da chiunque scriva della storia de' nostri Comuni; potendo esso fornirci una giusta spiegazione di non pochi fra' documenti di quella età. Così, ad esempio, noi potremo con la scorta di questo principio intendere perchè un atto del 1149 gravasse di speciali balzelli tutti gli uomini *qui non sunt de Episcopatu Janue* (e la parola *Episcopatu* è indizio che il documento fu redatto sovra il testo di un altro più antico) <sup>(1)</sup>; e troveremo chiara del pari una frase che s' incontra nella sentenza del 1204, già più innanzi ricordata <sup>(2)</sup>, laddove si afferma che il Comune avea da pezza esercitata la propria giurisdizione sul *Brollo* di sant' Ambrogio, perchè questo terreno era compreso *intra confinia Archiepiscopatus* <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. 143.

<sup>(2)</sup> Ved. Parte I, Capitolo 1, pag. 282.

<sup>(3)</sup> *Jurium*, I. 311.

## APPENDICE

### AL CAPITOLO PRIMO

---

Atto di riparto della tassa straordinaria imposta sulle chiese e gli altri luoghi pii dell'Arcivescovato di Genova nel 1387.

Lo studio al quale abbiamo indirizzate le nostre ricerche, sia riguardo all'argomento della circoscrizione della Diocesi trattato nel capitolo precedente, e sia rispetto alle chiese onde ci occuperemo nel successivo, ci ha fatta rilevare la somma importanza di questo documento, nel quale esse chiese si trovano descritte e distribuite sotto le pievi rispettive. La tassa a cui il detto documento si riferisce, fu levata per ordine di papa Urbano VI; ed il suo prodotto venne destinato a beneficio delle spese onde quel Pontefice, in conseguenza delle guerre e degli scismi, si trovava allora aggravato. Noi abbiamo stimato pertanto che all'uopo nostro gioverebbe non poco la sua integrale pubblicazione; e però qui lo produciamo come intramessa alle nostre disquisizioni.

Poniamo poi a riscontro del testo, quanto è delle chiese e degli altri luoghi, la interpretazione volgare, sempre che ci sia riuscito di rinvenirla. Ma quantunque il medesimo sia stato trascritto dall' originale nei rogiti di Antonio Foglietta (1), dobbiamo confessare che non ci sembra al tutto scevro di mende.

In christi nomine amen. Cum olim clerus ciuitatis diocesis ianuensis tam exemptus quam non exemptus ad synodale concilium more solito congregatus coram reuerendo in christo patre et domino domino iacobo permissione divina archiepiscopo ianuensi. et de comuni utilitate cleri huiusmodi ciuitatis tractantes elegerint et ordinauerint venerabiles patres dominos emanuelem de flisco episcopum foroiuliensem et ex dispensatione apostolica canonicum ianuensem. gasparum sancti fructuosi de capite montis et iohannem sancti benigni de capite fari monasteriorum abbates ianuensis diocesis ordinis sancti benedicti. et georgium de nouis priorem prioratus sancti theodori de suburbiis ianue ordinis sancti augustini mortariensis. ad inquirendum una cum prefato domino archiepiscopo diligenter omnes introitus fructus redditus et prouentus omnium ecclesiarum monasteriorum. et aliarum quarumcumque ecclesiarum eorumque locorum ciuitatis et diocesis predictarum. et habita de ipsis plena et sufficiente informatione corrigendum et reformandum cum equitate taxam seu spendium galearum cleri huiusmodi et aliorum. pro ut in instrumento inde confecto et rogato per me notarium infrascriptum MCCCCLXXXV die xxvi aprilis continetur (2). et deinde a sede apostolica premissa faciendi licentiam oblinuerit. ut patet literis apostolicis. et post predicta iustis causis per sapientes cleri surrogati fuerint venerabiles viri domini dominicus de flisco archidiaconus et raynerius de arborio canonicus ecclesie ianuensis. videlicet dominus dominicus loco dicti domini emanuelis et dominus raynerius loco pre-

(1) Archivio Notarile: *Notulario di Antonio Foglietta per l'anno 1387*, carte 146-152.

(2) Si di questo atto come dell'altro del 16 febbraio 1387, ricordato alquanto appresso, noi non possiamo offerire alcun ragguaglio al lettore; perchè i rogiti di Antonio Foglietta pel 1385 non esistono in Archivio; ed il *Notulario* del 1387, mancando del suo principio, non contiene alcun istrumento che sia anteriore al giorno 23 del mese citato.

fati domini archiepiscopi. denique prefati domini raynerius et dominicus gaspar et iohannes maior pars dictorum quinque taxauerint extimauerint et declarauerint ordinauerint et statuerint valores dictorum reddituum singulariter secundum quos solvi deberent collecte et impositiones occasione legatorum et nuntiorum sedis apostolice et quarumcumque aliarum impositionum et onerum imponendorum seu imponendarum dicto clero per sedem apostolicam vel per dominum archiepiscopum ianuensem. prout latius patet publico instrumento scripto manu mei antonii notarii infrascripti anno presenti die xvi februarii. et subsequenter per nonnullos ex dicto clero dicentes se grauatos ex huiusmodi taxatione extimatione declaratione et ordinatione ab huiusmodi taxatione extimatione declaratione et ordinatione ad sedem apostolicam extiterit appellatum. et iudices delegati ab eadem sede fuerint impetrati. et tandem clero huiusmodi post hec et propter grauamina asserta et appellationes huiusmodi more solito congregatis. cupientibus strepitus iudiciales effugere et anfractus litigiorum amputare et scandala summouere. clerus huiusmodi elegerit venerabiles patres dominos fratres iohannem sancti stephani ianuensis ordinis sancti benedicti et iacobum sancti andree de sexto ianuensis diocesis ordinis cisterciensis monasteriorum abbates. et venerabiles viros dominos iohannem de sancto stephano canonicum ianuensem et fratrem petrum prepositum domus sancte marthe ianuensis ordinis humiliatorum. ad addendum et minuendum una cum prefatis dominis raynerio et dominico gasparo et iohanne ac georgio declarationi et ordinationi ut premittitur factis per dictos dominos raynerium et dominicum gasparum et iohannem de taxa seu spendio huiusmodi. et taxam seu spendium predictum de nouo corrigendum et reformandum. et alia faciendum prout eis videretur. ut de huiusmodi electione constat publico instrumento scripto manus felisii de garibaldo notarii anno presenti die xxv iunii (1). hinc est quod in mei notarii et testium infrascriptorum presentia prefati dominicus archidiaconus. iohannes sancti stephani iacobus sancti andree gaspar sancti fructuosi et iohannes sancti benigni monasteriorum abbates. iohannes de sancto stephano georgius et petrus una cum iamdicto domino raynerio vicario predicti domini archiepiscopi. visis et diligenter pensatis et ponderatis facultatibus et redditibus ecclesiarum monasteriorum et

(1) Nessun rogito di questo notaio serbasi in Archivio.

aliorum locorum piorum quoquaque nomine censeantur non exemptorum et exemptorum ciuitatis et diocesis ianuensis predictarum. et attentis omnibus suprascriptis et bailia eis attributa pro bono et utilitate dicti cleri tam non exempti quam exempti. attendentes quod ea que comuniter omnibus prosunt preferenda sunt utilitati priuatorum. pro publica et comuni utilitate dicti cleri et omnium et singulorum de dicto clero. christi nomine inuocato et eius gloriosum nomen semper habendo pre oculis et in mente. et ad ipsius honorem et laudem et totius celestis curie. addendo minuendo ac corrigendo et reformando. taxant estimant et declarant ac ordinant et statuunt valores dictorum reddituum singulariter. secundum quos valores et extimationes et quantitates que infra declarantur et subiiciuntur. de cetero solui debent collecte et impositiones occasione legatorum et nuntiorum sedis apostolice et quarumcumque aliarum impositionum et onerum de cetero imponendorum seu imponendarum dicto clero per sedem apostolicam vel per dominum archiepiscopum ianuensem cum sapientibus dicti cleri quocumque nomine et titulo censeantur. videlicet quod quodlibet monasterium ecclesia et locus pius quorum nomina inferius scribuntur soluat tantum pro quolibet centenario collectarum et onerum imponendorum quantum inferius declaratur et unumquodque eorum taxatum est et apparet. volentes declarantes et ordinantes ac firmiter statuentes una cum prefato domino vicario quod presens taxa et ordinatio correctio et reformatio debeat vim perpetue constitutionis habere ac perpetuam obtineat roboris firmitatem ex bailia qua ut supra funguntur et omni iure via modo et forma quibus melius et validius possunt. cassantes revocantes et annullantes et cassas irritas et nullas declarantes omnes et singulas taxas extimationes seu extima consuetudines seu statuta facta seu que facta dicerentur vel fuisse vel esse in predictis et pro predictis in preteritis temporibus usque ad istam diem. presenti taxa et extimatione semper in suo robore permanente. insuper voluerunt una cum dicto domino vicario quod si prior et conuentus monasterii sancti ieronimi de ceruaria infra duos menses proxime venturos non approbauerint presentem taxam. illa videlicet que tangit dictum monasterium. quod ubi in presenti taxa monasterium ipsum est in libra una ex nunc sit in libris duabus et solidis quinque.

Nomina autem huiusmodi capitulorum ecclesiarum monasteriorum et locorum aliorum sunt hec.

Palacium Archiepiscopale . . . . Lib. 3. 15. »	Mensa Arcivescovile di Genova.
Capitulum Janue . . . . 4. 12. »	Capitolo Metropolitano di san Lorenzo.
Monasterium sancti Syri 3. 5. »	San Siro.
Monasterium sancti Stephani . . . . 2. 15. »	Santo Stefano.
Ecclesia sancte Marie de Castello . . . » 16. »	Santa Maria di Castello.
Ecclesia sancti Donati . » 8. »	San Donato.
Ecclesia sancte Marie de Vineis . . . . 1. 18. 6	Santa Maria delle Vigne.
Monasterium sancti Andree de Porta . . . 2. 5. »	Sant' Andrea della Porta.
Ecclesia sancti Ambroxii » 8. »	Santi Andrea ed Ambrogio, ovvero il Gesù.
Ecclesia sancti Silvestri » 5. »	Monastero di san Silvestro.
Ecclesia s. <sup>cu</sup> i Saluatoris. » 3. »	San Salvatore.
Ecclesia sancte Crucis . » 3. »	Santa Croce.
Ecclesia sancti Nazarii. » 8. »	Santa Maria delle Grazie.
Ecclesia sancti Marci . » 5. »	San Marco al Molo.
Ecclesia sancti Damiani » 4. »	Santi Cosma e Damiano.
Ecclesia sancti Torpetis » 4. »	San Torpete.
Ecclesia sancti Georgii. » 8. 6	San Giorgio.
Ecclesia sancti Petri de Porta. . . . . » 6. »	San Pietro della Porta, o dei Banchi.
Ecclesia sancti Pauli . » 3. 6	San Paolo il vecchio, in Campetto.
Ecclesia sancti Mathei. » 6. »	San Matteo dei D'Oria.
Ecclesia sancte Marie Madalene . . . . » 9. »	Santa Maria Maddalena.
Ecclesia sancti Luce . » 4. »	San Luca.
Ecclesia sancti Pancracii » 2. 6	San Pancrazio.
Ecclesia sancti Marcelini » 4. »	San Marcellino.
Ecclesia sancte Sabine . » 5. »	Santa Sabina.
Ecclesia sancti Vincentii » 2. 6	San Vincenzo martire.

Ecclesia sancti Jacobi de Calignano . . . Lib. » 3. 6	San Giacomo di Carignano.
Ecclesia sancti Martini de Via . . . » 1. »	Santa Maria della Pace.
Ecclesia sancti Nazarii de Albario. . . » 3. »	San Nazaro d' Albaro.
Ecclesia sancti Viti de Albario . . . » » 6	San Vito d' Albaro.
Ecclesia sancte Marie de Quecio . . . » 2. »	Santa Maria Maddalena di Quezzi.
Ecclesia sancte Marie de Vialata . . . 2. 5. »	Santa Maria in Vialata.
Ecclesia sancti Bernardi » 1. 6	San Bernardo di Monte Peraldo.
Ecclesia sancte Marie de Albario . . . » 10. »	Santa Maria del Prato in Albaro.
Ecclesia sancti Johannis de Pauarano . . . 1. 5. »	San Giovanni Battista di Pav- erano.
Ecclesia sancte Marga- rite de Maraxio . . » 3. »	Santa Margherita di Marassi.
Ecclesia sancti Antho- nini de Orpalacio . . » 5. »	Sant'Antonino di Casamavari.
Ecclesia sancti Bartho- lomei de Staiano . . » 2. »	San Bartolomeo di Staglieno.
Ecclesia sancti Michae- lis de Mermio . . . » 2. 6	San Michele di Montezignano.
Ecclesia sancti Juliani de Albario. . . » 4. »	San Giuliano di Albaro.
Ecclesia sancte Marie de Rocheta . . . » 3. »	Santa Maria e Santa Margherita della Rocchetta, in Carignano.
Ecclesia sancte Juste de Albario . . . » » 6	Santa Giusta d' Albaro.
Ecclesia sancti Luce de Albario . . . » » 6	San Luca d' Albaro.
Ecclesia sancte Agnetis » 2. 6	Sant' Agnese di Genova.
Ecclesia sancti Systi . . » 6. »	San Sisto a Prè.
Ecclesia sancti Anthonii 1. 10. »	Sant' Antonio abate, a Prè.
Ecclesia sancti Victoris » 15. »	San Vittore dello Scalo di Prè.
Ecclesia s. " Michaelis . » 11. »	San Michele di Fassolo.

Monasterium sancti Thome . . . Lib. 2. 10. »	San Tommaso.
Ecclesia sancti Johannis de Imbergaria . . . » 1. 6	San Gio. Batta di Bregara, in Oregina.
Ecclesia sancti Teodori » 12. 6	San Teodoro di Fassolo.
Monasterium sancti Benigni . . . . 1. » »	San Benigno a Capo di Faro.
Ecclesia sancte Marie de Priano . . . Lib. » 8. »	Santa Maria e san Lorenzo di Priano, presso Sestri-Ponente; e più comunemente: <i>Virgo Potens</i> .
Ecclesia sancte Marie de Granarolio. . . . » 7. »	Santa Maria di Granarolo.
✓ Ecclesia de Cassinellis . » 10. »	Santa Maria delle Cassinelle.
✓ Ecclesia sancti Johannis de Borbonoso . . . » 2. »	San Giovanni evangelista di Borbonoso (1), in San Pier d'Arena.
✓ Monasterium de Belouidere . . . . » 12. »	Nostra Donna di Belvedere.
Monasterium s. <sup>o</sup> Margarite de Granarolio. » 16. »	San Rocco di Granarolo.
Ecclesia sancti Lazari . » 7. »	San Lazzaro a Capo di Faro.
Ecclesia sancti Bartholomei de Costa . . » 1. »	San Bartolomeo di Promontorio.
Ecclesia sancti Jacobi de Granarolio. . . . » 7. »	San Giacomo di Granarolo.
Plebis de Jrchis . . . » 3. »	Pieve di San Martino d'Albaro.
Ecclesia sancti Fructuosi de Bisanne. . . . » 2. »	San Fruttuoso di Terralba.
✗ Ecclesia sancti Celsi de Sturla . . . . » 1. »	Oratorio dei santi Nazaro e Celso di Sturla.
✗ Plebis de Neruio . . . » 3. »	Pieve di san Siro di Nervi.

(1) Questa chiesa fu così appellata dal nome del suo fondatore; giacchè per atto di Guglielmo Cassinense del 21 settembre 1198, *Borbonosus dat et cedit et offert domino Bonefacio archiepiscopo et ecclesie sancti Laurentii fundum ad edificandam ecclesiam in sancto Petro de Arena . . . in honore beati Johannis euangeliste*, etc. (Cod. A. *Privilegiorum*, fol. 74: Archivio Capitolare della Metropolitana).

Ecclesia sancti Johannis de Quarto . . . Lib. » 4. »	San Gio. Batta di Quarto al mare.
Ecclesia sancte Marie de Quarto . . . » 2. »	Santa Maria di Castagna.
Ecclesia sancti Petri de Quinto . . . » 2. 6	San Pietro di Quinto al mare.
Ecclesia sancte Marie de Boliasso . . . » 1. 6	Santa Maria di Bogliasco.
Ecclesia sancti Illarii . » 2. 6	Sant' Ilario di Nervi.
Ecclesia sancti Syri de Viganego . . . » 1. »	San Siro di Viganego.
Plebis de Saulo . . . » 2. 6	Pieve di san Michele di Sori.
Ecclesia sancte Marga- rite cum ecclesia san- cti Apollinaris . . . » 3. »	Santa Margherita di Sori; santo Apollinare ivi.
Ecclesia sancti Petri de Craueno . . . » 1. »	San Pietro di Capreno.
Ecclesia de Caneua . . » 2. »	Santa Maria di Canepa.
Ecclesia de Bossonengo » 1. 6	San Bartolomeo di Bussonengo.
Plebis de Recho . . . » 6. »	Pieve di san Gio. Batta di Recco.
Ecclesia sancte Marie de Muclio . . . » 2. »	Santa Maria di Megli.
Ecclesia sancti Martini de Polanesi . . . » 1. 6	San Martino di Polanesi.
Ecclesia sancte Marga- rite de Testana. . . » 1. 6	Santa Margherita di Testana.
Ecclesia sancti Petri de Avegno . . . » 2. »	San Pietro di Avegno.
Plebis de Camulio . . . » 5. »	Pieve di santa Maria di Camogli.
Ecclesia sancti Michaelis de Rua. . . » 3. »	San Michele di Ruta.
Ecclesia sancti Nicolai de Capite montis . . » 15. »	San Nicolò di Capodimonte.
Monasterium sancti Fru- ctuosi. . . . . 1. 15. »	San Fruttuoso di Capodimonte.

Plebis de Rappalo Lib. »	8. »	Pieve de' santi Gervasio e Protasio di Rapallo.
Ecclesia sancti Stephani »	4. 6	Santo Stefano di Rapallo.
Ecclesia sancti Michaelis »	4. 6	San Michele di Pagana.
Ecclesia sancti Jacobi de Castello . . . »	» 6	San Giacomo di Corte.
Ecclesia sancte Margarithae de Pissina . . »	» 6	Santa Margherita Ligure, o di Pescino.
Ecclesia sancte Marie de Nozaricho . . . »	2. »	Santa Maria di Nozarego.
Ecclesia de Portufino . »	2. »	San Martino di Portofino.
Ecclesia sancti Syri . »	2. »	San Siro di Rapallo.
Ecclesia sancti Laurentii »	2. »	San Lorenzo della Costa.
Ecclesia sancti Maximi. »	3. »	San Massimo di Rapallo.
Ecclesia sancti Martini de Nuceto . . . »	2. »	San Martino di Noceto.
Ecclesia sancte Marie de Campo . . . »	2. »	Santa Maria di Campo.
Ecclesia sancti Petri de Noella . . . »	2. »	San Pietro di Novella.
Ecclesia sancti Andree de Foza . . . »	2. »	Sant' Andrea di Foggia.
Ecclesia de Axereto . »	1. »	San Quirico di Assereto.
Ecclesia de Monte . »	1. 6	San Maurizio di Monti.
Ecclesia sancti Ambroxii »	2. »	Sant' Ambrogio di Rapallo.
Ecclesia sancti Martini de Zoalio . . . »	2. »	San Martino di Zoagli.
Ecclesia sancti Petri de Roboreto . . . »	1. 6	San Pietro di Rovereto.
Monasterium sancti Jeronimi de Ceruaria . 1. »	»	San Girolamo della Cervara.
Plebs de Plicania. . »	2. 6	Pieve di san Gio. Batta di Ciccagna.
Ecclesia sancti Michaelis de Solio . . »	1. »	San Michele di Soggio.
Ecclesia sancti Ambroxii de Olento . . . »	2. »	Sant' Ambrogio di Orero.

Ecclesia sancti Vincentii de Fontebono . Lib. » 1. 6	San Vincenzo di Favale, in Fontanabuona.
Ecclesia sancti Andree do Verzio . . . » 1. 6	Sant'Andrea di Verzi.
Ecclesia sancte Margarine rite de Moconoxi . . » 1. 6	Santa Margherita di Moconesi.
Ecclesia sancti Martini de Zonego . . . » 1. »	San Martino di Sanega.
Ecclesia sancti Nicolai de Corelia . . . » 1. 6	San Nicolò di Coreglia.
Ecclesia sancti Jacobi de Caneuata . . . » 1. 6	San Giacomo di Canevale.
Plebs de Lauania . . » 10. »	Pieve di santo Stefano di Lavagna.
Ecclesia sancti Petri de Stoperio . . . » 1. »	San Pietro di Stibiveri.
Ecclesia sancte Marie de Temussio . . . » 1. 6	Santa Maria di Temossi.
Ecclesia sancti Johannis de Porcili . . . » 1. »	San Gio. Batta di Porcile.
Ecclesia sancti Stephani de Plecherio . . » 1. »	Santo Stefano di Cichero.
Ecclesia sancti Laurentii de Leuagio . . » 2. »	San Lorenzo di Levaggi.
Ecclesia sancte Marie de Supererucem . . » 1. 6	Santa Maria del Prato, di Sopra la Croce.
Ecclesia sancti Syri de Fulca. . . . » » 6	San Siro della Foce, detto volgarmente di Forca.
Ecclesia sancti Johannis de Sumouico . . » 1. »	San Gio. Batta di Sommovigo.
Ecclesia sancte Margarine rite de Collerato . » 1. »	Santa Margherita di Corerallo.
Ecclesia sancti Michaelis de Vignolo . . . » 1. 6	San Michele di Vignolo.
Ecclesia sancte Marie de Mezanico . . . » 1. 6	Santa Maria di Mezzanego.
Ecclesia sancti Colum- bani de Bombelio . » 1. »	San Colombano di Vignale.

Ecclesia sancte Marie de Repia. . . . Lib. » 1. 6	Santa Maria di Reppia.
Ecclesia de Zerli . . . » 1. 6	San Pietro di Zerli.
Ecclesia de Auenio (A- cerio?) . . . . » 1. »	San Rocco di Acero (?).
Ecclesia de Sambuxeto. » 1. »	San Cipriano di Sambuceto.
Ecclesia santi Anthonii de Pontili . . . . » 1. »	Sant' Antonio di Pontori.
Ecclesia sancte Marie de Neo . . . . . » 3. »	Santa Maria di Nè.
Ecclesia sancti Nicolai de Palio . . . . » 1. 6	San Nicolò di Paggi.
Ecclesia de Monte . . . » 1. »	San Bernardo di Monteghirfo.
Ecclesia de Monticello. » 1. 6	Santa Maria di Monticelli.
Ecclesia de Berchanecha » 1. 6	Sant' Antonino di Breccanecca.
Ecclesia sancti Colum- bani de Costa . . . » 1. »	San Colombano della Costa.
Ecclesia sancte Julie . . » 2. »	Santa Giulia di Centaura.
Ecclesia de Bacezia . . » 3. »	Santa Maria e s. Biagio di Bacezza.
Ecclesia sancti Andree de Roboreto . . . » 1. »	Sant' Andrea di Rovereto.
Ecclesia de Maxena . . » 2. »	San Martino di Maxena.
Ecclesia sancti Johannis de Cluaro. . . . » 6. »	San Giovanni di Chiavari.
Ecclesia de Leui. cum ecclesia de Curlo . . » 4. »	San Lorenzo di Leivi e san Tom- maso del Curlo.
Ecclesia sancti Michaelis de Rio . . . . » 3. »	San Michele di Rì.
Ecclesia de Caperana. cum ecclesia sancte Margarite . . . . » 2. »	Santa Maria di Caperana; santa Margherita ivi.
Ecclesia sancti Quirici de Riparolio . . . » 1. »	San Quirico di Rivarola.
Ecclesia de Camporza- scho . . . . . » 1. »	Santa Maria della Torre di Cam- posasco.
Ecclesia de Certenullo. » 2. »	Santa Maria di Certenoli.
Ecclesia sancti Petri de Cluaro . . . . » 2. »	San Pietro di Chiavari.

Ecclesia sancti Salvatoris veteris . Lib. » 1. »	Chiesa vecchia di san Salvatore di Lavagna.
Ecclesia di Recrosso . » 1. »	San Pietro di Recrosso.
Ecclesia santi Ruffini de Leui . . . » 7. »	San Ruffino di Leivi.
Monasterium de Bronono . . . . l. 5. »	Abbazia di sant'Andrea di Bronzone.
Ecclesia de Cucurno . » 2. »	San Lorenzo di Cogorno.
Ecclesia de Grauelia . » 4. »	Sant' Eufemiano di Graveglia.
Ecclesia de Carascho . » 1. »	San Marziano di Carasco.
Plebs de Sigestro. . » 12. 6	Pieve di san Nicolò in Sestri a Levante
Ecclesia de Sorlana . » 1. »	Santa Maria di Sorlana.
Ecclesia sancti Quilici . » 1. »	San Quirico di Comuneglia.
Ecclesia sancti Bartholomei de Zinestra . » 1. 6	San Bartolomeo della Ginestra.
Ecclesia sancte Margarithe . . . . » 1. 6	Santa Margherita di Fossa Lupara.
Ecclesia sancti Petri de Libiolla . . . » 1. »	San Pietro di Libiola.
Ecclesia de Nasso. . » 2. »	San Michele di Masso.
Ecclesia de Statario . » 2. »	San Bartolomeo di Statale.
Ecclesia sancti Laurentii de Arzeno . . . » 2. »	San Lorenzo di Arzeno.
Ecclesia sancti Martini de Bargono . . » 2. »	San Martino di Bargone.
Ecclesia sancti Johannis de Candiasco . . » 2. »	San Giovanni di Candiasco.
Ecclesia sancti Michaelis de Candiasco . . » 1. »	San Michele di Candiasco.
Ecclesia sancti Laurentii de Velazo . . . » 3. »	San Lorenzo di Veriso, o Verici.
Ecclesia sancti Columbani de Noano . . » 1. »	San Colombano di Noano.
Ecclesia sancti Christofori de Loco . . » 1. »	San Cristoforo di Loto.
Ecclesia de Statarana . » 1. »	Santo Stefano di Salterana.

Ecclesia de Mazascho Lib. »	2. »	Santa Maria di Massasco.
Prioratus de Libiola . »	4. »	Priorato di santa Vittoria di Libiola.
Ecclesia sancti Adriani de Trigaudio . . »	1. 5	Sant' Adriano di Trigoso.
Ecclesia sancti Martini di Montedominico . »	1. »	San Martino di Montedomenico.
Plebs de Monelia . . »	8. »	Pieve di santa Croce di Moneglia.
Plebs de Framura cum capella de Mesema . »	8. »	Pieve di san Martino di Framura; san Michele di Mezema.
Ecclesia de Castagnola cum ecclesia sancti Stephani. et ecclesia sancte Margarite . »	2. »	San Lorenzo di Castagnola; santo Stefano di Ponte; santa Margherita di Ponte.
Ecclesia de Passano cum ecclesia sancti Petri. »	1. »	Santa Maria di Passano; san Pietro di Piazza <sup>(1)</sup> .
Ecclesia de Zona cum ecclesia de Carro et ecclesia de Pauereto.		Santa Maria di Zona; san Lorenzo di Carro; sant' Andrea di Pavareto.
Ecclesia de Caroano suprano et subtano. et ecclesia de Materana. »	2. »	San Bartolomeo di Carrodano superiore; santa Felicità di Carrodano inferiore; san Gio. Battista di Mattarana.
De Portu Veneris.		Portovenere.
Monasterium de Tiro . »	10. »	Monastero di san Venerio di Tino.

(1) Intorno a questa chiesa, della quale serbasi appena la tradizione, ecco ciò che scrive D. Pietro Mezzaroli, rettore di Piazza, al chiar. sig. Cav. Girolamo Da Passano, già mio ottimo Professore di Storia e Geografia ed ora Ispettore degnissimo delle Civiche Scuole di Genova. « In quel di Piazza, verso oriente, vi ha un sito che *ab immemorabili* fu detto San Pietro, e tuttavia con tale nome si appella. Consiste in un casamento di molta capienza, che porge l'idea di un antico convento; anzi corre voce tradizionale che vi fosse chiesa e convento . . . Il fatto è, che in detto luogo era eziandio un cimitero, esistendovi tuttora un recinto di mura spessissime, entro cui pochi anni or sono, facendosi degli scavi, furono scoperti diversi depositi mortuari composti di durissima selce, e molti avanzi di spoglie mortali ».

Ecclesia sancti Petri Lib.	» 3. »	San Pietro di Portovenere.
Ecclesia sancti Laurentii	» 5. »	San Lorenzo di Portovenere.
Plebs de Vayra . . . »	6. »	Pieve di san Gio. Batta di Varese.
Ecclesia de Covario . . »	1. »	Santa Maria di Capo di Vara.
Ecclesia de Scurtaboue. cum ecclesia sancti Bartholomei . . . »	2. »	San Lorenzo di Scortabò; san Bartolomeo di Cassego.
Ecclesia sancti Martini de Zerega . . . »	1. 6	San Martino di Zerega.
Ecclesia sancti Petri de Cumenelia . . . »	1. 6	San Pietro di Comuneglia.
Ecclesia sancti Christo- fori de Carizano . . »	1. »	San Cristoforo di Cavezzano.
Ecclesia sancti Laurentii de Ossegnis . . . »	1. 6	San Lorenzo di Osseгна.
Ecclesia sancte Juste de Vessena . . . »	1. »	Santa Giustina di Cesena.
Ecclesia sancti Laurentii de Carencia . . . »	1. »	San Lorenzo di Caranza.
Ecclesia de sancto Petro	» 1. »	San Pietro di Vara.
— Plebs de Augusio. . . »	3. »	Pieve di sant' Ambrogio di Uscio.
Ecclesia de Nayrono . . »	3. »	San Maurizio di Neirone.
Ecclesia sancti Martini de Tribonia . . . »	2. »	San Martino di Tribogna.
Ecclesia de Sturbulo . . »	1. »	San Pietro di Sturla.
Plebs de Bauaro . . . »	2. 6	Pieve di san Giorgio di Bavari.
Ecclesia sancti Dexide- rii . . . . . »	1. »	San Desiderio di Bavari.
Ecclesia sancti Petri de Fontanegio. . . . »	3. »	San Pietro di Fontanegli.
Plebs de Bargalio. . . »	2. »	Pieve di santa Maria di Bargagli.
Ecclesia de Tatio . . . »	1. »	Santa Margherita di Tasso.
Ecclesia de Traxio . . . »	1. »	Sant' Ambrogio di Traxo.
Ecclesia de Moranego . . »	1. 6	San Colombano di Moranego.

Ecclesia de Dauagna Lib. »	1. 6	San Pietro di Davagna.
Ecclesia de Rosso . . »	1. 6	Santo Stefano di Rosso.
Ecclesia de Caruari . . »	1. 6	Sant' Andrea di Calvari.
Plebs de Montobio . . »	4. »	Pieve di san Gio. Batta di Montobbio.
Ecclesia sancti Laurentii de Pareto . . . . »	2. »	San Lorenzo di Pareto.
Ecclesia sancte Marie de Senarega . . . . »	1. 6	Santa Maria di Senarega.
Plebs de Murazana . . »	4. »	Pieve di san Siro di Struppa.
Ecclesia sancti Martini de Corsio . . . . »	1. »	San Martino di Corsi.
Ecclesia sancte Marie de Murazana . . . . »	1. »	Santa Maria di Molassana.
Ecclesia de Lugo . . . »	1. »	Sant' Eusebio di Montezignano.
Ecclesia sancti Martini de Strupa . . . . »	2. »	San Martino di Struppa.
Ecclesia sancti Damiani »	1. 6	Ss. Cosma e Damiano di Struppa.

Plebes cum suis capellis que sunt in parte occidentali.

Plebs sancti Martini de Arena . . . . »	6. »	Pieve di san Martino di San Pier d' Arena.
Ecclesia sancti Jacobi de Corniliano, . . . »	1. 6	San Giacomo di Corneliano.
Plebs de Vulturo . . . »	3. »	Pieve di sant' Erasmo di Voltri.
Ecclesia sancti Nazarii de Multedo . . . . »	2. »	Santi Nazaro e Celso di Multedo.
Ecclesia sancti Martiani »	1. »	. . . . .
Ecclesia sancti Martini de Pelio . . . . »	3. 6	San Martino di Pegli.
Ecclesia sancti Ambroxii »	3. »	Sant' Ambrogio di Voltri.
Ecclesia sancti Nicolay. »	5. »	San Nicolò ivi.
Ecclesia sancti Eugenii de Creuari. . . . »	1. 6	Sant' Eugenio di Crevari.

Ecclesia sancti Nazarii de Arenzano . Lib. » 5. »	Santi Nazaro e Celso d' Arenzano
Plebs de Borzoli . . » 2. 6	Pieve di santo Stefano di Borzoli.
Ecclesia sancti Johannis de Sesto . . . » 4. 6	San Gio. Batta di Sestri.
Ecclesia sancti Ambroxii de Fegino . . . » 3. »	Sant' Ambrogio di Feggino.
Ecclesia de Coronato . » 18. »	Santa Maria di Coronata.
Plebs de Riparolio . . » 5. 6	Pieve di santa Maria di Rivarolo.
Ecclesia de Murta . . » 2. »	Ss. Martino e Lorenzo di Murta.
Ecclesia de Braxilli . . » 2. »	San Felice di Brasile.
Ecclesia sancti Stephani de Fossato . . . » 4. »	Santo Stefano delle Fosse, di Ri- varolo.
Ecclesia de Garbo . . » 1. 6	Santa Maria del Garbo.
Ecclesia de Zimignano. » 3. 6	Santo Stefano di Zemignano.
Plebs de Celanexi. . . » 5. »	Pieve di santa Maria di Ceranesi.
Ecclesia de Parauanicho. » 3. »	San Martino di Paravanico.
Ecclesia de Turbis . . » 2. »	San Lorenzo di Torbi.
Ecclesia de Liuellato . » 3. »	San Bartolomeo di Livellato.
Plebs de Langascho . . » 5. »	Pieve di san Siro di Langasco.
Ecclesia sancti Syri . . » 4. 6	San Siro di Langasco (oratorio).
Ecclesia de Issorella . . » 4. 6	Sant' Andrea d' Isoverde.
Ecclesia de Galaneto . . » 3. »	San Michele di Galaneto.
Prepositura de Vultabio » 5. »	Prevostura di santa Maria di Votaggio.
Ecclesia de Frasoneto . . » 1. »	Santa Maria di Frassinello (?).
Ecclesia de Montanexi. » 1. »	Santa Maria di Montanesi.
Ecclesia de Amelio . . . » 1. »	San Martino di Amelio.
Ecclesia de Riuoloso . . » 1. »	Sant' Andrea di Rigoroso.
Ecclesia de Pratolongo subtano . . . » 1. »	San Salvatore di Pratolongo in- feriore.
Ecclesia de Pratolongo » 1. »	Santa Maria di Pratolongo supe- riore.
suprano . . . » » 6	

Plebs de Gauio . Lib. » 8. »	Pieve di santa Maria di Gavi.
Ecclesia sancti Jacobi . » 2. 6	San Giacomo di Gavi.
Ecclesia de Castelletto . » 1. »	Sant'Antonio di Castelletto.
Ecclesia de Tramuntana » » 6	Santa Maria di Tramontana.
Ecclesia de Capriata . » 3. »	San Pietro di Capriata.
Ecclesia de Montero- tundo . . . . » » 6	Santi Cosma e Damiano di Mon- terotondo.
Ecclesia de Bosio . . » 1. 6	San Marziano di Bosio.
Monasterium santi Re- migii de Palodio . » 8. »	San Remigio di Parodi.
Ecclesia sancti Vincencii » » 6	Sant'Innocenzo di Castelletto (1).
Plebs de Pastorana . » 2. »	Pieve di santa Maria di Pasto- rana.
Ecclesia de Tassarollo . » 1. »	San Nicolò di Tassarolo.
Plebs de Seta . . » 4. »	Pieve di Santa Maria del Borgo de' Fornari.
Ecclesia de Fiacono . » 2. »	San Lorenzo di Fiacone.
Ecclesia de Runcho . » 3. »	San Martino di Ronco.
Ecclesia de Campolungo » 2. »	San Michele d' Isola del Cantone.
Plebs de Moniardino . » 10. »	Pieve di san Gio. Batta di Mor- giardino.
Ecclesia de Valenzona . » 2. »	Santa Maria di Vallenzona.
Ecclesia sancte Marie de Nuceto . . . » 2. »	Santa Maria di Noceto.
Ecclesia de Verganis . » 1. »	San Pietro di Vergagni.
Ecclesia sancti Clemen- tis . . . . » 2. 6	San Clemente di Gordina.
Ecclesia de Celenderio . » 1. 6	San Ruffino di Cerendero.
Ecclesia de Arecio . » 1. »	Ss. Cosma e Damiano di Arezzo.
Ecclesia de Montemagno » 1. »	Santa Maria di Montemanno.
Plebs de Serra . . » 3. 6	Pieve di Santa Maria di Serra.

(1) Così credo spiegare l' *ecclesia sancti Vincentii*; dacchè non ho notizia di alcuna che portasse questo titolo in quel di Gavi.

Ecclesia de Isso . Lib. » 4. »	Santa Maria di Isosecco, o Pedemonte.
Ecclesia de Voirata . » 1. 6	Santa Maria di Voirè.
Ecclesia de Magnërri . » 1. »	San Martino di Magnërri.
Ecclesia de Montanexi . » 1. 6	Sant'Andrea di Montanesi.
Plebs de Mignanego . » 2. 6	Pieve di sant' Ambrogio di Mignanego.
Ecclesia de Pauerio . » 4. »	Santa Maria di Paveto.
Ecclesia de Fumerri . » 1. 6	San Fruttuoso di Fumeri.
┌ Plebs de sancto Cipriano » 2. 6	Pieve di san Cipriano.
└ Ecclesia sancti Andree	Sant'Andrea di Morego.
┌ de Medolico . . . » 1. 6	
└ Ecclesia de Castrifellone. » 2. »	San Michele di Castrofino.
Ecclesia de Cessino . » 4. »	Sant'Antonino di Cesino.
Ecclesia de Pontedecimo » 4. 6	San Giacomo di Pontedecimo.
Ecclesia sancti Blaxii de	San Biagio di Serra.
Serra . . . . . » 3. 6	
Ecclesia sancti Quilici . » 2. »	San Quirico di Polcevera.
Ecclesia de Carmedino . » 1. 6	San Pietro di Cremeno.
Ecclesia de Muruallo . » 3. 6	Santa Margherita di Morigallo.
Plebs de ( <i>sancto</i> ) Vrce-	Pieve di sant' Olcese.
xino . . . . . » 5. 6	
Ecclesia de Comago . » 1. 6	Santa Maria di Comago.
Ecclesia de Cassanova . » 2. »	Santa Margherita di Casanova.
Ecclesia de Pinu . . . » 2. »	San Pietro di Pino.
Ecclesia de Marenzano . » 2. »	San Martino di Manesseno.
Ecclesia de Oledo . . . » 1. »	San Lorenzo di Orero.
Ecclesia sancte Marie de	Santa Maria Maggiore di Bonifazio in Corsica.
de Bonifacio . . . » 7. »	

## EXEMPTI.

Ecclesia humiliatorum	Santa Marta dell'Acquasola.
de Aquazolla . . . » 15. »	

Monasterium sancti Col- lumbani . . . . . » 10. »	San Colombano di Piccapietra, in Genova.
— Monasterium sancti Spi- ritus . . . . . 1. » »	Santo Spirito in Genova.
Ecclesia sancte Marie Cruciferorum . . . . » 11. »	Santa Maria e i Diecimila Croci- fissi, nel Borgo di Bisagno.
Monasterium sancte A- gate . . . . . » 18. »	Sant' Agata in Bisagno.
Monasterium de Rap- pallo . . . . . » 11. 6	Monastero di santa Maria di Valle Christi presso Rapallo.
Ecclesia Pontis Lauanie » 4. »	Santa Maria del Ponte di La- vagna.
Ecclesia sancti Saluato- ris . . . . . » 13. 6	San Salvatore di Lavagna.
Hospitale de Petra Co- lice . . . . . » » 6	Ospedale di Pietra-colice, o Va- sco.
Monasterium s. <sup>to</sup> Marte. 1. 15. »	SS. Annunciata del Guastato, in Genova.
Hospitale s. <sup>ti</sup> Johannis cum ecclesia s. <sup>te</sup> Fidis. 2. 15. »	Ospedale di San Giovanni di Prè; santa Fede.
Monasterium de Faxollo 1. 2. »	San Benedetto di Fassolo.
Monasterium de Cella . » 10. »	Santa Maria della Cella, in San Pier d' Arena.
— Monasterium sancti Se- pulcri . . . . . 1. 2. »	Santo Sepolcro in San Pier d'A- rena.
Monasterium sancti An- dree de Sexto . . . 2. 10. »	Badia di sant' Andrea di Sestri- Ponente.
Monasterium de Prato. » 8. »	San Pietro di Prà.
Monasterium de Mes- sema . . . . . 1. 8. »	San Pietro di Vesima, fra Voltri ed Arenzano.
Monasterium de Carbo- naria . . . . . » 10. »	San Barnaba di Carbonara.
— Monasterium de Proallo » 6. »	Santa Maria del Porale, o di Prevallo, fra Voltaggio ed Ar- quata.
Monasterium sancti Leo- nardi de Bissamne . » 3. »	San Leonardo di Carignano.

Ecclesia sancti Jacobi de Clanaro . . . Lib. » 4. »	San Giacomo di Rupinaro.
Monasterium sancti Bar- tholomei de Fossato . » 1. »	San Bartolomeo del Fossato, presso San Pier d'Arena.
Monasterium sancti Ni- colai de Jrchis . . » 8. »	Santa Chiara d'Albaro.
Monasterium de Jubino. » 12. 6	Santa Maria del Zerbino.
Monasterium sancti Pe- tri de Costa . . . 1. 2. »	San Pietro della Costa di Coro- nata.
Monasterium sancti Bar- tholomei di Oliuella . 1. » »	San Bartolomeo dell'Olivella, in Genova.
Monasterium de Petra- minuta . . . » 8. »	Santa Maria di Pietraminuta, in Genova.
Monasterium s. <sup>te</sup> Ellene de Albario . . . » 4. »	Sant' Elena d'Albaro.
Monasterium sancte Ma- rie de Calignano . » 10. »	San Bernardino di Carignano (1).
Monasterium sancti Ni- colay de Valleclara . » 15. »	San Nicoloso di Vallechiara.
Monasterium cartussien- sium de Riparolio . 1. 5. »	San Bartolomeo di Rivarolo.
Monasterium s. Leonardi 1. 8. »	San Leonardo di Prè.
Monasterium nouum de Jrchis . . . 1. 8. »	Ss. Giacomo e Filippo dell'Ac- quasola.
Monasterium sancte Ka- taline de Luculo . 1. 9. »	Santa Caterina di Luccoli.
Ecclesia de Gateluxiis . » 2. »	San Giacomo di Sestri a Ponente(2).
Ecclesia de Cibo . . » 1. »	Santa Maria del Quarteretto, in San Pier d'Arena (3); oggi del Sec. <sup>do</sup> Quartiere (vulgo Coscia).

(1) Già santa Maria di Consolazione.

(2) Marietta figlia del qm. Nicolò Gattilusio lega nel suo testamento 200 lire, e vuole che debbasi *responderi de prouentibus ... capellano qui nunc est et pro tempore fuerit in capella seu ecclesia sancti Jacobi de Sexto fundata per dominos de Gataluxiis* ( Archivio di San Giorgio: *Cartolario Originale B. delle Colonne*, fol. 174).

(3) Peretta del qm. Andrea Cibo lascia lire 100, perchè *de prouentibus ... respondeatur ... capellano capelle institute seu fundate in sancto Petro Arene Janue per nobilem familiam seu albergum de Cibo, sub vocabulo sancte Marie* ( Arch. cit., *Cartolario Orig. P. N.*, car. 247).

Ecclesia de Grimaldis Lib. »	1. 6	San Nicolò del Boschetto, in Polcevera (1).
Hospitale de Riparolio. »	2. »	Ospedale di san Biagio di Rivarolo.
Ecclesia sancti Antho- nini de sancto Petro arene . . . . . »	1. »	Sant' Antonio abate, vulgo san- to Antonino, in San Pier d'A- rena.
Ecclesia de Grillis . . . . . »	1. »	. . . . . (2)
Ecclesia sancti Martini de Sexto . . . . . »	1. »	San Martino di Sestri-Ponente.
Ecclesia de Pezagnis . . . . . »	» 6	. . . . . (3)
Domus sancti Andree de Vercellis . . . . . »	1. 6	. . . . . (4)
Ecclesia de Ranucio . . . . . »	1. »	. . . . . (5)
Monasterium Seruorum »	4. »	Santa Maria dei Servi, in Genova.
Monasterium Herminio- rum . . . . . »	2. »	San Bartolomeo degli Armeni, in Genova.
Monasterium sancte Ma- rie Carmelitarum . . . . . »	5. »	Santa Maria del Carmine, in Ge- nova.

(1) I Grimaldi fondarono questa chiesa nel 1311; ed un secolo appresso vi introdussero i benedettini della Congregazione di santa Giustina di Padova.

(2) Negli atti di visita del Bosio si nota: *Cappella villae domini Lucae Grilli*, in Bisagno. (Ved. *Synod. etc.*, pag. 178).

(3) La nobile famiglia Pessagno possiede al presente una chiesuola nella località di Panigaro, sopra Sestri-Ponente, intitolata a san Rocco; ma non può essere quella onde è caso in questo documento. Lasciando anche da banda la tradizione, la quale vuole fondata questa capella in sui principii del secolo XVI, durante l'infierire di una pestilenza; l'egregio socio march. Lorenzo Pessagno mi fa sapere che la medesima appartenne alla famiglia Barilari, da cui l'acquistò, non prima del 1855, la contessa Paola Mongiardino vedova di Stefano Pessagno.

Mi nasce perciò dubbio se qui la lezione del documento sia esatta, e se per avventura non si debba leggere *ecclesia de panzants* laddove il notaio scrisse *pezagnis*. Si sa che i figli del qm. Guglielmo Panzano fondarono nel 1229 la chiesa di san Francesco in Sestri-Ponente; e se ne ha documento in una lapide sincrona che vedesi tuttora murata in prossimità dell'ingresso alla chiesa medesima.

(4) Di questa casa che l'insigne Opera di sant' Andrea di Vercelli possedeva tra noi, ho vanamente cercate notizie nella *Storia* del Mandelli, nei *Cenni Storici* del Mella e nelle *Pandette Richeriane* del nostro Archivio Governativo. Riuscirono pure infruttuose le indagini gentilmente istituite in Vercelli stessa dal chiariss. socio canonico Giovanni Barberis fra le carte [di quell'Abbazia, oggi serbate presso la famiglia Olgiati.

(5) Forse la cappella dell'Annunciata, in San Pier d'Arena, fondata da un Ranuccio o Ranieri Grimaldi. (Ved. ACINELLI, *Stato presente ecc.*, pag. 147).

Monasterium sancte Clare de Clauaro. . Lib. » 16. »	Santa Chiara di Chiavari.
Monasterium seu eccle- sia sancti Eusebii . » 10. »	. . . . . (1)
Ecclesia de Brossonasca » » 6	San Bartolomeo di Borzonasca.
Monasterium sancti Je- ronimi de Quarto . » 2. »	San Girolamo di Quarto.

De quibus omnibus prefati domini vicarius. archidiaconus. abbates.  
. . . . . prior et prepositus mandauerunt confici publicum instru-  
mentum per me notarium infrascriptum ad laudem unius sapientis et  
plurium si fuerit oportunum.

Actum ianue in sacristia ecclesie ianuensis. anno a natiuitate do-  
mini MCCC LXXXVII. indictione decima. die secunda decembris. pre-  
sentibus presbiteris oberto de carrega sacrista. dominico de rap-  
pallo et michaele de bargalio capellanis dicte ecclesie ianuensis.  
tribus ad premissa vocatis et rogatis (2).

(1) Forse invece di *sancti Eusebii* doveva qui scriversi *sancti Eustachii*. In tal caso si tratterebbe del monastero di sant' Eustachio di Chiavari, fondato dal cardinale Guglielmo Fieschi nel 1253.

(2) L'attento lettore potrebbe osservare che al lungo elenco delle chiese riferito in questo documento, manca quella di Pera; e da ciò desumere un indizio che tale colonia abbia cessato di essere sottoposta all' Arcivescovado Genovese molto prima del 1453, contrariamente a quello che noi ne abbiam detto a pag. 345. Constatiamo dunque noi stessi la mancanza, e confessiamo di non saperne vedere la ragione; ma qualunque essa sia, replichiamo subito che non è punto quella sopra accennata. Imperocchè nel *Notulario* dello stesso Antonio Foglietta (car. 66 verso) leggesi registrata una bolla di papa Urbano VI ad un Antonio Fazio, nella quale si ricorda *terra de peyra ianuensis diocesis*.



## INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO FASCICOLO

---

BELGRANO, Illustrazione del Registro Arcivescovile di Genova.

Introduzione . . . . .	Pag. 247
Parte Prima: Dei Vescovi e della Curia . . . . .	» 261
Parte Seconda: Delle Chiese e delle decime . . . . .	» 347

---

Il seguito di questa *Illustrazione* è di già in pronto per essere pubblicato. Lo sono pure la continuazione del *Codice Diplomatico delle Colonie tauro-liguri*, ed una Collezione di Documenti ed estratti riguardanti l'influenza che esercitarono i genovesi sui progressi marittimi della Penisola Iberica.

Frattanto sono in corso di stampa:

Illustrazione dei *Documenti ispano-liguri dell'Archivio di Simancas*, già editi nel volume viii degli *Atti*.

Documenti dell'Archivio di S. E. il Principe D'Oría, circa il processo istituito contro Scipione Fieschi in dipendenza della Congiura del 1547.

---

2

**ATTI**

DELLA

**SOCIETÀ LIGURE**

DI

**STORIA PATRIA**

VOLUME II. — PARTE I. — FASCICOLO III.



**GENOVA**

**TIPOGRAFIA DEL R. I. DE' SORDO-MUTI**

MDCCLXXIII



## CAPITOLO SECONDO.

Della elezione de' Vescovi. Parrocchialità di Genova ed estensione della medesima. Chiese dipendenti. Erronea supposizione dell'antichissima parrocchialità di santa Maria di Castello. La Cattedrale e l'Episcopo. Digressione circa il trasferimento delle reliquie di san Siro.

§ I. — Quantunque l'assoluto difetto di documenti ci vieti di ricercare nei loro particolari le primitive costituzioni della Chiesa Genovese, non vuolsi però mettere in dubbio che l'elezione de' Vescovi sia seguita fra noi giusta le norme che si praticavano comunemente a quest'uopo, e che più Concilii aveano solennemente approvate e sancite. Il seggio episcopale doveva perciò rimanere vacante il minor tempo che fosse stato possibile, ed in ogni caso non più di tre mesi; l'eletto voleasi tolto dai *cardinali*, ossia canonici, della Chiesa vedovata (<sup>1</sup>), ed anzi quegli che tra' medesimi venisse per integrità di costumi, vastità di scienza ed attitudini

(<sup>1</sup>) A questo proposito abbiamo da Arnolfo (*Histor. Mediol.*, lib. I, cap. I e II, apud MURATORI, *S. R. I.*, IV. 8), che nel 925 il re Ugo di Borgogna, conoscendo *priscam . . . loci consuetudinem, . . . ut decedente Metropolitano (Mediolanense) quilibet unus ex Maioris Ecclesiae praecipuis Cardinalibus, quos vocant ordinarios, succedere debeat . . . , huius rei gratia iuniorum filium in eadem Ecclesia tonsurari decrevit.*



speciali riguardato il digniore, secondochè raccomandarono nelle loro epistole varii Pontefici. Prescrizioni santissime, ma che troppo di frequente, a cagione di turbidi, furono poste in oblio. Difatti nei primi accenni che rispetto a questo argomento si trovano negli Annali di Caffaro, leggiamo che dopo la morte di Ottone (1120) *per . . . tres annos stetit civitas sine episcopo* <sup>(1)</sup>; e la lunga vacanza, rileva opportunamente il ch. Grassi, trova bene la sua ragione nelle fierissime vertenze che erano sorte poco prima fra il Comune di Pisa e quello di Genova, combattenti per l'onore ed i privilegi del rispettivo Episcopato, non meno che nella condotta dell'arcivescovo milanese Anselmo da Pusterla già altrove da noi ricordata <sup>(2)</sup>.

Quanto è poi della elezione de' Vescovi, essa era dai sacri canoni demandata al clero ed al popolo; i quali, trattandosi di un suffraganeo, aveano obbligo di farne entro l'accennato spazio di tre mesi la *presentazione* o *postulazione* al Metropolitano, e, trattandosi di un Metropolitano, al Pontefice. Non facendola, scadeano per quella volta dal loro diritto; ed il Metropolitano od il Papa provvedeva da sè alla cattedra vacante. Abbiamo detto *dal clero e dal popolo*, ma non vogliansi intendere già quelli di tutta la Diocesi, bensì limitatamente i chierici e gli abitatori della città; i quali componeano insieme la *civium universorum collectio*, come esattamente si esprime, secondo a noi pare, il cronista Landolfo seniore <sup>(3)</sup>. Così il nostro vescovo Oberto, par-

<sup>(1)</sup> Ved. a pag. 318.

<sup>(2)</sup> GRASSI, *I Vescovi di Genova*, all'art. *Airaldo*; e ved. anche a pag. 322 del presente volume.

<sup>(3)</sup> LANDULPHI SENIORIS *Histor. Mediol.*, lib. III, cap. II; apud MURATORI, *S. R. I.*, IV. 96.

lando della elezione di san Siro, nota che *cuncta Plebs Januensis Urbis unanimiter et consona voce sanctum ministrum Syrum in Sacerdotem subrogaverunt* <sup>(1)</sup>; e ci è buon testimone, se non altro, dell'uso vigente nei tempi in che egli scriveva. Nè, riflette il Nardi, poteva essere altrimenti; « considerando che chi avesse fatti venire i villani ed i preti rurali, i quali dipendevano dai potenti, i primi per colonia, i secondi o per patronato o cappellania, . . . sarebbero stati inevitabili i partiti e le male arti, e indipendentemente da ciò ne sarebbe nata una strana confusione » <sup>(2)</sup>. Cionondimeno se restringendo nei soli preti ed abitanti della città il diritto di concorrere alle elezioni si menomarono i pericoli, questi per fermo non si scongiurarono affatto, in ispecie dopo le grandi contese che tennero sì acerbamente divisi il Papato e l'Impero. Del resto, lasciando anche da parte le dissidenze politiche, come mai sarebbe potuta contenere una moltitudine sempre grande e per lo più indocile e capricciosa, senza che in mezzo ad essa si aprissero l'adito que' brogli che in altro campo viziano pur oggi la espressione delle popolari elezioni? Fu dunque bene inteso e provvido il costume de' tempi posteriori, quando la nomina de' nostri Vescovi ebbe luogo per compromesso, in quella guisa medesima che troviamo essersi adoperato eziandio per le civili magistrature <sup>(3)</sup>. Che se del tempo nel quale andò in vigore

<sup>(1)</sup> BOLLAND., *Acta Sanctorum*, sub die 29 iunii.

<sup>(2)</sup> NARDI, *Dei Parrochi*, II. 444.

<sup>(3)</sup> Un atto del 1147 rammenta: *electores consulum et electores electorum* (*Jur.*, I. 431). E nei due *Brevi delle Compagne* del 1157 e 1161 si legge: *Ego . . . non consiliabor cum aliqua persona ut ego aut alter sim vel sit consul, nec elector consulum, neque electorum* (*Atti*, I. 158).

siffatto sistema a noi mancano gli indizi per discorrerne con sicurezza, vogliamo però osservare che a mezzo il secolo XI non doveva essere ancora introdotto, giacchè il precitato vescovo Oberto ricorda senz'altro il concorso alle elezioni di tutta la *Plebs Januensis Urbis*. Ma neppure si ha da credere posteriore gran fatto agli inizi del secolo XII, se si avverta che l'annalista Caffaro descrivendoci le cerimonie giusta le quali seguì nel 1163 la nomina dell'arcivescovo Ugone, mostra parlarne come di pratiche non più nuove allora. *Eadem vero die* (così egli si esprime, e fu per avventura il 1.º di ottobre) *statim post humationem ipsius* (Syri II), *convennerunt clerici et religiosi viri, consules quoque et pars magna senatus, et de eligendo pontifice tractatum habentes, in unum spiritum convenerunt. Commissa est itaque electio abbatibus sancti Benigni, sancti Syri, sancti Stephani, prepositis sancte Marie de Vineis, sancti Donati, presbiteris Johanni de sancto Damiano, Vassallo sancte Marie de Castro, Oberto de sancto Ambrosio, canonicis quoque presbitero Ribaldo, magistro Anselmo et Dodoni subdiacono, qui omnes de electione ipsa in hunc modum iuraverunt: SANCTI SPIRITUS ADSIT NOBIS GRATIA. EGO CUM SOCIIS MIHI AD HOC ASSIGNATIS, ABSQUE OMNI FRAUDE ET DOLO, NIHILUM OBSTANTE VEL PERSUADENTE AMORE VEL ODI, TIMORE AUT SERVICIO ULLO, ELIGAM IN ARCHIEPISCOPUM CIVITATIS HUIUS ILLAM PERSONAM QUAM MORIBUS ET SCIENTIA AD HOC CONVENIENTIOREM ET HONESTIOREM ET UTILIOREM COGNOSCAM, VEL SINE FRAUDE CREDAM, ITA TAMEN QUOD NOSTRE HUIUSMODI ELECTIONI PUBLICE ANNUERIT. Quo iuramento prestito, convenerunt iuxta altare beati Laurentii nominati electores, et prius in canonicos inspicientes eiusdem ecclesie, elegerunt in Archiepiscopum dominum Ugonem, qui tunc archidiaconus erat; qui*

*eadem die a clero et populo in sede pontificali est feliciter constitutus* (1).

Nè in guisa dissimile avvenne la nomina del successore immediato di esso Ugone, descrittaci da Ottobono Scriba sotto l'anno 1188; e nè pure da tale disciplina si dipartirono gli elettori di Ottone alessandrino nel 1203 e di Giovanni da Cogorno nel 1239. Bensì in queste due ultime elezioni fu assai più esiguo il numero dei compromissari: manifesto segno che il Capitolo Metropolitano divisava ormai di restringere in sè stesso quel dritto. Nè il farlo poteasi giudicare onninamente fuor di ragione; perchè col moltiplicarsi delle parrocchie in città, il clero secolare non era più tutto nella cattedrale; mentre l'intervento del regolare, secondo rileva il Nardi, non procedette mai da alcuna ragione assoluta, ma piuttosto da una speciale cortesia od anche da qualche privilegio particolare (2). Al Capitolo adunque nell'una e nell'altra delle ultime elezioni citate vedonsi riserbate, giusta siffatto principio, o la ingerenza esclusiva, o quanto meno la preponderanza. Conciossiachè alla nomina di Ottone concorrono soltanto il preposito e l'arcidiacono di san Lorenzo (3); e per quella del Cogorno *electi fuerunt electores duo de Capitulo, videlicet dominus magister Hugo prepositus et presbiter Rollandus, et unus de omnibus aliis, scilicet abbas sancti Syri, fuit electus per alios prelatos*. Ma rispetto a quest'ultimo il cronista diligente si affretta a soggiunger la clausola: *salvo iure Capituli* (4).

Frattanto il sistema delle elezioni per compromesso

(1) CAFFARI *Annales*, a. 1163.

(2) NARDI, *Op. cit.*, II. 444.

(3) OGERII PANIS *Annales*, a. 1203.

(4) BARTH. SCRIBAE *Annales*, a. 1239.

veniva a soggiacere, e quasi dissi a soccombere, a due colpi gravissimi; conciossiachè l'anno 1253 papa Innocenzo IV, forse perchè genovese, volle di sua spontaneità provvedere al governo della nostra Chiesa, dando al Cogorno un successore nella persona di Gualtieri da Vezzano. Poi, morto costui nel 1274 (26 settembre), essendo la città desolata da gravi torbidi e sottoposta ad interdetto, trascorse il tempo utile onde fruire, giusta le prescrizioni dei Concili del diritto di nomina; nè in seguito gli elettori si arresero allo invito di papa Gregorio X, il quale avea con lettere del 4 giugno 1275 ordinato loro di comparire al suo cospetto entro lo spazio di un mese, allo scopo di provvedere di concerto al seggio lungamente vedovato <sup>(1)</sup>. Di questa guisa l'arcivescovado continuò a rimanere vacante infino a che Ottobono Fieschi, salito alla cattedra papale col nome

<sup>(1)</sup> Queste lettere trovansi riferite dallo Schiaffino (*Annali Ecclesiastici* mss., ad ann. 1275) e dal Campi (*Apologia di Gregorio X*, pag. 468, num. 199, benchè erroneamente sotto il 1274); e sono del tenore seguente.

*Gregorius episcopus etc. G. de Lavania magistro scholarum Januen etc. Ex impacato civitatis ianuensis statu in ordinatione Ecclesiae ad praesens Pastoris solatio destitutae non immerito discordiam formidantes, ac volentes imminetibus propter hoc ipsius Ecclesiae obviare dispendiis et animarum periculis providere, discretionis tuae per apostolica scripta mandamus quatenus Capitulo ipsius Januensis Ecclesiae et aliis qui in electione Januensis Archiepiscopi vocem habent, cum qua poteris celeritate denuncies, seu denunciari facias, quod infra mensem post denunciationem huiusmodi ad praesentiam nostram aliquos ex se ipsis cum sufficiente mandato ad celebrandam de assensu et ordinatione nostra electionem huiusmodi Archiepiscopi, una cum illis canonicis ianuensibus qui tunc fuerint ibidem absque difficultate transmittant, eisque omnem aliam ordinationem strictius interdicas. Nos enim ordinationem huiusmodi Ecclesiae nostro arbitrio reservantes, decernimus ex nunc irritum et inane si secus de illa contigerit attemptari. Diem vero huiusmodi denunciationis et formam, et quicquid inde feceris nobis per tuas patentēs litteras harum seriem continentes seu munimenta publica studeas fideliter intimare. Datum Bellicadri IV nonis iunii, Pontificatus nostri anno IV.*

di Adriano V, nel breve tempo in cui *provò quanto pesi il gran manto* levò via l'interdetto, e seguendo l'esempio di suo zio Innocenzo IV, mandò a reggere la Chiesa nostra Bernardo da Parma (1276), il quale per dirla coll'annalista *nec Comuni fuit nec populo gratisous* (¹). Cosicchè, conclude il Paganetti « fecero più di novità su questo punto i due Pontefici genovesi, che gli stranieri » (²).

Che se tosto, alla morte di Bernardo (1287), il Capitolo Metropolitano fece prova di richiamare in sè stesso la prerogativa della elezione; la discordia de' suoi membri, che si scissero in quattro partiti eleggendo ciascuno un campione, diede origine a tali scandali di cui niun fatto valse meglio a corroborare la intromissione assoluta de' Papi. A cessare pertanto ogni contesa, Nicolò IV deputava Obizzo Fieschi all'amministrazione della Chiesa Genovese (1288); e dopo la costui morte eleggeva in arcivescovo Jacopo da Varagine (1292), come più tardi Bonifazio VIII nominava a succedergli il famoso ghibellino Porchetto Spinola (1299). Tuttavia si vuol riflettere come entrambe le elezioni, piuttosto che abrogare nettamente l'antica disciplina, fossero fatte in via di mera eccezione, ed avessero per causa le turbolenze che ogni dì più infuriavano in Genova. Tanto è vero che la bolla di nomina dello Spinola afferma avvocata la stessa alla Santa Sede *per questa volta*, e con ciò viene a riconoscere implicitamente il diritto del Capitolo Genovese. *Sane dudum Ecclesia Januensis per obitum bonae memoriae fratris Jacobi . . . Pastoris solatio destituta, nos provisionem ipsius Ecclesiae HAC VICE*

(¹) OBERTI STANCONI etc. *Annales*, a. 1276.

(²) PAGANETTI, II. 209.

*dispositioni Sedis Apostolice duximus reservandam* (1). Difatti le due posteriori elezioni ebbero nuovamente luogo mercè l'opera di esso Capitolo; conciossiachè leggiamo nello Stella (1321) che, morto appena lo Spinola, *a canonicis . . . Ecclesiae Januensis Bartholomeus de Regio, qui erat ex ipsis canonicis . . . archiepiscopus fuit electus* (2); e sappiamo del pari che dai canonici stessi (1336) fu nominato Goffredo Spinola (3). Se non che quest'ultima elezione non potea più considerarsi legale, dacchè per bolla data in Avignone del 30 luglio 1322, papa Giovanni XXII rendendo più stabile il sistema che in via temporanea vedemmo adottato da alcuni suoi predecessori, avea riservato alla Santa Sede il provvedere non pure a' Vescovadi, ma ad ogni altro beneficio che fosse d'allora in poi rimasto vacante nel patriarcato d'Aquileia, e nelle archidiocesi di Milano, Ravenna, Genova e Pisa (4). Difatti Goffredo rinunciò

(1) WADDINGUS, *Annales Minorum*, a. 1299: *Regestum*.

(2) STELLA, *Annal.*, col. 1045. — Il Paganetti (II. 230) non sa perchè Bartolomeo, « essendo straniero . . . , d'esser canonico di questa Cattedrale (di Genova) ottenesse », parendogli senza fallo che a ciò dovesse ostare il privilegio di papa Gregorio IX, il quale nell'anno 1238 avea concesso *quod canonici ianuenses non eligant canonicos nisi de civitate Januae*. Così leggiamo infatti negli *Annali* di Bartolomeo Scriba (a. 1233); ma ogni difficoltà scompare, se il premesso non si disgiunga dalle parole che immediatamente gli fanno seguito e dicono: *salva auctoritate Domini Papae*. Dunque l'elezione di Bartolomeo a canonico di Genova ebbe luogo verisimilmente per opera di un qualche Pontefice.

(3) UGHELLI, IV. 889.

(4) RAYNALDUS, *Annales*, etc., a. 1322, § IV: *In Patriarchatu Aquileiensi, nec non Mediolanensi, Ravennate, Januensi et Pisana Provinciis consistentes ecclesiae, quas et quae frequenter, pro ut experientia docuit, retroacti et hucusque continuata malitia temporis in earum provisionibus variis noscitur discriminibus subiecisse, nostrae mentis obtutibus occurrere; ac propterea similibus in posterum obviare periculis, donec favente Domino, sublata procella*

tosto ad ogni ragione derivante dalla nomina capitolare nelle mani di Benedetto XII; e questi mandò al governo della nostra Chiesa Dino di Radicofani trasferendolo dal Patriarcato di Grado. Vero è che la bolla in discorso allega siccome causa di tale riserva le gravi discordie che ad ogni elezione si concitavano, e limita quindi lo esercitarla *donec . . . . ., sublata procella temporis impacati, eisdem Ecclesiis et personis earum plena in eligendo securitas ministretur*; ma è vero altresì che questa disposizione non venne mai rievocata; per modo che le successive nomine degli Arcivescovi Genovesi furono tutte fatte dai Sommi Pontefici. « Forse altrimenti sarebbe ito l'affare (concluderemo col Paganetti), se avesse nelle elezioni avuto parte col Capitolo il clero, e col clero il popolo tutto . . . ; ma perchè prima del clero cessò il popolo, e poi dal Capitolo fu escluso il clero, così ora il Capitolo restò escluso dal Papa. Della mondana politica negli affari di Chiesa queste sono le solite conseguenze » (1).

§ II. Venendo ora a trattare della *consecrazione*, rammentiamo come innanzi all'erezione della nostra Chiesa in metropolitana, questa cerimonia spettasse di pieno diritto agli Arcivescovi Milanesi (2); e come essi vi potessero anche ottemperare col mezzo di delegati, ed

*temporis impacati, eisdem ecclesiis et personis earum plena in eligendo securitas ministretur, sollicitis affectibus cupientes; provisionem omnium patriarchalium, archiepiscopalium, episcopalium, et aliarum quarumlibet ecclesiarum . . . nunc ubicumque vacantium, et quae deinceps vacare contigerit, dispositioni et ordinationi nostrae et Sedis Apostolicae de fratrum nostrorum consilio usque ad eiusdem Sedis beneplacitum de apostolice potestatis plenitudine reservamus.*

(1) PAGANETTI, II. 234.

(2) Ved. a pag. 319; e GIULINI, *Mem.*, vol. I, pag. 421, vol. II, pag. 43, 332.

eziandio oltre i limiti segnati alla vastissima loro Archidiocesi. Difatti allorchè l'arcivescovo Anselmo IV disponevasi a partire per la Crociata, Grossolano eletto vescovo di Savona fu per ordine di lui consecrato in Milano da Armano di Brescia, Airaldo di Genova, Mainardo di Torino (1); e d'altra parte Villano successore di Armano nella sede di Brescia venne consecrato dall'arcivescovo Giordano da Clivio (1116) in Roma. Una eccezione soltanto si vuol fare per quello che a noi con-

(1) Ved. a pag. 324; LANDULPHI JUNIORIS *Histor. Mediolan.*, cap. XXX; GIULINI, II. 652. Quella nota di Caffaro sugli ultimi nostri Vescovi alla quale di già più volte dovemmo riferirci, ne fa sapere che Airaldo suaccennato ricevette la consecrazione nel 1099 (ved. a pag. 318); che da quel punto visse 17 anni, e che morì nel 1116, correndo la vigilia di san Bartolomeo (23 agosto), *in tercio anno consulatus Lamberti Guezi et sociorum*. Se non che in queste due ultime indicazioni il ch. Grassi ha con l'usata sua acutezza rilevato un grave equivoco che a noi era sfuggito, e che ora stimiamo importante il notare con le sue stesse parole. « Per sentire tutta la forza di questa dilucidazione (dice egli adunque), è bene aver sott'occhio il resto di quella nota che prosegue: *sed post tempus electionis vixit per annos XVIII in Januensi civitate*. Tutta questa formula o fu gittata là di memoria da più di un mezzo secolo dal fatto, o fu male rilevata da alcun appunto mal esteso preesistente. Conciossiachè non paia vero, che Airaldo morisse la vigilia citata, benchè sia vero che ciò avvenisse nel terzo anno di quel Consolato. Un prezioso *Kalendarium* ms. pergameno del 1300, copia di lavoro anteriore, esistente nell'Archivio del Capitolo della nostra Metropolitana, fra le note mortuarie ivi distribuite ai giorni debiti, sotto gli otto di novembre scrive: *Obiit dominus Ayraldus Episcopus Januensis*, testimonianza ben più attendibile che non possa ritenersi la mentovata nota. In essa... dev'essere corso un equivoco, attribuendo quella data alla morte, che forse voleva esser riferita ad altro fatto, come sarebbe per un esempio, il dì dell'elezione ». Con questa opportunità avvertiamo pure di buon grado come lo stesso Grassi opini che al suddetto Airaldo, anzichè a Ciriaco, debba essere diretta la lettera di papa Urbano II altrove da noi citata; e stimi del pari che Airaldo non abbia appartenuto all'Ordine dei Mortariensi, benchè sia da considerare autorevole fondatore della loro Canonica in Genova. Su questi due punti pertanto il ch. Autore dei *Vescovi di Genova* si discosterebbe da quello che noi abbiamo scritto a pag. 317 e 319.

cerne, ed è a proposito della consecrazione di Siro II. Il quale, siccome abbiamo da Caffaro, *electus fuit* (episcopus) *praesente papa Innocentio qui tunc Januae erat*; e poscia *in eodem anno ab eodem Papa apud Sanctum Egidium* <sup>(1)</sup> *consecratus fuit* <sup>(2)</sup>.

La bolla poi del 1133, con cui lo stesso papa Innocenzo II elevava la Chiesa di Genova alla dignità metropolitica, dovendo in tutto pareggiarla a quella di Pisa, disponeva *ut Januensis Archiepiscopus, eo ordine quo et Pisanus, a solo Romano Pontifice consecratur*; non senza aggiungere *quod si forte Pisanus Archiepiscopus a suis suffraganeis fuerit consecratus, Januensis quoque a suis nichilominus similiter consecratur* <sup>(3)</sup>. Oltre di che nel modo stesso in cui Onorio II aveva, sino dal 1126, consentito a favore del Primate Pisano l'uso del cavallo nelle processioni, coll'ornamento di una bianca gualdrappa <sup>(4)</sup>, così egualmente la bolla sopra detta il concedeva all'Arcivescovo Genovese, accompagnandovi eziandio il privilegio di farsi recare innanzi la croce per tutta la diocesi (*provintia*). Bensì Alessandro III, con altra bolla del 9 aprile 1161, modificava le riferite sanzioni, determinando *ut Januensis Archiepiscopus a suffraganeis suis consecratur, pallium pontificale ad officii plenitudinem a Sede Apostolica recepturus*; mentre alle già mentovate onoranze aggiungeva in perpetuo, a favore dell'Arcivescovo stesso, la dignità di *Legato transmarino* <sup>(5)</sup>.

In dipendenza del privilegio alessandrino la consecrazione di Ugone e quella di Bonifazio avrebbe dovuto

(1) Saint-Gilles in Provenza.

(2) CAFFARI *Annales*, a. 1130.

(3) *Lib. Jurium*, I. 42.

(4) MATTEI, *Ecclesiae Pisanae Histor.*, vol. I; *Appendix*, pag. 32.

(5) UGHELLI, IV. 867; *Jurium*, I. 307.

compiersi adunque per l'opera dei suffraganei; ma noi non abbiamo indizio alcuno che positivamente ce ne assicuri; nè ci persuade l'argomento allegato dal Paganetti rispetto ad Ugone medesimo, che cioè, « trovandosi il Papa in Francia, era l'accesso alla Curia Papale di troppo incomodo e pieno di rischi » (1). Lasciando stare l'esempio di Siro II, che precisamente nella Francia da papa Innocenzo ricevette la consecrazione, noi teniamo anzi che, anche dopo di aver soddisfatto altrimenti a questa cerimonia, nè l'uno nè l'altro dei menzionati Arcivescovi poteva esimersi dal presentarsi al Pontefice per ottenerne la grazia del pallio.

Ottone poi era di già consecrato, perchè alla nostra Chiesa fu trasferito da quella di Bobbio; nè in seguito le memorie che abbiamo ci lasciano alcun dubbio ragionevole circa l'assoluto abbandono del privilegio in discorso. Giovanni di Cogorno *ivit Romam . . . et . . . prima die fuit examinatus, secunda consecratus, et tertia die fuit gratiam pallii consequutus* (2). Gualtieri da Vezzano e Bernardo da Parma, come eletti dal Papa, dovettero per fermo essere anche da lui consecrati; nè invero, per riguardo all'ultimo di essi, ci lasciano supporre in guisa diversa i cronisti, laddove scrivono senz'altro che *Januam veniens die VI septembris, diademate et paramentis indutus, civitatem intravit . . . Sic autem incedens, Januensem est ingressus Ecclesiam, qua oratione completa exiens Archiepiscopale intravit Palatium* (3). Da canto suo il Varagine scrive di sè medesimo, che *per dominum Nicolaum papam quartum . . . Archiepiscopus est creatus;*

(1) PAGANETTI, II. 492.

(2) BARTH. SCRIBAE *Annales*, a. 1239.

(3) OBERTI STANCONI etc. *Annales*, a. 1276.

*qui quidem Papa ipsum per suas litteras ad suam praesentiam vocaverat, ut sibi consecrationis dignitatem impenderet et pallium sibi daret.* Se non che, morto essendo Nicolò nel frattempo, il nostro Jacopo *in octava Paschae* (1292) *per venerabilem virum patrem dominum Latinum Ostiensem fuit consecratus, et in ipsa die sive hebdomada palliatus* (1).

§ III. Nei primi tempi del Cristianesimo il nome di *ecclesia* venne attribuito genericamente a tutti gli edifici nei quali furono soliti di congregarsi i fedeli. Moltiplicatisi poi col volgere de' secoli siffatti luoghi, s'introdussero più distinzioni; ed *ecclesiae* chiamaronsi quelle soltanto ove si celebravano i riti più solenni, che è a dire le *cattedrali*, mentre gli altri edifici assunsero gli appellativi di *basiliche*, *oratorii*, *cappelle*, e somiglianti. Le cattedrali poi si dissero anche *madri* e *matrici*, *pievi*, *battisteri*, o *chiese battesimali* (2); e *parrocchie* talvolta si chiamarono eziandio le intere diocesi. Così una legge di Carlo Magno rammenta le *ecclesiae et cappellae quae in una parochia sunt* (3); e così la citata bolla di papa Onorio II, del 1126, dà alla diocesi di Pisa il titolo di *Pisana Parrochia* (4). E siccome in antico i soli Vescovi, assistiti dal loro clero, amministravano il battesimo, e nelle città vescovili, secondo che dimostrò il Lupo, non furono prima del Mille istituite altre parrocchie all'infuori della Cattedrale (5), così il battistero quivi eretto

(1) VARAGINE, *Chron. Gen.*, apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. IX, col. 53.

(2) LUPUS, *De Parrochiis*; Dissert. I, cap. VI.

(3) CAROLI M. *Leges*, apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. I, par. II, pag. 133.

(4) MATTEI, *Op. cit.*, vol. I; *Appendix*, pag. 32.

(5) LUPUS, *Op. cit.*, Dissert. II.

fu allora unico per tutta la Diocesi; mentre i parrochi delle campagne doveano condurre nel sabato santo ai Vescovi i loro parrocchiani battezzandi (1).

Or, quanto a noi, conferma appieno l'una e l'altra di queste sentenze la bolla più volte ricordata di papa Innocenzo II (1134), laddove, riferendosi all'atto di donazione delle decime a san Siro, seguito per opera del vescovo Oberto nel 1052, afferma che di que' giorni *in Januensi Civitate ecclesia tantum beati Laurentii baptismalis erat* (2).

Il battistero poi era un tempietto per lo più separato dalla Cattedrale, ma ad essa vicino; e così è del nostro di san Lorenzo, tuttora esistente sul lato sinistro del Duomo: le porte del quale battistero sappiamo che appunto nella citata solennità del sabato santo, lungo il secolo XII, custodiva il Cintraco *donec Archiepiscopus et canonici veniant ad benedicendos fontes cum processione* (3). E ciò naturalmente per impedire i disordini della folla che vi conveniva all'oggetto non solo di vedere, ma anche di essere battezzata; giacchè molti allora tardavano a ricevere questo sacramento infino agli anni della vecchiaia (4).

Il diploma del vescovo Teodolfo del 952, e più ancora un altro di Siro II del 1132, sono una ben chiara riprova delle cose suddette; e forse non furono mai bene spiegati perchè mai non vennero intesi in questo senso. Conciossiachè tali atti ci mostrano appunto quanto estesa fosse, a così esprimerci, la *parrocchialità* di Genova, e ci conducono a riconoscere le modificazioni che questa

(1) NARDI, I. 449.

(2) *Reg. Arciv.*, pag. 447.

(3) *Lib. Jurium*, I. 78.

(4) NARDI, I. 449, 422, 424.

*parrocchialità* medesima ebbe a subire intorno al primo terzo del secolo XII.

Il diploma teodolfiano revocando certe concessioni fatte ad un prete Silvestro, per le quali si credeano vulnerati i diritti della Cattedrale (*credentes nos... sanctam matrem Ecclesiam offendisse*), attribuisce ad essa Cattedrale *omnem decimationem ipsius Ecclesiae antiquitus pertinentem, per fines et coherentias designatas: foris muro civitatis Janua usque in fosato Aura Palatii* <sup>(1)</sup>, *et flumen Vesano, et usque in fosato sancti Michaelis* <sup>(2)</sup>, *in usum et in sumptum clericorum ibidem assidue Deo militantium* <sup>(3)</sup>, che è quanto dire a beneficio del Collegio canonico. A sua volta poi il diploma di Siro II reca a vantaggio dello stesso Collegio la donazione della decima *de cunctis domnicatis que ipsi qui habitant et habitaverint in civitate Janua, et burgo et in castro fecerint... per terminos a flumine Bisagni usque ad flumen Sturle, et desuper per stratam romeam usque ad mare* <sup>(4)</sup>. Oltre di che conferma ai canonici medesimi *totam decimam de Calignano...*

(1) Questo fossato scorre ai piedi della collina sulla quale sorge la chiesa di sant'Antonino di Casamavari, e si scarica nel torrente *Veilino* sul destro fianco del civico Cimitero di Staglieno.

(2) Di Fassolo.

(3) *Atti*, I. 279.

(4) L'appellativo di *strada romana*, assai più comune nelle antiche carte di quello che d'ordinario si creda, e sempre adoperato per denotare una via di molta importanza, trova qui la sua applicazione in quella che da Genova saliva con uno de' proprii rami a Molassana, quindi pel Creto a Montoggio, mentre per l'altro metteva alla Scoffera ed a Torriglia. Ma limitandoci a seguirne l'andamento pel solo tratto che può giovare alle presenti ricerche, notiamo ch'essa strada dall'attuale cappella di san Rocco, ai piedi della salita che riesce alla chiesa di Molassana, attraversava il torrente *Geriato* e per l'antico abitato dell'*Olmo* seguitava fin sotto alla *Rocca*, donde si protraeva direttamente a *San Cottardo* e al rivo inferiore della *Cicala*, fiancheggiando in molti punti

*insimul cum tota decima de Ravecca, per terminos a flumine Besagni usque ad mare, et per viam que venit Besagno ante sanctum Martinum, et ante hospitale sancti Stephani usque ad portam civitatis, insimul cum tota Ravecca usque ad mare* (1).

A bene intendere questi documenti, conviene or dunque

l'acquedotto romano del quale tuttor si vedono considerevoli tracce in prossimità della *Rocca medesima*. Lambendo poi essa strada la collina di *Preli*, che è forse il colle del *Pradellum Staiani* ricordato in atti del secolo XI e de' successivi, cavalcava il torrente *Figallo* e proseguiva pel *Prato* fino alle *Gavette*: dal quale punto esiste anche al dì d'oggi sino all'incontro del civico Cimitero ove coincide colla salita che giunge all'odierna parrocchiale di Staglieno. Doveva quindi la nostra via ripiegare a monte sino al torrente *Veilino* nello spazio ora occupato dal Cimitero suddetto, attraversare quel corso d'acqua superiormente alla odierna Strada Provinciale, e così entrare nell'abitato di *Caderiva* donde tuttodi continua sino al torrente *Chiapasso*. Di qui inoltre biforcandosi, un tronco saliva allo *Jubino* (*Zerbino*); l'altro percorrendo la collina di *Molledo*, e quella occupata da' terrapieni sotto il moderno bastione di *Montesano*, discendeva all'*Isola* detta pur di *Molledo*, e per la *Braida* (ampia distesa di territorio il cui nome a' di presenti si stringe come pallido ricordo alla via di *Abrara*) e il *Prato di San Martino*, or di Bisagno, metteva al mare nel luogo della attuale *Foce* del torrente, che in antico e per certi indizi che se ne hanno dai documenti, dovea scaricare le proprie acque buon tratto più a levante.

Accenneremo ancora di passaggio che sulla mentovata collina di *Molledo* fu eretto nel secolo XV l'insigne convento di santa Maria della Consolazione, demolito poscia per ordine pubblico nel 1681, ma di che tuttavia si scorgono alcuni avanzi a nord dell'odierno *Gazometro*; anzi che il luogo preciso su cui sorgeva il convento appellavasi ed anche al presente si appella *Artoria*, probabile significazione di *alto la via*, se si consideri come da' contadini del Bisagno si denoti col nome di *rià ùto* ogni tratto di strada che si elevi alcun poco sopra il letto delle acque.

Per queste e per altre ricerche topografiche riguardanti la Valle del Bisagno, dobbiamo dichiarare che molto ci attenemmo alle copiose memorie adunate con isquisita diligenza dell'egregio amico nostro signor Francesco Podestà, ed alla bellissima carta topografica che egli ne ha delineata, iscrivendovi colle antiche denominazioni le moderno. La Società Ligure di Storia Patria, cui tale carta fu presentata, ha avuta opportunità d'apprezzare grandemente questo lavoro.

(1) Ved. *Reg.*, pag. 444. Mettiamo in guardia il lettore contro il Varagine, il quale anticipa questa donazione fino a san Siro (*Chron. Genuen.*, col. 25).

rifarsi col pensiero alla ristretta cerchia delle mura onde la città, appunto non molto prima del 952 era stata munita (1); e che non venne ampliata se non del 1155 per far fronte alle minacce del Barbarossa. Imperocchè quelle mura tagliavano fuori della cinta tutti i luoghi superiormente accennati, precisamente come l'ultimo e massimo circuito ve ne lascia ancora una parte, che però sembra destinata ad essere prossimamente inclusa in una nuova delimitazione (2). Se però que' luoghi non faceano parte della città, ben si consideravano membri della *parrocchia*; e quindi i Vescovi faceano atto di loro piena autorità sui medesimi, donandone le decime al clero della chiesa parrocchiale. Che se ciò non basti, a noi non mancano per fermo altri argomenti, considerando come

(1) Abbiamo più innanzi (pag. 271) riferito colle parole di Fredegario che Rotari (anno 641) distrutte le mura di Genova e d'altre città litoranee ligustiche, *vicos has civitates nominare praecepit*; cioè, manifestamente, fece divieto che le atterrate mura più si rialzassero; giacchè la parola *vicos* è traduzione italiana di *burgus*, che vale quanto *domorum congregatio quae muro non clauditur* (LIUTPRANDI *Histor.*, lib. III, cap. 12, apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. II, par. I, pag. 450). Nè le mura certamente erano rialzate ancora nelle prime decadi del secolo X, se i saraceni poterono a più riprese agevolmente impadronirsi di Genova nel 918, 934 e 936. Anzi il Fiamma, derivando da antiche fonti la tradizione di quanto spetta alla prima invasione, dice chiaro che *sarraceni . . . civitatem ianuensem nondum muratam sunt aggressi; homines et mulieres cum omnibus thesauris abducentes ad insulas maris, quas sarraceni . . . tunc possidebant. Sed ianuenses, resumptis viribus, insulas invaserunt; et mediolanenses murum urbi cinxerunt satis parvum, cuius vestigia adhuc apparent . . . Ille autem murus qui nunc est, factus fuit temporis Federici Barberubee* (GALV. FLAMMAE *Chron. Maius*, nella *Miscellanea di Storia Italiana*, vol. VII, pag. 578; LUMBROSO, *Comenti sulla Storia dei Genovesi*, pag. 27 e segg.).

(2) Mentre scriviamo sono infatti molto bene avviate, e con isperanza di esito favorevole, le trattative per anettere al Comune di Genova i Comuni suburbani di Staglieno, Marassi, San Fruttuoso, Foce, San Martino e San Francesco d'Albaro. L'annessione ricondurrebbe i limiti della *civitas Januae* precisamente a *flumine Bisagni usque ad flumen Sturlae*.

le chiese delle città e dei borghi, della cui esistenza all'epoca della compilazione del *Registro* (1143) abbiamo documenti, sieno tassate a favore non d'altri che del Vescovo o de' suoi canonici. Benchè non lo essendo tutte ad un modo, conviene che qui se ne istituisca una distinzione.

Poniamo pertanto in una prima classe quelle di esse chiese, che col procedere degli anni divennero parrocchiali, ed alcune delle quali nei tempi onde ci occupiamo già erano collegiate; ma in sostanza costituivano le *basiliche*, o, con voce meno antica, le *cappelle*: gli *oratorii* insomma della città, che appunto, secondo la disciplina vigente a que' giorni, dipendeano tutte dal Capitolo della Cattedrale (1). Imperocchè il Vescovo ed i suoi canonici (come delegati di lui) erano i soli che rappresentavano e compievano l'odierno ufficio de' parroci; essi soli andavano a celebrare negli oratorii predetti in occasione di festività o di funerali, e partecipavano così delle oblazioni che i fedeli recavano alle prime, come ai diritti che provenivano dai secondi (2). Le chiese poi che il *Registro* ci rivela in siffatta condizione di dipendenza sono quelle di santa Maria di Castello, san Donato, san Giorgio e san Michele di Capo d'Arena (3). Che se il lettore chiedesse perchè non vi

(1) NARDI, II. 300 e 411.

(2) NARDI, II. 261, 301, 494.

(3) *Reg.*, pag. 6-8. Questa denominazione di *Arena* si adoperò manifestamente a significare un lungo tratto del lido marino; e senza fallo confinò a levante coi Prati (*Prè*), distendendosi a ponente fino all'odierna città di San Pier d'Arena. Infatti il *Borgo di San Tommaso*, e le regioni di *Fussolo* e del *Capo di Faro*, nelle quali fu poi diviso questo spazio, recano in sè stesse la impronta di meno remote appellazioni, come quelle che procedono o dalla dedicazione di una chiesa, o dal fatto che una parte dell'*Arena* stessa fu ridotta a coltura, o finalmente dalla erezione di una torre a beneficio dei naviganti.

figurino eziandio le altre di san Damiano <sup>(1)</sup> e di san Nazaro <sup>(2)</sup>, mentre della prima occorre di già memoria in atti del 1049 <sup>(3)</sup>, e della seconda si hanno riscontri non dubbi per documenti dell'arcivescovato di Siro <sup>(4)</sup>, noi dovremo confessare che tale mancanza, tuttochè di molto rilievo, non ci sembra spiegabile altrimenti se non col supporre che entrambe esse chiese sieno state erette a dignità di parrocchie dopo il 1132 bensì, ma innanzi il 1143. Però quanto alla soggezione d'ogni cappella della città all'Arcivescovo ed al suo Capitolo, essa è pure di rimbalzo affermata ancora in un lodo del 1141, col quale i Consoli concedendo l'occupazione di un tratto di suolo pubblico in Sarzano, perchè vi si edificasse la chiesa che venne intitolata al Salvatore, pongono per patto: *tribuant illi capellani qui steterint in illa ecclesia per unumquemque annum in natale domini denarium unum et candelam unam altari sancti Laurentii pro censu; et insuper illa ecclesia sit obediens et subiecta in perpetuum Archiepiscopo Ianuensi et canonicis sancti Laurentii quemadmodum sunt alie capelle nostre civitatis* <sup>(5)</sup>.

Se non che, taluno per avventura potrebbe ritorcere l'argomento, e gridarci che anche la chiesa di santa Maria di Castello dovea pur essere parrocchiale avanti

<sup>(1)</sup> Ora dei ss. Cosma e Damiano.

<sup>(2)</sup> Oggi comunemente di Nostra Donna delle Grazie.

<sup>(3)</sup> Ved. CHARTARUM II, col. 143; VIGNA, *La chiesa di santa Maria di Castello*, pag. 465.

<sup>(4)</sup> *Judices delegati inter ecclesiam sancte Marie de Castello et ecclesiam sancti Nazarii et sancti Damiani, super controversia que inter eas vertebatur, . . . visa quoque sententia bone recordationis Syri ianuensis archiepiscopi super his manifeste prolata, etc.* (VIGNA, Op. cit., pag. 476).

<sup>(5)</sup> *Lib. Jurium*, I. 72.

il 1143, anzi prima del 1137, e che nondimeno figura nel *Registro* in quel modo che sopra abbiamo notato. Però se unica prova in favore degli avversari deve essere una bolla che dicesi emanata da papa Innocenzo II appunto nell'anno succitato del 1137, io non per questo vorrò darmi vinto. Conciossiachè, pur non volendo qui suscitare dubbi sulla legittimità di quel titolo, che cosa mai esso ci afferma? che nella citata chiesa erano allora un Preposito ed un collegio canonico: il che significa che santa Maria di Castello pareggiavasi alle chiese che abbiamo con essa enumerate e ad altre ancora di minore importanza, giacchè quasi tutte le cappelle furono allora collegiate. Nè il Preposito avea cura d'anime, nè esercitava uffizi parrocchiali; era solamente il Capo della Canonica, e perciò, come talvolta ne' bassi tempi venne appellato, il *Prior canonicorum* (1). Anzi la bolla che ci si vorrebbe opporre afferma di più: che santa Maria di Castello non era parrocchia davvero, e che tutta l'ingerenza ve l'aveano l'Arcivescovo ed il Capitolo del Duomo. Difatti: *Archiepiscopus cum canonicis beati Laurentii et clericis civitatis... illuc de more conveniant, et baptismi sacramentum ibidem... peragant* (2). Imperocchè rispetto alla solennità del sacro fonte, che il sabato santo si celebrava nel battistero contiguo alla Cattedrale, e nel sabato precedente la Pentecoste eseguvansi, come tuttora si eseguisce, a Castello, noi pensiamo che se tale cerimonia costituiva per una parte a favore di questa chiesa un privilegio sulle altre cappelle della città, per l'altra eziandio costituiva un diritto del Vescovo e del suo Capitolo di compiere quivi al mini-

(1) NARDI, II. 267, 360.

(2) VIGNA, Op. cit., pag. 468.

stero del Parroco. Oltre di che l'amministrazione del battesimo, conferita per tal guisa due volte all'anno, soddisfaceva meglio alle occorrenze della popolazione indubbiamente e grandemente cresciuta.

Donde poi l'accennato privilegio del fonte sortisse l'origine, noi per fermo non ci faremo a indagare; bensì non ammetteremo quella dell'antica cattedralità che per l'ordinario gli si attribuisce; conciossiachè tale origine derivi da una tradizione relativamente più moderna di quanto si crede. Forse ciò avveniva semplicemente per essere la chiesa di santa Maria posta nella più nobile ed importante parte di Genova, qual era il castello; ed inoltre per essere la più ampia non solo fra quante nel secolo XII si trovavano costituite nella dipendenza del Capitolo, ma fra tutte quelle, che eccettuato il Duomo, esisteano; dovendosi la costruzione della sua maggior nave ritenere non posteriore al 1100. Nè il fin qui detto è in contraddizione coll'altra bolla dello stesso papa Innocenzo, del 1134, la quale riferendosi a fatti d'alcun poco anteriori, allega *quod in Januensi Civitate ecclesia tantum beati Laurentii baptismalis erat* (1); perchè qui la parola *baptismalis* ha certamente da intendersi nel senso di parrocchiale. Ed a Castello non era altri che il Capitolo di san Lorenzo quegli che battezzava.

Alla seconda classe, giusta la nostra divisione, spettano poi le altre chiese cui i Vescovi aveano di già possedute in modo diretto ed assoluto, e delle quali si erano poscia espropriati in favore de' monaci, lasciando a costoro il godimento di ogni offerta, salvo un lieve tributo imposto per simbolo e ricognizione di signoria.

(1) *Reg.*, pag. 447.

Il tributo dovea prestarsi per lo più nella ricorrenza del Natale e della Pasqua; e le chiese che di esso troviamo gravate sono: santo Stefano degli Archi, donata a' monaci benedettini prima del 972 come in seguito diremo; san Martino di Via, cappella campestre a levante di Genova, e forse appena ufficiata nel dì sacro al titolare, pel quale appunto si ordina la prestazione del tributo; san Siro, dove nel 1006 vennero introdotti gli stessi monaci; il santo Sepolcro di Capo d'Arena, ov'erano gli Spedalieri di san Giovanni Gerolimitano; san Tommaso, al di qua della regione di Fassolo, monastero di benedettini vetustissimo anch'esso, ma del quale ci rimangono ignote le origini; e finalmente santo Stefano di Campofiorenzano in Polcevera, commessa nel 1139 alle cure della Congregazione Torinese di san Mauro (1). Oltre di che, non tardò molto a far passaggio a questa classe di chiese tributarie anche l'altra già detta di san Michele, conciossiachè del 1145 veniva affidata alla Congregazione di san Rufo (2). Infine delle prestazioni dovute dalla cappella di sant'Ambrogio già altrove abbiamo cercate le ragioni (3), ed a quelle rimandiamo ora il lettore.

Se non che, a proposito della enumerazione che siamo fin qui venuti facendo delle nostre chiese urbane e suburbane, taluno potrebbe eziandio chiederci la ragione del silenzio sotto cui il *Registro Arcivescovile*, o totalmente, o quanto meno a proposito di tributi e prestazioni, si passa di alcune altre, delle quali nondimanco all'epoca del Codice è bene accertata la esistenza. E

(1) *Reg.*, pag. 7-8, 29.

(2) *Reg.*, pag. 331.

(3) Ved. a pag. 269 e segg.

per vero l'atto del 1008, in vigore del quale il vescovo Giovanni II stabiliva i monaci benedettini nella chiesa dei santi Vittore e Sabina, recava a favore di esso Vescovo e de' suoi successori l'obbligo di un tributo da prestarsi *in Domo* (1), mentre un diploma del vescovo Corrado I (1036) il confermava. Sicchè il non incontrare la chiesa stessa fra quelle che abbiamo sovra enunciate non trova per noi spiegazione plausibile, fuorchè nel supporre una posteriore esenzione a noi non pervenuta. La troviamo invece rispetto alla basilica di san Marcellino nel borgo occidentale, ed alla chiesa di san Nazario in Albaro; chè l'una rilevava dal monastero di san Siro, l'altra da quello di santo Stefano, senza che gli atti in forza de' quali passarono a siffatte dipendenze riservassero punto alcuna prestazione in favore de' Vescovi (2). E dicasi il medesimo della chiesa di san Pietro della Porta (oggi de' Banchi), già rammentata in un diploma confermativo del 972 come soggetta al celebre monastero di Bobbio (3); indi passata sotto la giurisdizione del primo cenobio che la regola di san Benedetto ebbe in Genova, che è quanto dire il precitato di santo Stefano. Finchè, molti anni dopo, si affrancò da tal soggezione nei modi rammentati da una epigrafe la quale tornerà opportuno il recare in calce (4).

(1) *Reg.*, pag. 432.

(2) *Reg.*, pag. 433; *Cartario*, pag. 27.

(3) UGHELLI, IV. 972; ROSSETTI, *Bobbio illustrato*, I. 144.

(4) Questa epigrafe già murata in essa chiesa, poi, a testimonianza dello Schiaffino (*Annali ecclesiastici mss.*, a. 1125) serbata presso il Magistrato dei Padri del Comune, e stampata dal Paganetti (*Istoria Ecclesiastica*, vol. II, pag. 341), è così concepita: † *Tempore domini sigifridi episcopi. precepto et consilio eius. ecclesia hec deliberata fuit ab omni subiectione sancti stephani. pro deliberatione cuius libras L vicini sancto stephano tribuere. mcccxxxviii. mense augusti. inditione v.*

Similmente la chiesa di santa Margherita di Marassi dipendeva dal medesimo monastero di santo Stefano sino dal 1027 (1); e quella dei santi Genesio ed Alessandro in città rilevava senz'altro direttamente dai canonici di san Lorenzo, per virtù della incondizionata donazione loro fattane (1087) dal vescovo Corrado II (2). San Vittore di Prè era una *cella* del famoso monastero omonimo di Marsiglia, a cui la confermava una bolla di Urbano II del 5 aprile 1095 (3); san Teodoro a Fassolo (1100) e san Giovanni Battista di Paverano (1118), spettavano ai canonici lateranensi e dipendevano dalla Congregazione di santa Croce di Mortara (4); e le monache benedettine di santo Andrea della Porta (1109) non erano legate d'obblighi fuorchè a santa Maria di Castello (5). A tutti poi è noto che san Benigno di Capo di Faro (1100 circa) e san Matteo dei D' Oria (1125) dipendevano l'uno dall'insigne monastero di Fruttuaria, e l'altro dall'Abbazia di san Fruttuoso di Capodimonte (6). San Benedetto a Fassolo (1129) apparteneva alle monache della Congregazione di Cistercio, con dipendenza dall'insigne

(1) *Cartario*, pag. 134.

(2) *Reg.*, pag. 442; UGHELLI, IV. 846.

(3) Ved. GUÉRARD, *Cartulaire de S. Victor de Marseille*, vol. II, pag. 269, car. num. 840. *Apud Januam sancti Victoris cellam in proprio Massiliensi cenobii iure constructam etc.*

(4) Ved. a pag. 203 e 219; GISCARDI, *Origine e successi ecc. delle chiese di Genova*, ms. Gli anni che poniamo tra parentesi denotano l'epoca delle prime memorie di ciascuna delle chiese onde tocchiamo, non però sempre quella di loro fondazione. Di alcuno fra esse vedremo infatti nel capitolo successivo una ben maggiore antichità.

(5) Ved. VIGNA, *L'antichissima Collegiata di santa Maria di Castello*, ecc. pag. 84, 204.

(6) Ved. D'ORIA, *La chiesa di san Matteo*, pag. 7.

abbazia di sant' Andrea di Sestri <sup>(1)</sup>; e santa Fede (1142) era di pertinenza dei cavalieri gerosolimitani del santo Sepolcro di Prè <sup>(2)</sup>. Rimangono così solamente altre due chiese, e forse allora tuttavia semplici cappelle; vogliam dire santa Maria delle Vigne e san Pancrazio. Ma la prima (980) era di giuspatronato privato, comechè di fondazione di due Visconti genovesi <sup>(3)</sup>; della seconda, ricordata in atti del 1019 e 1036 <sup>(4)</sup>, si smarriscono quindi le tracce, finchè ci ricomparisce molto più tardi sotto il patronato de' Calvi, de' Falamonica e dei Pallavicini.

Tornando ora alla estensione attribuita, secondo le nostre argomentazioni, alla *parrocchialità* di Genova, diremo ch'essa non ci deve sembrare inusitata per quei giorni. Una bolla di papa Innocenzo II, del 1133, conferma ai canonici della cattedrale di Novara i diritti procedenti dai funerali e le decime della città stessa, appunto perchè ivi non era sorta ancora alcun'altra parrocchia <sup>(5)</sup>; e il fatto di un'unica parrocchia si ri-

<sup>(1)</sup> REMONDINI (Angelo e Marcello), *Il Sacro Ordine dei Cisterciensi in Liguria*; nel *Giornale degli Studiosi*, vol. VI, pag. 201.

Taluno potrebbe chiedere perchè da noi si taccia dell'altra chiesa di monaci cisterciensi che fu santa Maria dello Zerbino. Rispondiamo che l'assegnazione che si fa de' suoi inizi all'anno 1136 non ha base in documento veruno. Dicesi che a' monaci predetti la concedesse Siro II; ma il *Registro* che pur ci parla della donazione di altre chiese per opera di questo Arcivescovo, non ne fa cenno; e lo Schiaffino, più oculato forse d'altri antichi compilatori, si limita ad affermarne la origine incerta (*Annali Ecclesiastici mss.*, ann. 1308).

<sup>(2)</sup> Pergamena dell' Arch. Gov. (Abbazia di san Siro, mazzo II): *Cartula vendicionis quam facio ego albericus abbas monasterii sancti syri ianuensium etc. tibi arnaldo vace de terra . . . prope dictum monasterium in fossato de sancta fide etc. Millesimo cXLII mense madii indicione IIII*. Ved. inoltre GISCARDI, Op. cit.

<sup>(3)</sup> Ved. a pag. 313.

<sup>(4)</sup> *Reg.*, pag. 434; *Cartario*, pag. 152.

<sup>(5)</sup> UGHELLI, IV. 706; NARDI, II. 300.

scontra eziandio in Rimini del 1144<sup>(1)</sup>, in Pisa del 1153<sup>(2)</sup>, in Savona del 1192<sup>(3)</sup>, e al dì d'oggi tuttavia in Brugnato<sup>(4)</sup>. Ma meglio ancora a giudicare di siffatta estensione, la quale a mezzodì non aveva altro confine che il mare, ci condurrà un documento d'età assai posteriore a tutti i precitati, quello cioè della Tassa di Urbano VI (1386); additandoci esso le prime pievi a levante di Genova in quella che ora diciamo di San Martino d'Albaro, a ponente in quella di San Pier d'Arena, a tramontana nelle altre di Sant' Olcese, e di Molassana o di Struppa. Mentre le chiese esistenti al di qua dei limiti delle pievi accennate costituiscono anche al dì d'oggi come un solo corpo con quelle della città; formando tuttavia parte del Collegio di Genova i parroci di Montezignano, di Staglieno, di Marassi, di Quezzi, di Casamavari e dei Diecimila Crocifissi in Bisagno, di san Bartolomeo in Promontorio. Anzi la stessa giurisdizione civile di Genova, serbavasi ancora nel secolo XII, per gran parte almeno, in armonia coll'ecclesiastica. Difatti il decreto del 1128 con cui si regola il servizio della *guardia civitatis* chiama fra gli altri a prestare questo servizio, od a sostenerne le spese, gli uomini di Moltedo fino ai Molini Binelli (forse di Campobinello nel torrente omonimo), di Casamavari e di Camporsone (luogo ora disabitato sopra una collina di Casamavari), di Staglieno e di Preli, tutti di qua dall'acqua del Bisagno; poi al di là dell'acqua medesima quelli di Lugo, or di Sant'Eusebio, di

(<sup>1</sup>) UGHELLI, II. 422.

(<sup>2</sup>) Ved. Bolla di Anastasio IV nell'Ughelli, III. 305.

(<sup>3</sup>) Ved. Bolla di Celestino II, nell'Ughelli, IV. 735; NARDI, II. 301. 310.

(<sup>4</sup>) Ved. SEMERIA, *Secoli cristiani occ.*, II. 161.

rincontro a Preli, di Terpi, di Mermi, di Montezignano, di Ginestera, di Vegori (corrottamente *Egoi*), di Quezzi, di Rivara (forse *Rià* nel fossato di Quezzi) e di Marassi; ricorda gli altri di Terralba (San Fruttuoso), di San Martino degli Archi, oggi d'Albaro, di Massasco e di Cerreto fra il torrente Sturla e l'odierna Via Nazionale; e finalmente quello di Promontorio (1). Più ancora i *Brevi delle Compagne genovesi* del 1157 e 1161, derivati al certo da altri più antichi, sembrano anch'essi non disdire una tale estensione di confini, laddove quei che ne giurano l'osservanza promettono di non offendere alcun uomo della *Compagna* dal torrente Bisagno a Capo di Faro e da Carbonara a Marassi, *nisi pro communi utilitate civitatis* (2).

Del rimanente, se la costituzione delle pievi suddette di San Pier d'Arena e San Martino d'Albaro, non può ritardarsi oltre l'anno 1143, per la ragione che di esse fa già memoria il *Registro*; lo scarso numero delle chiese che ne costituiscono le dipendenze è indizio manifesto della loro formazione recente. Difatti la pieve d'Albaro non potè sorgere, se non mercè una parziale sottrazione di quel terreno che il mentovato diploma vescovile del 1132 includeva ancora senza contrasto nel distretto parrocchiale di Genova con le riferite parole *a flumine Bisagni usque ad flumen Sturle*. Nè potè molto estendersi incalzata com'era da quella assai più antica di Nervi.

§ IV. La primitiva Cattedrale di Genova fu, senza alcun dubbio, quella intitolata a san Siro di Pavia, poscia ai dodici Apostoli, e finalmente al nostro vescovo

(1) *Jurium*, I. 33.

(2) *Atti*, I. 180.

Siro I, secondo la genesi altrove accennata (1). Ma il tempo in cui la *cattedralità* venne da san Siro trasportata a san Lorenzo, opina il ch. Grassi, alla cui autorità amiamo anche qui deferire, è probabilmente assai più antico di quel che siasi finora stimato; abbenchè generalmente si assegni soltanto all'anno 985, od anche al 994 secondo un rogito notarile del 1451, nel quale siffatta data scorgesi manifestamente dedotta dalla Cronaca del Varagine (2). Conciossiachè, in via di fatto almeno, questa traslazione risale invece fino alla seconda metà del secolo IX, allorchè il vescovo Sabbatino prescelse la chiesa di san Lorenzo per collocarvi il corpo di san Romolo, cui egli aveva trasportato con molta solennità da Matuziana (3). Chè non avrebbe per fermo eletto a stanza del prezioso deposito altro tempio, fuor di quello alla cui custodia si fosse trovato ei medesimo co' suoi canonici. Si noti che Sabbatino era stato presente al Concilio tenutosi in Pavia l'anno 876 (4); e che questo Concilio, cui tosto fece eco il Pontigonense, avendo prescritto ai Vescovi di abitare presso le loro chiese (5), non si può credere che il nostro Prelato si di corto mancasse dal conformarvisi.

Or la permutazione di residenza si ascrisse invece ad un altro trasferimento, quello cioè delle reliquie di san Siro; sull'anno del quale gli scrittori non convengono.

(1) Ved. a pag. 299.

(2) Ved. BANCHERO, *Il Duomo di Genova ecc.*, pag. 280.

(3) Ved. a pag. 306.

(4) *Cartario*, pag. 42.

(5) *Ut episcopi in civitatibus suis proximum ecclesiae claustrum instituant, in quo ipsi cum clero, secundum canonicam regulam Deo militent, et sacerdotes suos ad hoc constringant ut ecclesias suas non derelinquant, et aliubi habitare praesumant.* Ved. MANSI, *Concil.*, XI. 285.

Ma siccome questa traslazione ha, sotto varii aspetti, molta importanza pel nostro argomento, così noi soddisfaremo qui alla promessa enunciata buon tratto innanzi di discorrerne un poco (¹).

Diciamo adunque riciso che entrambe le date come sovra proposte, cioè quella del 985 e l'altra del 994, si hanno da ritenere al tutto erronee; perchè il diploma dell'imperatrice Adelaide, altrove da noi prodotto, ci dimostra ben chiaro come il corpo di san Siro esistesse ancora nella chiesa omonima correndo l'ottobre del 999. *Ecclesiam beati Syri, in qua suum corpus quiescit foris prope civitatem ianuensem*, così leggesi nella intitolazione sincrona posta in capo al diploma medesimo (²). E non pertanto la chiesa avea cessato indubbiamente dall'essere governata dal Vescovo e dai canonici, per passare alle cure di un collegio di sacerdoti a beneplacito di esso Vescovo delegati, secondo il costume allora vigente. Il che è tanto vero, che sotto la data d'aprile dell'anno 1000 si ha una donazione ad Ambrogio e Pietro preti, *et ceteri presbiteri* (sic) *qui nunc in ecclesia sancti Syri ordinati sunt vel in futuro ordinari debent* (³). Ma cosa ancor più notevole è questa per fermo: che la traslazione delle reliquie non può essere accaduta neppure avanti il febbraio del 1006; conciossiachè anche nel diploma di tale data, con cui il vescovo Giovanni nel governo di detta chiesa sostituiva ai preti un collegio di benedettini, affermava d'esservi indotto *pro reverentia ipsius sancti Syri confessoris cuius corpus humatum quiescit ibi* (⁴).

(¹) Ved. a pag. 300.

(²) *Reg.*, pag. 425.

(³) *Curtario*, pag. 54.

(⁴) *Reg.*, pag. 428.

Adunque soltanto dopo la introduzione de' monaci in san Siro, e la conseguente cessazione di ogni diretta ingerenza dei Vescovi nell'antica loro Cattedrale, furono quelle reliquie trasferite in san Lorenzo. La qual cosa a chi ben guardi, e voglia sceverare la verità dalle induzioni, si farà manifesta anche meglio avvertendo che il trasporto in discorso non mai a Giovanni II, ma a Landolfo successore di lui (1019-1034) venne costantemente attribuito. Difatti nello importantissimo verbale della ricognizione di quelle reliquie seguita l'anno 1451, si fa caso dell'essersi rinvenuta per entro alla cassa *una lamina plumbea in qua ab una parte legebatur* TEMPORE LANDVLPHI EPISCOPI, *et in alia parte legebatur* HIC REQUIESCIT, *et aliud legi non potuit propter vetustatem plumbi*. Vero è che l'atto fa memoria eziandio dell'essersi trovata *in una pisside carta una membrana continens translationem factam de dicto corpore in ecclesiam sancti Laurentii, ... cuius carte tenor talis est: « Quoniam iustum est et honestum ut de medio tollatur omne dubium, idcirco quo tempore corpus beatissimi Syri confessoris et episcopi ianuensis sublatum fuerit de basilica apostolorum que hodie sancti Syri monasterium nuncupatur breviter recollamus, et repositum in choro beati Laurentii ubi modo est interitus, siquidem tabula plumbea cum ipso corpore fuit recondita que extat usque in hodiernum diem, ex cuius serie legitur: HIC REQUIESCIT CORPVS BEATISSIMI SYRI IANVENSIS EPISCOPI TEMPORE LANDULFI EPISCOPI, quo currebant anni Domini DCCCC nonagesimo quarto »* etc. (1). Ma si vorrà bene avvertire che mentre la lamina di piombo è un monumento sincrono alla traslazione, la pergamena che ne amplifica il rac-

(1) Arch. Not. Fogliazzo degli atti di Andrea del Cuiro pol 1451, num. 307.

conto e dallo stile e dalle altre circostanze apertamente si chiarisce fattura del beato Jacopo da Varagine. Il quale appunto alla presenza del Sinodo diocesano da lui convocato nel 1293 fece anch'esso un riconoscimento solenne del sacro deposito, e derivò in tale carta le erronee supposizioni cronologiche onde è pur troppo pieno zeppo il *Chronicon Genuense*. *Nos etiam*, dice egli in quest'ultimo, *illam capsam super altare sancti Laurentii deduci fecimus, et ibi nostris manibus inquirentes omnia ossa invenimus quae ad compositionem humani corporis requiruntur* (1).

Sta dunque il fatto che Landolfo trasportò il corpo di san Siro, e ne discende per conseguenza che la traslazione non potè verificarsi prima del 1020 all'incirca. Di più notiamo che dopo la concessione della vetusta Cattedrale ai benedettini (1006), questi presero a riedificarla, durando il lavoro tuttavia nei primi anni del vescovato di Landolfo medesimo. Di che ci porgono documento un antichissimo *Sermone* per la festa di san Valentino, che constata il rinvenimento del corpo di esso santo, seguito appunto con tale occasione (2), nonchè un atto del 1023 in vigore di cui Lamberto ed Oza giugali donano con parecchi beni fondi il valsente di cento soldi *at fabricare ipsa ecclesia sancti Syri* (3).

(1) *Chron. Gen.*, apud MURATORI, S. R. I., IX. 54.

(2) *Sermo in festo sancti Valentini, ex veteri ms. Cathedralis Genuensis* (BOLLAND., *Acta SS.*, *Appendix ad diem 2 maii*). § II. *Huius talis ac tanti Valentini Praesulis... latuit mortalibus corpus, humatum intra sancti Syri ecclesiae sinum... Cum igitur Domino omnium bonorum inventori placuisset... dum memoratus (Johannes) ecclesiam sancti Syri in monasticae institutionis ordine ordinare cuperet, et populus dirutam ecclesiam iam in melius restauraret ac fundamenta jaceret; reperuerunt corpus sanctissimi Valentini... integrum vestibus et corpore.*

(3) *Cartario*, pag. 122.

Se non che le istituite ricerche sulla traslazione del corpo di san Siro ci muovono a completarle coll'aggiunta di altre notizie. Già vedemmo come il Varagine, accennando alla ricognizione delle reliquie affermasse per lui rinvenute *omnia ossa quae ad compositionem humani corporis requiruntur*. Ma cattivo critico, egli era al certo peggiore anatomico, comechè sia poco verisimile che Landolfo trasportando le dette reliquie in san Lorenzo ne privasse affatto i monaci di san Siro. Tenne però il Varagine l'opposto giudizio; talchè, nella ferma credenza di avere intero nel Duomo il corpo del suo antecessore (<sup>1</sup>), fece divieto ai benedettini di esporre più oltre alla pubblica venerazione certe ossa ch'eglino vantavano del medesimo santo. Nè acquietandosi costoro al divieto, nacque una lite che, passando per più vicende, si protrasse fin oltre alla metà del secolo XV, allorchè per atti di Andrea del Cairo i giudici compromissarii, l'11 ottobre 1456, sentenziarono: le sacre ossa parte in san Lorenzo e parte in san Siro trovarsi effettivamente deposte; e soltanto la riunione loro costituire l'insieme del corpo di quel santo Pastore (<sup>2</sup>). Della quale

(<sup>1</sup>) Il dotto P. Spotorno nelle sue *Memorie istoriche del Beato Jacopo da Varagine* (pag. 31. 32), scrive che questi « ritrovò tutte le ossa, che a giudizio di periti si richiedevano all'intera formazione di un corpo umano »; e però a scagionare il beato Arcivescovo soggiunge che « restò ingannato dalla perizia di quelli, i quali giudicarono esservi nella Cassa di lui aperta tutto le ossa che a un corpo umano si richiedevano ». Ma il Varagine, che a proposito di questo rinvenimento riferisce nel *Chronicon* parecchie minute circostanze, tace affatto di periti anatomici, ed invece ascrive tutto a sè medesimo quello osame, come provano le parole *nostris manibus inquirentes* etc.

(<sup>2</sup>) Arch. Not. Fogliazzo d'atti di Andrea del Cairo pel 1456, num. 281 e 282. *Cum lis et causa seu controversia verteretur et diu ventilata esset inter venerabiles viros dominos prepositum, canonicos et capitulum maioris Ecclesie Januensis ex una, et venerabilem patrem et religiosos viros dominum abbatem*

sentenza però, cui rimase estraneo ogni concorso di periti, non vorrò io certo farmi mallevadore ch'ella piuttosto di soddisfare alla stretta verità, non fosse un pio trovato per tacitare le coscienze che il lunghissimo litigio avea scosse per avventura nella fede così rispetto all' uno come all' altro deposito.

Ma rifacendoci al punto donde queste disquisizioni ci hanno buon tratto allontanati, e tornando così alla residenza episcopale in contiguità di san Lorenzo, avvertiamo che questa vedesi già ricordata esplicitamente da Giovanni II in un diploma del 987, laddove prescrive a' monaci di santo Stefano che il tributo loro imposto

*monachos et conventum monasterii sancti Siri ianuensis, ordinis sancti Benedicti parte altera, de et super eo quod prefati domini prepositus canonici et capitulum dicte Ecclesie Januensis corpus beati Siri olim episcopi ianuensis in ecclesia predicta sancti Laurentii, in quadam videlicet capsia marmorea in quatuor columnis super altare maius existente repositum, et reconditum fuisse et esse, et ibidem venerabiliter requiescere pretendebant; et ex adverso prefati domini abbas et conventus dicti monasterii sancti Siri corpus predictum eiusdem beati Siri olim episcopi ianuensis in ecclesia dicti monasterii sancti Siri reconditum, et repositum fuisse et esse, et non in dicta ecclesia sancti Laurentii, et in ipsa ecclesia monasterii sancti Siri dictum corpus venerabiliter requiescere etiam asserebant et pretendebant. Sit etiam quod illustris et excelsus dominus dux ianuensium et magnificum Consilium dominorum antianorum civitatis Janue cupientes huiusmodi liti et caose finem debitum imponi, ne tantus error in hac civitate Janue pullularet seu vigeret, causam ipsam de ipsorum plenitudine potestatis, ac de partium predictarum voluntate et consensu, reverendo in Christo patri et domino domino Michaeli de Germanis decretorum doctori, Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopo Maranensi, tunc Janue commorante, audiendam, cognoscendam commisissent; idemque reverendus dominus Episcopus Maranensis . . . diffinitivam pro dictis dominis preposito, canonicis et capitulo Ecclesie sancti Laurentii, et contra dictos dominos abbatem et conventum monasterii sancti Siri sententiam promulgasset; et a dicta sententia pro parte dictorum dominorum abbatis et conventus monasterii sancti Siri ad sanctissimum dominum nostrum Papam et Sedem Apostolicam fuisset appellatus; et successive sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Calistus divina providentia papa tertius causam appellationis huiusmodi reverendis pa-*

si debba *in domo sancti Laurentii... nobis nostrisque successoribus... persolvere* <sup>(1)</sup>. La quale prescrizione vedesi poscia usata pur da Landolfo nel 1024 (*in domo sancti Laurentii*) a proposito di simile tributo imposto al monastero di san Siro di Struppa <sup>(2)</sup>. Nè altrimenti che *domus* si nominarono allora comunemente gli Episcopii; talchè, papa Leone IX (1049 circa) deplorava, in certa lettera a quei di Osimo, *perversam... et prorsus execrabilem quarundam plebium consuetudinem... ut videlicet, suo defuncto episcopo domum episcopi hostiliter invadant, facultas eius praedonum more diripiant* <sup>(3)</sup>.

*tribus dominis sancti Andree de Borzono et sancte Marie de Jubino, Jannenstis Diocesis, monasteriorum abbatibus, commisisset; questi, addì 12 luglio 1456, delegano a loro volta i Priori di san Teodoro di Fassolo e san Domenico. I quali finalmente, correndo il giorno 11 ottobre stesso anno, pronunciano la loro definitiva sentenza così concepita: Visa... oculata fide, et per nos aperta diligenter inspecta quadam capsia lignea cipressi, existente in capsia marmorea in tribus (sic) columnis super altare maius sancti Laurentii, in qua repositum esse dicitur corpus sancti Siri; ac visis ac contrectatis et lectis scripturis, instrumentis, pisside cum carta, tabula marmorea et lamina plumbea, nec non ossibus et cinere ac insigne vestium in ea existentibus; visis etiam in ecclesia sancti Siri quadam alia capsia lignea in qua etiam dicitur esse dictum corpus sancti Siri, lamina plumbea, et ossibus et cinere ac terra in ea existentibus...; sententiamus... quia per eas scripturas que conservata sunt iam per longa tempora in quadam capsia super altare maius ecclesie sancti Laurentii, et in quadam alia capsia in sacristia ecclesie sancti Siri, ac etiam per alias scripturas conservatas et existentes in dictis ecclesiis extra capsas... , invenimus nulli esse integrum corpus humanum, sed ossa que recondita sunt in capsia sancti Laurentii... esse in maiori et potiori parte... , et in tanta parte quod credamus non esse inconueniens dicere ibi esse corpus sancti Siri. Invenimus autem ossa que recondita sunt in capsia ecclesie sancti Siri... esse in longe minori parte... , et in tali parva quantitate quod non debebat dici ibi esse corpus sancti Siri; sed bene credimus non esse inconueniens dicere ibi esse de corpore sancti Siri.*

<sup>(1)</sup> Cartario, pag. 26.

<sup>(2)</sup> Reg., pag. 437.

<sup>(3)</sup> MANSI, Concil., XI. 1355.

Anzi da questo nome di *Domus* attribuito agli Episcopii sembra derivato l'uso di estendere lo stesso appellativo alle chiese cattedrali (1). Così leggesi che Udeberto vescovo di Padova convocò nel 955 il sinodo diocesano in *Domo sanctae Mariae matris Ecclesiae* (2): il qual modo di dire ci rammenta alcun poco il nome attribuito al nostro san Lorenzo dall'arcivescovo Siro in un diploma del 1145, con le parole *ecclesia ianuensis aliarum mater ecclesiarum* (3).

Trovasi poi lo stesso Episcopio denominato per la prima volta, in un documento del vescovo Sigifredo spettante all'anno 1129, col più solenne vocabolo di *palatium* (4); al quale poi, verso il 1145, sorse pure contiguo un altro *palatium* fatto murare dall'arcivescovo Siro *ad honorem et utilitatem Communis Janue* (5); e che essendo talvolta appellato *nuovo* (6) indusse per lunghissimo tempo nella erronea credenza che il *vecchio* correlativo si avesse da cercare in tutt'altra località, ossia, giusta una tradizione inveterata, sulle alture del *Castello*, e precisamente in quel *Palacium Castri* del quale per verità già più atti anteriori alle recenti pubblicazioni, ed in ispecie alle nostre, fornivano contezza a partire dal 1116 (7). Ora invece, per documenti additati dal ch. Grassi, la coesistenza di due palazzi archiepiscopali in prossimità del Duomo risulta evidente: anzi due carte del 1194 e 1195 ce li mostrano congiunti per mezzo di un *pontile*;

(1) NARDI, II. 222.

(2) Id., II. 57.

(3) UGHELLI, IV. 860.

(4) *Reg.*, pag. 27.

(5) *Reg.*, pag. 74.

(6) Id., pag. 324. 323. 384. 392.

(7) BANCHERO, *Il Duomo di Genova ecc.*, pag. 232.

leggendosi che furono rogate *in pontili quod est inter duo* (ovvero *inter ambo*) *palatia Archiepiscopi* (1). Infine altri atti si dicono seguiti in *palatio veteri*, per la sopravvenuta necessità di distinguerlo dal *nuovo* (2); e così, per esempio, un documento del 1182 si conclude con la formola *actum in solario palatii veteri* (sic) *Archiepiscopi* (3). Nè questo medesimo vocabolo di *solario* è di lieve momento, per darci una idea dell'importanza dell'edificio; conciossiachè l'aver case *cum solario*, o secondo altrimenti dicevasi *insolaritae*, cioè di due piani, era segno di potenza e di nobiltà; per modo che in Spagna, nelle varie gradazioni nobilesche, fu titolo di onore l'esser nobile *de solar* (4).

Posta così in sodo la esistenza dei due palazzi di san Lorenzo, diciamo che il *nuovo* fu destinato a sede dei Consoli de' Placiti, pagando il Comune all'Arcivescovo l'annua ed allora egregia pensione di cento soldi; e che tali magistrati vi si mantennero fermi sino al 1190, mentre da quest'epoca pigliarono a risiedervi per tre mesi ogni anno soltanto (5). L'antico invece durò, qual fu in origine, abitazione consueta del Vescovo.

Or d'uopo è che diciam pure alcuna cosa del Palazzo

(1) GRASSI, *I Vescovi di Genova*, all'articolo GIOVANNI II; *Registro II Arcivescovile* mss., car. 111 e 116. È questo il Codice già ricordato da noi a pag. 308, 310 ed altrove.

(2) GRASSI, loc. cit.

(3) *Registro II* ms. cit., car. 43.

(4) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 227.

(5) *Reg.*, pag. 74. OTTOBONI SCRIBAE *Annales*, a. 1190. *Fuit enim per Emendatores constitutum ut Consules iustitiae qui vetusta et antiqua consuetudine solebant in Palatiis domini Archiepiscopi pro tribunali sedere . . . , praedictam vetustam solemnem sedem relinquerent; et per tres menses . . . apud sanctam Mariam de Castello placitu tenerent, . . . et per alios tres in Palatiis supra-dictis, etc.*

di Castello. E qui è merito del ch. Grassi questo rilievo significativo, che cioè « nel *Registro Arcivescovile* stampato 140 volte esprimesi l'Episcopo in occasione d'atti governativi ed episcopali, e ciò sempre senza speciale determinazione di sito, mentre ivi stesso sole cinque volte si accenna ad un Palazzo del genovese Prelato, di cui si credette dovere indicare il sito colla giunta *Castri, de Castro* o simile » (1). Oltre di che, ripiglia il suddato scrittore, se si consideri come di tale Palazzo e della presenza in esso del Diocesano, non occorra mai la memoria se non in quel periodo di tempo che spazia dal luglio al settembre; non tornerà fuor di proposito l'opinare che il medesimo, a cagione dell'elevata postura ed amenità del luogo, servisse precipuamente di soggiorno ricreativo nella stagione d'estate (2).

(1) GRASSI, loc. cit. Ann. 1142: *In camera palatii de Castro Januensis Archiepiscopi*. Ann. 1145: *In palacio Januensis Archiepiscopi in Castro*. Ann. 1149: *In Castro civitatis in Palacio*. Ann. 1150: *In pontile Palatii de Castello*. Prima dell'ottobre 1163: *In Palacio Januensis Archiepiscopi in Castro* (*Reg.*, pag. 87. 119. 155. 299. 332).

(2) GRASSI, loc. cit.

### M<sup>o</sup> CAPITOLO TERZO.

Il Capitolo. Di alcune chiese proprie de' Vescovi; e del conferimento di vario tra esse a' monaci di san Benedetto. Considerazioni sulla derivazione del culto di varii santi e sulla intitolazione di parecchi templi ai medesimi.

§ I. Nei tempi più antichi il Vescovo ed il Capitolo costituirono un solo corpo, avente gli interessi medesimi; di guisa che noi vediamo esso Vescovo non solamente locare, a cagion d'esempio, le *res ecclesiae sancti Syri*, ma eziandio le *res Canonicae sancti Laurentii* <sup>(1)</sup>. Perciò i canonici componeano il Senato del Vescovo stesso, con lui governavano la Diocesi ed amministravano il sacro patrimonio. Nella Cattedrale divideano a metà le offerte col Prelato, sempre che questi vi avesse celebrato il divino ufficio; e specialmente nelle solennità del Natale, della Circoncisione, dell'Epifania, della Pasqua, dell'Ascensione, della Pentecoste, d'Ognissanti; nella dedizione della Chiesa (18 ottobre), nelle quattro festività maggiori della Beata Vergine, ed in altre precipue, nonchè in tutti i giorni di sabbato e domenica <sup>(2)</sup>. Oltre

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 292,

<sup>(2)</sup> *Id.*, pag. 5.

di che nel giovedì santo il Vescovo dovea mangiare nella Canonica in compagnia di tutta la Curia (1).

Or come le Cattedrali, fra le altre appellazioni, ebbero non infrequentemente quella di *cardines*, che è quanto dire *principali* o *primarie*; così *cardinales*, ed anche *cardines* o *de cardine*, si chiamarono i preti o chierici costituiti negli ordini diaconale e suddiaconale che ministrarono al servizio delle medesime (2). Per ciò il vescovo Teodolfo commette *nostro cardinali presbitero Bruningo* di stender l'atto di concessione di Matuziana e Taggia (3); e lo stesso *Bruningus presbiter de... cardine*, nonchè *Gotefredus de cardine nostre Ecclesie* sono quindi rammentati per somiglianti occorrenze (4): donde si desume in essi la qualità di cancellieri della Chiesa Genovese.

§ II. Vedemmo già nel precedente capitolo come al nostro Vescovo spettasse la proprietà assoluta di molte chiese. Però fra esse quella di santo Stefano merita alcune considerazioni. Conciossiachè narrasi fosse edificata coll'attiguo cenobio dal vescovo Teodolfo, e poscia da lui donata ai monaci di san Benedetto, che vi si trasferirono da Bobbio. A questo vescovo dovette dunque attribuirsi la introduzione della monastica disciplina in Genova. Ma il ch. Grassi dubita che egli « si possa sicuramente riconoscere... come primo fondatore, ammesso pure ch'egli ne sia stato insignemente benemerito » (5). Ad

(1) *Reg.*, pag. 6.

(2) *LUPUS, De Parrochiis; Dissert. III. cap. 8.*

(3) *Jurium*, I. col. 8.

(4) *Cartario*, pag. 26 e 28.

(5) *GRASSI, Op. cit.*, all'art. *TEODOLFO*.

ogni modo non può consentirsi coi nostri collettori di memorie ecclesiastiche, laddove, confidandosi nel Mabillon il quale scrive sotto il 987 che *Genuae tunc temporis extabat . . . sancti Stephani monasterium a Teodulpho episcopo ante annos quatuordecim extractum* <sup>(1)</sup>, ne riportano gli inizi al 972 e non più. Perocchè gli atti da noi prodotti nel *Cartario* ci additerebbero i monaci quivi residenti fino dal 965, se a quest'anno potesse ascriversi con sicurezza una donazione loro fatta da Pietro Giudice e compagni <sup>(2)</sup>. In ogni caso però una carta, la cui data del 969 è incontrovertibile, ci mostra il cenobio non solo abitato da monaci, ma, secondo che ne correva l'uso e la disciplina, eziandio da devote femmine, governate allora da una abbadessa di nome Sara, o Serra <sup>(3)</sup>; le cui liberalità verso il cenobio medesimo venivano in seguito confermate dal vescovo Giovanni II, che a lei dava titolo di *beata* <sup>(4)</sup>.

Nè i Vescovi successori di Teodolfo si mostrarono animati da zelo minore nell'onorare di privilegi i monaci di quella Regola, e nel favorirne lo sviluppo in Liguria. Di che abbbiam valide testimonianze nelle numerose ed importanti concessioni di chiese ad essi fatte, e da noi più avanti enumerate.

Di altre chiese che furono già nel dominio diretto dei Vescovi, o sulle quali, a dir meglio, esercitarono essi la

<sup>(1)</sup> MABILLON, *Annales Ord. sancti Benedicti*, IV. 36.

<sup>(2)</sup> *Cartario*, pag. 14.

<sup>(3)</sup> Id., pag. 15. Anche la cella dei santi Vittore o Savina divenne col tempo un monastero doppio. Del 1212 occorre memoria della priora Jacoba, per certa professione fatta in sue mani da una suor Adelasia; e del 1443 si ha notizia dal priore Gabriele Cattaneo (GISCARDI, *Origine e successi delle chiese di Genova*, ecc. ms.).

<sup>(4)</sup> *Cartario*, pag. 25.

loro piena autorità, ci dà pure contezza il *Registro* a proposito della amministrazione dei poderi od *immunità* che erano particolari a ciascuna, e che talvolta venivano accresciuti da que' prelati con atti di loro cortesia, tal altra conceduti a livello, insieme ai redditi eventuali delle chiese medesime, *offerte, luminarie*, e somiglianti (1). Nel quale ultimo caso l'ufficiar la chiesa ed il servire a Dio, rimanevano come un accessorio, « una specie d'onere confuso con altri oneri e dipendente dal possesso dei beni ». Nè era punto raro il caso nel quale il cappellano, compiuti i divini uffizi, uscisse a lavorare nei campi e nell'orto (2). Sono poi esse chiese le seguenti, cioè: quella di san Damiano di Struppa (3), il nuovo tempio di san Siro Emiliano (4), le plebanie di san Giorgio di Bavari (5) e di santa Maria di Bargagli (6), san Michele di Lavagna (7), e le cappelle di san Lorenzo nell'anzidetto luogo di Bavari (8) e in quel di Levaggi (9), le altre di Soggio (10), di Libiola (11), di santa Giulia di Centaura (12), e san Martino di Vinelli (13). Alle quali tutte si aggiunga la chiesa pievana di san Siro di Nervi, eretta sui fondi della

(1) *Reg.*, pag. 399.

(2) CIBRARIO, *Della schiavitù*, ecc., II. 179, 228.

(3) *Reg.*, pag. 175, 179, 182, 184.

(4) *Id.*, pag. 437.

(5) *Id.*, pag. 400.

(6) *Id.*, pag. 288.

(7) *Id.*, pag. 284.

(8) *Id.*, pag. 287.

(9) *Id.*, pag. 329.

(10) *Id.*, pag. 284.

(11) *Id.*, pag. 292.

(12) *Id.*, pag. 291, 292.

(13) *Id.*, pag. 294.

Mensa Archiepiscopale, come apparisce della seguente confessione la quale addì 5 giugno 1240 veniva fatta da quell' arciprete all' arcivescovo Giovanni di Cogorno. *Ego Jacobus archipresbiter plebis Nervii confiteor et protestor vobis domino Johanni archiepiscopo ianuensi quod eadem Plebs fundata est et edificata in solo sive patrimonio Palatii seu Archiepiscopatus Januensis; et ius patronatus sive foundationis vobis et dicto Palatio Januensi in temporalibus et spiritualibus pertinet in medietate. Quare ius eligendi archipresbiterum in ea et instituendi et confirmandi ad vos solummodo spectat et non ad alium; et predicta recognosco et protestor esse vera* (1).

§ III. Sulle intitolazioni di varie fra le chiese della Diocesi vogliam qui del pari sottoporre al cortese lettore alcune riflessioni, le quali ci vennero come spontanee esaminando il già prodotto documento della Tassa di Urbano VI, che è senza fallo il più ampio e completo specchio di esse. Ed in prima notiamo che il maggior numero è dedicato alla Vergine, e che tutti quasi gli apostoli ne hanno alcuna ad essi votata, benchè primeggino i santi Pietro e Bartolomeo: l' uno venerato più specialmente nella Riviera di Levante, l' altro in Val di Polcevera. Farà poi meraviglia l' avvertire come relativamente scarsi si mostrino i templi edificati nel nome di quei propagatori del Cristianesimo in Genova, che furono i santi Nazario e Celso, contandosene appena cinque.

San Siro è il solo di tutti i nostri primi e santi Vescovi al quale siensi erette chiese; e ben nove se ne contano, fra le quali è la pievana di Molassana, detta anche di san Siro Emiliano ed oggi di Struppa: nome

(1) Registro II Arcivescovile, ms.; car. 179 recto.

quest'ultimo che in antico fu solo applicato a distinguere la vicina chiesa di san Martino, e che poi si accomunò anche all'altra dei santi Cosma e Damiano. Difatti in un libello del 955 si danno in locazione *res iuris ecclesie . . . sancti Siri Miliani* (1); ed in altro del 966 *res iuris ecclesie . . . sancti Syri de Molaciana* (2); e così il Varagine nel *Chronicon* appella lo stesso san Siro *oriundus de Mulazana* (3). Al contrario, la chiesa di santa Maria, che attualmente è prepositurale e piglia il nome di quest'ultimo paese, era allora non più che una *cappella*, e variamente designavasi col titolo di *cappella Molacianae*, o di *ecclesia sancte Mariae de Campo domnico* (4), dalla vicina località di Campodonico, e nel dialetto genovese *Campodonego*, che è presso il torrente Geriato.

Ma qui vuolsi avvertire sopra tutto che a Molassana, o Struppa se meglio piaccia, ben due chiese sorgono intitolate al nostro san Siro: la *vecchia* o pievana, cui il vescovo Landolfo dichiarava immune dalla giurisdizione de' monaci, e la *nuova* nella quale essi monaci venivano per l'appunto introdotti. *Ecclesiam veterem . . . quia plebis est non submittimus illi monasterio*, dice il diploma del 1025; *sed novam ecclesiam cum novem hedibus contra veterem ecclesiam ei stabilimus*. La qual nuova chiesa si soggiunge *moderno tempore angelica revelatione constructa . . . ubi ipse sanctus pontifex Syrus corpore natus creditur et nutritus* (5).

Rilevasi poi dalle riferite parole che le due chiese sorgono di rincontro l'una all'altra; ma qual sarà delle.

(1) *Reg.*, pag. 222.

(2) *Id.*, pag. 271.

(3) *Chron. Gen.*, col. 25.

(4) *Reg.*, pag. 12 e 20.

(5) *Id.*, pag. 438-39.

due quella che esiste anche al dì d'oggi? Esaminandone la costruzione, dobbiamo ritenere che sia la *nuova*: la pieve vi sarà stata trasferita da santa Maria di Molassana, dopochè cessarono i monaci. E d'altra parte alla *nuova* convengono assai bene le parole del Varagine, che manifestamente vide il citato diploma, e scrive di san Siro che *in loco suae nativitatis NOBILIS ecclesia est constructa* (1).

Ricordammo più sopra come di fondazione e dominio arcivescovile anche la chiesa pievana di Nervi. Or proseguendo, notiamo che come la *nuova* chiesa di san Siro ci si rivela proprietà del Vescovo, e come l'anzidetta di san Siro di Nervi è dichiarata di giurisdizione e pertinenza di esso Vescovo, perchè fondata nei beni del suo Palazzo, così a noi entra forte il sospetto che anche le altre di Langasco (pieve ed oratorio), di Viganego, di Rapallo, e di Furca nella pieve di Lavagna, possano ripetere la loro intitolazione al medesimo santo dall'esser sorte egualmente nei terreni proprii dell'Episcopo. Il quale infatti avea beni a dovizia in tutte le località preaccennate, e nella Curia di Lavagna in ispecie.

Passando ora ad altre disquisizioni avvertiamo che antichissimo dee riputarsi pure il culto prestato al martire san Lorenzo. Gli è intitolata, come ognun sa, la moderna cattedrale; e di essa è frequente parola nei trattati internazionali, dove le concessioni di terre, e le promesse di tributo o di censo e di fedeltà, si fanno *Ecclesie beati Laurentii Janue et Communi civitatis Janue* (2). Notiamo però che il *Registro* non pone ancora la festività di san Lorenzo fra le più solenni; mentre

(1) *Chron. Gen.*, col. 25.

(2) *Jur.*, I. col. 37, 38, 54.

scrive con caratteri distinti quella di san Siro <sup>(1)</sup>. Anzi, per avventura, come la propagazione del culto di quest'ultimo vuolsi ripetere da' nostri Vescovi, così la diffusione di quello del santo levita ci sembra avvenuta per opera de' Vescovi insieme e del loro Capitolo canoniale. Difatti, sopra diciassette chiese dedicate a san Lorenzo e rammentate nella Tassa del 1387, ben dodici se ne trovano nella Riviera di Levante, dove appunto si sa che il Collegio Metropolitano possedeva una molteplicità di cappelle ed oratorii. Le cappelle di san Lorenzo a Bargagli ed a Levaggi si veggono locate da' vescovi Giovanni II ed Oberto <sup>(2)</sup>; e la chiesa dello stesso santo a Cogorno è tributaria della Mensa <sup>(3)</sup>.

Di santo Ambrogio si contano otto chiese; e naturalmente il suo culto è dovuto in modo speciale al soggiorno fra noi de' Vescovi Milanesi. Ai quali si vorrà del pari attribuir l'altro dei santi Gervasio e Protasio, e quello eziandio di san Giovanni Battista; sebbene non vi abbia luogo a dubitare che la singolar venerazione in cui tuttodi si tiene nella Liguria il Precursore di Cristo sia dovuta alle sue reliquie trasportate in Genova da Mira di Licia nel 1098.

Il monachismo poi ci recò il culto di san Colombano, cui si veggono intitolate oltre una chiesa in Genova, dipendente dai benedettini del monastero di santo Stefano <sup>(4)</sup>, quelle di Moranego nell'alto Bisagno, di Vignale, di Costa e di Noano in Fontabuona. Di più ai benedettini precitati è pur dovuta la propagata ve-

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 5.

<sup>(2)</sup> *Id.*, pag. 287, 329.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 265.

<sup>(4)</sup> GISCARDI, *Origine e successi delle chiese di Genova.* Ms.

nerazione al primo martire della fede cristiana; perocchè indubbiamente ne furono essi i promotori nella Valle di Polcevera, e nella estrema Riviera d'occidente. Difatti i cittadini genovesi, imitando l'esempio de' loro Prelati, non tardarono a largheggiare in pro' de' seguaci di san Benedetto, con donazioni di numerosi e cospicui poderi, vuoi nell'anzidetta Valle, vuoi al Ponte ed all'Isola di San Remo, a Porziana ed a Pompeiana, nomi certi d'antichi tenimenti romani, a Taggia e a Boscomare già vasta selva in quel di Lenguiglia <sup>(1)</sup>, o più giustamente *Boscomalo*, come leggesi nel diploma di Corrado conte di Ventimiglia del 1038 <sup>(2)</sup>, che meglio risponde all'*Alpe de Bossomal* del nostro *Cartario* <sup>(3)</sup>.

L'arcangelo san Michele, il quale vediamo in ispecial guisa venerato nelle terre che sono a levante di Genova, fu sempre considerato come il difensore di tutti i cristiani; e già il suo culto era celebre in Roma, quando per la leggendaria apparizione del Monte Gargano venne ad accrescersi senza misura <sup>(4)</sup>. Ma i longobardi, e pare eziandio i franchi, lo assunsero poscia a protettore di loro nazione <sup>(5)</sup>. E forse i primi ce ne recarono od am-

<sup>(1)</sup> *Cartario*, pag. 138, 159, 175, 180.

<sup>(2)</sup> *Jurium*, I. col. 10.

<sup>(3)</sup> Pag. 180. Il dott. Giacomo Martini in una sua monografia testè pubblicata col titolo *Taggia ed i suoi dintorni*, ricorda come i benedettini avessero fra gli altri, un monastero nella regione di San Martino, ed un ritiro nella collina che è posta sovr'esso il promontorio del Don, e chiamasi delle *Grangie*: il che vale *podere* o *villa rusticana*, *granaio*, *stalla*, ecc. Seguita inoltre ascrivendo all'opera de' benedettini medesimi la introduzione degli olivi nelle regioni tabiesi; ed eziandio attribuendo loro gli ultimi archi di un ponte, per cui il priorato di Caneto era posto in facile comunicazione colla città (pag. 17).

<sup>(4)</sup> BARONIUS, *Annal* etc., ann. 493, § XLIII.

<sup>(5)</sup> MURATORI, *Antiquit. Ital.*, Dissert. XXVII.

pliarono la devozione, come i secondi ci impararono per avventura a venerare san Martino di Tours, cui sono fra noi intitolati ben ventiquattro templi, e che è il primo de' confessori che la Chiesa Latina tolse ad onorare con pubblico culto.

Ad età remote del pari dee farsi risalire la devozione professata verso di san Damiano, se fra le chiese innalzate al suo nome quella di Struppa ci si rivela in documenti del X secolo <sup>(1)</sup>, e quella di Genova in atti dell' XI <sup>(2)</sup>. Che se inoltre siffatte chiese, congiuntamente al nome di san Damiano recano l'altro di san Cosma, è però da osservare che tale aggiunta si ha da ritenere posteriore al secolo XIV, giacchè del 1387 sì l'una che l'altra si distinguevano ancora col solo primiero appellativo <sup>(3)</sup>. Del resto non è da pretermettere che del secolo XI, e nel nome appunto di questi due santi martiri e fratelli, si era costituito un Ordine cavalleresco avente lo scopo di proteggere i pellegrini che si recavano in Terra Santa.

San Nicolò vescovo di Mira nella Licia era di già onorato da' greci e latini nel secolo VI; e ben si comprende quanto nel suo culto s'infervorassero gli occidentali, se ricordiamo le gare onde varii popoli nel secolo XI si travagliarono per impossessarsi delle sue reliquie; e se i genovesi anch'essi, reduci dall'impresa d'Asia (1098), si volsero a Mira con quel disegno. Dove però, appreso come que' di Bari li avessero antivenuti fin dal 1087, si impadronirono a loro volta delle ceneri del Battista.

(<sup>1</sup>) *Reg.*, pag. 479, 482.

(<sup>2</sup>) *Chartarum*, II. 443.

(<sup>3</sup>) *Ved.* a pag. 381 e 391.

Dell' uno e dell' altro di tali furti religiosi vennero a noi tramandate le leggende; le quali come in più circostanze combinano, così a vicenda si corroborano quanto è della storia. E per vero entrambe constatano che la città di Mira *a saracenis quasi fuerat dissipata*, e che la chiesa nella quale si ricercavano le reliquie *dimissa a saecularibus sacerdotibus per sanctos monachos gubernata erat. A quibus (ianuenses) de beati Nicolai corpore investigantes, . . . praefati monachi responderunt . . . quod iam diu est* (e poco innanzi, benchè sott' altro rispetto, avean detto *ante annos decem*, riportandoci così precisamente al 1087) *quod barenses corpus beati Nicolai ad propriam nationem suam portaverunt*. Inoltre come la leggenda di san Nicolò racconta che i baresi trovarono le costui ossa in un' arca di marmo, così quella del Battista soggiunge che i genovesi *reperuerunt lavacrum marmoreum vacuum de quo exportatum fuerat a barensibus corpus sancti Nicolai praedictum* (1).

Anche santa Margherita, vergine greca martirizzata l' anno 275 ad Antiochia di Pisidia, ed alla quale vediamo sacra una cappella in Marassi già innanzi il 1027 (2), ha tra noi varie chiese; ma forse non rimontano tutte alla stessa antichità, conciossiachè il suo maggior culto si propagò dall' Oriente all' Occidente soltanto colle prime Crociate.

(1) BARONIUS, ann. 1087; BUTLER, *Vite dei Padri*, sotto il 6 dicembre. E vedasi pure la *Historia translationis reliquiarum beati Joannis Baptistae ad civitatem Januae, compilata per Nicolaum qm. Mathei de Porta notarium etc.*, stampata dal Banhero nel *Duomo di Genova illustrato e descritto*, pag. 216 e segg. La quale *Historia*, come provò il ch. Vigna, altro non è in sostanza che un arditissimo plagio della *Legenda translationis beatissimi Johannis Baptistae* compilata da Jacopo da Varagine e tuttora inedita (*Atti*, IV. pag. CXLII e segg.)

(2) *Cartario*, pag. 134.

Agli eventi delle quali è pur da attribuire, per avventura, la dedicazione della chiesa dei santi Salvatore e Teodoro più innanzi ricordata (1). Imperocchè le memorie leggendarie di quelle imprese rammentando una fazione decisiva combattutasi fuor le mura d' Antiochia in Soria il 29 giugno 1098 fra' musulmani e cristiani, non mancano di ascrivere il prospero successo ottenuto da questi ultimi al favore di un esercito celeste guidato dai santi Giorgio, Demetrio e Teodoro (2). Nè è da omettere che a tale vittoria, per cui i crociati assicuraronsi il possesso della città, i genovesi aveano pigliata grandissima parte, per guisa che Boemondo figlio di Roberto Guiscardo, divenutone principe, ne li avea gratificati con un privilegio che reca la data di soli quindici giorni dopo quel fatto, ed è il primo fra i trattati che i popoli italiani stipularono nella Siria (3). Or non sarebbe dunque da meravigliare che i genovesi reduci in patria abbiano dedicato un tempio al santo cavaliere e martire d' Eraclea, nè che, specialmente per questi ricordi, due anni più

(1) Ved. a pag. 319.

(2) ORDERICI VITALIS *Historia Ecclesiastica*, lib. IX. *Ecce, Deo gratias, . . . visus est exire exercitus innumerabilis, albis equis insidentes, et in manibus candida vexilla praeferentes. Hoc multi viderunt christianorum . . . Tandem . . . cognoverunt signum de coelo factum, et duces illius agminis sanctos martires Georgium, Demetrium et Theodorum sua signa ferentes praecedere cognoverunt. Saracenis multus timor inhaesit, et christianis spes melior crevit.* Il martire Teodoro è fra que' santi cui i greci ebbero in maggiore venerazione; e i veneti che gli professarono anch' essi un culto speciale, e gli votarono il loro Duomo innanzi che trasportassero in patria le reliquie di san Marco, derivarono certo dalle frequentissime relazioni loro co' greci stessi quel culto. È poi curioso il notare che la chiesa di san Teodoro in Genova era pure intitolata al Salvatore; e che il corpo del santo martire trasferito da Costantinopoli a Venezia nel 1260 fu collocato nella basilica la quale appunto dal nome del Salvatore s' intitolava. Ved. SANSOVINO, *Venetia città nobilissima ecc.*, pag. 121.

(3) UGHELLI, IV. 846.

tardi concorresse alla solennità di sua consecrazione il cardinale Maurizio vescovo Portuense, legato appunto di papa Pasquale II presso i crociati di Terra Santa (1).

Serberemo gli ultimi nostri riflessi più specialmente a due permutazioni simili a quelle già prima d'ora per altri rispetti avvertite (2), e concernenti ai santi Giorgio, Vittore e Savina. Conciossiachè non è da credere che tutte le chiese le quali oggidì si vogliono sacre all'insigne martire di Cappadocia, sieno state fin dalle origini intitolate al santo medesimo, il culto del quale se è nella Liguria antichissimo, vi ricevette però anch'esso un aumento speciale in conseguenza delle Crociate. Alcune di esse chiese potranno adunque ritenersi come dedicate nei loro principii alla memoria di un santo omonimo, cui la mirabile celebrità del cappadoce venne quindi ad oscurare: vogliam dire a quel Giorgio, compagno di san Fruttuoso vescovo di Tarragona e martire, cui s'intitola la più volte ricordata abbazia di Capodimonte, che fu per lunghi secoli residenza de' monaci benedettini. Ora a questi monaci ella è per avventura da ascrivere, con buon fondamento, la diffusione del culto di san Fruttuoso e de' suoi compagni fra noi; come al san Giorgio, che fu tra questi, si ha da tenere per fermo che sia già stata

(1) BARONIUS, *Annal.*, a. 1100, § XXVIII-XXIX; *Atti*, I. 34, 68. Maurizio era allora in Genova, aspettando che una nuova flotta crociata salpasse dal nostro porto; donde si partì difatti il 4.º agosto del 1100. Ed io son d'opinione che allora si trovasse pure fra di noi Pietro eremita e di qui facesse anch'egli ritorno in Palestina col legato papale. M'avviserei di riconoscerlo in quel *Petrus ultramontanus* che roga e soscrive per l'ultimo il diploma concernente la detta chiesa di san Teodoro (*Cartario*, pag. 207), protestandosi con affettata modestia *omnium suprascriptorum minimus*, senza dirsi nè chierico, nè notaio, e senza usar precisamente la formola notarile *scriptor huius cartule postradita complevi et dedi*.

(2) Pag. 298-301.

sacra la chiesa di Portofino che oggi si gloria del cap-padoce. Scrive Giorgio Stella che *habebat idem sanctus Dei Fructuosus, dum viveret, inter caeteros discipulos quinque quorum erant nomina Justinus, Procopius, Martialis, Pantaleo et Georgius*; e narrato come appunto costoro trasferissero a Capodimonte le reliquie di Fruttuoso, così prosegue: *Illic autem ubi nunc sancti Fructuosi dicitur monasterium, ipsi quinque discipuli agentes vitam, sanctorum aggregati sunt numero; et ut legitur in actis eorumdem sanctorum, templum beati Georgii de Portu Delphini pro sancto Georgio vocabulum habet, qui fuit ex quinque discipulis heic scriptis* (1). Or si noti che negli atti qui citati dallo Stella è da riconoscere senza fallo la leggenda di san Fruttuoso scritta da Sallustio cancelliere del vescovo Airaldo, ed altrove dallo stesso annalista chiaramente citata (2); nè si ometta che questi si palesa storico assai diligente e coscienzioso, e critico più fino di quel che l'età parrebbe consentirgli.

Si opporrà forse che un prezioso bassorilievo, già esistente nella sagrestia della mentovata chiesa di Portofino, ci ritrae espressi in una con la Beata Vergine i santi Martino di Tours e Giorgio di Cappadocia. Ma se si guardi allo stile della scultura ed ai caratteri gotici che sotto di essa veggonsi incisi, si parrà manifesto che il detto bassorilievo non può farsi rimontare oltre il secolo XIII od anche XIV. Del resto noi affermando la primitiva intitolazione della chiesa in discorso a un discepolo del martire Fruttuoso, non abbiamo già in animo di negare l'antichità della mutazione del suo titolare nel nome del martire guerriero, che dalle Crociate in poi

(1) GEORGII STELLAE *Annales*, col. 972.

(2) Id., col. 4441. Ved. anche a pag. 322 del presente volume.

fu il protettore di tutta la cavalleria cristiana ed insieme il patrono del Comune Genovese.

Venendo ora ai santi Vittore e Savina, dobbiamo anzitutto stabilir bene come nei più antichi documenti ne' quali occorre memoria della basilica genovese onde questi santi erano contitolari, si trovi scritto sempre *Savina* e non *Sabina* <sup>(1)</sup>, eccettuato soltanto il diploma del 1036 dove inoltre alla santa si aggiunge il qualificativo di *vergine* <sup>(2)</sup>. Ma lasciando da parte che di siffatto documento noi non possediamo l'originale per constatare come il facilissimo scambio di una lettera proceda per avventura dalla inavvertenza de' copisti; diciamo che anche quel qualificativo di *vergine* ci farebbe entrare in molti dubbi, e pensar quasi che vi si avesse invece da leggere *viduae*. Conciossiachè la vergine Sabina ci richiamerebbe di necessità alla sorella di san Saviniano vescovo di Troyes, senza porgerci quindi alcun filo di luce per accettarla; mentre, nel caso nostro, tutta la questione si ha da ridurre fra le due matrone di egual nome, cioè la Sabina romana e la Savina di Lodi.

Il diploma del 1008 che riguarda la chiesa de' santi Vittore e Savina, accenna alla *reverentia ipsorum venerabilium martirum quorum in eodem loco memoriam venerare perhibetur* <sup>(3)</sup>; e se ci si obietti che santa Savina non ebbe effettivamente a patire il martirio, noi ripigliremo ch'ella però assai propriamente si dice *mar-*

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 431; *Cartario*, pag. 122 e 150. La stessa osservazione già un secolo prima di noi avea fatta il Perasso, scrivendo nelle sue *Memorie delle chiese di Genova* (Ms. dell'Archivio di Stato in Torino, vol. I, pag. 391): « Se bene comunemente la santa titolare della predetta chiesa si nomina santa Sabina, pure in tutti i documenti antichi... si nomina santa Savina ».

<sup>(2)</sup> *Cartario*, pag. 152.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 431.

*tire* in quel senso che altrove accennammo (1), per la memoria de' grandi travagli sostenuti in pro' della fede di Cristo. Che se così è come noi teniamo per fermo, ecco che avrem tosto trovato il nesso fra i due titolari; perchè il corpo di san Vittore, soldato nell'armata di Massimiano e per costui ordine martirizzato a Lodi vecchio nell'anno 303, fu appunto custodito religiosamente da Savina per diciott'anni, e poscia da lei medesima condotto a Milano, dove consegnatolo al vescovo san Materno fece opera per l'onorevole sepoltura di lui nella basilica di Fausta. Anzi è fama che orando ogni dì sulla tomba del martire, quivi stesso ella si addormentasse in Dio (2).

Stando poi in tal guisa le cose si potrà anche venire ad un'altra deduzione; cioè che la chiesa de' santi Vittore e Savina, la quale noi troviamo più tardi nella proprietà assoluta de' nostri Prelati, sia stata costrutta, per avventura, da' Vescovi di Milano, oppure da qualche nobilissimo uomo di quella terra, durante il periodo di loro residenza nella nostra città, ed offerta posteriormente a' genovesi Pastori, o lasciata come che sia nel loro dominio. Altro indizio infine che questa chiesa abbia attinenza coi milanesi, ci viene somministrato da quel *Magnus miles* che vi fu sepolto nel 590 (3); comechè il nome di Magno occorra appunto frequentissimo nei più vetusti documenti della storia di Milano.

Ciò non pertanto abbandonato col volgere de' tempi il ricordo di san Vittore, il culto della santa Savina lombarda fu permutato in quello di Sabina romana. E forse questa permutazione coincide coll'epoca nella quale

(1) Ved. a pag. 298.

(2) Ved. BIRAGNI, *Sarcofago dei santi Naborre e Felice*, pag. 7 e segg.

(3) Ved. a pag. 297.

la chiesa venne in possesso di monache benedettine, che è a dire nel secolo XIII <sup>(1)</sup>. Ad ogni modo è curioso il notare come la devozione per santa Sabina romana, non si scompagni in quella età dalla pia memoria della giovinetta Seraffa di lei compagna. Perchè a Genova, appunto nella prima metà del Dugento, troviam la chiesa di santa Seraffa di Luccoli <sup>(2)</sup>; e poco stante ci occorre notizia dei monasteri di santa Sabina e santa Seraffa di Valle nelle circostanze di Gavi <sup>(3)</sup>.

Nè con minore certezza a noi sembrano doversi reputare di fondazione milanese gli altri due templi intitolati a santa Fede martire, che sorge di rincontro a santa Savina, e di san Pancrazio già presso la riva del mare tra santa Savina e san Siro.

Di santa Fede non pochi autori lasciano incerta la patria; ma Giovanni prete, antico scrittore della vita di

<sup>(1)</sup> GISCARDI, *Origine e successi delle chiese di Genova*, ecc. Ms.

<sup>(2)</sup> Per atto di Enrico Della Porta de' 23 ottobre 1231, Giovanna Tornello fa un legato di due lire *sancte Saraphie de Loculi*; ed in rogito di Bartolomeo Fornari del 13 dicembre 1250, Flora Lercaro *legat solidos tres mulieribus inclusis de sancta Sarraphia de Luculo* (Arch. Not.).

<sup>(3)</sup> In atto del 22 maggio 1231, a rogito di Ansaldo della Porta si legge: *Nos Sibilia abbatissa monasterii sancti Andree de Porta (Januae) etc. concedimus tibi Damixelle uxori qm. Guagie de Montalto quod in ecclesia sancte Savine quam ecclesia sancti Andree predicti visa est habere in Valle, de celero debeas stare et habitare tamquam reddita sive conversa, et terras et res predictae ecclesiae sancte Savine debeas tenere et usufructuare . . . Insuper ego Damixella predicta convenio et promitto vobis . . . quod . . . expendam ad presens in proficuo et in utilitate predictae ecclesie, et in rebus necessariis ipsi ecclesie libras quadraginta papiensium in voluntate Guilliemi de Laurentio de Gavio advocati predictae ecclesie, etc.* Quindi ne'rogiti di Matteo del Prione, addi 29 dicembre 1268, Adelasia Bulgaro abbadessa di santo Andrea compera *peciam unam terre campive positam in territorio Gavii, prope ecclesiam sancte Savine, ubi dicitur Valle*. Finalmente in notaro Tealdo da Sestri, sotto il 4 novembre 1260, Pietro Bono di Valle concedo una terra a livello *conversis monasterii sancte Sarrafie de Valle* (Arch. Not.).

lei, attesta che fu milanese (1); e però in grazia di questa tradizione, ella, senza dubbio, in una con le sorelle Speranza e Carità, e con la madre Sofia, riscosse presso de' milanesi una speciale venerazione (2).

Quanto è di san Pancrazio, martire romano del IV secolo, la Chiesa e Diocesi di Milano solennizzò appunto in antico e con fervore speciale il suo culto (3). Al quale è da tenere per fermo che fornisse l'occasione il papa Gregorio Magno, allorchè ne spedì reliquie al vescovo milanese Costanzo (4). Si noti però che questi fu tra i Pastori milanesi, i quali pe' furori dell'invasione longobardica, vennero eletti in Genova e quivi stesso tennero il seggio; perchè così s'intende di leggieri che egli dovette pur in Genova ricevere le accennate reliquie. Riformando or dunque parzialmente la opinione già da noi

(1) Ved. BOLLAND, *die 1.<sup>a</sup> augusti*.

(2) GIULINI, I. 322. La chiesa dovette poi compiersi o ricostruirsi, come avvenne d'altre molte, nel secolo XII. Difatti, addì 5 gennaio 1164 *presbiter federicus sancte fidis et marchio bonavita confratres dominici templi* (cioè del Santo Sepolcro di Gerusalemme) vendono alcuni beni siti in Feggino e pervenuti alla chiesa di santa Fede, con obbligo d'impiegarne il ricavo *in opus campanilis (Chartarum, II. 720)*.

(3) BOLLAND, 12 maj. *In Ecclesia et Diocesi Mediolanensi solemnem sancti Pancratii venerationem olim fuisse colligimus ex Missali anno MDXXI excuso et Breviario anni MDXXXIX; in quibus et missa propria eiusque officium particulare designatur.*

(4) S. GREGORII MAGNI *Opera omnia*; Parigi, 1705; vol. II, col. 994: *Epistolarum liber LX, num. 86.*

*Gregorius Constantio Episcopo Mediolanensi.*

*Lator praesentium Eventius, Diaconus Fraternitatis vestrae, nobis inter alia intimavit sibi a vobis iniuncta, ut reliquias beati Pauli Apostoli, sed et beatorum Johannis et Pancratii per eum ad vos dirigere deberemus. Quam petitionem vestram curavimus effectui mancipandam. Fraternitas ergo vestra solito studio perscrutari non differat, quatenus in locis quibus recondendae sunt, luminaria vel alimonia ibidem servientium ante dedicationem loci ipsius debeant profigari, et tunc in eisdem locis directu sanctuaria sui cum reverentia collo-*

emessa sulla fede del Sassi (1), stimiamo che tali reliquie venissero precisamente nella città medesima collocate, ed esposte alla pubblica venerazione nella basilica intitolata al santo martire, sia che Costanzo direttamente la facesse edificare, o sia che all'edificazione concorresse la pietà dei nobili milanesi stanziati allora fra noi.

Avendo inoltre presente la ubicazione delle tre chiese de' santi Vittore e Savina, di santa Fede e di san Pancrazio, si giunge pure ad un'altra induzione la quale ci sembra di non lieve importanza. Imperocchè, se male non ci apponiamo, quelle cappelle paiono designarci eziandio il luogo dove i suddetti rifugiati milanesi, verisimilmente dopo la morte di sant'Onorato (2), ebbero di preferenza a fermare la loro stanza. Ed il luogo tornava per vero assai acconcio alla costruzione degli opportuni edifici e ripari; perchè se tale regione dopo la cinta delle mura cui si pose mano nel secolo X (3), rasentando all'occidente

*centur, nec loca Deo dicata, si predicta provisio omissa nunc fuerit, futuris temporibus destituta, quod absit, servientium reperiantur obsequiis.*

Dal culto poi di san Pancrazio derivano poscia giustamente i preallegati Bollandisti (loc. cit.) la intitolazione di varii villaggi a *sancto Brancatio noncupatos, quo modo sancti Pancratii nomen vulgus italicum enuntiat*. Del qual modo appunto abbiamo esempi anche noi. Così in atto del 21 aprile 1206 *Lanfrancus filius qm. Oberti Rubei faletur se habuisse . . . lib. LX de quibus lib. XXX. sunt assignate in astrico quod est apud sanctum Brancacium* (Arch. Gov., *Pandette Richeriane*, Fogliazzi I. II, foglio 15, car. 7). Similmente nel presbitero dell'antichissima chiesa di sant'Innocenzo a Castelletto d'Orba, è un affresco del secolo XV e di scuola lombarda, veduto dal ch. Varni, ed esprimente, come dice la scritta che gli è sottoposta, SAN BRANCASIO in atto di presentare la palma del proprio martirio alla Beata Vergine. *Quod late diffusum*, concluderemo ancora co' Bollandisti, *illius sancti cultum probat*.

(1) Ved. a pag. 269 del presente volume.

(2) Ved. a pag. 294-95.

(3) Ved. a pag. 417. *Atti*, I. 279. *Comperimus . . . vineam positam esse iuxta muros et atrium beatissimi Syri confessoris etc.*

la chiesa di san Siro, compose il più antico borgo di Genova, constava allora invece di un'ampia distesa di praterie (1), ed era solcata dalle acque di varii fossati (2) i quali scorreano liberamente all'aperto infino al mare.

(1) Poscia dette *Prati di sant' Antonio, di santa Marta, di sant' Agnese, ecc.*

(2) *Fossatum quod currit prope ecclesiam sancti Pancrati; flumen quod currit prope ecclesiam sancti Pancrati; flumen quod currit prope ecclesiam sancte Savine; fossatum de sancta Fide* (*Reg.*, pag. 434; *Cartario*, pag. 122 e 152; e nota 2 a pag. 425 della presente Illustrazione).

## CAPITOLO QUARTO.

Delle decime in genere, e di quelle del mare in ispecie. L'arcivescovo Gualtieri fa di quest' ultime piena rinuncia al Comune.

Poco dobbiam dire per quanto, rispetto al nostro *Registro*, concerne alle decime.

Jacopo da Varagine rammentando i beni acquistati da san Siro alla Chiesa di Genova <sup>(1)</sup>, pone fra questi le decime onde Siro II con diplomi del 1132 e 1158 fece donazione a' suoi canonici <sup>(2)</sup>. Ciò per altro deriva da uno di quegli errori grossolani ne' quali ruppe assai di frequente la manchevole critica del nostro beato; mentre, giustamente rilevò il Paganetti, gli atti più antichi del santo vescovo non parlano d'altro acquisto da quello infuori della corte di Taggia <sup>(3)</sup>. Oltre di che, riguardo

<sup>(1)</sup> *Iste (sanctus Syrus) suis meritis acquisivit Palatio Januae . . . decimam Bisamnis usque ad mare. Item decimam de Calignano tum de domnicatis quam de aliis locis. Item decimam de Ravecha a flumine usque ad mare per viam quae venit a Bisamne ante sanctum Martinum, et ante hospitale sancti Stephani usque ad portam civitatis (Chron. Gen., col. 25).*

<sup>(2)</sup> *Reg.*, pag. 444 o 456.

<sup>(3)</sup> PAGANETTI, II. 88. Ved. anche il Capitolo successivo, in principio.

alle decime, è da osservare che tale contribuzione venne introdotta in Italia solamente dai franchi (1); appo i quali dopo di essere stata un precetto ecclesiastico, era divenuta eziandio una legge civile (2).

Qualsivoglia terra pagava al Vescovo, od al rettore della parrocchia nella cui delimitazione si trovava compresa, la decima di tutti i frutti (3); ed il *Capitolare Longobardico* dell'803, nonchè una Legge di Lodovico Pio, determinavano le norme giusta le quali doveano comporsi in ciascuna pieve le contestazioni che si fossero sollevate per la riscossione di esse decime fra il clero ed il popolo (4).

Ma come in processo di tempo ogni sorgente di lucro fu tassata, così la decima colpì eziandio le altre proprietà e si estese ai commerci. Perciò in un diploma del 1118 Bernardo vescovo di Roselle conferma a Rinieri abate di san Bartolomeo di Sestinge *integram medietatem de omni reddito et debito illo ex illis villis..... terris et rebus quas suprascriptum monasterium habet adquisitum, et sunt pertinentem praedictis monasterii quantum debitum et redditum singulis hominibus in praedictis villis illis, quae ex decimatione illorum debiti sunt reddendum domui et episcopatu nostro sancti Laurentii, tam laborem quam et vinditionem, et de bestiis, et vitulis, et porcis, et pecoribus, et iumentis, et volatilibus, seu qualibet rem, ferrum, arigentum seu exosam* (5).

(1) HAULLEVILLE, I. 446.

(2) GUÉRARD, *Explication du Capitulaire de Villis*, nelle *Memoires de l'Institut Impérial de France. — Académie des inscriptions et belles lettres* — tom. XXI, par. I, pag. 176.

(3) MURATORI, *Antiquit. Ital.*, Dissert. XXXVI.

(4) *Capitulare Longob.*, cap. XIX, apud PERTZ, III: 109; *Lud. Aug. lex XXXIV*, apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. I. par. II., pag. 133.

(5) MURATORI, *Antiquit. Ital.*, Dissert. XXXVI, col. 213 e segg.

Le leggi caroline dispongono che le decime pagate dal popolo si dividano in quattro parti, l'una delle quali si dia al Vescovo, l'altra ai cherici, la terza s'impieghi a sollievo de' poveri, la quarta si spenda nella fabbrica e nel mantenimento della chiesa episcopale. Raccomandano inoltre a' vescovi che le riscuotono di provvedere acciò le chiese e cappelle comprese nella loro *parrocchia*, *emendentur et luminaria eis prebeantur*; infine, che da esse i preti inservienti possano trarre onde vivere (1).

Ma a malgrado di questa così precisa destinazione accadde che anche i laici possessori di cappelle pretendessero alla riscossione delle decime. Di che i Padri del Concilio di Meaux celebrato nell'845 si doleano forte, non solo come di atto contrario alla ragione ed alla legge ecclesiastica, ma bene perchè 'di quei proventi si giovassero i laici per nudrire i loro cani e le lor ganze (2). Del resto a poco a poco, anche ne' vescovi e parroci invalse il costume di trasferire le decime non solo ne' loro canonici o nei monasteri, ma eziandio in persone laiche, a titolo di vendita, donazione o permuta (3); senza dire che una legge dell'imperatore Lodovico II lamenta come in certi luoghi, giusta quanto se ne predica dalla fama, e conti e vescovi ricevano il *quadio* sì dagli incestuosi e sì da quelli che non pagano le decime; anzi con questi ultimi i preti stessi ne dividano lo importo. Il perchè determina che *qui . . . de-*

(1) *Caroli M. Leges*, apud MURATORI, S. R. I., vol. I, par. II, col. 401, 405; *lex LXI, et XCV*.

(2) MANSI, *Concil.*, XIV. 840. *Si autem laici capellas habuerint, a ratione et auctoritate alienum habetur ut ipsi decimas accipiant, et inde canes aut genciaras suas pascant. Sed potius presbyteri ecclesiarum eas accipiant. . .*

(3) MURATORI, *Antiquit. Ital.*, Dissert. XXXVI.

*cimam ammonitionem et praedicationem sacerdotum dare neglexerint, excommunicentur* (1).

Or le succennate disposizioni, e con esse gli avvertiti difetti, vediam noi appunto verificarsi per quanto riguarda in modo particolare le condizioni della Chiesa Genovese. Dove precisamente in omaggio alle costituzioni caroline, il vescovo Teodolfo concede, o a dir meglio conferma (952), alla basilica di san Siro *omnem decimationem ipsius ecclesie antiquitus pertinentem per finem et coherentias designatas foris muro civitatis Janua usque in fossato Aura palatii et flumen Vesano et usque in fossato sancti Michaelis* (2). Le quali decime però essendo devolute non tanto alla chiesa di san Siro quanto alla episcopale, vedonsi più tardi trapassate nei canonici di san Lorenzo per donazione di Siro II (1132), confermata successivamente ed ampliata dal Prelato medesimo (3). Ma d'altra parte, disponendosi, come notammo, che una porzione delle decime dovesse erogarsi a beneficio delle cappelle e delle basiliche, troviamo che di siffatta costituzione e di un lodo consolare 1111 (4) si vantaggiarono i monaci, sostenendo al cospetto di papa Innocenzo II il loro diritto alla proprietà delle decime de' Visconti che loro aveva assegnate nel 1056 il vescovo Oberto (5), e che ora i canonici del Duomo pretendeano comprese nella citata donazione del 1132 (6).

Anche le decime appartenenti a qualche pieve o cappella, o pure derivanti da considerevoli tenimenti,

(1) LUDOVICI II IMP. *Leges*, apud MURATORI, vol. e par. cit., col. 456, *lex* 1.

(2) *Atti*, I. 279.

(3) *Reg.*, pag. 444, 453, 456, 459.

(4) *Id.*, pag. 443.

(5) *Id.*, pag. 444.

(6) *Id.*, pag. 445.

veggonsi amministrare direttamente da' nostri Vescovi, e da essi concesse in locazione. E sono quelle della pieve di Vara e della cappella di Centaura <sup>(1)</sup>, nonchè le altre delle terre livellarie di Creto <sup>(2)</sup>, e dei donnicati e terreni di Verzili, Moconesi <sup>(3)</sup>, Bargagli <sup>(4)</sup>, ecc.

Se non che, scrive l'economista Alessandro, molte di queste decime, a motivo di confusioni ed anche per iniqui mezzi, vennero col processo de' tempi alle mani de' laici, non pochi dei quali le impiegarono in usi affatto disparati da quelli per cui erano state istituite, mentre più altri le costituivano in dote alle loro figliuole. Opportunamente perciò il Concilio II di Laterano dichiarava sacrileghi tutti i detentori di decime, loro intimando di rinunciarle tosto alle chiese sotto pena d'incorrere nella eterna dannazione. L'arcivescovo Siro, che nel rivendicare il sacro patrimonio avea poste tutte le proprie forze, convocò adunque i rettori delle chiese diocesane, e dai medesimi avuta contezza così delle decime ad esse chiese pertinenti come di quei che le riteneano, commise all'economista Alessandro di redigere di ogni cosa un apposito ragguaglio <sup>(5)</sup>. Salì quindi egli medesimo il pergamo, e bandì al popolo la sentenza de' Padri del Concilio, per modo che non pochi si ridussero alla intimata rinuncia <sup>(6)</sup>. Altri poi furono costretti in virtù di placiti consolari <sup>(7)</sup>. Ma altri eziandio si mostrarono sordi ad ogni fatta ammo-

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 290.

<sup>(2)</sup> *Id.*, pag. 145.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 285.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 298.

<sup>(5)</sup> *Id.*, pag. 15, 22.

<sup>(6)</sup> *Id.*, pag. 28, 29, 387.

<sup>(7)</sup> *Id.*, pag. 68, 72, 79, 93, 108, 144, 383.

nizione (1); e la sentenza di scomunica pronunciata dall'arcivescovo Bonifazio nel 1189, sembra una ben chiara prova per dimostrare che neanche di que' giorni la Chiesa era rientrata nel godimento di tutti i suoi diritti (2). Bensì vuolsi avvertire che i più ostinati detentori appartenendo alle primarie famiglie dello Stato, derivavano per fermo da questa loro condizione la forza di resistere ai precetti ecclesiastici; e che d'altra parte la Chiesa, rivendicato il dominio diretto di esse decime, non sapea far meglio di concederne altrui l'utile a titolo di feudo (3).

Le pievi delle cui decime è caso nel *Registro*, sono quelle di san Martino degli Archi, oggi di Albaro, di Nervi, di Sori, di Rapallo, di Lavagna, di Sestri, di Vara già detta, di Castiglione, di Moneglia, di Cicagna, di Bargagli, di Molassana, di Bavari, di Sant'Olcese, di San Pier d'Arena, di Borzoli, di Rivarolo, di San Cipriano, di Ceranesi, di Langasco, di Serra e di Caranza (4).

Ma oltre alle decime in genere, il *Registro* ne ricorda alcune speciali; come sarebbero quella del vino a Begato (5), e quella degli olivi che riscuoteasi nelle sole pievi di Nervi e di Sori, e veniva ripartita fra la Cattedrale, le chiese pievane e le cappelle di que' luoghi medesimi (6). Rammenta eziandio la *decima del mare*; e con siffatto nome accenna a quella imposta onde a favore del Vescovo erano colpiti i traffici marittimi, e che doveasi così dai genovesi come da' forastieri che navigavano insieme con

(1) *Reg.*, pag. 15, 23.

(2) *Id.*, pag. 461.

(3) *Id.*, pag. 298, 318, 320, 322, 323, 398, 399, 460, 466.

(4) *Id.*, pag. 8, 9, 11, 23, 385.

(5) *Id.*, pag. 12.

(6) *Id.*, pag. 14, 81, 335.

essi (1). E dico che colpiva i traffici, perchè le navi armate in corso ne andavano immuni (2), mentre non poteano esimersene i proprietari di que' legni che li avessero venduti, quando anche la vendita fosse seguita in paese straniero (3). Forse i nostri Prelati ebbero la concessione di questa decima per autorità imperiale, così come gli Arcivescovi di Milano, secondo attesta Galvano Fiamma, ebbero per tale autorità la gabella (*teloneum*) sulle strade regie e sopra qualunque carro, cavallo od uomo che entrasse in città; sì che d'ogni carro di legna prendevano un pezzo, d'ogni sporta di pesci un pesce, d'ogni infornata un pane (4). Nel modo stesso la Chiesa di Cremona ripeteva, o almeno pretendeva ripetere da Carlo Magno, e men dubbiamente da altri Imperatori, alcuni dazi e i tributi del sale onde in effetto godeva (5). Veniva poi la decima del mare esatta proporzionatamente alla importanza delle diverse traversate; e pagavasi in natura, trattandosi di sale, di grano e di biade (6). Per ogni altro genere di mercanzia, sopra ciascuna nave che giungesse dal *Pelago* (7) si percepivano 22 soldi  $\frac{1}{2}$ , ed

(1) *Reg.*, pag. 117.

(2) *Id.*, pag. 118.

(3) *Id.*, pag. 404.

(4) Ved. GIULINI, I. 591; CANTÙ, *Varij punti della Storia della Lombardia*, nell' *Archivio Storico Italiano*, serie III, vol. XIV, pag. 190.

(5) Ved. ROBOLOTTI, *Delle pergamene e dei casi di Cremona avanti il 1000*, nel vol. I della *Miscellanea di Storia Italiana*, pag. 522.

(6) *Reg.*, pag. 9, 11, 56, 58, 59, 110, 127, 128, 129, 260.

(7) Notò già il ch. Desimoni « che i genovesi intendevano di significare con tale parola l'alto mare od *altura*, . . . . la quale per essi cominciava al di là dei seguenti tre punti: Roma ad oriente, Salò ad occidente, e Capo Corso a mezzogiorno. Di guisa che l'*altura* al di là di Roma e di Salò abbracciava ogni parte marittima anche vicina a terra; ma si scostava di tre miglia dal lido tutto giù quanto è lunga la riviera di Toscana, Genova, Provenza o Catalogna » (*Atti*, III, pag. XC).

una metà soltanto di questa somma se tornava di Sicilia; nove soldi per ogni arrivo dalla Sardegna, e sette per ogni approdo dalla Corsica (1). Né coloro che partiti da qualche punto delle Riviere fossero direttamente sorti nel nostro porto ne andavano immuni, sempre che quivi stesso avessero smerciate le loro derrate (2).

La decima poi, quanto è almeno delle navi reduci dal *Pelago*, riscuoteasi nell'interesse della Chiesa dagli stessi nocchieri su tutti i naviganti; e la Curia ne lasciava in compenso a' collettori una parte (soldi 2 1/2), ovvero forniva loro un *pasto* (3). Infine gli *emendatori* aveano del 1166 inserito nel *Breve della Compagna* un capitolo, in forza del quale gli associati giuravano che al ritorno da ogni viaggio avrebbero soddisfatto all'obbligo della decima, *secundum quod consuetudo itineris exegerit in ordinatione Consulium* (4).

Ci rimane a soggiungere che ad egual trattamento andavano soggette le navi che avessero approdato in ogni altro porto o scalo del territorio cui si estendeva la giurisdizione spirituale del Vescovo. Ce ne stanno mallevadori più documenti nei quali per questo rispetto si citano Rapallo, Sestri, e quanto di litorale si stende dalla pieve di Lavagna a Portovenere (5).

I Vescovi inoltre come di ogni altra decima così soleano adoperare per questa marittima, consentendola in feudo; giacchè in tal senso deesi intendere quel capitolo del *Registro* laddove trattasi *de his qui habent navem*

(1) *Reg.*, pag. 9, 10. La cifra di tutte queste contribuzioni si ripete esattamente ancora in un documento del 1258 (Ved. *Jurium*, I. 1275).

(2) *Reg.*, pag. 67, 270, 396.

(3) *Id.*, pag. 394.

(4) *Id.*, pag. 389.

(5) *Id.*, pag. 384, 463.

*pro libellaria*. In questo capitolo trovansi appunto notati coloro cui la Chiesa aveva investiti del diritto di raccogliere annualmente essa decima su di una o più navi; e meglio ce ne chiarisce la sentenza della Curia di Sigifredo che gli fa seguito immediato <sup>(1)</sup>. Oltre di che già rammentammo altrove la investitura del diritto di saffatta esazione reiteramente avvenuta per opera dei nostri Vescovi a beneficio della famiglia dei Bulgaro fin presso alla metà del secolo XIII <sup>(2)</sup>.

Poco stante però il Comune, mirando a liberarsi da ogni ingerenza ecclesiastica, o come oggi direbbesi a secolarizzare il governo, contestava forte all'Arcivescovo il possesso di tale diritto. Donde nasceva un litigio, composto poscia in virtù di transazione ai tempi di Gualtieri da Vezzano. E la forma del componimento era questa (1258): che l'Arcivescovo rinunziava all'esercizio degli allegati diritti; il Comune, a compensarlo, gli pagherebbe annualmente cento lire di genovini, e aggiungerebbe cinquanta mine di sale <sup>(3)</sup>.

Quanto si nota nel *Registro* a proposito della decima in discorso, può giovare a fornirci una qualche idea sulle condizioni del commercio e della navigazione dei genovesi nella prima metà del secolo XII, nonchè sui paesi che aveano più frequenti relazioni con noi; tra i quali

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 27.

<sup>(2)</sup> Ved. a pag. 329.

<sup>(3)</sup> *Jurium*, I. 1273. Del resto gli umori correaan così anche altrove. I sarzanesi, per esempio, togliano nel 1296 alla chiesa di Luni il castello d'Amelia e la dogana del sale che le spettavano ab antico. Ricorse il vescovo Antonio di Canulla a papa Bonifazio VIII, e questi rimise la causa a Guidoco da Milano arcidiacono di Bergamo; il quale sentenziò dovessero i sarzanesi restituire al Vescovo il castello e la dogana. Ma i condannati, in pieno parlamento si opposero; e nulla da essi fu restituito. Ved. SEMERIA, *Secoli cristiani della Liguria*, vol. II, pag. 64.

vogliamo nominare l' Africa settentrionale e le isole Baleari. Troviam pure che i terrazzani di Portovenere e di Rapallo erano anch'essi già molto innanzi ne' traffici; ed abbiám nota che in quest' ultima terra si teneva annualmente un mercato (¹). Così prete Oberto di Rivarolo ed i suoi nipoti promettono di pagare la pensione di tre fondi in Lavagna *singulis annis tempore mercati de Rapallo* (²).

(¹) *Reg.*, pag. 398.

(²) *Id.*, pag. 87.

ALBERTI

ALBERTI

ALBERTI

ALBERTI

ALBERTI

## PARTE TERZA

### DELLE SIGNORIE, DEI DIRITTI E DELLE PROPRIETÀ

---

#### CAPITOLO PRIMO

Primi e certi acquisti di proprietà in Taggia. Probabili origini di quelle di San Romolo e di Ceriana. Queste ville si ripopolano dai coloni della Chiesa. Signoria dei Vescovi. Loro vassalli. Compagna. Consolato ed altre forme di governo. Uffici. Onoranze. Angherie. Beni allodiali. Gastaldi. Fazioni civili. Primi pericoli della signoria. Ricorsi dell' Arcivescovo al Papa; pratiche e sentenze dei delegati papali. L' Arcivescovo rientra nell'esercizio dei propri diritti; ed in più guise ne fa sperimento. Però la parte che gli è contraria si risveglia; ed Jacopo da Varazze vende la signoria.

§ I. Già notammo come le ville Ceriana, Matuziana e Taggia abbiano nelle più antiche età rilevato, quanto allo spirituale, dalla Chiesa Genovese; e come in Matuziana, sita opportunamente alla marina e quasi ad ugual distanza dalle altre due ville, a' tempi di san Felice dimorasse il corepiscopo Ormisda <sup>(1)</sup>. Il quale ci

(1) Ved. a pag. 338.

converrà credere non essere stato l'unico che reggesse con tal dignità il governo delle terre anzidette; conciossiachè se la introduzione de' corepiscopi nella Chiesa occidentale non rimonta oltre la metà del secolo V, si sa nondimeno che durò in vigore fino all' VIII (1).

In qual modo poi i nostri Vescovi acquistassero beni allodiali nelle accennate contrade, inizio e scala del loro principato civile, egli è da chiedersi appunto alle memorie che narrano del già detto corepiscopo e di san Siro inviatogli da san Felice siccome aiutatore nell'esercizio del sacro ministero. *Cum quo (Hormisda) aliquamdiu commoratus, in Dei laudibus et servitio ambo persistentes, mirabilia ostenderunt super his qui infirmabantur. Inter quae Galionis Fiscii Exactoris filiam beatus Syrus orationibus suis a demonio liberavit. Cui statim praefatus Galio curtem, quae Tabia nuncupatur, devotissime obtulit, subscripta cautione, positam iuxta flumen Tabiae et littus maris, usque ad iugum Alpium, cum massariciis et familiis utriusque sexus suo iuri pertinentibus, cum capella inibi aedificata in honorem beati Petri principis apostolorum; quae curtis distat a Matutiana, quae nunc Sancti Romuli dicitur, fere miliaria quatuor* (2).

Eccoci dunque fatti certi, quanto è almeno degli acquisti di Taggia. Ma non così chiara procederà la bisogna cercandosi di quelli delle altre ville; benchè il Varagine ne dia merito egualmente a san Siro, facile com'egli è a derivare da questo suo illustre predecessore le più cospicue temporalità della Chiesa Genovese (3). Forse l'acquisto di proprietà in Matuziana e

(1) NARDI, Op. cit., I. 434 passim.

(2) BOLLAND., *Acta Sanctor.*, sub 29 iunii.

(3) VARAGINE, *Chron. Gen.*, col. 25.

Ceriana si ha da ritenere alcun poco posteriore; e forse anche non è da spregiare l'opinione del Paganetti e del Pira, i quali si avvisano che il Varagine abbia in tal guisa derivata la origine di essi beni, da che rinvenne come fossero donati a san Siro, senza poi avvertire che sotto di tal nome lungamente s'intese denotare la Chiesa di Genova (1). Bensì con maggiore apparenza di verità noi potremo a nostra volta pensare che le donazioni siensi rapidamente moltiplicate, poscia che i miracoli di san Romolo ottennero tanta celebrità da mutare nel nome di lui il romano appellativo di Matuziana, e crebbe il suo culto per l'accorrere dei devoti alla *Bauma*, che è a dire all'eremo in cui aveva chiusi i suoi giorni.

Ma, disertato il paese per le frequenti e disastrose scorrerie saraceniche, diceva il vescovo Teodolfo, *res nostre Ecclesie vastate et depopulate et sine habitatore relicte sunt ecclesie in tabiensibus et matutianensibus finibus* (2). Il perchè accedendo alle istanze direttegli da ben ventotto famiglie di famuli della sua Chiesa, con libello del marzo 979 concedeva loro tutti i beni della medesima posti *in locas et fondas molacianas tramonte a turre telamone, canale castagnanico et pucio gurrino, pino paragallo, bialare, castalare, castelo de canusco seu in velaga, in montebugno*. Ai quali beni si assegnavano per confini: *de una parte..... fluvio armedana et de alio latere..... monte qui dicitur pino ascendente in iuvo et alpe que dicitur agonia, de subtus..... litus maris*. Concedeva inoltre alle stesse famiglie altri beni *in loco et fundas Tabia, seu in Luvignana, corte indominicata in domocolta que est posita prope fluvio Tabia, seu in Po-*

(1) PAGANETTI, I. 89; PIRA, *Storia d'Oneglia*, I. 467.

(2) *Jurium* I, col. 7.

*zana et in Pertuso, in Castelo de Campomarcio... et in castagneto qui fuit domnicato Sancti Siri, in Caneto, in Buriana vel Colla Clemapa et Colla Clemura usque in Cipo usque in Bugnoni; de subtus fine litus maris* <sup>(1)</sup>. Finalmente lo stesso vescovo Teodolfo emanava nell'anno successivo un diploma, in forza di cui riservata a sè la quarta parte dell'usufrutto di tutti i beni, donava a' suoi canonici le tre rimanenti, *cum ecclesiis baptismalibus et decimis et redditibus omnibus* <sup>(2)</sup>.

Così da quelle ventotto famiglie di famuli sedenti nelle proprietà della Chiesa ripopolavansi le dette ville; mentre

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. col. 4-5. Non è per fermo una facile impresa quella di rintracciare sotto la scorza dei nomi testè riferiti, e forse non infrequentemente alterati, le località che a' medesimi possono corrispondere. Ad ogni modo vogliam provarci, rimettendo ai più esperti non solo il completare, ma eziandio il correggere le nostre ricerche.

Quanto è di San Remo pertanto, a noi sembra che nel *Pino Paragallo* e nel *Bialare* sieno da riscontrare le attuali borgate di *Bragallo* e di *Berallo* verso *Triora*; nel *Castalare* la *Costa del Castellaro* sopra il monte *Bignone* (*Montebugno*); nel *Velaga* il *Verezzo*, che ha sotto di sè le frazioni *Ubaga* e *Ubago*; e nel *fluvio Armedana* il torrente *Arma*, confine di San Remo coi paesi dell'Arma e di Bussana. Quanto è di Taggia (*Tabia*) poi, riscontriamo nel *Portiana* o *Pozana* il men vetusto *Porsano*, oggi *Porsei*; e nel *Pertuso* il *fossatum Pertusii*, nome ora perduto, ma che secondo ci fa rilevare il nostro egregio socio avv. Antonio Filippi, si incontra in due documenti tabiesi del 1217 e 1228, o doveva indicare un torrente all'ovest di Riva Ligure. I quali due documenti hanno tratto alla giurisdizione che il monastero genovese di santo Stefano esercitò su Cipressa, Terzorio, e Porsano. Crediamo poi che il *Buriana* sia identico con la *Terra di Poriana*, che è nome di un cospicuo tenimento onde occorre memoria frequente nei cadastri di Taggia del nostro Archivio Governativo (sec. XVII-VIII). Nella *Colla Clemapa* forse è da scorgere la *Ciappa* (Spinola e Bergonzi) presso lo sbocco della fiumara di Taggia, e nella *Colla Clemura* il monte *Colma* a nord di Verezzo; finchè proseguendo ad ascendere si si giunge al *Cipo*, ossia all'attuale monte *Cepo*, donde nasce l'*Osentina* influente del Taggia. Di qui poi discendendo si tornerebbe al monte *Bignone* (*Bugnoni*), già ricordato in quel di San Remo, e continuerebbesi infino al mare.

<sup>(2)</sup> *Jurium*, I. col. 8.

da tali concessioni traeva origine la signoria politica della Chiesa medesima. Signoria però non ancor piena, da che essi beni tuttora diceansi posti *in Comitatu Vigintimiliense*; nè ancora estendentesi all'intero paese, ma limitata alle *res* che in *tabiensibus et matutianensibus finibus... nostre Ecclesie subiacebant imperio* (1). Che se poi, nel 1038, Corrado conte di Ventimiglia rinunciava a pro' del vescovo Corrado I tutti i diritti e le regalie che su detti beni e ville gli competeano (2); forse il patrimonio della Chiesa neanche dopo siffatta rinuncia sottraevasi in tutto alla giurisdizione comitale. Tanto è vero che nelle posteriori contestazioni tra' Vescovi e canonici di Genova e gli uomini di San Romolo intervengono tuttavia a sentenziare i Conti, e non sempre per mera virtù d'arbitraggio (3). Il perchè l'assoluta emancipazione della signoria episcopale, si ha più che altro, da ricercare nelle prime controversie de' Conti suddetti col già potente Comune Genovese, ed ha base più larga nel fatto di quello che nel diritto.

(1) *Jurium*, I. col. 5 e 7.

(2) Id. I. col. 9. Tra le località specificate in questo diploma, sono da ricordar segnatamente il monte *qui dicitur Puzegio*, poscia borgata del Poggio in quel di San Remo, ed il *Boscomalo* o *Boscomure*.

Avvertasi qui che nei *Documenti concernenti la causa delle quattro gabelle vertente tra l'Ecc.ma Camera e la Magnifica Comunità di San Remo*, stampati in Piacenza dal Giacomazzo nel 1731, e precisamente in una sentenza del 15 marzo 1361, si enuncia fra gli altri atti prodotti: *instrumentum cuiusdam privilegii Conradi imperatoris super quibusdam terris et locis sancti Syri episcopi in terris Vintimili* (pag. 41). Ved. anche *Jurium*, II. col. 688 e segg. Ma qui vi ha certo confusione tra due omonimi, e fu scambiato l'Imperatore col Conte; sicchè il privilegio onde è caso in questa nota dee ritenersi non altro che quello succitato del 1038.

(3) *Reg.*, pag. 442, 443. Ved. anche Poggi, *Della sovranità di San Remo ecc.*, MS. de' l' Arch. Gov.; vol. I. pag. 214.

§ II. Comunque siasi i Vescovi, divenuti signori, non mancarono di procacciarsi a loro volta de' vassalli, consentendo in feudo alcune delle proprietà della Chiesa. I quali vassalli certo erano di condizione elevata, e forse anche scelti fra gli ufficiali mandati a reggere il dominio con titolo di viceconti od altro somigliante. Furono poi questi Martino prete, Paolo e Ricolfo; donde le tre discendenze dei *Premartini*, stati i più numerosi, dei *Polengi* e dei *Riculfengi*. I quali tutti, quanto era de' feudi cui teneano ab antico dalla Chiesa, veniano esonerati dal pagamento di ogni dazio e diritto, a condizione di certi omaggi da prestarsi al Vescovo quando giungea nella terra come appresso diremo (1). Non tardarono però su questo argomento a sollevarsi questioni, pretendendo i *Premartini* di estendere la citata esenzione anche alle loro proprietà particolari, cui il *Registro* ci addita nel monte della *Villa* e nei beni un dì posseduti dagli uomini di *Serrino* (2). Se non che del 1123 usciva sentenza, con la quale siffatta immunità, rispetto ai *Premartini* veniva limitata a que' beni solamente cui il prete Martino avea posseduti co' suoi quattro figli; e similmente, quanto era de' *Polengi* e dei *Riculfengi*, a quegli altri che aveano rispettivamente posseduti gli stipiti loro (3). La quale sentenza, riguardo a' *Premartini*, veniva poi confermata ancora dai giudici della Curia nel 1164, con dichiarazione che dal beneficio di cui

(1) Le origini di questi feudi devono bensì farsi risalire al secolo XI; ma non occorre già anticiparle di tanto, come si avvisa il nostro ottimo amico cav. Rossi (*Storia di San Remo*, pag. 95), da farle coincidere coi tempi ne' quali i Conti di Ventimiglia non aveano rinunciati ancora a favore de' Vescovi i lor privilegi.

(2) *Reg.*, pag. 125-26.

(3) *Jurium*, l. 20.

sopra doveasi ritenere esclusa la loro discendenza femminile, o, come essa conferma diceva, le *Premartine* <sup>(1)</sup>.

Ma la signoria episcopale non impedì punto a que' terrazzani il godere delle franchezze comunali; anzi pare che non fossero de' più tardi a vantaggiarsene, se già un atto del 1110, riferendosi a circostanze alcun poco anteriori, fa esplicita memoria dei *Consules Sancti Romuli*. I quali, per esser difesi da quei di Genova contro la Canonica di san Lorenzo, e per avventura sperando anche di esserlo contro il dominio del Vescovo, *venerunt Januam et cum iure iurando intraverunt in societate ianuensium* <sup>(2)</sup>, che è a dire giurarono la *Compagna* del nostro Comune. Però vane rimasero le speranze; chè i genovesi erano astretti anch'essi da giuramento a mantener l'*onore* della Chiesa e del Vescovo, anzi ad accrescerlo <sup>(3)</sup>. Troncossi perciò allora la causa (1124), con dar torto a' sanremaschi <sup>(4)</sup>; i quali, a vendicarsene,

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 380 e 397. La discendenza dei *Premartini* esisteva ancora nel secolo XVI, e di essa è memoria in un capitolo speciale dello Statuto di San Romolo del 1565, che ha questa rubrica: *De beneficio et privilegio Premartinorum*. Donde si scorge « che i *Premartini* partecipavano col Fisco ai proventi delle condanne sì civili che criminali, emanate contro i loro servi e domestici, e contro i *casulani* ed altra gente addetta al loro servizio; che dessi avevano il diritto di aggregare al loro ordine, o per contratto dotale o per legato, altre persone di eguale condizione; che due di essi avevano autorità di far radunare il Consiglio, ed obbligarlo a deliberare sopra quanto esponevano, sotto pena di rimozione dall'ufficio per chi avesse opposto rifiuto; che il Consiglio era obbligato ad eleggere ogni anno un sindaco fra i membri del corpo privilegiato, e che allo eletto spettava di rappresentare e di difendere tutti i privilegi del corpo istesso. — La casta dei *Premartini* scompare colla soppressione delle libertà e dei privilegi del popolo sanremese fatta dal Governo Genovese nel 1753 ». Ved. Rossi, *Storia di San Remo*, pag. 185-86.

<sup>(2)</sup> *Jurium*, I. 20.

<sup>(3)</sup> Ved. il *Breve Consolare del 1143*, nei *Monum. Hist. Patriae, Leges Municipales*, col. 241.

<sup>(4)</sup> *Jurium*, I. 24.

cercarono staccarsi dalla fedeltà giurata quattordici anni indietro. Donde la spedizione armata dei genovesi nel 1130, altrove da noi accennata <sup>(1)</sup>, ed il cui esito non poteva esser dubbio. *Januenses ad Sanctum Romulum tenderunt, et turrem ibi edificaverunt; et homines illius loci..... fidelitatem sancto Syro et populo ianuensi in perpetuum iurare fecerunt* <sup>(2)</sup>.

Non so ben dire se dopo questa forzata sommissione gli abitanti di San Romolo continuarono, senza alcuna interruzione, ad avere i lor proprii Consoli; ma sarei quasi per inchinare al contrario parere, esaminando il *Breve* onde quel popolo si trasse a giurar la propria *Compagna* addì 26 giugno 1143. La quale nel detto *Breve* si stabilisce della durata di un quadriennio, mentre si giura poi non solamente per questo spazio preciso, ma eziandio per quello di circa due mesi che debbono ancora trascorrere innanzi l'epoca designata qual regolare cominciamento del primo anno. Il *Breve* offre inoltre parecchie analogie con quelli delle *Compagne* genovesi, sì nel prescrivere che debbano giurarlo quanti aveano varcati i quindici anni e non superati i settanta <sup>(3)</sup>, e sì nel tempo a cui si protrae <sup>(4)</sup>; con questa differenza però che mentre in Genova l'anno della *Compagna* avea principio dalla Purificazione (2 febbraio), a San Romolo cominciava dall'Assunzione (15 agosto). Cionondimeno noi non vorremo avventurarci a dedurre da questo esempio un criterio fisso; ben sapendo come il determinare la durata maggiore o minore della *Compagna* fosse cosa affatto arbitraria nell'atto costitutivo della mede-

<sup>(1)</sup> Ved. a pag. 339.

<sup>(2)</sup> CAFFARI *Annales*, ann. 1130.

<sup>(3)</sup> *Jurium*, I. 755-57.

<sup>(4)</sup> Ved. *Alli*, I. 494.

simas; tanto è vero che un *Breve* del 1227 protrae appunto questa durata *usque ad quinque annos* (1). I Consoli invece, quattro di numero, e talvolta anche sei (2), doveano rinnovarsi annualmente; e nominati dalla *Compagna*, otteneano dalla Curia del Vescovo la conferma; non senza l'onere di un tributo da parte della *Compagna* eletttrice, ad opportuna ricognizione della suprema potestà. L'anno consolare poi decorreva naturalmente cogli stessi termini stabiliti per quelli della *Compagna*; e questa ed i Consoli giuravan fra le altre cose di difendere e salvar l'onore dell'Arcivescovo, della Canonica di san Lorenzo, di tutto il distretto signorile, *et specialiter castrum Sancti Romuli et Cilianae* (3). La *Compagna* inoltre non commetterebbe alcun furto maggiore di sei denari, nè alcun guasto od incendio se non per comando (*per parabolam*) dell'Arcivescovo e dei Consoli; non entrarebbe in alcuna congiura (*rassa*), nè costituirebbe altre *Compagne* senza il consentimento dell'Arcivescovo stesso. E di rimando i Consoli: *Quicquid dominus Archiepiscopus de comunibus negociis ianuensium nobis preceperit... adimplebimus* (4).

Non era però il Consolato una magistratura così assolutamente stabilita, da non potersi sostituire con quelle di un Podestà o di un Vicario; le quali era pur lecito lo abbandonare a loro volta per riprendere il governo de' Consoli. Perciò allo scadere del tempo prefisso alla durata di ogni magistrato politico, l'Arcivescovo, se presente, oppure il suonuncio, convocava il Consiglio per

(1) *Jurium*, I. 587.

(2) *Id.*, I. 754.

(3) *Id.*, I. 587. Però in un documento posteriore (1225) l'anno consolare si comincia invece dalla festività di san Michele (*Id.*, I. 755-57).

(4) *Reg.*, pag. 120-22.

intenderne la volontà. Bensì il costui voto non era deliberativo, perchè il Prelato rimaneva poi sempre libero di dare a' proprii sudditi un governo diverso da quello per cui si erano pronunciati; a condizione però che dovesse egli stesso pagare gli eletti col provento esclusivo di quella parte de' bandi e delle condanne a lui riservata; cioè lire cento di salario al Podestà od al Vicario, e lire 50 al giudice del primo. Poteano tuttavolta i sanremaschi ottenerne anche licenza di eleggersi direttamente il Maestrato nel pubblico parlamento; ma allora, per riconoscere il diritto sovrano dell' Arcivescovo, doveano pagargli uno special tributo, che nel 1143 veniva fissato in sei lire (1).

Questa consuetudine ci spiega poi abbastanza le frequenti mutazioni che si riscontrano nel sistema governativo di quelle terre; oltre di che dal vedere prescritti solamente gli stipendi devoluti al Podestà ed al Vicario, si deduce come gratuito fosse invece l' ufficio de' Consoli. I quali infatti derivavano ogni loro compenso da' proventi che gittava l' amministrazione della giustizia; promettendo però di non riscuotere mai oltre a dodici denari per ogni placito, salvo ad accrescere siffatta somma con quella parte delle penalità che loro avesse voluto rinunciare l' Arcivescovo (2).

Il Podestà, come è noto, era un cavaliere, un uomo d' armi insomma e non di toga; perciò vediamo che a somiglianza di quanto adoperavasi ne' grandi Comuni, doveva avere il suo giudice pel disbrigo delle liti. Il Vicario invece era uom di leggi; e perciò, non trovandogli dato compagno alcuno nel governo, si capisce

(1) *Reg.*, pag. 122.

(2) *Id.*, pag. 121.

che in sè riuniva l'amministrazione politica e la giudiziaria.

L'Arcivescovo intitolavasi *comes et dominus Sancti Romuli* <sup>(1)</sup>, *dominus et comes Celiane et hominum ipsius loci* <sup>(2)</sup>; e su entrambe le terre esercitava il mero e misto imperio. Vi costituiva conti, visconti, gastaldi <sup>(3)</sup>, e vi creava giudici e notari <sup>(4)</sup>, scegliendo i primi tra i suoi migliori vassalli <sup>(5)</sup>. Nominava egualmente ogni anno, od approvava almeno, il cancelliere, i chiavigeri, i campari, i falciatori <sup>(6)</sup>. Il quale ultimo ufficio denota come l'agricoltura fosse ben poco progredita in quelle contrade, lasciando supporre molta estensione di territorio tuttavia ingombra di sterpi. Difatti i Consoli di San Romolo del 1225 e quindi i Rettori del 1230 giuravano: *nemora... universa de districtu Sancti Romuli cum sociis meis custodiri faciam secundum consuetum erat vel constitutum quod custodiri debent* <sup>(7)</sup>. I consiglieri

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. 878.

<sup>(2)</sup> *Notulario di Bartolomeo Fornari*, ann. 1250-51, car. 458 verso (Arch. Not.)

<sup>(3)</sup> *Jurium*, I. 64.

<sup>(4)</sup> *Id.*, II. 331 e segg.

<sup>(5)</sup> *Reg.*, pag. 398.

<sup>(6)</sup> *Rasperii* leggesi nel *Liber Jurium* (II., 334. 336), e forse meglio *rusparii*: uomini incaricati di *roncare* negli agri incolti, svellendone i rovi ed i prunai; la facoltà di ordinare le quali cose era invero tra le signorili. Così per una bolla di Onorio III, del 1217, si confermano alla Chiesa di Albano i diritti di *plateatico...*, *glandatico*, *herbatico*, *ruspatico*, etc. (Ved. UGHELLI, I. col. 258).

<sup>(7)</sup> *Jurium*, I. 757, 880. Anche a breve distanza da' nostri giorni notava il Casalis (*Dizionario ecc.*, XVIII. 681) che la terza parte della Provincia di San Remo era coperta di boschi e di selve. Il dott. Martini (*Taggia ed i suoi dintorni*, pag. 59) ricorda che i boschi di Taggia misurano tuttavia l'estensione di circa 2000 ettari; e riferisce che nel secolo XVI l'Ordine Gerosolimitano si rivolse al Magistrato di quella terra, per averne legname acconcio alla costruzione delle sue flotte. Il che per avventura accadde fra il 1523 ed il 1529, allorchè i cavalieri ebbero stanza in Nizza, donde poi mossero per la nuova sede di Malta.

potessero bensì venir nominati dalle magistrature locali; ma l' Arcivescovo avea diritto di aggiungere agli eletti per cotal forma quelli che gli fosser piaciuti; giacchè per questi ufficiali, appunto come in Genova (1), non aveavi limitazione di numero (2). Così era certo di procacciarsi a sua posta la maggioranza. In San Romolo infine avea il diritto di un voto nella elezione del Preposito e dei canonici di san Siro (3).

Qualunque ufficiale poi, assumendo la carica, dovea giurare piena fedeltà all' Arcivescovo. Il quale era pure in diritto di accrescere e sminuire, o, come propriamente diceasi, *riformare* i Capitoli della terra; anzi ciò era espresso in altro dei medesimi (4), perchè *omnia statuta et capitula erant ad utilitatem domini Archiepiscopi* (5). Laonde i Consoli (1225) giurando il loro stesso *Breve*, diceano dell' Arcivescovo: *in cuius potestate est et erit huic Brevi minuere, addere; et si in hoc Brevi additum fuerit vel diminutum aliquid, de addito tenebor, de diminuto vero sim absolutus* (6). E così all' incirca ripeteano i magistrati di età posteriori (7). Se non che, mentre questi Consoli, obbligavansi a rendere giustizia *pro ut nobis visum fuerit secundum leges romanas et capitula loci Sancti Romuli* (8), i più antichi (1143) nei loro *Brevi* prometteano invece di amministrarla *secun-*

(1) Ved. *Atti*, I. 214.

(2) A San Romolo, in un Consiglio del 1223, se ne contano trenta (*Jurium*, I. 676).

(3) *Jurium*, II. 331 e segg.

(4) *Id.*, II. 331-38.

(5) *Id.*, II. 336.

(6) *Id.*, I. 757.

(7) *Id.*, I. 880, 990, 995, 1015.

(8) *Id.*, I. 755, 988, 994, 1014.

*dum nostrum sensum* (1). Di che possiam giudicare che forse non prima del secolo XIII il Comune di San Remo avesse data opera alla formazione di un codice speciale di leggi, o, a dir più giusto, allora soltanto i nostri Arcivescovi provvedessero a dotarnelo (2).

§ III. L'Arcivescovo si recava poi d'ordinario una volta all'anno in San Romolo; ma quando trattavasi di un Prelato di fresco eletto, tutti gli abitanti doveano muovere con istendardi ad incontrarlo, e giurargli anch' essi la fedeltà. Tal giuramento poteasi inoltre più e più volte rinnovare in processo di tempo, sempre ch'egli il volesse. Nell'occasione d'ogni altra gita finalmente, doveano solennizzarsi come festivi i primi tre giorni da quel dell' arrivo, e nel medesimo spazio avea da tenerglisi corte. Per otto giorni consecutivi doveva pure essere mantenuto a spese comuni in San Romolo, in vigore di consuetudini riferite in una sentenza pronunciata dai *Pari della Curia* nel 1171, e confermata nel 1220 (3). Dalla quale conferma appariamo poi molto bene come la somma dei precitati otto giorni andasse divisa. Difatti: nel dì dell' arrivo *recipitur a gastaldionibus mane et sero, et dant ei secundum quod dies ille exigit, et secundum quod voluntas eius est, omnes expensas cibariorum, et hominibus et equitaturis*. Nel secondo giorno faceano il somigliante i *Premartini*, nel terzo i *Polengi*, nel quarto i *Riculfengi*; dal quinto al settimo toccava la volta della Comunità (*totus vero populus Sancti Romuli tres dies continuos recipit eum*); nell'ottavo spet-

(1) *Reg.*, pag. 419, 420.

(2) Ved. Rossi, *Storia di San Remo*, pag. 427.

(3) *Reg.*, pag. 349; *Jur.*, l. 646-48.

tava quest' ufficio alla Collegiata di san Siro, i cui canonici inoltre doveano processionalmente ricevere il Prelato. Finalmente *ab hinc in antea quisque servit ei pro amore sicut cuique placet* (1). Però, quanto ai tre di posti a carico dei sanremaschi, erasi patteggiato coll'andar degli anni, che se la Comunità, dietro il parere de' maestri di giustizia, avesse amato meglio di riscattarsene, sì lo avrebbe potuto pagando il corrispettivo mercè una *colletta* di undici denari levata sopra ciascuno de' *Premartini*, e d'altri otto sopra ciascun *debitale*, calcolandosi che gitterebbe in complesso un trenta lire di genovini all'incirca. Però simile accoglimento non doveasi ritenere personale; ma estensibile a' nunzii che l'Arcivescovo avesse spediti come suoi rappresentanti (2).

Gli uomini di Ceriana aveano anch'essi l'obbligo di ricevere in tal guisa l'Arcivescovo od i suoi delegati per due giorni ogni anno, e di custodire anch'essi i placiti alla loro presenza (3). Ma in processo di tempo questi obblighi si mutarono nell'altro di un numero di *procurazioni* (4) eguali a quelle dovute dal *populus* di san Romolo. Il che riscontro in un atto del 13 maggio 1225, nel quale i cerianesi *in pubblico parlamento..... fuerunt confessi se debere dare... domino Ottoni Janue Archiepiscopo, cum semel in anno venerit personaliter, procuracionem trium dierum, et ei facere curiam per tres dies tamquam domino suo* (5). Ma anche questi tre dì sembrano

(1) *Reg.*, pag. 423; *Jurium*, I. 647.

(2) *Jurium*, II. 331 e segg.

(3) *Id.*, I. 189.

(4) Diceasi propriamente *procurazione* il vitto che si apprestava ai prelati allorchè andavano in visita. Quando il Vescovo di Luni recavasi in Amelia, la famiglia di Opizzino giudice doveva apparecchiargli il pranzo. *Vod. CIBRARIO, Economia Politica*, II. 107.

(5) *Jurium*, I. 738.

col tempo essersi ristretti ad un solo; notandosi nell'atto di vendita del 1296 che detti uomini *debebant dare* (Arciepiscono)... *omni anno pro una procuracione circa libras octo* (1). Il che rinviene alla spesa delle procurazioni di que' di San Romolo complessivamente valutate, come dicemmo poc' anzi, a trenta lire incirca.

Ma un altro obbligo pesava pure su quei di Ceriana, ch'io non veggio notato rispetto a' sanremaschi; voglio dire il diritto di *viatico* stimato a venti lire. Perchè il Comune, non avendovi potuto in certa circostanza soddisfare (1216), accusavasene debitore, e prometteva pagarlo entro lo spazio di un anno o poco più (2).

Durante il soggiorno dell'Arcivescovo i magistrati cessavano dalle loro funzioni; chè egli stesso, governava direttamente o col mezzo de' propri vicarii; udiva le querele, e col concorso della sua Curia dava sentenza. Onde i Consoli giurano (1225): *Sententias... per dominum Archiepiscopum vel eius curiam latis... firmas habeo et... cum sociis meis bona fide executioni mandabo* (3). Egualmente dalle sentenze di essi magistrati, la conoscenza de' quali era limitata a contese di selve, pascoli e vigne (4), aveasi diritto di ricorrere all'Arcivescovo in appello, sempre che la causa del placito non fosse inferiore ai quaranta soldi (5), od ai venti come rimase determinato più tardi (6). A lui poscia erano riservate le cause di maggior momento: incesti, spergiuri, adulterii, omicidii, assalti, furti, rapine, tradimenti; salvo

(1) *Jurium*, II. 335.

(2) *Id.*, I. 580.

(3) *Id.*, I. 756.

(4) *Reg.*, pag. 124.

(5) *Id.*, pag. 449; *Jurium*, I. 756.

(6) *Jurium*, I. 880, 989, 994, 1044.

a' Consoli od altri ufficiali, così lo immischiarsene per volontà di lui, come il farne eseguire le decisioni ed il riscuoter le pene (1). In ogni caso però tutti i beni de' condannati per alcuno dei detti crimini, cadeano in balia d'esso Arcivescovo; il quale poteva tenerli per sè, donarli alla propria Curia, ovvero anche rimetterli al condannato; ed al contrario potea bandire quest'esso da San Remo, oppur concedere che in siffatto luogo se ne pigliasse soddisfazione (2). I Consoli obbligavansi quindi a far rispettare ed osservar la giustizia, così giurando: *Forestatos... de toto districtu Sancti Romuli et posse, una cum sociis meis pro posse meo expellam, nec eos recipi seu habitare in posse Sancti Romuli concedam* (3); *et cuicumque tempore forestacionis forestatis auxilium vel consilium temporale prestaverit* (4).

Di tutte le condanne poi e de' bandi per le cause onde conosceano gli altri magistrati, l'Arcivescovo levava un quarto (5), ridotto in appresso ad un quinto (6); lasciando le rimanenti porzioni al Podestà ed agli altri ufficiali della terra; ma la divisione dovea sempre seguire in tutta buona fede, alla presenza dei gastaldi o d'altri rappresentanti arcivescovili. Laonde i Consoli giuravano (1225. 1230): *Quicquid inde habuero sine gastaldis non dividam* (7); e nuovamente (1240): *Quintam partem omnium bannonum undecumque habitorum eidem domino Archiepiscopo vel suis nunciis bona fide tribuam* (8). Più

(1) *Jurium*, I. 756.

(2) *Id.*, II. 334 e segg.

(3) *Id.*, I. 756, 989, 995.

(4) *Id.*, I. 880.

(5) *Reg.*, pag. 121.

(6) *Jurium*, II. 336.

(7) *Id.* 756, 880.

(8) *Id.* I. 989.

tardi ancora Jacopo da Varazze avea disposto che il tutto si partisse a metà; *et istud fecit quia de iure omnes condemnationes debebant esse domini Archiepiscopi; sed quod dimittebat Potestati et officialibus, hoc faciebat et facit de gratia* (1).

L'Arcivescovo avea pure il diritto eminentemente signorile della *maccellatura*; e dai tenitori de' banchi ripeteva in segno di riconoscimento i lombi de' maiali e le anche dei bovi. Riscoteva del pari il *focatico*, il *terratico*, lo *scatico* e l'*alpiatico* (2), il *fodro*, il *ripatico* ed il *pescatico*.

Il *focatico* s' incontra nettamente determinato per gli uomini di Ceriana in un quartino di avena per ciascun fuoco; non ommettendosi di notare che i fuochi de' cerianesi sommavano in tutto a centoquaranta (3). Il *terratico*, quanto è del frumento ed in genere de' cereali, soleasi esigere per l'ordinario nella quantità di un *moggio* (4), od in quell'altra guisa che riputavasi equivalente alla quantità che se ne era seminata (5); ma a Ceriana è stabilito in tre staia (6) del miglior grano per

(1) *Jurium*, I. 989.

(2) *Id.* I. 40.

(3) *Reg.*, pag. 452. A' tempi suoi però il Giustiniani scrivea di Ceriana: « È luogo grosso, e vi sono alquanti dottori, e vi si manda da Genova il Podestà; fa da quattrocentosettanta fuochi » (*Annali*, I. 26).

(4) Il *moggio* era l'antica unità di misura del frumento, di cui la *mina* (*emina*) ed il *quartino* erano rispettivamente la metà e la quarta parte. Le più antiche citazioni del *moggio* e della *mina* in documenti genovesi rimontano all'ultimo trentennio del secolo X; ma la capacità loro per que' tempi ci rimane ignota. Il ch. cav. Rocca ha, rispetto al secolo XIII, alcuni esempi per giudicare che la *mina* era allora di 9 rubbi = libro 225 = chilogr. 71,47400 = litri 91. 633,500 (Ved. *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato*, pag. 94 e segg.).

(5) *CINARARIO, Della schiavitù e del servaggio*, II. 484.

(6) Lo *staio* era la metà del quartino, e perciò altrimenti diceasi *quarta*. Pieno di grano a raso risultava del peso di chilogr. 0,713, e della capacità di litri 0. 954 (Rocca, *Op. cit.*, pag. 94, 109).

ogni coppia di buoi, in due staia per ciascun bove col rispettivo lavoratore o manuale (*bracerio*), in uno staio per ogni semplice lavoratore. Poteasi però anche risolvere, se così fosse piaciuto all' Arcivescovo, in una sola, complessiva ed annua prestazione, la quale si fissava in cento mine <sup>(1)</sup>. Del resto il *terratico* era pur dovuto *de omnibus... arboribus que impediunt terram ad reddendum fructum* <sup>(2)</sup>, *exceptis cannavo et lino, porrisque et caulibus* <sup>(3)</sup>; ed infatti prescrivendosene a que' di San Romolo il pagamento, non se ne dichiaravan liberi che pochi alberi *ficorum et cetrorum, que solum in sepibus collocate, potius sata defendunt quam terre reddere fructus impediunt* <sup>(4)</sup>.

Lo *scatico* e l'*alpiatico*, ossia i diritti di pascolo, esercitavansi non solamente nell' intervallo tra le messi e la seminazione, ma eziandio negli interi anni nei quali si lasciavano riposar le terre, di cui troppo facilmente si temeva d'esaurire le facoltà produttive. Ciò posto, si comprende perfettamente il passo mercè cui i nuovi coloni di San Romolo obbligandosi di rispondere al vescovo Teodolfo *omni anno vino, ficas et oleum medietatem*, soggiungono: *et per unumquemque annum quando esca fuerit debemus vobis dare scaticum* <sup>(5)</sup>. Perocchè ciò risponde senz' altro agli anni di riposo preaccennati. E l' esempio dura tuttodi con larghe proporzioni in molti luoghi, dove in conseguenza non esiste proprietà perfetta; come è il caso degli *ademprivii* della Sardegna e delle *sile* delle Calabrie, cui perciò la legislazione italiana si

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. 188.

<sup>(2)</sup> *Id.*, I. 27, 1412; II. 331 e segg.

<sup>(3)</sup> *Id.*, I. 170.

<sup>(4)</sup> *Id.*, I. 27, 170.

<sup>(5)</sup> *Id.*, I. 6.

è ora proposta il bello e nobile compito di redimere al-  
fine dalla prepotenza pastorale (1).

Il *sodro*, ossia l'obbligo di somministrare i foraggi  
alle cavalcature, risolveasi per gli uomini di Ceriana  
nel gravame di uno staio d'avena per ogni fuoco (2).  
Il *ripatico* equivale certamente al diritto d'approdo alla  
riva di San Romolo; il *pescatico* alla tassa ond'era im-  
posta la pescagione de' fiumi e degli stagni che pure,  
quant'è di San Romolo, l'Arcivescovo avea riservata a  
sè stesso (3). Non così per gli uomini di Ceriana, cui  
era lecito invece senza l'onere di alcun tributo (*sine  
omni reddito*) il far legna, il cacciare, il condur l'acqua  
ed il pescare dovunque, eccetto soltanto nella pescaia  
arcivescovile, i cui limiti correvano a *Passo Grifforum  
usque ad fossatum Colle Prace* (4).

Finalmente l'Arcivescovo riscuotea da San Romolo  
certi *donativi*, i quali volendosi ridurre in numerario,  
vediamo da un atto consigliare del 1223 apprezzati fra  
le cento e le centocinquanta lire (5).

Concludendo accenniamo che cadeano nel patrimonio  
dell'Arcivescovato le successioni vacanti, leggendosi nelle  
*Consuetudini* confermate il 1156, che *si quis sine herede  
mortuus fuerit sine iudicio omnia sua revertantur ad  
Curiam* (6). E meglio ancora ciò si rileva da una sen-  
tenza del 1254, mercè cui i giudici di essa Curia, a pe-

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù e del servaggio*, II. 49, 20.

(2) *Jurium*, I. 488.

(3) *Id.*, II. 331 e segg.

(4) *Id.*, I. 488.

(5) *Id.*, I. 677. *Obertus Fulexanus dixit de datis domini Archiepiscopi, quod ipse dominus Archiepiscopus habeat a Comune Sancti Romuli libras centum viginti. Philippus de Galupis de donis domini Archiepiscopi dixit de libris CL. Anfusus Albavera dixit de donis domini Archiepiscopi de libris C.*

(6) *Id.*, I. 489.

tizione de' gastaldi (naturali incaricati di vigilare agli interessi del signore), aggiudicano alla medesima i beni di Guglielmo Isoardo deceduto intestato e senza eredi necessari: *pro ut de consuetudine est, et observatum est in Ciliana usque modo*, diceano i gastaldi nella loro richiesta; *et secundum consuetudinem antiquam et approbatam*, ripeteano i giudici nella loro pronuncia (¹). Sembra bensì che l'esercizio di questo diritto non si rimanesse coll'andar degli anni privo d'ostacoli; perchè nell'atto di vendita del 1296, meglio che enunciarsi chiaramente, si esprime con certa circospezione, leggendovisi *quod de hereditatibus defunctorum in Ciliana servaretur pro ut hactenus est observatum* (²).

§ IV. Facendoci ora a dire delle proprietà della Chiesa e dei diritti inerenti alle stesse, notiamo subito che il libello di Teodolfo del 979 ricordando fra queste una *corte indonnicata*, una *domocolta* ed un *castagneto donnicato* in Taggia (³), conferma appieno e ribatte la verità della leggenda recata in principio del presente capitolo, laddove narra che Gallione *curtem quae Tabia nuncupatur* (beato Syro) *devotissime obtulit*. Or si sa che « *curtis*, corte, si chiamò in origine uno spazio di terreno rispianato (*aia*), avente annesso un orto od un verziere, cinto da uno o più lati di case rustiche, fra cui talvolta se ne alzava una civile, con stalla, porcile, polmento, e dagli altri lati di muro o siepe. È il *rus* romano, la nostra villa rusticana, che... i piemontesi ed i lombardi dicono *cascina*. A ciascuna corte o villa era annessa una

(¹) *Jurium*, I. 1207.

(²) *Id.*, II. 336.

(³) *Id.*, I. 5.

quantità di terre più o men grande, di varia coltura, campi, prati, vigneti, oliveti, selve e boschi, più o meno distanti dall'abitato. Talora la corte avea nella sua dipendenza laghi, fiumi, ponti, e più spesso forni e molini. L'aggrupparsi di varie corti o ville costituì il *villaggio*, che pigliò il nome della corte principale ». Così giustamente il Cibrario (1). Avvertasi però che noi non intendiamo già sostenere tale qual ci si mostra pe' documenti essere stata in origine la corte donata da Gallione. Forse la donazione di costui fu come il nucleo di successivi aggregamenti; e 'l complesso di questi soltanto venne quindi a formar propriamente la corte, sì capace da includere varii massarizi e famiglie, sì importante da erigersi una cappella, sì vasta da distendere i propri confini dalle giogaie de' monti alla fiumana del suo nome ed al mare. La leggenda anzi, a nostro avviso, ci descrive la corte qual era propriamente intorno al secolo XI.

Quanto alle proprietà esistenti a San Romolo, conosciamo per l'esposto dianzi che il Vescovo avea del maggior numero di esse dato i tre quarti ai canonici di san Lorenzo. L'altra parte avea pure assottigliata in vigore di concessioni feudali; riserbandosi non più che un ottavo in tutto il raccolto del vino, ed un quattordicesimo per quello del grano, dell'orzo ed in genere delle biade, e dei frutti (2). Di alcune terre della Chiesa aveano inoltre i rispettivi livellarii fatto omaggio alla cappella di santo Stefano eretta in San Romolo, secondo che in altra parte notammo (3), ed eziandio al monastero genovese sotto l'invocazione del protomartire, natural-

(1) *Della schiavitù e del servaggio*, II. 225.

(2) *Jurium*, I. 27.

(3) *Cartario*, pag. 175; *Reg.*, pag. 125-26. Ved. a pag. 446.

mente però in favore della suddetta cappella che dal medesimo rilevava (1). E d'altri tenimenti aveanle pur fatta liberalità i Vescovi (2), che è a dire di quel complesso di masserie che costituiva il tenimento chiamato la *Barbadella*. Se non che l'arcivescovo Gualtieri da Vezzano, disegnando trasformare il monastero e lo spedale annessi alla cappella in un palazzo di sua dimora (1258), donava in cambio di questo tenimento al monastero genovese la cappella di san Martino di Via in quel di Bisagno, e faceva riaggiudicare alla propria Mensa (1264) tutti que' dritti che la *Barbadella* avea sino allora pagati ai monaci (3).

Nè vuolsi già credere che innanzi di questo palazzo mancassero i nostri Prelati di una orrevol sede in San Romolo; perchè alcune carte ci danno pur lingua di quel ch'essi vi aveano in contiguità della chiesa di san Pietro (4). Il nuovo poi fu recato a maggiore ampiezza, ed anche migliorato, da Bernardo da Parma successor di Gualtieri (5). La cappella, passata del pari agli Arci-

(1) *Cartario*, pag. 137. Certo al monastero nostro avea donato questa cappella un qualche Vescovo, e probabilmente Teodolfo, Giovanni II o Landolfo, che furono i più benemeriti della regola di san Benedetto. In tal caso il diploma del vescovo d'Albenga del 1125, da noi citato in nota al *Cartario* (pag. 175), ove provammo non potersi trattare di una vera donazione, perchè la cappella ci si mostra per documenti già da più antica stagione in possesso del cenobio genovese, equivarrebbe piuttosto ad una ricognizione di tale possesso, od anche ad una conferma. Conferma invero opportuna, da che appunto ai principii del secolo XII dee con molta probabilità assegnarsi il cominciamento dalla giurisdizione spirituale de' Vescovi albenganesi sulle torre di San Romolo, Ceriana e Taggia, come abbiamo detto a pag. 339.

(2) *Cartario*, pag. 175.

(3) *Jurium*, I. 4412.

(4) *Id.*, II. 331 e segg.

(5) VARAGINE, *Chron. Gen.*, col. 51. *Iste archiepiscopus (Bernardus)... circa res... Archiepiscopatus fuit multum assidius et intentus. Apud Sanctum Romulum patulium nobile per dominum Guatterium incoeptum ampliavit et melioravit.*

vescovi, rimase nel loro dominio coll' onere di farvi celebrare i divini uffizi da un cappellano (1).

Noteremo ora noi con questa opportunità due circostanze. La prima che i monaci benedettini trasferirono allora da San Romolo a Genova il corpo di sant' Ampegli, cui i cittadini di Ventimiglia nel 1140 aveano ceduto in permutazione d' alquanti loro prigionieri a' sanromolesi (2); la seconda che nella accennata cappella di santo Stefano ebbe consuetudine di riunirsi il parlamento di quei terrazzani (3).

Lo stesso Arcivescovo Gualtieri faceva pure edificare in Ceriana la casa di giustizia e del parlamento; sul cui prospetto si apriva una loggia (4). Nè molto andava che il podestà Federigo da Vezzano, forse di lui congiunto, ne faceva costruire all' uopo stesso della giustizia un' altra in San Romolo (5).

(1) *Jurium*, II. 331 e segg.

(2) Poichè se ne offre l' opportunità, piacerà veder qui ricordato che il codice della *Vita* di sant' Ampegli, qual fu stampata ne' *Bollandisti* sotto il 14 maggio, serbasi di presente nella Biblioteca della Missione Urbana di san Carlo in Genova. È membranaceo in-4.º, del secolo XIV, o forse anche della fine del XIII.

(3) Rossi, *Storia di San Remo*, pag. 34.

(4) *Jurium*, I. 758.

(5) Entrambe queste case esistono anche al dì d' oggi, per testimonianza del ch. Rossi (pag. 409, 430); e sonvi murate le seguenti iscrizioni.

Su quella di Ceriana :

dnus gualterius ian. archiep.  
hoc opus fecit fieri an. m. cc. lvi  
m. decbris die xij.

Su quella di San Romolo :

\* : m : cc. lxx. iij factum  
foit hoc opus tempore  
domini frederici de ve  
zano potestatis sancti ro  
muli anno ij regnantis sui.

Tornando ai beni patrimoniali della Chiesa, citeremo il tenimento dell'*Isola Buona*, cui l'arcivescovo Siro II, nel 1155, concedeva a livello coll'obbligo d'erigervi un molino (1); un manso condotto da Pietro di Ruffino (2); e il *Monte della Valle* circa l'usufrutto del quale arse viva e lunga contesa fra gli uomini di San Romolo e di Ceriana (3). Siro nondimeno compose la vertenza per modo che, distribuito il monte in tre parti, l'una ritenne per sè, l'altra diede a sanremaschi, l'ultima a que' di Ceriana (4). A sanremaschi poi la confermava lo stesso Arcivescovo, nel 1154, con una carta di locazione perpetua; ove è pur detto che la parte loro assegnata guardava verso Bussana ed il mare (5). Infine d'altre varie proprietà onde s'incontra cenno nel più volte citato documento di vendita del 1296, basterà la notizia che ne daremo nello specchietto posto a conclusione del presente capitolo. Ma importante sotto più di un aspetto è poi una nota, compilata verso il 1150, dei redditi che annualmente si riscuoteano dalla Curia di San Romolo, e che nel *Registro* si computano in due forme diverse, cioè secondo la moneta pattuita nelle carte originarie delle enfiteusi, e poscia secondo l'altra specie che allora doveasi effettivamente pagare. Il primo di questi computi ascende a ventidue denari pavesi antichi, ripartiti fra diciannove tenitori, livellarii e massari (6); il secondo

(1) *Reg.*, pag. 123. Vi ha pur memoria (pag. 397) di una casa tenuta, per parte della propria moglie, da certo Balduino; il quale conoscendola proprietà della Curia l'ebbe spontaneamente rinunziata all'Arcivescovo.

(2) *Reg.*, pag. 379.

(3) *Id.*, pag. 122.

(4) *Id.*, pag. 452.

(5) *Id.*, pag. 140-41.

(6) *Id.*, pag. 123.

rileva ad 84 denari genovini, e ventiquattro sono i tenitori (1).

Rispetto a Ceriana, segnaliamo del pari il Palazzo di residenza (2), ov'era la *caminata* (3) per cui accedevasi al terrazzo (4). Un atto del 1216 annunzia quindi genericamente le *possessioni* del qm. Eliseo, cadute per avventura in proprietà della Curia per difetto di eredi del proprietario; ma certamente considerevoli, se guardiamo che dalla metà di esse l'Arcivescovo ritraeva l'annua pensione di dieci soldi (5). Rubaldo di Marchesia avea pure in locazione dalla Curia (1257) una terra castagnativa, col divieto *aliquem de arboribus ipsius castagneti incidere*, e per converso coll'obbligo *si que salvatice ad inseriendum enserire* (6).

Tutti i beni dell'Arcivescovado poi, così in San Romolo come in Ceriana erano direttamente amministrati dai *gastaldi*, che godeano l'esenzione dalle gravezze e vegliavano ad ogni interesse dell'Arcivescovo. Il quale divideva con essi loro i proventi del *fodro* e del *ripatico*; e loro eziandio abbandonava il quinto di quel che gittava la parte riservatagli in tutti i casi di bandi e d'altre condanne pecuniarie (7).

Quanti gastaldi vi avessero in San Romolo non trovo; ma il *Registro* fa memoria del gastaldo Donino, posto in Ceriana dall'economista Alessandro (8). Tre poi ne com-

(1) *Reg.*, pag. 426.

(2) *Jurium*, II, 331 e segg.

(3) *Id.*, I. 4262.

(4) *Id.*, I. 4226.

(5) *Id.*, I. 584.

(6) *Id.*, I. 4261.

(7) *Id.*, II. 331 e segg.

(8) *Reg.*, pag. 452.

pariscono in certa sentenza del 1251 già ricordata <sup>(1)</sup>. Gli obblighi e l'autorità loro si desumono, meglio che d'altra parte, da un atto del 1216, laddove un Oberto eletto per l'appunto all'ufficio del gastaldato in Ceriana promette di custodire tutti i diritti dell'Arcivescovo, di non entrare in alcun trattato contro i beni del medesimo, e nominatamente contro il castello se pur sapesse che da taluno si cospirasse per sottrarlo al dominio di lui, ma di sventare ogni macchina, e di dare all'Arcivescovo stesso i migliori consigli sempre che ne fosse richiesto <sup>(2)</sup>.

§ V. Accennammo più sopra alle *Compagne* del 1143 e 1217 <sup>(3)</sup>. Or come sospettammo che la prima fosse preceduta da cittadine discordie, così possiamo asserire che il fu la seconda; perchè innanzi il 1217 la popolazione di San Romolo si trovò scissa profondamente in due campi, l'uno dei quali tenea le parti dell'Arcivescovo, l'altro quelle del Comune di Genova <sup>(4)</sup>. E già le cose erano procedute sì oltre, che l'arcivescovo, Ottone riducendosi nel novembre del 1216 a' suoi possedimenti, credea per atto di prudenza declinar lo invito de' suoi partigiani che l'eccitavano ad entrare in San Romolo, e difilare invece a Ceriana. « Gli è impossibile a descriversi (così il Rossi) il male da cui trovò inondati quei miseri abitanti; l'anarchia vi regnava con tutto il suo disordine e furore, ed il suo soggiorno colà non è ricordato che da sentenze di bando e confische

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. 4207.

<sup>(2)</sup> *Id.*, I. 581.

<sup>(3)</sup> Ved. a pag. 487.

<sup>(4)</sup> La genesi di queste fazioni può vedersi minutamente descritta dal Rossi, nella *Storia* citata, pag. 117 e segg.

di beni da lui pronunciate in pubblico parlamento contro malfattori ed assassini, fra cui troviamo mescolati chierici e preti » (1).

Nè la stessa *Compagna* era stata propriamente giurata da tutto il *populus Sancti Romuli*, come pur si legge nel *Breve* del 1143 (2); ma soltanto da quelli fra gli *homines Sancti Romuli* i quali obbedivano all'appello diretto loro per *Vilhelmum clericum missum sive nuncium domini ianuensium Archiepiscopi*. Ed al giuramento erano intervenuti eziandio come testimoni i *Consules qui tunc erant in Sancto Romulo, Octo Rafficota, Anfossus Albavera, Raymondus Granella et multi alii* (3); i cui nomi rispondendo similmente ai partigiani dell'Arcivescovo incontriamo ripetuti nell'altro giuramento, che il 15 maggio 1217 gli *homines Sancti Romuli* prestavano ad Oberto vescovo d'Albenga costituito dal Prelato genovese per suo Vicario nella detta contrada (4).

Se non che le parti contendenti facean capo nel luglio ad un compromesso nella persona del Vescovo di Nebbio procuratore dell'arcivescovo Ottone, e di due nunci del Comune Genovese. I quali tutti riuscivano a concordare una tregua *usque ad adventum domini Archiepiscopi, et tantum plus quantum placeret domino nostro Archiepiscopo* (5), o più chiaramente *per totum tempus potestatis domini Oberti Buccafollis* (6). Quanto alla pace però non ci si venne nè allora nè poi, anche quando i pericoli e gli infortunii si aggravarono con equal peso

(1) Rossi, pag. 421.

(2) *Reg.*, pag. 422.

(3) *Jurium*, I. 587.

(4) Rossi, pag. 421; *Jurium*, I. 588, 594.

(5) *Jurium*, I. 593.

(6) *Id.*, I. 593. Oberto Boccafolle era Podestà di Genova per tutto l'anno 1217.

sulle due fazioni. Conciossiachè l'anno 1221 il podestà Lotaringo di Martinengo trovandosi colle milizie genovesi a domar la ribellione di Ventimiglia, « andò... con gli amici e con i vassalli della Repubblica in San Remo per dare ordine all'esercito » (1); e scorazzando forse la soldatesca licenziosamente per le campagne, i terrazzani le mossero contro, e dello esercito ebbero feriti o morti parecchi. Il Podestà a vendicarsene, spedì messi con ordine di far dare il guasto ai beni dei sanromolesi, e massimamente di quelli che citati da lui in giudizio eransi tenuti contumaci.

Parve all'Arcivescovo che siffatto procedere equivallesse ad una flagrante infrazione de' suoi diritti signorili; e però cavalcando a San Romolo persuase agli abitanti che non dovessero punto arrendersi alle intimazioni di Lotaringo; anzi aggiunse minaccia della scomunica per quanti, tenendo le parti del Comune Genovese, ardissero oprare il guasto intimato da' messi del Martinengo. Il quale a sua volta accecato dallo sdegno, pose il sequestro su tutte le proprietà e le rendite dell'Arcivescovo, e mise quest'esso al bando. Ottone, richiamatosi di tanta offesa al Pontefice (2), e sottoposta la città di Genova ad interdetto, se ne partì; nè tornò se non quando Lotaringo ebbe rassegnato l'ufficio, ed il costui successore, Spino di Soresina (1222), scese a più miti consigli.

Ottone rientrava in città, accompagnato dal Vescovo di Parma e dallo Abate di santa Maria del Tiglieto, delegati papali; e tosto ricuperate le proprie rendite (3),

(1) GIUSTINIANI, *Annali*, I. 325.

(2) *Jurium*, I. 666.

(3) MARCHISI SCRIBAE *Annales*, a. 1222. *Postmodum vero Januam venientes venerabiles viri Parmensis Episcopus et Abbas de Thelieto, a Summo Pontifice super hoc iudices delegati, ipsum Archiepiscopum Januam conduxerunt, devote*

levava via l'interdetto. Quanto poi a' dissidii circa San Romolo, il Papa stesso avea confidato il carico di ricercarne le cause e di comporli al Vescovo di Tortona, al Preposito di san Martino di Gamundio e all'Arciprete di Libarna, or Serravalle-Scrvia; i quali, convocate le parti, e udite loro ragioni, avrebbero data inappellabile la sentenza (1). Ma l'autorità del Pontefice non sarebbe bastata a tutelare l'Arcivescovo nei diritti di signore temporale così forte minacciati da un potente Comune. Ottone dunque invocava eziandio l'autorità dell'Imperatore, e per ciò ricorreva all'Arcivescovo di Magdeburgo legato imperiale in Italia; il quale commettevasi anch'esso d'ogni più ampia facoltà nel Vescovo di Tortona (2).

Recatosi quindi Ottone di bel nuovo in San Romolo, colla speranza di pacificar le discordie (22 febbraio 1223) convocava nella chiesa di san Siro il Parlamento; e raccoltone il parere (3), nominava a podestà di que' terrazzani Ansaldo Di Negro. Il quale bandiva tosto una tregua (13 aprile) da durare sino alla ventura solennità della Purificazione (4). Però tutte queste disposizioni non si accettavano che dalla sola fazione arcivescovile: la contraria, sovvenuta certamente di consiglio e d'opera dal Comune Genovese, tenevasi emancipata ormai da ogni vincolo d'obbedienza verso l'antico signore. Il

*et humiliter supplicantes, quod... idem Archiepiscopus haberet redditus suos tam maris quam terrae, secundum quod consueverat habere, et id quod in Sancto Romulo videbatur habere. Quibus responderunt quod nullam violentiam inde passus fuerat pro Comuni, et ideo licitum esse ei redditus ipsos more solito capere et habere.*

(1) *Jurium*, I. 666.

(2) *Id.*, I. 696.

(3) *Id.*, I. 676.

(4) *Id.*, I. 678.

che è tanto vero, che il Vescovo d'Albenga avendo spedito un suo cappellano, e poscia anche il Preposito di Ceriana, con lettere di citazione dei predetti delegati papali a San Romolo, e più precisamente a quelli che, in dispregio dei provvedimenti arcivescovili, seguitavano ad intitolarsi rettori della Comunità (*qui se nominant rectores Sancti Romuli*), niuno v'ebbe tra costoro che volesse riceverle. In conseguenza del quale rifiuto, Pietro vescovo di Tortona valendosi dell'autorità confertagli dal legato imperiale, poneva gli uomini di San Romolo al bando dell'Impero (1). I delegati poi, riuniti a Tortona, constatata e proclamata di bel nuovo la contumacia de' sanromolesi, addì 5 giugno 1224 sentenziavano: Doversi l'Arcivescovo rimettere nell'antico e pieno possesso della terra e del castello di San Remo, riservato a que' terrazzani per lo spazio di un'anno il diritto di provvedersi in appello (2). Del qual diritto però non essendosi eglino approfittati, la sentenza veniva resa definitiva con una susseguente pronuncia degli arbitri stessi pubblicata in Tortona il 19 settembre 1225 (3).

Sembra però che nel frattempo la parte arcivescovile si fosse un cotal poco rafforzata; perchè già nel 6 maggio 1224 Ottone eleggeva in San Romolo i consiglieri (4); e più perchè nel novero di costoro s'incontra il nome di Ferro Mazzollo, già capo dei sedicenti rettori della terra, riluttanti, come abbiám notato, nel 1223 alle intimazioni dei delegati pontificii (5). Di più trovo che il 5 maggio 1225, ben cinquantaquattro cittadini, e con

(1) *Jurium*, I. 695-97.

(2) *Id.*, I. 720-22.

(3) *Id.*, I. 768.

(4) *Id.*, I. 695-97.

(5) *Id.*, I. 718.

essi il detto Mazzollo, chiesero all'Arcivescovo di ricostituire in San Romolo il Consolato (1); e con ciò ne riconobbero apertamente il diritto sovrano. Di che Ottone approfittava, eleggendo nel dì seguente i Consoli in numero di sei (2); i quali immantinente gli giuravano fedeltà con un importantissimo *Breve*, obbligandosi fra le altre cose a sventare ogni congiura ed a far rispettare il confine dai forestati (3). La quale ultima circostanza ne fa conoscere che alla tranquillità non si era giunti se non col bando dei più accaniti e riottosi.

§ VI. In tali termini, per avventura, duraron le cose fino all'anno 1230; quando il Magistrato consolare cedette il luogo a quattro ufficiali, deputati dallo stesso Arcivescovo a reggere il paese con titolo di Vicarii. I quali a lor volta, entrando in carica, ripeterono il giuramento fatto da' Consoli nel 1225 (4). Or con siffatta forma di reggimento, benchè i Vicarii non sempre dentro uno spazio determinato di tempo ed in egual numero si rinnovassero (5), si andò innanzi alcun tempo, sinchè i medesimi furono sostituiti da un Podestà. Alcuna volta un solo Vicario abbracciava anche l'amministrazione di San Romolo e di Ceriana (6).

(1) *Jurium*, I. 734.

(2) *Ibid.*

(3) *Id.*, I. 755-57.

(4) *Id.*, I. 878-80.

(5) Nel 1240 furono sei; e la loro durata lasciavasi dall'Arcivescovo medesimo in sua balia (*Jurium*, I. 988-90). Ma non durarono oltre un anno, perchè nel 1241 vennero surrogati da Guglielmo Viceconte (*Id.*, I. 993-96).

(6) Nel 1237 era unico Vicario di San Romolo e Ceriana Guglielmo arciprete di Camogli (*Jurium*, I. 974); il cui messo e procuratore, Rubaldo arciprete di Sant'Olcese, creava in Ceriana cinque rettori. I quali *inraverunt regere terram Ciliene et populum universonum secundum mandatum et preceptum predicti Guil-*

Per tal modo, scrive il Rossi, gli Arcivescovi Genovesi poterono reintegrarsi negli antichi diritti <sup>(1)</sup>; usandone quindi col rigore necessario a ben raffermarli. Così l'arcivescovo Giovanni (1241) condannava alla pena di venti lire, e in difetto alla confisca de' beni, Rolando Rafficotta reo di avere abbandonato il confine di Ventimiglia <sup>(2)</sup>; e multava in quattrocento lire Oberto Ascensio co' suoi colleghi (1243-44), per ciò evidentemente che avean tenute le parti a lui contrarie <sup>(3)</sup>. Il quale Ascensio poi, nel fatto della ribellione dovea certo essere recidivo, da che già l'arcivescovo Ottone avealo sospeso dal ministero del notariato, *propter auctoritatem et favorem et auxilium quod videbatur prestare fratri suo Antonio in male faciendo* <sup>(4)</sup>; comechè poscia l'avesse reintegrato in ufficio (1221), e costituito eziandio cancelliere della Comunità di San Romolo <sup>(5)</sup>. Infine lo stesso arcivescovo Giovanni (1246) rendeva esecutoria una sentenza pronunciata nel 1230 dal suo predecessore, il quale avea colpiti di condanna pecuniaria i beni di certa Verdilia di Strata *propter offensas et crimina* <sup>(6)</sup>. Opportunamente poi Innocenzo IV pontefice (1251) richiamandosi ancora ai casi disgustosi della podesteria di Lotaringo Martinengo, e disapprovandoli un'altra volta, benchè ai genovesi ne rimettesse le colpe, rafforzava

*telmi vicarii* (Id. I. 975). E nel 1243 il reggimento dei due paesi era un'altra volta riunito nella persona di Nicoloso canonico e vicedomino arcivescovile (Id., I. 1010-11); al quale nel 1245 vediam finalmente succedere Oberto Della Croce (Id., I. 1013-16).

<sup>(1)</sup> Rossi, *Storia di San Remo*, pag. 128.

<sup>(2)</sup> *Jurium*, I. 1014.

<sup>(3)</sup> Id., I. 1012-13.

<sup>(4)</sup> Id., I. 664.

<sup>(5)</sup> Id., I. 739.

<sup>(6)</sup> Id., I. 1017.

sempre meglio, o credeva, la signoria temporale de' nostri Prelati (¹).

Il governo del Podestà ci si mostra per alcuni rogiti di Bartolomeo Fornari stabilito nel 1251 così in San Romolo come in Ceriana, e riunito nella persona di Lanfranco Uso limare. Lo stipendio annuo pel reggimento di San Romolo si determina in lire 170, di cui 20 a carico dell' Arcivescovo, e 150 a debito del Comune; per quel di Ceriana si assegnano l' introito della biava spettante al Palazzo Arcivescovile; oltre di che si aggiungono per entrambi tutti i proventi di giustizia (²).

(¹) *Jurium*, I. 1014.

(²) *Notulario di Bartolomeo Fornari*, ann. 1250-51, car. 156 e 158 (Arch., Not.).

*Cum Raymundus de Buzana et Wilielmus Bonaventura notarius syndici actores et procuratores Communis Sancti Romuli, ut continetur in carta procurationis facta per manum Octonis Aymeline notarii m. cc. li. mense octobris, nobis Johanni Archiepiscopo Januensi comiti et domino castrorum Sancti Romuli et Ciliane plurimum supplicassent ut Comuni dicti loci Sancti Romuli de bono et ydoneo potestate provideremus. Nos Johannes archiepiscopus supradictus de prudenciu et discretionem vestra Lanfrance Ususmaris plurimum confidentes potestaciam et regimen dicti loci vobis concedimus cum iusticia et introitu iusticie eiusdem loci a festo sancti Andree proxime venturo usque ad tres annos, et ultra de camera nostra vobis solvemus et solvere promittimus libras viginti omni anno vobis iurantibus facere dicta regimina sicut alii rectores dicti loci Sancti Romuli iurare consueverunt secundum tenorem brevis quod iuravit Obertus de Cruce, et observare capitula dicti loci prout alii rectores observare teneri consueverunt, non obstante capitulo quo prohibetur de regimine extrinseco non habendo et aliis capitulis contra predicta facientibus; quod capitulum et capitula contra predicta facencia ex nunc cassamus et pronunciamus esse nulla et totum consilium et universitatem dicti loci a iuramento quo tenebantur illud capitulum seu capitula observare absolvimus in totum, et pronunciamus non teneri. Actum Janue in camera dicti Archiepiscopi die penultima octobris (1251) post vespere. Testes Nicolosus canonicus Janue, Wilielmus et Enricus clerici Palacii Janue et Bonifacius prepositus Sancti Romuli.*

*Cum dominus Johannes archiepiscopus Janue dominus et comes castri.... (guasto) Sancti Romuli elegerit et constituerit atque ordinaverit te Lanfrance Ususmaris potestatem et rectorem castri hominum et locius posse Sancti Romuli.... in kalendis decembris proxime venturis.... ut continetur in carta inde facta per ma-*

Sembra però che alla elezione dell' Usodinare guidassero interessi speciali a noi ignoti, anzi ch' ei medesimo brigasse la nomina. Conciossiachè, ponendovi patto indeclinabile quello di conseguire un tale ufficio, grati-

*num Bartholomei Fornarii notarii et ad universitatem sancti romuli pertineat... feudum potestatis et regiminis solvere quod enim esse debet omni summa librarum ca. Janue. Idcirco nos Raymundus de Busana et Willielmus Bonaventura notarius syndici.... et procuratores.... universitatis hominum Sancti Romuli, nomine et vice predictae universitatis et comunitatis et pro ea, promittimus et convenimus tibi dicto Lanfranco predictum salarium seu feudum librarum ca. Janue pro quolibet anno dare et solvere.... per hos terminos, videlicet a kalendis decembris proxime venturis usque ad menses tres libras l. pro primo anno, et inde, ad alios menses tres alias libras l. de eodem anno; et inde ad quatuor menses alias libras l. de eodem anno; et inde usque ad alios menses quinque pro secundo anno alias libras l. et inde ad alios menses tres alias libras l. de eodem anno; et inde usque ad alios menses quatuor alias libras l. pro eodem anno, et inde usque ad menses quinque pro tercio anno alias libras l. Janue; et inde ad menses tres alias libras l. pro eodem anno; et inde usque ad menses quatuor pro eodem anno alias libras l. Janue.... Preterea nostro proprio nomine promittimus et convenimus tibi nos facturos et curaturos ita quod rectores et consiliarii communitatis et universitatis Sancti Romuli in publico parlamento comprobabunt et ratificabunt ea que superius pro ipsis universis tibi promissimus, et quod te tanquam potestatem et rectorem recipient et tenebunt usque ad dictum tempus, et quod instrumentum ratificationis et comprobationis solempniter factum tibi trademus a vigilia omnium sanctorum usque ad dies x proximos etc. (1251 30 ottobre).*

*Nos Johannes archiepiscopus Janue, dominus et comes Celiene et hominum ipsius loci, damus et concedimus tibi Lanfranco Ususmaris potestatem et regimen predicti loci Celiene et hominum ipsius loci, et te in eiusdem loci et hominum potestatem eligimus et constituimus a kalendis decembris proxime futuris usque ad terminum per quem potestatem volumus te habere; et tibi concedimus totum introitum ad nos seu ad Palacium Archiepiscopatus Janue pertinentem de blava que debetur ipsi Palacio pro ipso et ipsis, nec non et iusticiam sive introitum iusticie dicti loci et hominum eiusdem loci; te iurante facere dicta regimina et curare sicut alii rectores dicti loci Celiene consueverunt iurare. Actum Janue in palacio Archiepiscopi, die ultima octobris (1251) in sero. Testes Palidinus, Ascherius et Jacobus minister de Fumerri et dominus Armanus monachus sancti Bartholomei de Fossato et Obertus canonicus plebis de Riparolio et Symon de Cucurno.*

ficavasi gli uomini di San Romolo con un mutuo di lire 670, contentandosi di esserne redintegrato ratealmente (per quel che ne sembra dal documento pervenutoci non senza gravi offese) nel triennio a cui la podesteria medesima doveva protrarsi <sup>(1)</sup>. Ma certo più che nel salario sperava Lanfranco di lucrare sull'amministrazione. Difatti, nel 1253, forniva a Guglielmo Bonaventura ed Ottone Barleotto il capitale necessario per rendersi appaltatori della riscossione dello scatico ed alpiatico (*erbatico et pascativo*) in San Romolo, ed a tale uopo stipulava con essi loro una società in accomandita <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Notulario citato, loc. cit.

<sup>16</sup> Nos Raymundus de Buzana et Wilielmus Bonaventura notarius sindic' actores et procuratores communitatis et universitatis Sancti Romuli ut continetur in instrumento procure facto manu Octonis Aymeline notarii mcccii mense octobris, nomine et vice ipsius universitatis et pro ea, confitemur nos recepisse mutuo gratis et pro amore a te Lanfranco Ususmaris libras sexcentas septuaginta Janue unde et pro quibus nomine et vice ipsius universitatis et pro ea promittimus dare et solvere libras sexcentas septuaginta Janue per hos terminos, videlicet: a kalendis decembris proxime venturis usque ad tres menses libras septuaginta quatuor, solidos octo et denarios undecim de primo anno; et inde ad alios menses tres de eodem anno alias libras septuaginta quatuor, solidos octo et denarios xi Janue; et inde ad alios menses quatuor de eodem anno alias libras septuaginta quatuor solidos octo et denarios xi Janue; et inde usque ad menses quinque proximos de secundo anno alias libras septuaginta quatuor solidos octo et denarios xi Janue; et inde usque ad alios menses tres de eodem anno alias libras septuaginta solidos octo et denarios xi Janue et deinde usque ad menses quinque de tercio anno.... Il resto continua in capo al verso del foglio, che è consunto. Succede quindi l'atto seguente.

Nos Raimundus de Buzana et Wilielmus Bonaventura etc. promittimus et convenimus tibi Lanfranco Ususmaris quod si homines seu universitas hominum Sancti Romuli te tamquam rectorem et potestatem non habebunt et tenebunt, atque te in potestatem et rectorem predictae universitatis non recipient, secundum quod dominus Johannes Archiepiscopus Janue ipsam potestatem et rectoriam tibi dedit..., nos reddemus et solvemus tibi illas libras sexcentas septuaginta Janue quas nobis mutuasti pro dicta universitate etc. (1251, 30 ottobre).

<sup>(2)</sup> Notulario di Bartolomeo Fornari, ann. 1253, par. 112 recto.

Nos Wilielmus Bonaventura et Octo Barleotus de Sancto Romulo... confi-

Pur le sorti non arrisero lungamente propizie al dominio arcivescovile; chè ogni signoria ecclesiastica volgeva ineluttabilmente al tramonto. Gualtieri da Vezzano, successore dell' arcivescovo Giovanni, avendo fatti pubblicare in pieno Parlamento i nomi de' suoi *debitali* <sup>(1)</sup>, ne scaturì un semenzaio di nuove liti, comechè concluse il più di frequente nel senso sfavorevole agli attori <sup>(2)</sup>. D'altronde Gualtieri svelava chiaro il disegno di non arrestarsi a metà: e proclamava suo fermo proposito quello di far rivivere tutti gli antichi e disusati diritti.

Ma il partito genovese, che mai non si era estinto, non gliene diede forse il tempo ed il modo. Al che pure si opposero senza fallo le contese suscitate col Comune di Genova, e terminate colla rinunzia dell' Arcivescovo al diritto d' esigere la decima del mare, secondo abbiamo notato a suo luogo <sup>(3)</sup>; quindi l' avvicinarsi del Comune medesimo ai possessi della Mensa, mercè l' acquisto delle fini-

*temur tibi Lanfranco Ususmaris nos recepisse et habuisse a te in societate seu accomenda libras centum triginta tres Janue, de quibus.... confitemur emisse introitum totius erbatici et pascatici tocius iurisdictionis Sancti Romuli usque ad annos quatuor habendum et colligendum.... Item promittimus et convenimus tibi tradere et consignare.... quicquid colligetur et percipietur de dicto introitu pascatici et erbatici, et non in alteram personam transferre aliquo modo donec de predictis libris centum triginta tribus Janue tibi fuerit integre satisfactum...; et quicquid supererit et levabitur.... tibi duas partes dabimus.... et in nobis terciam partem lucrì retinere debemus etc. (1253, 17 maggio).*

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. 1204, 1226, 1255, 1257.

<sup>(2)</sup> *Id.*, I. 1252, 1262, 1263, 1412. Anche gli uomini dell' Arma che possedeano terre in San Romolo al di qua del torrente furono indotti da Gualtieri a dichiararglisi *debitali* (*Id.*, I. 1282). Nè, per vero dire, senza buona ragione; conciossiachè il torrente Arma trovasi appunto notato come altro de' confini dei beni della Chiesa onde è memoria nel libello del vescovo Teodolfo (*Id.*, I. col. 4-5). Oltre di che tale confine vedesi pure affermato da posteriori sentenze della Curia Archiepiscopale (*Reg.*, pag. 381).

<sup>(3)</sup> Ved. a pag. 466.

time castella d' Arma e di Bussana <sup>(1)</sup>. La signoria poi de' due Prelati che tennero dietro a Gualtieri è sì povera d'atti, che eglino si direbbero quasi timorosi di affermarla. Di Bernardo da Parma non abbiám che un decreto, dato in San Romolo addì 9 gennaio 1284, con cui ad un maestro Gandolfo da Portomaurizio è fatta facoltà di compellere al pagamento i suoi debitori per qualsiasi titolo salvo che per usure <sup>(2)</sup>. Ad Obizzo Fieschi (1289 circa) gli uomini di quelle terre si chiariscono apertamente ribelli, e si mostrano così arditi da dare il guasto alle proprietà della Mensa fin presso a distruggerle <sup>(3)</sup>. E distruggon di fatto (1294) le signorili prerogative, vendendo all' asta il diritto di esigere le gabelle riservate al supremo signore <sup>(4)</sup>. Il perchè Jacopo da Varazze, novello arcivescovo, avuto prima il consiglio del suo Capitolo, e quindi impetrate le opportune facoltà dal Pontefice, che se ne rimetteva nei tre Vescovi vicini d' Albenga, di Ventimiglia e di Noli <sup>(5)</sup>, vendeva tutte le castella e terre, con ogni giurisdizione, privilegio e diritto inerente (8 gennaio 1297) ad Oberto D' Oria e Giorgio De Mari, pel prezzo di tredici mila lire di genovini; de' quali riceveva diecimila in contante, e gli altri tremila nel valsente di due case in Genova e di un orto con abitazioni in Bisagno <sup>(6)</sup>.

« Così avea termine, concluderemo col Rossi, la signoria degli Arcivescovi Genovesi..., della quale, comechè in tanta lontananza di tempi, sia difficile il poter portare

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. 1310, 1313.

<sup>(2)</sup> *Id.*, II. 56.

<sup>(3)</sup> *Id.*, II. 328.

<sup>(4)</sup> Rossi, *Storia di San Remo*, pag. 131; ove cita un ms. di casa Borea.

<sup>(5)</sup> *Jurium*, II. 316, 328, 330.

<sup>(6)</sup> *Id.*, II. 331-42, 1258-65.

giudizio, cionullameno si può senza tema d'esser contraddetti asseverare essere stata in generale paterna, benevola, non restandoci memoria, in così lunga serie di mitrati, di soprusi, angherie od atti di barbarie perpetrati contro di questi laboriosi abitanti, come pur troppo si commettevano in quei malaugurati giorni dai signorotti che dominavano nelle finitime valli della Nervia e della Roia » (1).

(1) Rossi, *Storia di San Remo*, pag. 133.

Negli atti della vendita succennata riferendosi partitamente alcuni tra i capi di rendita che l'Arcivescovo aveva in San Romolo, crediam bene di presentarne qui uno specchietto. Ai valori enunciati negli atti stessi aggiungiamo inoltre la corrispondenza in lire italiane, giusta i calcoli fornitici coll'usata gentilezza dall'egregio e peritissimo amico nostro cav. Desimoni; secondo i quali ogni lira genovina del 1296 equivarrebbe a lire 12 43 delle nostre.

## PENSIONI.

Per la Braida di San Martino coi borghi . . (circa) L. 44 pari a L. it.	174 02
Pel molino e la terra di San Martino . . . . . » 40 »	124 30
Per una terra confinante colla strada di San Martino » 2 »	24 86
Per l'Isola Buona . . . . . » 21 »	261 03
Pel molino del Ponte . . . . . » 9 »	111 87
Per la Braida sotto il Palazzo Arcivescovile . . . » 4 »	49 72
Pel giardino presso lo stesso Palazzo . . . . . » 4 »	49 72
Per la vigna del Palazzo . . . . . » 30 »	372 90
Per un orto . . . . . » 1 »	12 43
	L. 95
	L. it. 1180 85

## CENSI.

Dallo spedale di San Giovanni, una libbra di cera che si ragguaglia a . . . . . L. 1 sol. 8 pari a L. it.	17 40
Dallo stesso . . . . . » -- » 6 »	3 73
Dallo Spedale di Carasta per una libbra di cera. » 1 » 8 »	17 40
Dalle Comunità di Arma e di Bussana per tre libbre di cera . . . . . » 4 » 4 »	52 21
Censi diversi . . . . . » 3 » 0 »	37 29
	L. 10 » 6
	L. it. 128 03

Totale delle pensioni e dei censi : Lire genovine 105 sol. 6 pari a L. it. 1308 77

## CAPITOLO SECONDO.

Delle proprietà della Chiesa e del loro carattere. I famuli tenitori delle medesime. Partizione amministrativa dei beni. Officiali preposti a governarli. Mansi. Corti. Massaricie. Corticelle. Domocolte. Vigne. Arimannie. Sorti. Isole. Brolio e Pastino. Prati. Campi. Orti, ecc. Casolari e Casali. Famiglie servili. I monti, ed in ispecie il Creto. Il Piano di Castelletto. Notizie di alcune disposizioni legislative, che si ragguardano in peculiar modo alle proprietà.

§ I. Come mai i nostri Vescovi abbiano acquistate quelle masse di beni rustici onde il *Registro* fa fede, non è forse difficile lo immaginare. E primamente noi accediamo alla opinione del ch. Desimoni, laddove stima che non altra origine fuorchè una imperiale o pontificia concessione abbiano sortita quelle di esse proprietà, le quali sorgeano in parte sull'agro compascuo ed in parte sugli agri pubblici de' popoli nominati nella celebre Tavola di Polcevera (1). Secondariamente riflettiamo coll'illustre Cibrario come allorchè una fede sola riunì i longobardi vincitori ed i vinti romani, avendo i vescovi acquistata una grandissima ingerenza nelle cose temporali, i romani medesimi si posero in gran numero nella loro clientela, e raccomandando loro le persone e le cose proprie volentieri divennero fedeli di que' Prelati. « Ac-

(1) Vel. *Atti*, III. 611.

coglievansi in tal guisa intorno alla residenza de' vescovi ampie tenute e numerose famiglie..., le quali rivolgeano al protettore l'ossequio e la servitù che avrebbero dovuto rivolgere al capo dello Stato. Il Vescovo, desideroso di trasformare il patronato in giurisdizione, procurò d'ottenere, e prima forse per tolleranza, più tardi per formale privilegio,.... che il giudice ordinario non potesse impacciarsi nelle quistioni de' suoi raccomandanti, coloni e servi; poi ancora che niun fiscale vi riscuotesse imposte per conto del Re; e talora eziandio che niuno fuor del Vescovo potesse obbligarli a servire in guerra. Tale è l'origine delle famose *immunità*, mercè le quali i vescovi italiani emularono e superarono poi forse la potenza che da maggior tempo esercitavano i vescovi ed altri prelati di Francia sotto i Merovingi » (1).

Opina tuttavolta lo stesso Autore che non prima dei Carolingi l'autorità de' vescovi si dilatasse cotanto in Italia; ed invero già notammo innanzi come appunto sotto de' Carolingi si levasse prima tra noi a singolare importanza politica il vescovo Sabbatino (2).

§ II. I più antichi documenti poi ne' quali si fa menzione dei possessi della Chiesa Genovese, sono due diplomi degli imperadori Berengario ed Ottone (3); i quali ben sappiamo quanto largheggiassero di privilegi e di *essen-*  
*zioni* co' vescovi, per guadagnarsene il favore (4). E

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù*, ecc., vol. II, pag. 103-105.

(2) Ved. a pag. 303.

(3) *Reg.*, pag. 411.

(4) Narra il continuatore di Reginone (PERTZ, *Mon. Germ. Hist.*, III. a. 965), che nell'anno 963 l'imperatore Ottone si recò a svornare nella Liguria; onde è probabile che sia da riferire a quest'epoca il diploma da lui consentito alla nostra Chiesa. Ciò sia detto però come semplice conghiettura, e senza pregiudizio della nota inserita nell'*Appendice al Registro*, pag. 412.

questi diplomi accennano alle *possessioni* ed alle *corti*, nel modo stesso in cui si espressero in seguito tutti i rescritti degli altri imperatori e le bolle papali.

I beni in discorso erano di più specie; siti in Genova e ne' borghi, nelle valli e nelle riviere, ed anche oltre i gioghi degli Appennini, che è a dire nelle pievi di Caranza e di Gavi, nelle circostanze di Pontecurone ed in più altre località del Tortonese. I lor tenitori diceansi genericamente *famuli*, e comprendevano *ablii* ed *arimanni*; ma altri erano famuli per sè stessi, altri per cagione delle terre o dei diritti recati loro in dote dalle proprie mogli (1). Avean obbligo di giurar fedeltà all'Arcivescovo, il che diceasi *famulatum exhibere* (2); e dovean rinnovarla almeno ad ogni elezione di Vescovi. Così Oberto Rufo confessa al cospetto della Corte di Siro II *quod ipse fidelitatem fecerat a tempore dompni Ansaldi episcopi omnibus episcopis qui post eum fuerunt, et ipsi domino Syro* (3); e molti son pure i famuli che veggonsi radunati a più riprese (1204-19) in Genova, in Molassana ed a San Pier d'Arena per prestare il giuramento all'arcivescovo Ottone (4).

Sembra indubitato che gli aldi non altri sieno fuorchè i *coloni romani* e i *pertinenti* alle altre razze suddite dei longobardi, ma in condizioni molto migliori, donati alcuna volta dal padrone di piena libertà, ma assai più spesso di parziale; tenuti cioè sotto *mundio* ed obbligati ad una qualche prestazione per riconoscimento del *mundio* medesimo. Il qual caso appunto

(1) *Reg.*, pag. 366, 367.

(2) *Id.*, pag. 66.

(3) *Id.*, pag. 155.

(4) *Id.*, pag. 466 e segg.

si verifica rispetto ai *debitali* o famuli dell' Arcivescovo in Ceriana; de' cui ascendenti in certa sentenza del 1255 si legge che erano stati bensì manomessi, ma non assoluti della prestazione del *debito* (1). E d'altri parecchi famuli ricalcitranti sono accertati del pari la soggezione e gli obblighi, così per essi come pei loro discendenti, in virtù di più lodi consolari (2); anzi, a ben riconoscerli ne' tempi avvenire, non manca nel *Registro* l'opportuna scorta d'alcune note genealogiche (3). Oltre di che a rintracciare le famiglie riescono pure di gran lume due criterii, che sono l'alternarsi quasi non interrottamente de' nomi proprii fra l'avo ed il nipote, e il diligente confronto dei libelli colle rubriche iscritte in capo ai medesimi. I nomi non sono molti, benchè tali apparessano a prima giunta per le svariate modificazioni, in forza delle quali di Corrado si fece Cona e Conone, Azzo mutossi in Attone, Lanfranco in Lanfredo (4), Adelaide in Aidela, Alda e somiglianti, Cunegonda in Cuniza, Ildegonda in Ildeza, ecc. (5). Le rubriche poi sebbene

(1) *Jurium*, I. 1226.

(2) *Reg.*, pag. 61, 62, 66, 69, 152, 367. Alcuni di questi lodi si veggono informati alle massime delle leggi longobardiche, laddove prescrivono al colono di seguire la condizione della madre (Rom. *lex* 219); e così appunto Giovanni Cibo e Calcinaria sono dichiarati famuli dell'Episcopo, perchè famule della Chiesa erano state le loro madri (*Reg.*, pag. 66). Nei domini dell'Arcivescovo era invece in vigore l'opposto principio; e così Oberto Negro di Ceriana è dichiarato *debitale*, perchè *constat... patrem et predecessores dicti Oberti debitales fuisse dicti domini Archiepiscopi, licet alleget dictus Obertus se liberum esse et non debitalem, pro eo quod dicit se natum ex libera muliere natum ex non debitilibus* (*Jurium*, I. 1253).

(3) *Reg.*, pag. 405-6. In alcuni libelli son pure ammessi al godimento dei medesimi i figli naturali (Id. pag. 317), in altri sono esclusi (Id., pag. 304); ma ben s'intende che la diversità dipendeva tutta dalla volontà delle parti, e non già da speciali disposizioni legislative.

(4) *Lanfrancus sive Lanfredus*. Ved. *Reg.*, pag. 429, 433.

(5) MURATORI, *Antiquit. Ital.*, Dissert., IV; Id., *Annali*, a. 965.

d'età posteriori agli atti, vuolsi avvertire col ch. Desimoni, « sono qui poste nel tempo che si riordinano gli sparsi livelli in un solo libro, e sono scritte dall'Economo od amministratore dei diritti della Curia; uomo invecchiato in essa, conservatore dei documenti, riscuotitore di essi diritti dai figli dei figli contemplati... negli stessi livelli; quindi per tradizione e per esperienza e per bisogno sicuro conoscitore del lungo ordine delle generazioni, e delle loro divisioni e suddivisioni » (1). Così, per esempio, l'esame di esse rubriche ci addita in Giovanni Rico quel desso che talvolta chiamasi *Ricus de Castaneis* dal manso omonimo cui teneva a livello (2); ci chiarisce l'identità di Ansaldo Fosso con Ansaldo di Oliva (3), e la medesimezza di Andrea e Moro di Domocolta (4).

Malgrado la suddescritta condizione non è poi raro il caso di aldii aventi gran seguito e grande autorità; ed inoltre una legge di Rotari ci mostra che neppur mancavano di servi proprii e di serve (5). Le nostre *Consuetudini* del 1056, le quali a giudizio del ch. Lattes « offrono di già aperta protezione al debole ed all'infermo, ed inaugurano un'era di libertà e d'affrancamento a favore della popolazione agricola » (6), recano che *servi vel aldiones ecclesiarum... vendebant et donabant res suas cui volebant; et stabat eorum venditio et donatio* (7).

(1) DESIMONI, *Sulle Marche dell'Alta Italia ecc.*, pag. 70.

(2) *Reg.*, pag. 34, 35, 39, 236, 403.

(3) *Id.*, pag. 214.

(4) LIBELLUS DE MORO DE DOMOCOLTA. — *Peto... uti nobis Andrea qui et Mauro etc.* Ved. *Reg.*, pag. 218.

(5) ROTHARIS *lex* 219. *Si aldius ancillam suam aut alterius tulerit ad uxorem, filii qui ex ea nascuntur sint servi cuius et mater ancilla.*

(6) LATTES, *Studi storici sopra il contratto d'enfiteusi*, pag. 245.

(7) *Reg.*, pag. 312.

Ed io stimo che d'aldii appunto si tratti nella maggior parte dei libelli enfiteutici inseriti nel *Registro*, sempre che a' nomi dei famuli chieditori non si aggiungano espliciti qualificativi (1).

Rispetto agli arimanni ognun sa che tali diceansi gli uomini veramente e pienamente liberi; i quali rappresentavano non uno stato negativo, cioè la libertà opposta alla servitù, ma lo stato positivo che è quanto dire la capacità e l'esercizio di tutti i diritti. Ora siccome grande mezzo e prova di libero stato fu in ogni tempo la milizia, così accadde che i longobardi estesero alla unione di tutti gli uomini liberi che aveano il diritto e l'obbligo di militare, e ne' quali perciò effettivamente risedeo la nazione, l'appellativo di *herman*, che vale quanto *esercito*. Donde i vocaboli correlativi di *arimannus* o di *exercitalis* (2).

Agli arimanni si competeva pure un altr'obbligo, quello cioè di assistere alle pubbliche assemblee; e loro eziandio spettava il diritto d'esercitar l'ufficio di *scabini*. Di che però le nostre carte (forse a motivo della età relativamente troppo tarda) ci offrono appena un esempio nella più volte citata bolla del vescovo Teodolfo (952), laddove questi ricorda *mansum in Carbonaria quem per commutationem accepimus a Gothofredo herede Thome scavini* (3)

(1) Rarissimamente si ricorda l'esercizio di qualche professione, fuor di quella del coltivare la terra. Vogliansi perciò in ispecie notare: *Obertus scutarius*, gastaldo di Molassana (*Reg.*, pag. 34, 154, 366), e *Guandalinus ioculator*, il quale per cagion della moglie, ch'era famula, sfruttava alcuni beni della Mensa (*Id.* pag. 245, 492). Nel secolo XIII a Venezia i giocolieri erano così numerosi, che vi componevano una corporazione (CECCHETTI, *La vita dei veneziani*, pag. 59).

(2) VESME e FOSSATI, *Vicende della proprietà in Italia ecc.*, nelle *Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino*; vol. XXXIX, pag. 293.

(3) *Atti*, I. 280.

Se non che di tali doveri e diritti gli arimanni, ed i proletari segnatamente (*qui proprium non habent*), non curarono sempre l'osservanza e la custodia. « Sparsi per le campagne, scrive il Cibrario, datisi a coltivar le terre, cresciuti in quella virile indipendenza dell'aratro tanto favorevole alla propagazione della specie, grave loro pareva il muoversi senza una causa poderosa ed urgente; pareva lor grave il trasferirsi a proprie spese, lunge dalla famiglia e dai dolci campi, a militare o giudicare . . . . Avendo poi libera facoltà di disporre della terra arimannica, molti l'aveano alienata, e non rimaneva loro d'arimanni altro che il nome; onde per vivere sollecitavano livelli o locazioni di terre dai grandi, e si piegavano talora per fame a condizioni mezzo servili » (1). Or questi riflessi trovano la loro applicazione in due livelli, mercè cui il vescovo Teodolfo locava agli esercitati di Bavari parecchi fondi siti nelle circostanze di detto luogo, cioè, come esprimevansi i chiedenti, *quantum antea tenuit avius noster Thomas et barbano nostro Venerando Buca nigra* (2); *quantum Benedicto et Rotruda aviones nostri per cartula donationis dedit ad genitores nostris Folperto et Jannasia* (3).

E nella generalità dei famuli son pure da noverare i preti; di mezzo ai quali vuolsi avvertire come sullo scorcio del secolo X si chiariscano penetrate le dottrine onde i *Nicolaiti* misero poscia tanto scompiglio in Milano. Un frammento genealogico ci addita tra le famiglie dei famuli sedenti in quel di Molassana la discendenza del

(1) *Della schiavitù ecc.*, II. 131.

(2) *Reg.*, pag. 161.

(3) *Id.*, pag. 162.

vescovo Giovanni II (1); e d'altra parte più documenti ricordando i *Premartini* di San Remo (2), aggiungono chiaro come sotto questa denominazione si intendano *illi qui descenderunt legitime a quatuor filiis presbiteri Martini* (3). Altrove si rammentano *Anselmus presbiteri Petri de Ponte* (4); *fili de presbitero Venerioso*, cioè Pietro e Giovanni (5); *Albertus presbiter cum filiis suis masculis*, ed *Johannes clericus cum filiis suis masculinis* (6); *fili presbiteri Martini Rezani* (7); *fili Oberti clerici... et filii Adaldonis clerici* (8). Non vogliam però ommettere il cenno di un *Johannes presbiter una cum filiis suis adoptivis* (9); ma il bisogno di tale spiegazione conferma che gli altri non si trovavano in questo caso. Del resto è hen naturale che procedessero in tal guisa le cose nel basso clero, quando della perniciosa scabbie del concubinato si mostrarono intinti i Pastori. Al quale proposito

(1) Ved. a pag. 309 del presente volume. Or ecco la discendenza desunta dal *Registro*, pag. 41, 154, 403, 405-06.



(2) Ved. a pag. 474.

(3) *Reg.*, pag. 398. Come qui si hanno i *Premartini*, altrove s'incontra un *Premansfredus* o più chiaramente *Bonusvassallus de presbitero Mansfredo*. Ved. *Chartarum*, II. 369, 721.

(4) *Reg.*, pag. 45.

(5) *Id.*, pag. 145-46, 157.

(6) *Reg.*, pag. 174, 260.

(7) *Id.*, pag. 69.

(8) *Id.*, pag. 23.

(9) *Id.*, pag. 186.

ci ritorna a memoria la gravissima bolla d'Innocenzo II: *Ante tempora Ayraldi episcopi... alios procubitores alios vero barbaros a diebus... Oberti episcopi usque ad eundem Ayraldi ordinationem Januensi Ecclesiae prae-fuisse... a deo quod multi etiam canonicorum ianuensium pro malis et oppressionibus quae sibi inferebantur extra civitatem longo tempore remansissent* (1). Nè si andrà forse lontani dal vero sospettando in questi *multi canonicorum* gli austeri seguaci delle dottrine di quei *Patarini*, che in Milano osteggiarono virilmente i *Nicolaiti*; le quali dottrine anch'esse non poterono mancare d'avere in Genova il lor contraccolpo: insomma la parte sana del clero, per le tristissime condizioni del tempo, destituita d'ogni forza che quella non fosse della propria virtù.

§ III. I beni della Chiesa posti in città e nel borgo occidentale rilevavano direttamente dall'Episcopio, e perciò dall'Economo o Vicedomino; quei delle valli e delle riviere erano distribuiti nelle cinque *Curie* di Molasana, di San Michele di Lavagna o di Graveglia, di Nervi, di San Pier d'Arena e di Medolico. Finalmente le proprietà site oltre i gioghi dell'Appennino sembra che riconoscessero il loro centro nel cospicuo borgo di Gavi, qualora si ponga mente ad un atto di locazione del 972, nel quale si pattuisce che ivi appunto debba ogni anno corrispondersi il fitto di alcuni fondi al ministeriale del Vescovo (2). Se non che il veder proposto alla loro amministrazione un siffatto ufficiale, ne porge indizio per giudicarli di minore entità a petto di quei

(1) *Reg.*, pag. 448.

(2) *Id.*, pag. 449.

delle *Curie*; sapendosi che i ministeriali, scelti fra gli aldi, reggeano delle piccole gastaldie (1).

La sovrintendenza de' beni che costituivan le *Curie* era invece affidata ai gastaldi, così come vedemmo già praticato per le proprietà di San Romolo e di Ceriana. De' quali gastaldi volendo ora soggiungere alcuna cosa, notiamo ch'eran soggetti direttamente all' *Economo*, e venivano corrisposti col prelevamento di una parte delle rendite prodotte dai beni cui essi reggeano. Così il gastaldo di Medolico raccoglieva per sè le decime di Campi e di Magneri, coll'obbligo però della prestazione di due spalle, l'una delle quali per riconoscimento di tal concessione, l'altra a titolo di *gastaldatico*. E da più atti rilevasi investito di tale ufficio, a' tempi di Siro II, un Girardo da San Biagio, altrimenti detto di *Morella* dal nome della località nella quale sorgeva un molino ch'egli avea ricevuto in locazione dalla Chiesa (2). Lo stesso tributo veniva imposto del pari ai gastaldi della *Curia* di San Pier d'Arena, ai quali davasi a sfruttare il molino del *Giarolo* (3). Anzi poichè talvolta accadeva che il reggimento di una *Curia* si partisse in varii gastaldi, così

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 146. Stando al solo esame delle leggi longobardiche, i ministeriali sarebbero un peggiorativo anzi che un miglioramento degli aldi, valutandosi la vita dei primi a 50 e quella dei secondi 60 soldi (ROTHARIS *leges* 127, 129). Il Troya paragona perciò i ministeriali di quella età ai servi domestici, *verni* o *vernali* dei romani (*Cod. diplom. longob.*, II. 151. 153). Ma vogliansi spesso distinguere dalle condizioni de' tempi longobardi le vicende dei posteriori. Sotto i Carolingi, per esempio, i ministeriali divennero anche i maggiordomi del Re; altri, appunto come quello del vescovo Teodolfo, ebbero in custodia le *villae*. Ed i ministeriali delle *villae* di Carlo Magno erano eziandio falconieri, orefici, argentieri, fabbri, riscuotitori di pedaggi. Ved. LATTES, *Studi ecc.*, pag. 220.

(2) *Reg.*, pag. 46, 48, 64, 134, 135, 316, 333, 337, 359, 367.

(3) *Id.*, pag. 49.

ve ne avea qui uno particolare pel Begato, al quale era consentito il privilegio del raccogliere la decima nella collina di tal nome (1).

I gastaldi di Molassana davano una spalla e cento uova (2); e quel di Nervi, a nome Lanfranco Rezano, raccoglieva la decima della *Chiappa* dando in compenso sei spalle (3). Quanto è dei gastaldi di Lavagna, desideriamo di essi una esplicita memoria nel *Registro*. Ma forse era del loro numero un Rubaldo di Traso, il quale comparisce e giura in certo lodo che concerne ai possessi episcopali ne' monti di Tassorello dipendenti da quella *Curia* (4).

Un altro lodo del 1145 rammenta i gastaldi Rustico Garilio ed Ogerio Danese, prodotti dall'economista Alessandro come testimoni in certa causa della decima del mare pretesa dall'Arcivescovo sui forastieri, ed assegnatagli da' Consoli appunto sulla deposizione giurata di tali testi (5). Di qual *Curia* e' si fossero gastaldi la sentenza non dice; ma teniamo per quella di Molassana, dacchè la rubrica apposta ad un libello del vescovo Oberto ci avvisa che nel dominio utile di Ogerio suddetto erano pervenuti diversi beni siti nell'isola di Bisagno e nella località di San Siro di Struppa (6). Oltre di che gli stessi Rustico ed Ogerio compariscono del pari in una nota ove si tratta dei beni di Molassana (7); e nuovamente il Danese riscuote da Guglielmo

(1) *Reg.*, pag. 49.

(2) *Id.*, pag. 38.

(3) *Id.*, pag. 51, 53.

(4) *Id.*, pag. 85.

(5) *Id.*, pag. 117.

(6) *Id.*, pag. 193.

(7) *Id.*, pag. 138.

Pevere la pensione della *Domocolta* di san Vincenzo, o di Bisagno, inclusa appunto nella *Curia* di quell'appellativo (1). In ben maggior numero però dovean trovarsi in questa *Curia* siffatti ufficiali; perchè altrove di cinque fra essi è registrato il nome (2).

Tra le *Curie* anzidette poi sono certamente di più antica formazione e di maggiore entità quelle di Molassana e di Lavagna. Perchè la prima oltre all'abbracciare tutta la valle del Bisagno, si estese in origine anche ad alcuni punti dell'opposto versante della Polcevera, compreso il borgo ed ora città di San Pier d'Arena (3), mentre guadagnando l'erta del Creto, discese eziandio nella ubertosa valle di Scrivia sino a Busalla (4); la seconda spaziò da Rapallo a Sestri lungo la costa del littorale, e si addentrò quindi nella Fontanabuona. Le altre *Curie* invece, che forse non risalgono oltre i tempi dell'arcivescovo Siro II, sono d'assai ristretta giurisdizione, e molto più povere di possessi. Nella *Curia* di Molassana inoltre si ergeva ben munito e guardato il *Castello* (5), cui nel secolo XIII l'arcivescovo Bernardo da Parma aggiunse un palazzo che il Varagine appella *magnum et pulchrum* (6). La *Curia* di Nervi, dove però esisteva parimente un palazzo (7), non trapassava i confini di questo paese; quella di San Pier d'Arena non giungeva più in là di Campi salendo a ritroso il torrente Polcevera per breve

(1) *Reg.*, pag. 393.

(2) *Id.*, pag. 366.

(3) *Id.*, pag. 33.

(4) *Id.*, pag. 144.

(5) *Id.*, pag. 40-43, 44, 249, 454.

(6) VARAGINE, *Chron. Gen.*, col. 51.

(7) *Actum Nervii in palatio Archiepiscopatus Januensis*. Così in un documento del 26 maggio 1262, riferito dal Muzio a pag. 3 del suo Ms. serbato nella Civico-Beriana col titolo: *La religione o sua Ordine di N. S. del Carmine*, ecc.

distanza dalle sue foci nel mare; quella di Medolico comprendea le regioni di San Biagio, San Cipriano, Morigallo, Valle alta, Monte Lanerio, Cantone, il Cerro, ed altre poche; e propriamente avrebbe costituita una *Curia* dell'alta e bassa Polcevera, se il luogo di Vigomorasso non fosse stato sottoposto a quella Molassana (1). Tuttavia anche nella *Curia* di Medolico gli Arcivescovi aveano fatto innalzare un castello (2), del quale al dì d'oggi si riscontrano gli avanzi nella *Caminata* che corona un poggetto di rimpetto a San Biagio.

Ma i beni situati oltre i Gioghi, sia perchè nella maggior parte si trovavano in territorio soggetto alla Diocesi di Tortona (*Pieve di Gavi, Pontecurone, ecc.*), e sia perchè troppo distavano dal centro di Genova, non poteano per avventura essere invigilati e retti con quella diligenza che rispetto agli altri tutti vediamo costantemente adoperata. Donde il proposito nei nostri Vescovi di permutare tali fondi (*un manso a Vignale*) con altri più prossimi (*un manso a Langasco*) (3); lo spogliarsi preferibilmente de' medesimi nelle donazioni a' monasteri (4); ed infine l'avvenimento della pieve di Gavi nella giurisdizione dell'Arcivescovo di Genova, consigliata veramente sotto tutti gli aspetti dopo che quel castello era venuto in potestà del nostro Comune (5).

(1) *Reg.*, pag. 61, 65, 118, 135, 139, 298, 454.

(2) *Id.*, pag. 33, 35.

(3) *Id.*, pag. 435.

(4) *Id.*, pag. 427.

(5) Di ciò trattammo già a pag. 371 e segg., dove riferimmo pure una bolla papale che pareggiava senz'altro la estensione del dominio ecclesiastico di Genova a quella del suo Comune. Piacerà però l'intendere come la concessione delle chiese oltre i Gioghi fosse pur confermata all'Arcivescovo ed al Capitolo Metropolitano di Genova, nel 1255, da papa Alessandro IV, tosto che succe-

Il *Registro* distribuisce sotto ogni *Curia* i famuli rispettivi, e sotto ogni capo di famiglia raduna i membri che la compongono. L'economista Alessandro rammenta nove famiglie di famuli che abitavano in città, ma che avean beni dipendenti per la maggior parte dalla *Curia* di Molassana. Fra i quali cita la discendenza di Maurone di Domocolta, *ex quo descenderunt uxor Wilielmi Custodis, et uxor Johannis Langascini, et Oglerius et consortes eorum* (1). Quanti più altri però abitassero nella *Curia* medesima ci è interdetto il conoscere per lo strappo di un intero foglio che si riscontra nel Codice (2); ma certo, per l'estensione e l'importanza delle proprietà della Chiesa, dovettero esser quivi molto più numerosi come può riconoscersi per altri cenni (3); e difatti in

dette ad Innocenzo IV, con la bolla che leggesi nel *Liber Jurium* (l. 1222), e che noi riproduciamo.

*Alexander episcopus servus servorum dei, venerabili fratri archiepiscopo et dilectis filiis preposito et capitulo ianuensi salutem et apostolicam benedictionem. Ecclesiam vestram honorare intendimus et eam attollere prerogativa fuoris et gratie specialis. sane sicut dilecti filii potestas consilium et comune ianense nobis significare curavit (sic) felicitis recordationis Innocentius papa predecessor noster ecclesie ianuensi concessit ut ecclesie de ultra iugum constitute in territorio comunis vel alicuius ianuensis que subesse consueuerint ecclesie ac episcopo terdonensi essent eidem ecclesie ianuensi subiecte in spiritualibus et temporalibus usque ad ipsius beneplacitum voluntatis. nos itaque dictorum potestatis consilii et comunis supplicationibus inclinati auctoritate vobis presentium indulgemus ut predicte ecclesie de ultra iugum eidem ianuensi ecclesie tamquam sue metropolitane in spiritualibus usque ad nostre voluntatis beneplacitum sint subiecte. Nulli ergo etc. Datum neupoli III nonas marci. pontificatus nostri anno primo.*

(1) *Reg.*, pag. 218. Questo Oglorio a sua volta è detto figlio d'Amico Sclarcuore. *Id.*, pag. 66.

(2) È questo il foglio 79 (pag. 150), il quale dovette contenere quasi totalmente l'elenco de' famuli di questa *Curia*; mentre in capo all'80.º stanno i nomi degli ultimi cinque. Altri due famuli della *Curia* di Molassana si rammentano a pag. 366-67.

(3) *Reg.*, pag. 34 e segg.

documenti posteriori ascendono a ben 114 <sup>(1)</sup>. Ventisette famiglie poi appartengono alla *Curia* di Nervi, otto a quella di Lavagna, sei a quella di San Pier d'Arena <sup>(2)</sup>, venticinque all'altra di Medolico <sup>(3)</sup>.

Nei più antichi tempi dovettero però i livellarii della Chiesa trovarsi in assai minor numero; se non che questo si accresce di mano che si succedono le generazioni, e si moltiplicano le famiglie. Allora le antiche proprietà si frazionano; e di un podere già sfruttato integralmente dal padre, i figli chiedono per ciascuno una *sorte* o porzione; poi d'ogni *sorte* i nipoti domandano una *sorticella*, i pronipoti una *fetta*, ed un quarto di *fetta* <sup>(4)</sup>; benchè, come avviene il più di frequente dei feudi, le divisioni sieno non già pratiche ma ideali <sup>(5)</sup>.

§ IV. Scendendo ora alla enumerazione dei possessi, e primamente a quella dei beni rustici, notiamo come fra essi emergano i *mansi*, i quali costituirono infatti l'elemento precipuo della proprietà territoriale. Troppo ci condurrebbe lontani dal nostro proposito il trattare qui della loro estensione, la quale d'altronde fu assai varia, secondo avvertì il Muratori, ma che dovette in ogni caso rispondere a questa condizione caratteristica: *ut unus rusticus cum sua familia possit sustentari* <sup>(6)</sup>.

Bensì è da soggiungere come i *mansi* si dividessero in *demaniali* o *signorili* (*mansus domnicus* o *indomnicatus*, ed anche semplicemente *domnicatus*), *beneficiarii* e

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 402-03.

<sup>(2)</sup> Compreso Andrea Rufo di Voltri. *Reg.*, pag. 367.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 450-54.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 96.

<sup>(5)</sup> Ved. DESIMONI, *Sulle Marche dell'Alta Italia ecc.*, pag. 55, 57 in nota.

<sup>(6)</sup> MURATORI, *Antich. Estensi*, par. 1, cap. 1, pag. 37.

*condizionati*. I primi erano amministrati direttamente dal proprietario, e per conto di lui coltivati da quelli tra i famuli che ne avevano l'obbligo; i secondi venivano conceduti a *liberi uomini* non sottomessi che a doveri di un ordine elevato, come la fedeltà inviolabile verso il signore, l'assistenza da prestargli in tempo di guerra, e somiglianti; gli ultimi erano invece consentiti ai villici, coll'onere di certi tributi e servizi personali onde ci cadrà in acconcio di tenere discorso.

Il *Registro*, come in genere avviene dei *Poliptici*, non entra a proposito de' mansi in troppo minuti particolari. Nondimeno fa ricordo del *manso demaniale* di Campodónico nel territorio di Molassana, e dei *donnicati* di san Michele di Boasi, e *del mare* nelle *Curie* di Lavagna e di Nervi, nonchè dell'altro del *Piano del Gazzo* <sup>(1)</sup>. Rammenta del pari alcuni *mansi beneficiarii* onde avevano l'utile dominio i figli di Conone di Vezzano <sup>(2)</sup>, ecc.; ma chiarisce poi come la più gran parte fossero *condizionati*.

Non sarà inutile l'avvertire come a significazione del *mansus* vedasi promiscuamente adoperato nel nostro Codice l'appellativo di *locus*. Così per esempio, sotto la rubrica *locus de Bazali* si riferiscono le *condizioni* del *mansus de Bazali* <sup>(3)</sup>; ed un lodo consolare attribuendo all'Arcivescovo *mansos duos* nella villa di San Biagio, ricorda le *coherentie istorum duorum locorum* <sup>(4)</sup>.

Similmente fu talvolta sinonimo di *mansus* il vocabolo *masculus* <sup>(5)</sup>, tal altra quello di *mansio* <sup>(6)</sup>, dalla

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 47, 52, 53, 54, 368.

<sup>(2)</sup> *Id.*, pag. 40.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 33.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 80.

<sup>(5)</sup> *Reg.*, pag. 306.

<sup>(6)</sup> Così *mansus de Carbone* (pag. 41) e *mansio Carbonis* (pag. 342); *mansus... de Glaredo* (pag. 36), e *mansio... de Glareto* (pag. 255).

casa cui abitavano i coltivatori, perciò detti *manentes*, *mansores* o *mansuarii*. De' quali appunto è caso nel nostro *Breve de' Consoli* del Comune pel 1143, laddove questi giurano: *Si quis homo in servitio domini alicuius manens . . . arma portaverit, solidos XX ei tollemus* <sup>(1)</sup>. Così pure nelle convenzioni seguite del 1166 coi Conti di Lavagna, i Consoli promettono a costoro: *Ad collectam non cogemus . . . domnicatos manentes vestros, de eo solummodo quod ad vestras possessiones pertinet; de ceteris non intelligimus* <sup>(2)</sup>. Presero inoltre i mansi il nome di *curtis*; e certamente le *corti* di Bazale, di Vigomorasso e di Bavari, onde è cenno in una bolla di Eugenio III <sup>(3)</sup>, sono una stessa cosa col *mansus de Bazali* testè citato e coi *loci de Bavali . . . et de Vico molacio* di cui parla il *Registro* <sup>(4)</sup>. Difatti a proposito del *locus de Bavali* <sup>(5)</sup> si rammenta la *cella* (oggi *Sella di Bavari*); ed è noto che con questo vocabolo soleano distinguersi le abitazioni dei mansi tributarii.

Ma il vocabolo *curtis* ebbe anche il senso di *villa*; e così stimiamo debba intendersi della *corte indomnicata*, o demaniale, che trovasi posta sotto il castello di Molassana <sup>(6)</sup>, nonchè della *corte d' Iso* in Polcevera (*Isacurtis*) nel cui recinto la Mensa possedeva pure un molino cui teneano in feudo i figli di Aldone chierico <sup>(7)</sup>.

Un altro ed assai più ampio significato è però da at-

<sup>(1)</sup> *Monum. Hist. Patr., Leges Municipales*, col. 246.

<sup>(2)</sup> *Jurium*, I. col. 246.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 193, 288, 291, 292, 306.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 454.

<sup>(5)</sup> *Id.*, pag. 33.

<sup>(6)</sup> *Id.*, pag. 249.

<sup>(7)</sup> *Id.*, pag. 24.

tribuire eziandio a questa parola; conciossiachè laddove la bolla succitata, confermando in genere alla Chiesa Genovese il dominio de' suoi beni, rammenta le *corti* di Molassana, di Nervi, di Medolico, di San Pier d'Arena, e di San Michele di Lavagna, niun dubbio vi ha che tale denominazione sia qui da applicare propriamente alle già dette cinque *Curie* dominanti o subcentri di altrettanti gruppi de' possessi episcopali.

Nel *Registro* occorre pur frequente la memoria delle *massariciae* o *massaricia*, che molti autori confusero coi *mansi*, ma delle quali l'eruditissimo Lattes chiarisce invece la derivazione dalle *massae*, che è quanto dire « moltitudine di campi insieme riuniti in un grande latifondo » (1). Le *massariciae* adunque sarebbero le case ed i poderi il cui complesso costituiva le *massae*; donde la denominazione latino-barbara di *massarius* e la volgare di *massaro* o *massaio*, per indicare il servo *qui ordinatus est super alios in domo senioris sui*, come lo definisce il Glossario Cavense all' *Editto* di Rotari (2), e più tardi anche il libero agricoltore. Del resto il *massaio* « occupava un luogo distinto tra' coltivatori...., come appare.... dall'incontrarsi ad ogni piè sospinto menzione di case e poderi, *qui regitur* dal *massaio* tale e tal altro » (3). Così l'imperatrice Adelaide fa dono a san Fruttuoso di Capodimonte delle proprietà d' *Arnevernasca* e di *Alpicella*, *que nunc una ex ipsa reta esse videtur per Andreas et item quondam Andreas seu Martinus massarii liberis hominibus* (4). Inoltre i *massai*, ge-

(1) LATTES, *Studi storici sopra il contratto d' enfiteusi ecc.*, pag. 215.

(2) *Monum. Hist. Patriae, Leges Municipales*, col. 229.

(3) LATTES, *Op. cit.*, pag. 217.

(4) *Cartario*, pag. 41.

neralmente, aveano un peculio e case lor proprie (1); rispetto alle quali poteano per privilegio andare esenti dai pubblici aggravi. Il perchè nelle Consuetudini del 1056: *Massarii vestri super vestris rebus residentes non debent dare aliquod foderellum, nec albergariam, nec ullum datum, nec placitum, nec ad marchiones, nec ad vicecomites neque ad aliquem illorum missum* (2).

Nota il precitato Lattes come il massaiò abbia talvolta un nome proprio che termina in *ulus* o simile (3). E noi ne incontriam la prova nel nostro Codice, tuttochè d'età un po' troppo tarda rispetto a questi riflessi, nel *massaricium Campoli* consentito in locazione dal vescovo Landolfo, e nel *massaricium quem tenuit Andreas Itolus* confinante ad una terra data in livello dal vescovo Oberto (4). Però non sempre e soltanto a' villici furono conceduti a sfruttare i *massaricii*, come afferma il Du Gange (5); trovando noi che n'ebbe eziandio a livello Tedisio di Lavagna co' suoi figli (6). Il quale Tedisio fu tra i secondi militi del marchese Oberto e tra' fautori del re Ardoino; e può considerarsi come il progenitore de' Conti di quella Valle (7).

Se non che il *Registro* fa pur menzione di una *curticella*; ed è quella di Libiola, di cui si legge che fu locata dal vescovo Landolfo *cum cappella una constructa, cum casis, massariciis et omnibus rebus ad ipsa curti-*

(1) LATTES, *Studi ecc.*, pag. 217.

(2) *Reg.* pag. 312.

(3) LATTES, *Studi ecc.*, pag. 212.

(4) *Reg.*, pag. 292, 306.

(5) *Glossar.*, IV, 313.

(6) *Reg.*, pag. 292.

(7) Ved. gli *Schizzi Genealogici* che formano il complemento della presente Illustrazione.

*cella pertinentibus* (1). Ora siffatte espressioni adoperate rispetto ad una *corte minore*, ci richiamano a quanto circa le corti in genere scrisse il Cibrario, laddove osserva appunto che « a ciascuna corte o villa era annessa una quantità di terre più o men grande, di varia coltura »; e conclude col mostrar derivato dalla corte principale di tutto il gruppo il nome del successivo villaggio, siccome già notammo colle sue stesse parole a proposito della corte di Taggia (2). Imperocchè, applicando le esposte considerazioni alla *curticella* di Libiola, la quale fra le sue attinenze contava pure una chiesa, che è senza fallo da cercare nel priorato di santa Vittoria, possiamo argomentare come dalla medesima derivasse il nome al villaggio. E della sua preminenza sulle terre circostanti abbiamo poi valida prova in questo fatto, che Libiola fu più tardi la sede di un Vicariato foraneo, estendendo la propria giurisdizione sulle parrocchie di Bargone, Cardeni, Loto e Sambuceto.

Finalmente circa alla antichità della chiesa in discorso, non è privo d'importanza il riferire quanto lesse il Poggiali nel Registro di Ruffino monaco e camerlingo del monastero di san Savino in quel di Piacenza. Dove è scritto come intorno all'anno 1034, « trasferitosi da Genova a Piacenza Buonfiglio prete, verisimilmente genovese, insieme con Leida figliuola di Dodone, offerirono e donarono all' Abate e monistero di san Savino varii beni e poderi che possedeano in comune sul Genovesato, nella *Valle Segestina*, cioè nei luoghi che oggidì Sestri di Levante e Libiola si appellano, come anche quanto tenevano ne' villaggi di Sarzana (*Sorlana?*), Calcinara, Lin-

(1) *Reg.*, pag. 292.

(2) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 226. Ved. a pag. 448.

gone, Coniolo, Movera (?), Monte di Bargone, Fenogliata, Cardene ed altri sino al numero di ventiquattro, colla piccola chiesa dedicata a sant' Andrea apostolo e a' santi martiri Giorgio e Fruttuoso (1) in Rovereto, luogo della stessa Valle; con questa condizione però, che dovesse esso Abate fondar di presente nella suddetta *Valle Segestina* una cella o un monistero che dir vogliasi, secondo la sua regola e professione, in cui abitassero continuamente quattro monaci, e le divine lodi vi celebrassero. Fu eseguita di lì a non molto (soggiunge lo storico piacentino) la pia disposizione, ..... con ivi fondarsi una cella sotto l'invocazione di santa Vittoria » (2). Difatti nello stesso Registro, sotto l'anno 1037, si legge: *Privilegium Conradi (imperatoris) et confirmatio ecclesiae sanctae Victoriae constructae in Valle Sigestrina* (3).

Passando oltre, noi incontriamo eziandio fatto ricordo di tre *domocolte* (*domus cultae*), qualifica attribuita d'ordinario ad un fondo dominante con casa signorile, e dipendenze di molini, casolari (*casae*) e simili (4).

La *domocolta* che sorgeva nel Borgo orientale della città, e si chiamava di *san Vincenzo*, in origine probabilmente da una cappellina e poi certo dalla chiesa ivi eretta in onore del celebre diacono e martire delle Spagne (5), abbracciava tutta quell'ampia zona di territorio

(1) Che il san Giorgio qui nominato sia il discepolo di san Fruttuoso, non è dubbio per quello che intorno a ciò abbiamo detto a pag. 454. Ma ei non fu martire sì come lo qualifica il Poggiali, scambiandolo col cappadoce.

(2) Ved. POGGIALI, *Mem. storiche di Piacenza*, vol. III, pag. 299, 301.

(3) *Reg.*, pag. 715.

(4) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 439.

(5) Questa chiesa non viene mai ricordata nel nostro *Registro*; ed è perciò ch'io restringo le sue origini a quelle di una semplice cappellina. Le prime memorie certe della chiesa non vanno oltre la seconda metà del secolo XII.

che oggi corre dagli *Archi di santo Stefano* alla più vasta cinta murale, ad eccezione forse della *Braidà* <sup>(1)</sup>, rispondente all'italiano *bretto* che vale quanto *sterile* <sup>(2)</sup>. E certamente così per la propria estensione come per la sua partizione in più vigne e donnicati, nonchè per la molteplicità dei molini e delle case che v'erano inclusi <sup>(3)</sup>, risponde bene alla definizione che abbiamo recata. Non così le altre del *mansus de Castaneis* e di Molassana; le quali parrebbero non più che semplici terreni messi a vigne. Così di *Rico de Castaneis* e de' suoi consorti si nota che *colligunt perticas in nemore, et deferunt eas ad domuncultam, et putant ipsam vineam, et faciunt ea que necessaria sunt ipsi vinee* <sup>(4)</sup>; e però noi opiniamo che delle due *domocolte* di Molassana l'una sia da ricercare nella odierna vigna di san Siro di Struppa comunemente denominata la *Dotta*.

Nè a quest'ultima conghiettura dee muovere ostacolo l'apparente diversità della denominazione. Conciossiachè mentre da un lato più documenti ci chiariscono come fino al secolo XII l'appellativo di Molassana si estendesse al luogo anzidetto (stringendosi invece quello di Struppa alle soprastanti ville di San Damiano e

Rifabbricata nel XVIII, fu demolita sugli esordi del XIX. — Un atto del 1059 (*Reg.*, pag. 220) include la *domusculta* nella Valle di Bisagno (*in Valle Vesano, ubi dicitur domoculta sancti Vincentii*); ma ciò deriva da che il borgo orientale, o di san Vincenzo, è di formazione alquanto più recente; onde non rare volte appellasi anche *nuovo*. L'unico borgo infatti che esistesse ne' secoli anteriori all'XI era l'occidentale, appellato *di san Tommaso* dalla chiesa eretta in onore di tale apostolo.

(1) Al presente ne rimane la memoria nella intitolazione della *Via di Brera* ed anche *Abrara*, come abbiamo già notato a pag. 416.

(2) Ved. LATTES, *Studi storici ecc.*, pag. 218 in nota.

(3) *Reg.*, pag. 102, 307, 308.

(4) *Id.*, pag. 35.

San Martino, cioè alla regione che riesce al di là del Rivo Torbido), dall'altro un atto di locazione del 1026 consentita dal vescovo Landolfo e dall'abate Giovanni al monastero di san Siro di Genova (1) ci mostra la domocolta in discorso nel possesso dei benedettini di san Siro Emiliano, ai quali succedettero poi gli arcipreti. Ora siccome tale domocolta si dice *posita iusta ipsam ecclesiam sancti Syri Emiliani*, così appunto la *Dotta* sorge a tergo della odierna chiesa pievana, ed è tuttavia proprietà della medesima. Quanto poi facilmente nel corso de' secoli siasi potuto mutare in siffatto appellativo quello di *Domocolta* (2), che nel volgare linguaggio fecesi anche *Démecotta*, ognuno di leggieri lo estima.

L'altra delle accennate domocolte rimase invece in possesso del Vescovo, e forse era annessa al castello. Difatti in un libello del 1073 si chiedono in locazione al vescovo Oberto *res iuris Ecclesie...in Molaciana*, a' cui confini *decernitur da una parte... domocolta dominicata* (3); e parimente un documento del 1204 dicesi *actum Molaciane in democolta Archiepiscopi, sub arbore cerasie* (4).

Quanto alle *vigne* in generale, notiamo che un atto del 966 fa menzione di *viti centenarie* a Pontecurone (5), ed il *Registro* accenna in più luoghi ai *maggioleti*, ossia piantagioni di maggiuoli, ed alle *topie* (6), che è a dire i pergolati. La voce *topia*, presa in significato consimile, è di buon latino unitamente al suo derivato

(1) *Reg.*, pag. 440; *Chartarum*, I. 452.

(2) Per sincope e contrazione: *domocta* e *docta*.

(3) *Reg.*, pag. 490.

(4) *Id.*, pag. 468.

(5) *Id.*, pag. 413.

(6) *Id.*, pag. 164, 264.

di *topiarii* onde occorre memoria anche in epigrafi, e col quale i romani vollero accennare ai giardinieri e villici per la cui opera si faceano le spalliere e i colonnati di vigna, di edera, di mirto, d'acanto. Così Cicerone dando contezza al suo fratel Quinto delle costui ville in quel d'Arpino: *Topiarium laudavi: ita omnia convestivit hedera, qua basim villae, qua intercolumnnia ambulationis; ut denique illi palliati* (cioè le effigie dei greci filosofi, ornati del palio, i cui busti ad erme si ergeano nelle ville) *topiariam facere videantur, et hederam vendere* (1). E così Plinio a Calvisio Rufo: *Inest... sumptus atriensium, topiariorum, etc.* (2).

Ma lasciando queste belle e classiche reminiscenze per rimetterci in via col barbarissimo linguaggio del nostro Codice, torniamo a rammentare la decima del vino che l'Arcivescovo riscuotea dalla villa di Begato (3); e fra le diverse opere imposte ai dipendenti dalle *Curie* di San Pier d'Arena e di Nervi, oltre quelle della vendemmia e dello schiacciare il mosto, avvertiamo le altre della imbottatura e del condurre il vino alla marina (4): indizio probabile che il succo spremuto dalle nostre uve esportavasi fin d'allora per ragione di commercio (5).

(1) M. T. CICERONIS *Opera*, ed. Pomba; vol. XI, pag. 645, vol. XVI, pag. 534. *Epist.*, lib. III, num. I.

(2) C. PLINII SECUNDI *Epistolarum*, ed. cit.; vol. I, pag. 499, lib. III, num. XIX.

(3) *Reg.*, pag. 12. Ved. a pag. 463.

(4) *Id.*, pag. 49, 52.

(5) Non era forse destituito di pregio il vino di Quarto. Perciò in un rogito di Guglielmo Cassinense del 20 marzo 1190 si legge: *Ego Mabilia uxor qu. Opizonis Lecavelum accepi a vobis... nunciis Regis Francie libras X, nomine arre et pagamenti totius vini mei quod habeo in Quarto, et est XIII vegeles ad rationem de solidis VII pro mezarolia* (Arch. Not.). Nè vuoi dimenticare che Filippo Augusto di Francia nell'agosto dell'anno suddetto imbarcossi in Genova per la terza Crociata (Ved. OTORONI SCRIBAE *Annales*, a. 1190). — Tra

§ V. Di più altre specie di terreni abbiamo noi egualmente memoria: *arimannie*, *sorti* e *sorticelle*, *isole* ed *isolette*, *brolii*, *pastini*, *prati* e *terrae aprae*; oltrechè i libelli enfiteutici cominciano generalmente con questa formola di petizione, od altra ben poco dissimile: *campis*, *ficetis*, *cannetis*, *saletis*, *castanetis*, *olivetis*, *robotetis*, *silvis et pascuis*.

Delle *arimannie*, o *terrae arimannorum*, se ne rammentano due: l'una in contiguità del torrente Bisagno (<sup>1</sup>), l'altra presso il fiume di Lavagna (<sup>2</sup>). Oltre che una *terra arimannorum* si designa quale confine di certi beni siti in Carasco, e donati dal marchese Alberto al monastero di santo Stefano nel 1033 (<sup>3</sup>). I documenti poi che accennano agli arimanni di Bavari, e che vengano da noi ricordati in principio di questo capitolo, ci inducono ora a considerare tutto il detto villaggio non altrimenti che una arimannia, o stazione d'uomini liberi; i cui terreni, in parte almeno, caddero nel patrimonio della Chiesa, per ciò che gli antichi proprietari, stretti in povere condizioni e quindi bisognevoli di soccorso, ne rinunciarono verisimilmente il dominio diretto per ritenere l'utile ed assicurarsene il godimento.

le mie schede poi concernenti a prezzi di merci desunti da rogiti notarili, scelgo gli esempi che seguono.

A. 1232.	Mezzarole	403	vino di Chiavari	si vendono	lire di Genova	30 sol. 18
1236.	Id.	13	vino di Framura	id.	id.	4 » 11
1241.	Id.	20	vino di Levante	id.	id.	8 » —
1261.	Id.	26	vino di Rapallo	id.	id.	6 » 10

Nei bassi tempi la *mezzarolia* si compose di 96 *pinte* od *amole*, pari a litri 91. 480; nel 1606 fu portata a 160 pinte; ora è di litri 160 (Ved. Rocca, *Pesi e misure antiche* ecc., pag. 67, 70, 108). Per *vegetes* (ital. *veggie*) s'intendono genericamente le botti, senza determinazione di misura.

(<sup>1</sup>) *Reg.*, pag. 477.

(<sup>2</sup>) *Id.*, pag. 274.

(<sup>3</sup>) *Chartarum*, I. 501.

Altri forse, più infelici ancora, caddero nella condizione di semplici aldi; ma della identità delle origini di questi e di quelli ci parla chiaro la comunanza dei possessi, rivelataci in quell'accordo del 1047, mercè cui gli arimanni promettono di non turbare il diritto dei famuli nella proprietà di una terza parte della chiesa pievana di san Giorgio di Bavari. Dai quali famuli ricevono a tale effetto il launehildo (1). Nè forse dissimil sorte dagli arimanni di questa villa era toccata a quei di Lavagna; dove i ricchi cresciuti in potenza e diventati signori, ebbero in commendazione i poveri e i deboli. De' quali appunto è cenno nella convenzione del 1166 più innanzi ricordata, colla promessa de' Consoli genovesi *ad collectam non cogemus ... domnicatos arimannos* (2). E lo stesso era inoltre avvenuto delle arimannie di Recco e di Cicagna. L'arimannia di Recco erasi commendata agli Arcivescovi di Milano, e per essi all'*avvocazia* loro rappresentante, coll'obbligo di un tributo dal cui pagamento, per sola cagione politica al certo, mandaronla quindi esente i nostri Consoli siccome altrove dicemmo (3). Quelle di Cicagna si erano commesse nel protettorato mal fido dei Malaspina; ed a ben chiarire le condizioni di esse intende ancora il giuramento di fedeltà prestato all'Arcivescovo ed al Comune di Genova dal marchese Obizzo, correndo il 23 ottobre 1168 (4).

(1) *Reg.*, pag. 399.

(2) *Jurium*, I. 222.

(3) Pag. 277.

(4) *Jurium*, I. 233. *Ego ero contentus et quietus, et homines et vassallos meos contentos et quietos stare faciam in antiquo iure arimanniarum et commendationum de plebeio Plecanie, sicut illud soliti eramus habere ego vel illi homines et vassalli mei a proximis triginta annis transactis retro; et hos vassallos et homines meos quos petieritis iurare faciam in ordinatione vestra exceptis comandis illis et arimannis quos speciali pactu et gratuita voluntate se*

Le *sorti* <sup>(1)</sup> significarono originariamente le quote delle possessioni romane onde si impadronirono i barbari invasori (*hospites*); e tali si dissero a motivo della divisione che se ne fece per sortizione <sup>(2)</sup>. Erano in genere poderi formati di terreni di varia coltura e di molta estensione, come ce ne chiarisce il Cibrario con larga copia di dati dedotti da un prezioso inventario del ministero di santa Giulia di Brescia <sup>(3)</sup>. La quantità dei terreni destinati a comporre dovette per altro essere assai varia; ma dall'ampiezza loro dipese che presso il coltivatore romano si accasassero una o più famiglie germaniche; talchè gli abitanti di una medesima *sors* si dissero *consortes* <sup>(4)</sup>. Così ancora dall'economista Alessandro si chiamano *consortes* i discendenti di Maurone di Domocolta più innanzi ricordati <sup>(5)</sup>; i quali rilevavano dalla Curia siccome famuli per gran copia di beni che a' tempi del vescovo Giovanni II (1019) composero appunto una *sorte* conceduta in enfiteusi al loro autore. Se non che la *sorte* nell'anno 1143 si spartì fra *consorti*, in quel modo che ci chiariscono i libelli di Guglielmo

*nihî marchioni aut vassallis meis de aliquid dando vel faciundo obligasse constiterit in his triginta proximis transactis annis, de quibus sicut convenerunt habeam ego vel homines mei. Ita tamen hec dicta sunt quod ius arimanniarum vel commendationum in una tantum cuiusque domus persona consistat; nec occasione plurium filiorum ad plures personas extendatur.*

Importa notare che il marchese Obizzo mirava a sopprimere le franchigie di quegli arimanni; e che i genovesi, a difenderli dalle aggressioni armate del medesimo, aveano sino dal 1164 fatto erigere nella pieve di Cicagna il castello di Monte Leone. Ved. OBERTI CANCELLARI *Annales*, a. 1164.

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 52, 159.

<sup>(2)</sup> LATTES, *Studi ecc.*, pag. 175.

<sup>(3)</sup> CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 76, 102, 230, 233 e segg.

<sup>(4)</sup> LATTES, loc. cit.

<sup>(5)</sup> Ved. a pag. 520.

Custode e di Giovanni Langascino (1). Neanche si può supporre che la misura delle sorti fosse desunta (almeno con qualche frequenza) dalla rendita, malagevole a determinarsi, quando si consideri che le terre concesse a livello erano in genere poco e mal coltivate, e talora eziandio affatto incolte (2). Il *Registro* però ci offre esempio di una *sorticella*, ossia piccola *sorte*, nel luogo di Bazale, la cui entità è determinata dalla misura; e dice che è *super totum in circuitu perticas XX* (3). Vi ebbero anzi anche le *quarte*, che è quanto dire la quarta porzione di tutto un podere; e così nel *Registro* medesimo si nota: *Quarta una in Maxevaia* (4).

Le *isole* ci appaiono il più di frequente come spazi di terra lambiti dalle acque, sui quali di già sorge oppure si pattuisce che venga costruito un molino. Egli è in questo senso che il *Registro* ricorda quelle del Lago Dagonale, di Corsi, di san Siro nella Valle di Lavagna, ecc.; nonchè l'*isolella* di Molassana (5).

La parola *brolio* già dicemmo che significò nei bassi tempi un terreno circondato da muri ed ornato di piante (6) e d'altri alberi fruttiferi, come scrive il Muratori (7), o forse anche d'ortaglie. Imperocchè la regione della nostra città, che da più secoli ed oggi ancora si distingue coll'appellativo di *Orti di santo Andrea* (8), risponde all'antico *brolio* della vicina chiesa di santo Am-

(1) *Reg.*, pag. 215, 216.

(2) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 231.

(3) *Reg.*, pag. 482.

(4) *Id.*, pag. 285.

(5) *Id.*, pag. 407, 360.

(6) Ved. a pag. 270.

(7) *Antiquit. Ital.*, Dissert. XXI.

(8) Furono così detti dal titolo del vicino monastero, oggi tramutato in carceri giudiziarie, come notammo a pag. 270.

brogio, proprietà che fu de' Vescovi di Milano (1). Quei di Genova poi aveano un *brolio* a Molassana, e ne riscuoteano la condizione di dodici denari all'anno (2).

Diceasi *pastino* il terreno che si volea dissodare e rifornire di nuova alberatura; nella quale condizione, dopo le tante calamità arrecate dai barbari alla industria agricola degli italiani, si trovarono per fermo la maggior parte de' fondi, per modo che i *pastinatori* sembrarono a que' dì meritevoli d'incoraggiamenti e favori. Le Consuetudini del 1056 recano infatti che i *pastinatori* i quali risedeano sopra le terre de' genovesi, tenevansi immuni da ogni pubblico servizio (3); ed il *Registro* ricorda i *pastini* di Corsi, di Casalio, della Coverclata, del Prato, di Fontanegli e di Tasso, oltre quello del vescovo Ottone ch'era nei pressi di San Pier d'Arena, e venne certamente così denominato perchè fatto sotto il governo di quel Pastore, nelle prime decadi del secolo XII.

I *prati* sono nel maggior numero *demaniali*; e s'incontrano più frequenti che altrove nella *Curia* di Molassana.

Nè dissimili dai *prati* sono le *terrae absae*, od anche *apsae* e *aprae*, che è quanto dire fondi incolti o *spogli*, per contrapposto all'appellativo di coltivati o *vestiti*; e donde nullameno si esigeva la pensione, perocchè vòlti in modo precipuo all'uso di pascoli (4). Così il vescovo Landolfo, locando gran copia di beni a Tedisio di Lavagna, *apras* (terras) *in ista Ecclesia in sua reservavit potestate* (5); e così figurativamente, nelle donazioni fatte

(1) Ved. a pag. 270-85.

(2) *Reg.*, pag. 34.

(3) *Id.*, pag. 314.

(4) DU CANGE, *Glossar.*, I. 25, 339.

(5) *Reg.*, pag. 291.

al monastero di san Fruttuoso di Capodimonte, l'imperatrice Adelaide dice di sè medesima *me exinde foris expuli... et absa sito feci* <sup>(1)</sup>, volendo accennare come siasi spogliata d'ogni ingerenza nei beni donati.

Noi non ci estenderemo in ulteriori particolari per quel che concerne ai campi e ad altri terreni, dei quali abbiamo derivata notizia generica dalle formole dei libelli. Solo noteremo fra i campi quello *donnicato* nel monte di Creto <sup>(2)</sup>, un castagneto *donnico* a Molassana; più rovereti siti in ispecie nelle pertinenze di quella *Curia* <sup>(3)</sup>, ed alquante *ficaie* sì in questa <sup>(4)</sup> e sì nell'altra di Medolico <sup>(5)</sup>.

Degli *oliveti* apparisce memoria co' più antichi documenti; e vedesi che spesseggiavano in peculiar modo nelle *Curie* di Molassana, di Nervi e di Lavagna <sup>(6)</sup>. Altrove si ha incidentalmente nota d'alberi di pesche e di ciliegie.

Si ricordano pure alcuni *orti*: quelli di Buonmartino in Polcevera <sup>(7)</sup>, di Lamberto ed Ansaldo Porco in Bisagno <sup>(8)</sup>. A Medolico l'arcivescovo Siro si riserva la

<sup>(1)</sup> *Cartario*, pag. 40, 47.

<sup>(2)</sup> *Reg.*, pag. 446.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 406, 360.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 482, 231 (*ficarium*); e pag. 476, 482, 231 (*ficariolum*).

<sup>(5)</sup> *Id.*, pag. 435 (*figarium Girardi Castaldi*).

<sup>(6)</sup> Già si avvertì più innanzi come a' benedettini si attribuisca l'introduzione degli olivi in quel di Taggia (ved. a pag. 446). Non dirò ch'essi abbiano eziandio pei primi tolto a coltivarli in Genova; ma parmi benissimo di poter conghietturare che d'alberi siffatti eglino piantassero quel terreno che s'interponeva fra il loro monastero di santo Stefano degli Archi ed il luogo su cui sorse poscia l'ospedale di Pammatonc. Il quale terreno si disse per molti secoli dell'*Olivella*, e mutossi poi nella via che or chiamiamo dal nome dell'insigne Bartolomeo Bosco.

<sup>(7)</sup> *Reg.*, pag. 437, 358.

<sup>(8)</sup> *Id.*, pag. 276.

quarta parte delle ortaglie (*quartum de orto*) che nasceranno nel manso del Poggio (1); e nella villa di Begàto metà della decima dei *porri* (2).

§ VI. Ma insieme ai varii colti de' quali finora abbiamo detto, occorre pure frequentissima la memoria dei casolari (*casae*), come quelli che sono invero il più naturale, anzi il necessario complemento di ogni fondo colonico. Consisteano questi in una cameruccia dove una famiglia d'agricoltori cucinava e dormiva; il fuoco vi si accendeva, come anche oggidì nei più rozzi abituri, di contro al muro o nel mezzo del pavimento; ed il fumo usciva per la porta o per gli spiragli del tetto (3).

Più casolari aggruppati insieme, ed esistenti sopra un unico fondo, si diceano *casali* (*casalia* od anche *casales*) (4). Il perchè Anastasio Bibliotecario scrive di papa Adriano I, che *fecit atque constituit noviter domus cultas quatuor*, l'una delle quali era distante quindici miglia circa da Roma, *ubi plures fundos seu casales et massas emere et eidem domui cultae addere visus est* (5). Nel senso medesimo il *Registro* ha più libelli, pei quali si locano il *casale de Podio* in quel di Sestri a levante, *quod (casale) dividitur in tres partes* (6), ed il *casale de Johanne Brazamonte* (ossia già condotto da costui). Il qual casale, dicono i richiedenti, *petimus plenum et vacuum in integrum.... hoc sunt casis, vi-*

(1) *Reg.*, pag. 318.

(2) *Id.*, pag. 12.

(3) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, vol. II, pag. 227.

(4) CASALE: *certus casarum numerus*. DU CANGE, vol. II, pag. 212.

(5) Ved. ANASTASII BIBLIOTHECARI, *De vitis Romanorum Pontificum*, apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. III, par. I, pag. 488.

(6) *Reg.*, pag. 90.

*neis, ficetis, roboretis* (1). Similmente con atto dell'aprile 1087, Alberto prete, Ingeza e Aidela donano al monastero di santo Stefano *casale uno cum casa et sediminibus in loco Strupa ubi dicitur Vigo* (2). Se non che a ben chiarirci della estensione di tal fatta *casali*, riesce più importante la locazione di quello di Communisi nella *Curia* di Molassana, consentita dal vescovo Teodolfo nel 972, a motivo dei confini che sono specificati nell'atto. Conciossiachè al detto *casale* si danno per limiti, fra gli altri, la *Calliciola (Vacariciola)* nei boschi del Creto ed il fossato di Rì sino al Geriato nel quale s'immette superiormente all'odierno abitato di san Bernardo (3).

Talvolta però anche il vocabolo di *casale* è sinonimo di un semplice casolare; ma forse men triste, a quanto sembrami, dei suddeseritti, cui il Du Cange stima equivalenti a *tuguri* (4). E semplici casolari mi paiono precisamente i casali di Giovanni Scrizo e di Grimaldo, rammentati in altro libello del vescovo Teodolfo siccome limiti di una vigna nel luogo di san Siro (5).

§ VII. Finalmente abbiamo esempi, nei quali a taluni fondi si trovano inerenti, come cose, delle famiglie servili (6). Vi si accenna nella leggenda di san Siro, laddove si rammemora la donazione più volte citata del questore Gallione, il quale al santo ministro *curtem quae Tabia nuncupatur devotissime obtulit . . . cum massariciis et fa-*

(1) Id., pag. 235.

(2) *Cartario*, pag. 491.

(3) *Reg.*, pag. 223.

(4) DU CANGE, II. 212.

(5) *Reg.*, pag. 224.

(6) Id., pag. 288, 290, 329.

*miliis utriusque sexus suo iuri pertinentibus* (1); ma forse più che di veri servi qui trattasi ancora di liberi agricoltori, i quali presso i romani offrivansi volontariamente per essere immobilizzati sul fondo, e si diceano ascrittizi, *quia solo adscribunt se* (2). Trattasi invece di servi nel più assoluto e stretto senso della parola, in que' libelli episcopali laddove si locano i servi e le ancelle della pieve di santa Maria di Bargagli (3), e della Chiesa Genovese a Capodimonte, in Val di Lavagna e a Levaggi, in una col loro peculio (4) e coi figli nati e da nascere (5). Ma importante specialmente si è la locazione di quei di Bargagli, seguita l'anno 1001, perchè il Vescovo concede ai locatarii *licentiam et potestatem... ipsis servis et ancillis cum filiis et filiabus vel nepotibus eorum, et cum omnes res et conquestum illorum comprehendere et disciplinare, et in servitium mittere* (6): indizio ben chiaro che tali servi non erano della specie degli ascrittizi; ma che sovr'essi e sul loro peculio compete al padrone il più illimitato diritto di proprietà. Quanto è della facoltà di spedirli in servizio, essa ripetesi ancora in posteriori libelli del 1031 e 1078 (7); ma vi si tace dell' assoluta padronanza sul peculio. Il che

(1) BOLLAND., 29 iunii.

(2) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 56.

(3) Reg., pag. 288.

(4) *Conquestum* nelle nostre carte, ed anche nelle lombarde, ove pur leggesi *aquistum* ed *aquistallum*. Ved. *Monum. Hist. Patriae, Cod. Dipl. Longobardiae: Glossarium*.

(5) Reg., pag. 290, 329; e ved. pure a pag. 309 del presente volume. Nel *Cartario* (pag. 67) ho anche prodotto un atto di vendita di una serva (*ancilla*) di nome Erchentruda e di nazione burgundica, rogato nel borgo di Noli addi 9 luglio 1005. È detta *non fura, non fugitiva, neque cadiva, set mente et corpore sana*; e se ne paga il prezzo in 18 soldi d'argento.

(6) Reg., pag. 288.

(7) Id., pag. 290.

a sua volta è indizio di una modificazione sopravvenuta, ed espressa per l'appunto nelle Consuetudini del 1056 più volte citate: *Servi... ecclesiarum et servi regis et comitis vendebant et donabant res suas proprietarias et libellarias cui volebant; et stabat eorum venditio et donatio iusta vestram consuetudinem* (1).

Di un'ultima specie di servi incontrammo poi già memoria nel capitolo precedente (2), laddove l'Arcivescovo impone agli uomini di Ceriana (1156) *pro bove cum bracerio duos sestarios* (de meliori frumento), *unus bracerius unus sestarius* (3). Perchè la denominazione di *bracerii* al certo si identifica con quella dei *bracenti* onde è caso, per esempio, negli Statuti di Piacenza, e che, a dirla col Du Cange, vale quanto *agricola qui brachiis terram laborat* (4), o come noi diciamo più genericamente *manuale*. Leandro Alberti di rincalzo appella *bracenti* gli agricoltori schiavi, che non servivano « se non con la vita sola », e racconta che nel 1283 dalla Repubblica di Bologna vennero tutti « fatti liberi e costituiti lavoratori, detti in lingua nostra fumanti (5) ».

Del resto se gli esempi di famiglie agricole strettamente servili s'incontrano rarissimi nel *Registro*, dee certo ascriversene il motivo a ciò che i suoi atti non vantano bastevole antichità di date per chiarire con maggiore ampiezza questo argomento.

(1) *Reg.*, pag. 312.

(2) Pag. 486.

(3) *Jurium*, l. 489.

(4) DU CANGE, *Glossar.*, agli articoli BRACENTUS o BRACZALIS. Ivi *Statut. Placent.*, lib. V, fol. 66: *Quilibet bracentus non laborans cum bestiis possit tenere porcos duos tantum pro carnibus.*

(5) ALBERTI, *Historie di Bologna*, deca I.

§ VIII. Due altre specie di proprietà fondiaria spettano eziandio alla Chiesa Genovese; cioè parecchi monti, ed il *Piano di Castelletto* nella nostra città.

Fra i monti il Creto, che è certo il più importante, era stato locato in antico agli uomini d'Aggio; ma del 1191 l'arcivescovo Bonifazio lo concedeva in enfiteusi ad Amerigo di Molassana e compagni, per l'annua pensione di otto lire ed alle condizioni appunto *sicut soliti erant tenere homines de Aio* (1). Tornò quindi per successive locazioni a quelli di Aggio; e di due fra costoro è memoria in più manualetti della Curia che spettano allo scorcio del secolo XIV (2). Ma lo riebbero ancora cogli uomini d'Aggio alcuni villici di Molassana e di San Siro di Struppa; e mediante affrancamento se ne resero proprietari assoluti. Trovaronsi però contrastato il possesso da que' di Montoggio; i quali proposte lor querele a' magistrati della Repubblica, furon cagione si cominciasse nel 1735 un litigio, che passò per molti stadii e subì molte fasi, che rivelò spesso le incertezze in cui si avvolgono periti e giudici per mancanza di chiari ed incontrastabili documenti, e che anche a dì nostri è ben lontano da un decisivo componimento.

Allegavano e tuttodì sostengono gli uomini di Montoggio come la proprietà della Mensa, e quindi de' suoi aventi diritto, si stringesse a quella parte del Creto che forma il versante del Bisagno, e che fu già compresa nella Podesteria di questo nome. Però se si guardi

(1) *Reg.*, pag. 465.

(2) *Manuale fructuum, reddituum et pensionum Palatii Archiepiscopalis Januensis*, ann. 1382. IN MULAZANA: *Antonius Gambarus et Obertus Clericus pro monte Creti (debent) libras XX, caponos II*. Nei *Manuali* del 1384-86-87-88, gli stessi enfiteuti pagano invece lire 21 senz'altro (Archivio delle Compere di san Giorgio).

alle diverse località del monte che vedonsi ricordate in quattro libelli del *Registro*, parrà evidente come siffatta allegazione manchi di buono e solido fondamento. Difatti l'*Alpe* accennata nel libello del 1064 <sup>(1)</sup> si innalza al nord dei *Piani di Creto* i quali di già appartengono all'opposto versante che diremo della *Scrivia*, e lievemente declina quindi verso i *Piani* medesimi cui le battaglie austro-francesi del 1800 diedero nella storia singolar nominanza. La *via que pergit a Fontanio*, mentovata nel libello del 1062 <sup>(2)</sup>, è quella che spiccandosi dalla *Fontana*, la quale zampilla in prossimità de' *Piani*, li attraversa per condursi in vicinanza dell'abitato. La *via pergens pro costa usque in Fossa*, di cui nella concessione enfiteutica del 1061 <sup>(3)</sup>, è poi quell'altra che riesce per la costiera nella *Fossa* presso la detta *Fontana*; e finalmente la *via pergens a via nova*, indicata nella locazione del 1010 <sup>(4)</sup>, è forse il sentiere che da quest' ultima strada volge verso *Stassi*, che è denominazione di una parte del monte. Inoltre nel libello di Madelberto e Giovanni <sup>(5)</sup>, tra i limiti dei possessi vescovili nel Creto, si cita l'*aqua versante et descen-*

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 145. Avvertasi però di non confondere quest'*Alpe* di Creto con l'*Alpe Sisa*, la quale è meno elevata, ed in qualche documento nonchè nel linguaggio vivente si dice anche *Monte Renno*. L'*Alpe* di Creto, dal versante del Bisagno, sovrasta ai *Piani di Prato Casalino* (il *Casalile* di cui a pag. 254 del *Registro*); e da essa nasce il *Rivo* detto *d'Arpe*, donde si origina il torrente del *Geriato*. La costiera dell'*Alpe*, scendendo verso mezzogiorno, limita ad oriente i *Piani* ed il monte di Creto; e ad occidente si estende alla località della *Brughiera* sita nella Valle del *Geriato*, e della quale vuolsi cercare nel *Registro* sotto l'appellativo di *Brucelum* o *Bruxelum* (pagine 190-91).

<sup>(2)</sup> *Reg.*, pag. 283.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 188.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 254.

<sup>(5)</sup> *Id.*, pag. 247.

*dente usque in rio Lactodona*, ossia l'acqua *Laitona* la quale ha principio nella *Fossa* dove scaturisce la *Fontana*. Finalmente l'arcivescovo Bonifazio nell'anzidetta locazione del 1191, accenando al *montem de Creti ab Aqua frigida versus Aium*, sembra indicare nettamente i due punti estremi entro cui si comprendono i beni della sua Curia.

Che se così è, apparirà per fermo quanto giusta fosse la dichiarazione che troviamo inserita in un lodo pronunciato da tre giudici compromissarii nella vertenza fino dall'anno 1736, e dal sacerdote Francesco Maria Delvecchio, altro di essi giudici, espressa con queste parole: « Che circa detto monte di Creto, il termine divisorio del territorio spettante agli uomini d'Aggio ed altri particolari in forza delle investiture della Mensa Archiepiscopale sii e s'intenda essere l'*Acquafredda*, ossia il fossato della medesima, in guisa che tutto quello resta verso Aggio spetti e spettar debba a detti uomini d'Aggio ed altri particolari, e quello resta da detta *Acquafredda* verso Montobbio spetti o spettar debba o alle Comunità di detto luogo di Montoggio, o altri particolari che vi potessero o possono aver interesse » (1). Certo il Delvecchio, per essere così esatto e riciso, ebbe contezza dei documenti da noi posti in luce, e forse di più altri men remoti d'età. Dal che tutto poi deduciamo ancora sì la giustezza della denominazione d'*isola del Vescovo*, con la quale tuttavia chiamasi talvolta da contadini di Molassana l'intero monte di Creto, e sì un altro criterio. Che cioè inferiormente all'*Acquafredda*, laddove la *Laitona* si congiunge al rivo di *Sanguineto* per versarsi poi

(1) *Per gli uomini d'Aggio contro la Comunità di Montoggio, Informativa*; Genova, Ferrando, 1854; pag. 7. L'*Informativa* è sottoscritta dagli avvocati Tito Orsini e Michele Giuseppe Morchio.

nella Scrivia, l'Arcivescovato Genovese in una coll'estremo confine delle sue proprietà dovea trovare pur quello della sua spirituale giurisdizione col Vescovato di Tortona, a cui siamo ormai fatti certi che sino al 1248 rimase soggetta la chiesa di Montobbio (1).

Gli altri monti poi di proprietà della Chiesa erano: il Lanerio nella *Curia* di Medolico, tenuto in feudo da Guglielmo Pezullo figlio di Caffaro (2), ed il Sant' Ambrogio nell'Alta Vara (3), infeudato ai Signori di Vezzano (4). Il monte Toscano (5) e quelli di Tasso (6) e Tassorello (7), messi in parte a coltivazione, fruttavano all' Arcivescovo pensioni e diritti diversi. Per ultimo quei di Cornale e di Roccatagliata, il cui possesso però limitavasi ad una metà, veniano solennemente confermati alla nostra Mensa da lodi consolari, nonchè dalla già mentovata bolla d' Eugenio III (8).

Del Piano di Castelletto, ossia del vertice di esso, chè il poggio soprano apparisce proprio del Comune e già innanzi al 1161 vi sorgeva una torre in difesa della città (9), si afferma per documenti come da uno de' nostri Vescovi fosse donato al monastero di san Siro. Alcuni scrittori nominano anzi Landolfo, ed assegnano siffatta

(1) Ved. a pag. 365, 373, 519.

(2) *Reg.*, pag. 32.

(3) Ved. a pag. 273.

(4) *Reg.*, pag. 40.

(5) *Id.*, pag. 284, 318, 368.

(6) *Id.*, pag. 84, 85, 115, 159, 367, 368.

(7) *Id.*, pag. 84, 273, 274, 288.

(8) *Id.*, pag. 100, 105, 454.

(9) Ved. il *Breve della Compagna* del 1161, nel vol. I. degli *Atti*, pag. 477: *Ego cum audiero campanam sonantem pro parlamento ... usque ad turrim Castelleti* etc. Quantunque poi la denominazione di *Castelletto* sia manifestamente derivata dalla orezione su questo poggio di un propugnacolo militare, sarei però

liberalità all'anno 1030 (1). Questo però noi non conosciamo di certo; e nè pure, a dir giusto, possiamo ammettere che la donazione si estendesse a tutto il vertice, da che una porzione dovette rimanere in proprietà della Chiesa, se l'arcivescovo Siro ne fece locazione alla famiglia dei Pevero (2); i quali, a breve distanza, per avventura, ne acquistarono anche l'assoluto dominio (3). Il fatto è che sovra di questa murarono una lor casa, della quale troviamo memoria in certa bolla di papa Innocenzo III, laddove, approvando la delimitazione dei confini segnati dall'arcivescovo Ugone alla nuova parrocchia di santa Maria delle Vigne, ricorda la *via a domo Piperum usque ad domum Donati pictoris de Castelletto* (4). Ad ogni modo poi il godimento di quel fondo fu in progresso cagione di lunghe querele. Conciossiachè già per due Consolati avanti quello del 1145, il Comune avea con ripetute sentenze aggiudicato a sè stesso l'intero Piano; finchè in detto anno, rivate ad istanza dell'Abate e de' monaci queste decisioni, proclamava, mediante il compenso di 60 lire, la legittimità dei loro diritti, fissando inoltre la estensione del possesso ad ottanta tavole di ter-

d'avviso, rispetto alla torre, che la sua edificazione appartenesse alla cinta murale che venne impresa nel 1157. Difatti nel *Breve* di quest'anno non parlasi di essa, ma soltanto si dice: *Si ero in civitate . . . et inde usque ad Castelletum* etc. (*Atti*, loc. cit.)

(1) Ved. ACINELLI, *Liguria Sacra*, Ms., I. 332; PAGANETTI, *Storia ecclesiastica*, II. 169.

(2) *Reg.*, pag. 31.

(3) Per atto del gennaio 1139 Guglielmo Pevero qm. Lanfranco vende al Comune una terra della misura di sei tavole, posta *infra burgum civitatis Janue*, alla quale confinano *a duabus partibus via publica, ab alia trexenda, a quarta (terra?) mei Guillelmi* (*Jurium*, I. 59). Forse questa terra era sita anch'essa nella località di Castelletto; la quale appunto innanzi la costruzione delle mura del 1157, trovavasi compresa *infra burgum civitatis*.

(4) BALUTIUS, *Epistolae Innocentii III*, vol II, lib. XVI, pag. 790.

reuo cinto da muri a secco (*maceriue*), con facoltà al monastero di praticarvi degli orti e di erigervi delle abitazioni (¹). Se non che le liti si rinnovarono un secolo più tardi, quando cioè Guglielmo Boccanegra governando col nome di *Capitano del Popolo* perfidiava a tirannide, e già da pezza il vento spirava non favorevole ai possedimenti e privilegi ecclesiastici. Nè quel piato ebbe fine, se non allora che i monaci di san Siro abbandonarono ogni ragione (1261), acquietandosi alla semplice rifusione della somma che i loro antecessori aveano sborsata, come sopra si è detto (²).

§ IX. Anche in città, se togliamo l' *Episcopio* e gli altri palazzi di residenza altrove ricordati (³), le proprietà della Chiesa dovettero in origine constare quasi in modo assoluto di terreni, situati per la maggior parte nei pressi così dell' antica come della nuova Cattedrale. Però già innanzi al XII secolo aveano questi ceduto il luogo a parecchie costruzioni, rese via via necessarie dal moltiplicarsi della popolazione, dal risorgere de' suoi traffici, dallo estendersi de' suoi rapporti, in una parola dall' alba di una nuova vita politica e civile.

Due atti del 1070 e 1071 contengono locazioni di terre per una tavola e per tre quarti di tavola nel Borgo, che è a dire l' occidentale vicin di san Siro: manifesto indizio di aree destinate a civili edifizii, alle quali si danno per confini una *tregenda* (distacco) ed uno *stillicidio* (⁴). Si noti inoltre che mentre il libello del 1070 è consentito a Mauro e Bonasa giugali, la rubrica

(¹) *Jurium*, I. 99.

(²) *Id.*, I. 1343.

(³) Ved. a pag. 433-37.

(⁴) *Reg.*, pag. 289, 353.

ci avverte come questo pervenisse poscia in Rolando o Rainaldo di Stella; perchè tale circostanza si collega a un documento del 1148 mercè cui l'Arcivescovo loca *domum unam . . . . in burgo civitatis . . . . , cui coheret . . . domus filiorum gm. Rainaldi de Stella* (¹). Similmente all'intorno del san Lorenzo, formando quasi una concatenazione e fronteggiando la pubblica via, erano state erette sopra i fondi dell'Episcopio le abitazioni colla torre dei Porcelli, la casa di Oberto Torre, e quelle dei famuli Oberto Oliva, Anselmo di Gotizone, Balbo, Guglielmo Custode, Giovanni Langascino, ed altri ancora (²).

§ X. Le questioni di possesso, fino al Mille o poco più oltre, si decisero col duello; benchè si combattesse giusta le modificazioni introdotte dalle leggi di Carlo Magno, di Ludovico Pio e di Lotario I; i quali, non potendo abolirlo *propter consuetudinem* come già dicea Liutprando (³), si erano però studiati di temperarne almeno le conseguenze, ordinando che i duellanti non usassero altre armi fuorchè il bastone e lo scudo (⁴). Così in un placito del 971, Vivenzio avvocato dei preti addetti alla chiesa dei santi Faustino e Giovita di Verona dice: *Ecce me paratum cum evangelia et scuto et fuste eadem punna fa-*

(¹) *Reg.*, pag. 338.

(²) Ved. nel *Registro* l'elenco delle pensioni a pag. 31 e 364, nonchè il libello di Manfredo di Oliva a pag. 334. Di una tra le case in discorso accennasi pure la misura (forse della fronte) in un terzo di tavola (pag. 404), il che rinvia a poco più di quattro metri.

(³) *Incerti sumus de iudicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine iniustitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem gentis nostre langobardorum legem ipsam vetare non possumus.* — *Monum. Hist. Patriæ; Leges Municipales, Edictum Liutprandi*, volumen XII, cap. II (CXVIII), col. 135.

(⁴) MURATORI, *Antiquit. Ital.*, Dissert. XXXVIII.

*ciendum* (1); e così in un documento del 1006 Godone avvocato del monastero di santo Stefano, comparso *in laubia solarii domui Episcopio Sancte Januensis Ecclesie*, alla presenza del vescovo Giovanni II, de' giudici e dei buoni uomini, si protestava *paratus . . . cum fuste et scuto seu evangelia ad intrandum et pugna faciendum*, per sostenere contro Eldeprando figliuolo di Alguda la verità della donazione di una terra fatta da costei al detto monastero sin dall'ottobre 996. *Sed ipse Eldeprando*, soggiunge l'atto, *ibi non venit . . . nec secum eundem Godo avvocato iam dicto monasterio non coniunxit, et taliter separaverunt se inde* (2). Sembra però che anche questo modo di prova, si lasciasse cadere indi a poco in disuso, perchè le Consuetudini (1056) affermano: *De prediis vero si orta erat contentio inter vos et foricos homines, inter vos non morabatur ulla pugna* (3). Rimase bensì il duello in vigore come mezzo di purgazione nei giudizi penali, ed anzi fu espressamente sancito nella nostra legislazione. Così nella lettera di Gregorio VII da me citata altrove (4), il Papa scrive al vescovo Oberto come il padre di Ansaldo si opponga a che questi *iudicium purgationis eius, quod ipsa* (cioè la moglie d'Ansaldo medesimo) *valde desiderat, pro discutienda veritate suscipiat* (5). Il che è conforme al disposto dalle leggi di Rotari: *Si quis alium de uxorem crimen miserit quod cum ea fornicassit, leciat ei cui crimen mittitur aut per sacramentum aut per pugnam se purificare; et si provatum fuerit, animae incurrat*

(1) MURATORI, *Antichità Estensi*, par. I, capo XVI, pag. 152.

(2) *Atti*, I, 222, 642.

(3) *Reg.*, pag. 312.

(4) Ved. a pag. 315.

(5) *Epistolae Gregorii VII*, lib. I, ep. 43, apud MANSI, *Concil.*, XX, col. 99.

*periculum* (1). Così il *Breve Consolare* del 1143 dispone: *Si homicidium occultum fuerit factum in homine nostre Compange, . . . . (et) ille cui crimen opponitur per bataliam se defendere noluerit, tamquam de homicidio palam facto penam sustineat. Si vero ille qui incriminatus fuerit mundus de ea pugna exierit, ille qui crimen obiecit penam homicidii paciatur* (2). E di rimpatto lo Statuto dispone: *Si homicidium occultum fuerit factum . . . , et aliquis alicui homini . . . . crimen illud obiecere voluerit . . . , bataliam inde fieri faciam per ipsas principales personas vel campionem sicut ad honorem civitatis Janue et utilitatem mihi vedebitur* (3).

Nè a corroborare siffatta sanzione mancano le prove; chè gli annalisti han memoria di due combattimenti avvenuti sulla piazza di Sarzano (1232 e 1235), e conclusi pur troppo col supplizio della parte rimasta soccombente (4).

Le Consuetudini ed il *Breve* precitati sanzionavano poi la prescrizione trentennaria a guarentigia d'ogni possesso. Le prime riconoscono infatti che *de prediis . . . vel de aliis querimoniis talis fuit consuetudo, ut ille qui investitus erat per triginta annos, quinto se iurabat quod res ipsas per triginta annos possessas habebat* (5). E nel *Breve* così giurano i Consoli: *Feudum quod tenetur*

(1) ROTHARIS *lex CCXXIII*, col. 52.

(2) *Monum. Hist. Patriae, Leges Municipales*, col. 243.

(3) *Statuti Genovesi* ecc., pubblicati da V. Promis, pag. 152.

(4) BARTHOLOMAEI SCRIBAE *Annales*, a. 1232, 1235. — Tralasciamo il ricordo delle disfide lanciate nel 1169, o poscia non seguite per l'intromissione dell'Arcivescovo, giacchè queste si originavano dalle fazioni civili. Oberto Cancelliere le accenna raccontando come i Consoli, *omnibus inter eos quaestionibus pari ratione disputatis . . . , cognoverunt sex bella vel duella campestria inter cives maiores iure occurrere.*

(5) *Reg.*, pag. 313.

*in nostra civitate quiete per XXX annos adiuuabimus illos qui tenent racionabiliter tenere illud* (1). Nè la promessa era vana; chè appunto gli stessi Consoli i quali aveano così giurato, aggiudicavano poi a Siro II la proprietà del goreto di San Pier d' Arena, *quoniam inter dompnum Archiepiscopum et eius predecessores hanc terram totam... possederant quiete per suam per annos quadraginta et per triginta* (2). Il che si accorda colla legge antipenultima del libro VII nel Codice di Giustiniano (3); sul cui disposto vediamo pure fondarsi più tardi altri Consoli, nel lodo pronunciato il 1150 contro Sibilia e Rainaldo Gobbo circa il possesso della terra di Nervi (4). Di più gli stessi Consoli de' quali è detto nel *Breve* testè ricordato, tenevan modo affinchè somigliante eccezione non potesse in altro litigio sollevarsi in pregiudizio della Chiesa. Ma poscia che si trovavano già in sull'uscire di carica, ed una savia disposizione, successivamente derivata in più *Brevi* e Statuti, interdiceva il proferir sentenze definitive negli ultimi giorni del loro ufficio (5); limitavansi eglino a chiamare in giudizio parecchi tenitori dei beni posti nella Domocolta di san Vincenzo, e col lodo intitolato *de interruptione possessionis de Domocolta* accertavano la litis pendenza, rimettendo il deciderla ai successori (6).

Il divieto accennato non era però così assoluto, da non ammettere che i magistrati se ne discostassero per

(1) *Leges Municipales*, col. 242.

(2) *Reg.*, pag. 71.

(3) *Id.*, pag. 375.

(4) *Id.*, pag. 340.

(5) *Statuti Genovesi* editi da V. Promis, lib. I. cap. I. pag. 48. *Infra illos dies decem qui erunt circa finem mei consulatus alicuius placiti sententiam nullam dabo diffinitivam nisi forte licentia utriusque partis.*

(6) *Reg.*, pag. 71.

consentimento delle parti. E certo per l'adesione di queste fu pronunciata da' Consoli la sentenza definitiva circa il molino di Morigallo, che reca la data del 29 gennaio 1166, e precede così di quattro giorni appena il nuovo Consolato (1).

Occorrendo poi ne' possessi una qualche divisione reale, e sul modo della quale le parti non si accordassero, questa facevasi col ministero dei pubblici estimatori, secondo ce ne porge un notevole esempio la spartizione d'alcuni fondi posti in Medolico fra l'Arcivescovo e gli Avvocati (2). La divisione si stabiliva mercè l'apposizione dei termini; quindi traevasi norma dal sorteggio per assegnare le parti. *Quibus (rebus) divisus*, così leggesi nell'atto di tale partizione, *Alexander hyconomus Advocatis et Turche* (filio qm. Bonivassalli de Advocato) *hanc divisionem nunciavit; et Consules per eorum executorem ipsis brevia divisionum miserunt, clausisque litteris alteram partium capi iubentes. Qui viso executore et brevibus, ceperunt unum: hoc in quo hec pars continebatur Archiepiscopo dimisso* (3). I Consoli in ultimo ratificavano col proprio lodo la divisione. E ciò rinviene eziandio alle posteriori disposizioni statutarie: *Si quis ... ad meum consulatum pertinens reclamacionem fecerit super aliquem alium ... , qui nolit partiri aliquod immobile quod simul comune habeant, non obstante temporis prescriptione, ego publice estimatoribus precipiam ut diligenter bona fide illud dividant, et eo diviso sortes utrique parti super imponant nisi de accipiendis partibus inter se concordaverint, et partes firmas habebo, et laudem fieri faciam si pars*

(1) *Reg.*, pag. 302.

(2) *Id.*, pag. 78, 86.

(3) *Id.*, pag. 86.

*vel partes ante me postulaverint.* Soggiungeva inoltre lo Statuto quest'altra prescrizione di somma equità: *In divisione semper dari faciam iuxta illum qui proprium habet continguum (sic) rei vel terre de qua fit divisio habuerit sine fraude ante per annum quam divisio postuletur* (1). Leggo pure che le pensioni dei fondi si determinavano alcuna volta dagli estimatori medesimi (2); e che i prezzi di vendita doveano eziandio concordarsi *per apreciatum estimatorum ianuensium* (3). Infine trovo che gli stessi istrumenti di vendita firmavansi a guarentigia maggiore, in un colle parti e co' testimoni, dai sovra detti estimatori (4).

Così egualmente soleasi intimare la sospensione d'ogni opera tendente a mutare l'aspetto di un fondo, sempre che vertissero contestazioni intorno al medesimo. Perciò Guido di Lodi avendo impresi nella terra dell'Arcivescovo in San Pier d'Arena certi lavori per deviazione e condotta dell'acqua della Polcevera all'uopo di un suo mulino, *ne illud faceret sibi denunciatum (fuit) in principio laborationis* (5).

L'immissione in possesso a seguito di giudicato faceasi col mezzo dei *guardatori*; e così leggesi che i Consoli *missum domini Archiepiscopi pro eo per Malcavalcam guardatorem in possessionem supra nominatarum terrarum . . . miserunt*, che è a dire d'alcune terre su quel di Nervi (6).

(1) *Statuti Genovesi ecc.*, editi da V. Promis, lib. II, cap. XXIII, pag. 37.

(2) *Id.*, pag. 347.

(3) *Id.*, pag. 160, 215, 217.

(4) *Id.* pag. 98.

(5) *Id.*, pag. 415, 418, 435, 437.

(6) *Reg.*, pag. 94. Ivi, a pag. 470, comparisco pure qual testimoniaio *Amicus guardator*.

Nel *Breve* replicatamento citato del 1143, si leggo: *Nulli guardatori dabimus*

Come poi degli estimatori pubblici e dei guardatori, così nel *Registro* è anche memoria dei *testatores publici* (1) l'ufficio de' quali venne introdotto nel 1125, secondo ci attesta Caffaro con le parole: *In ipso Consulatu publici testes qui se scribunt in laudibus et in contractibus* (o più precisamente ancora, come leggo altrove, *qui contractus et testamenta atque decreta manu notarii scripta, que legaliter fieri posse conspicerent, eorum subscriptionibus firmarent*) *primitus inventi fuerunt* (2).

L'importanza di questa istituzione non isfuggì punto al Cibrario ed al Canale; e certo è notevolissima qualor si pensi alla somma penuria che allor vi aveva di chi sapesse scrivere il proprio nome. Ma per ciò precisamente non sembrami che siasi così di corto osservata. Io veggio che nelle pergamene de' nostri monasteri di santo Stefano e di san Siro (3) si continuano anche dopo del 1125 i *signa manuum* dei testimoni; e veggio bene che questi segni per la identità di loro forma sono tutti delineati dal notaio estensore dei documenti (4). D'altra parte rifletto che

*de communibus rebus per mensem nisi solidos V* (*Leges Municipales*, col. 248); ed il dotto Raggio ne' commenti si avvisa che i *guardatores* fossero « guardie e quasi littori a servizio del Comune e dei magistrati », concludendo che il loro mestiere non dovea tenersi punto a vile (Id., col. 275). Bartolomeo Scriba (*Annales*, a. 1235) racconta che mentre il podestà Spino di Soresina si ostinava nel voler contro l'opinione popolare giustiziati alcuni malfattori, *mulieres ceperunt proicere lapides et impellere guardatores*.

(1) *Reg.*, pag. 100.

(2) CAFARI *Annales*, a 1125; *Jurium*, I. 95.

(3) Archivio Governativo.

(4) Questa finzione notarile, osserva il ch. Paoli, in Italia rimonta al secolo VIII. Ved. *La più antica pergamena dell'Archivio di Stato in Firenze*, nell'*Archivio Storico Italiano*, serio III, vol. XVII, pag. 234.

nel 1144 i Consoli in un bellissimo decreto riparlano dei *testatores* come di un officio allor nuovo, e cui pel maggior decoro della cosa pubblica vuolsi ben provvedere (1); e finalmente trovo questo decreto in piena armonia coi fatti, da che tosto dopo il 1144 le pergamene anzidette mi compariscono munite delle autografe sottoscrizioni dei testi. I quali, reca il citato decreto, doveano essere in due sempre che si trattasse di contratti o di provvidenze governative, cinque nei testamenti (2). Del resto erano i testimoni scelti dai Consoli fra' cittadini primarii (3); e giuravano in pubblico parlamento l'esatta osservanza degli obblighi relativi (4). L'assunzione del loro ministero negli atti non era però forzata, ma volontaria; sibbene un decreto del 1157 escludea dal far testimonianza i villani ed i forastieri in qualsiasi stipulazione fra cittadini, nella quale si trattasse di un valore al di sopra di cento soldi (5).

In qualche lodo si fa pure menzione dell'*antefatto* e delle *terciae* (6). L'*antefatto*, che ha molta somiglianza col *dono alla moglie* onde è cenno nei contratti di Venezia (7), praticavasi anche in Pisa (8); e deriva in parte dal *morgengabbo* delle leggi longobardiche (9), in parte eziandio dalla fonte assai più pura del diritto romano. Così

(1) *Jurium*, l. 93.

(2) *Ibid.*

(3) *Venustate atque legalitate fulgentes*. Così leggo nell'*Jurium* a stampa (l. 95), e così anche nel ms., fol. 14. Ma certo la parola *venustate* ha da mutarsi in *honestate*. Ved. lo stesso *Liber Jurium*, l. 97, 206, 472; e gli *Atti*, l. 358, 408.

(4) *Jurium*, l. 315.

(5) *Id.*, 204; *Atti*, l. 300.

(6) *Reg.*, pag. 62.

(7) Ved. CECCHETTI, *Della vita dei veneziani*, pag. 40.

(8) *Statutorum*, ann. 1226, rubr. *De antefactis*.

(9) LIUTPRANDI *Leges*, lib. II, lex 1.

nel Digesto: *Inter eos qui matrimonium coiluri sunt, ante nuptias donatio facta iure consistit, etiam si eodem die nuptiae fuerint consecutae* (1). Onde giustamente sembra al dottissimo Raggio, che « il vocabolo *antefactum*... all' *ante nuptias* consuoni (2). Tra il morgengabbo longobardo e l'antefatto corre poi un'altra diversità, che cioè mentre quello era limitato da Liutprando ad un quarto e non più delle facoltà del marito, l'antefatto estendevasi anche ad un terzo delle medesime, per forza di un abuso onde erasi violata una antica consuetudine, cui però nel 1143 s'intese a richiamare in vigore. Difatti nel febbraio di tale anno, i Consoli dello Stato e de' placiti insieme riuniti sentenziavano: *Quod nulla femina . . . dehinc in antea habeat tertiam per aliquam occasionem ex parte mariti, sed pro antefacto possit habere usque in libras centum, . . . secundum preteritam consuetudinem huius civitatis* (3). E già in previdenza i Consoli del Comune avean giurato nel *Breve: De scriptura facta ante matrimonium et de tertia et de antefacto, ita faciemus sicut determinate scriptum est in Brevi Consulium placitorum* (4).

Concluderemo accennando risultare da qualche atto come i placiti si tenessero pubblicamente. Così, per esempio, leggesi in un lodo del 1148 che *publice consul . . . eorum sententia condemnaverunt homines plebegii Nervii etc.* (5). Ma forse troverassi che tale pubblicità stringevasi alle parti interessate nel giudizio, se la for-

(1) *Digestorum* lib. XXIV, tit. I, lex 27. E vedasi anche *Cod. Justinian.*, lib. IV, all'intero titolo della donazione *propter nuptias*.

(2) *Leges Municipales*, col. 279.

(3) *Jurium*, I. 82.

(4) *Leges Municipales*, col. 248.

(5) *Reg.*, pag. 81.

mola testè recitata si confronti collo Statuto, laddove dice: *Sententiam cuiusque Consulis coram partibus palam dicam, sive sint concordēs sive non* (1).

(1) *Statuti Genovesi* ecc., editi da V. Promis, lib. I, cap. I, pag. 18.

### CAPITOLO TERZO.

Modi di locazione. Enfiteusi. Locazioni a tempo indeterminato e determinato. Obbligo di edificare sui fondi rustici. Condizioni ed *exeniae*. Colonia parziaria. Mezzoria. Precario o presterie. I nobili vassalli. Misure agrarie. Monete.

§ I. Le locazioni dei beni allodiali della nostra Chiesa non si discostano punto da quelle che si videro pel corso di molti secoli praticate comunemente così in Italia come nella Germania e nella Francia; e sono, per la massima parte, non altro che una *enfiteusi* alterata nella sua primitiva e più semplice natura (<sup>1</sup>). Tali locazioni

(<sup>1</sup>) Per ciò appunto questi contratti si trovano retti nelle principali basi dalle disposizioni che nel diritto giustiniano regolano l'enfiteusi nonchè la locazione a lungo termine col quale la prima venne spesso confusa. E tali disposizioni veggonsi appunto, ad utilità degli economi della Curia, testualmente riferite nel *Registro* (pag. 369-78). Se non che la interruzione di un foglio nel nostro Codice ci aveva obbligati a lasciare questa parte incompleta, nella rubrica *de emphyteuseos rerum ad sacros locos pertinentium contractu*, la quale vedesi proposta ad una *authentica* che si legge nell'*Epitome di Giuliano* (*Const. VII, § XXXIV*) sotto il titolo: *Quando emphyteusis rerum ad sanctos locos pertinentium contrahitur*. Qui stimiamo pertanto di riprodurla integralmente, ed anche in una lezione più corretta del testo del *Registro* medesimo.

*Emphyteuseos contractus sub hac forma factus constituat locus ut vivo quidem eo cum quo contrahit, maneat omnimodo emphyteusis, mortuo autem eo ad*

risentono perciò grandemente della *colonia delle cen-*

*haeredes eius transmittatur, si forte filii sint sive masculi sive foeminae: aut si nepotes sint sive neptes, aut si uxor sit vel maritus: vel specialiter mariti vel uxoris nomen expressum fuerit. Alioquin ad aliam personam emphyteuseas contractus non transeat, sed usque ad vitam contrahentium extendatur, nisi filios vel nepotes vel filius vel neptes habeant. Procedere autem emphyteusis debet prius requisitione cum omni veritate atque subtilitate habita in reditu eo quod ad id tempus fuerat in quo ad sacrosanctam ecclesiam res pervenisset eiusque redditus sextam portionem remittant ei qui emphyteusim contrahit. Sin autem diminutus fuerit ex aliquo casu fructus praedii duorum alterum fiat vel sub eodem reditu qui tunc invenitur sine ulla diminutione is qui contrahit accipiat praedium vel ad contractum omnino non accedat; melius enim est locare magis praedia sanctorum locorum quam sub huius modi diminutionibus contractum emphyteuseos facere. § Si autem ecclesiastici praestii emphyteusis contrahantur pretiosissimi quidem sed tamen vilissimum reditum habentis non oportet emphyteus eos contractus ad fructuum quantitatem metiri, sed existimatio redditus praestii fiat et inspiciatur reditus qui per XX annos comparari potest ex precio praestii, et tantum reditum dare se paciscatur is qui emphyteusim contrahit: ita tamen ut etiam in hoc casu non in perpetuum contractus extendatur, sed secundum observationem quam supra diximus. § Sciant autem ii qui emphyteusim contraxerunt quod placito reditu ab eis per biennium non dato: licentia libera praestatur sanctorum locorum administratoribus et praedia abstrahere et (\*) nihil emponematum nomine praestare. Emponemata autem dicimus ea quae labore contrahentis in agro meliorata sunt. § Sin autem deteriorem agrum fecerit cogatur de suo sumptu dare et restituere pristinam praedii faciem et in hoc subici debent non solum ipse sed etiam haeredes eius vel successores vel bonorum possessores et bona eius: ita tamen ut debitum quoque reditum sine aliqua dilatione reddere compellatur. § Id autem quod de prohibitione alienationis diximus obtineat non solum in integris domibus vel praestiis vel agris vel ortis: sed etiam in iis quae omnino diruta vel deserta et in area posita sunt: quamvis enim nullum edificium nullam materiam habeant et tamen ea alienare prohibitum est nisi forte emphyteusis ad tempus secundum ante factam divisionem in tres personis fuerit facta. § Ne autem aliqua circumscriptio fiat: iubet constitutio duos primates mechanicorum vel architectorum in civitate Constantinopolitana una cum religiosis oeconomis et quinque reverendissimis presbiteris et duobus diaconibus, praesente et ipso beatissimo archiepiscopo, vel in provinciis duo nobiles mechanicorum vel architectorum, vel unus si unum tamen habeat civitas, pervenire oportet ad locum et divinis ante positis scripturis definiiri ab eisdem ar-*

(\*) A questo punto si interrompe il testo del Registro.

*turie* (1), sperimentata, già con felice successo appo i romani; imperocchè, come presso di questi, così da noi l'usucapione del terreno non poteva mai invocarsi come titolo di proprietà, la quale rimaneva nel primo caso allo Stato e nel secondo alla Chiesa (2); ma il podere si otteneva previo giuramento di fedeltà alla Chiesa medesima, e per essa al Vescovo od Arcivescovo (3); si sfruttava mercè il semplice pagamento di un canone (*pensione*), non ragguagliato neppure alla importanza del fondo (per lo più uno o due denari); e poteasi anche vendere od alienare, con che però la vendita od alienazione si effettuasse fra i coloni di un agro stesso, e così, per quanto riguarda il nostro proposito, tra i famuli della Chiesa (4). La qual restrizione non contrav-

*chitectis quantum debeat super eodem loco diruto sacrosanctae praestari ecclesiae ab eo qui ad emphyteuseos contractum procedere velit sub his pactionibus, et instrumenta emphyteuseos componantur et is qui contraxit emphyteusim aedificet et materiis utatur, § quasdam materias dirutas habeat locus, et transmittat contractum duobus successoribus suis secundum praedictam observationem, posteaque praedium redeat ad sacrosanctam ecclesiam vel ad alium venerabilem locum qui sub titulo emphyteuseos rem immobilem dedit. Tribus enim personis defunctis, omnimodo praedium ad venerabilem locum redeat. § Nam et illam pactionem, imo magis callidum machinationem, reiiciendam esse constitutio iubet, idest si pactum fuerit cum oeconomis et religioso episcopo et aliis personis quas enumeravimus, is qui emphyteusim contrahit ut etiam tribus personis defunctis: nihilominus deinceps successoribus liceat emphyteuseos titulo res immobiles ab ecclesia capere et aliis personis anteponi, talem enim contentionem utpote callidam factam constitutio reprobavit.*

(1) Così chiamavansi due iugori di terreno, formanti parte di una vasta estensione divisa a mo' di scacchiera in cento pezze quadrate. Ved. CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 46.

(2) *Post obitum nostrum vel filiis nostris in ius et dominium Sancte Ecclesie revertatur cuius est proprietas* (Reg. Arciv.).

(3) Reg., pag. 33.

(4) *Et non habeamus potestatem venundare nec alienare nisi in famulis sancti Syri indomnicatis* (Reg. Arciv.). E le vontotto famiglie cui il vescovo Teodolfo,

viene già al disposto dalle Consuetudini del 1056 recitato più innanzi (<sup>1</sup>); perchè queste concedono sì agli aldii facoltà illimitata di vendere e di donare, ma sempre che trattisi di beni i quali sieno di loro proprietà assoluta.

Simile contratto poi fu detto *livellario*; e *livellaria* chiamossi la terra in forza di esso locata. Se non che tale appellativo non dinotò già di per sè una specie distinta di istrumento; bensì venne in questa guisa denominato qualsiasi contratto agricolo locativo, onde si stabiliva un rapporto fra il concedente ed il concessionario. E il nome fu derivato dal fatto, che per fede degli obblighi vicendevolmente pattuiti si estese una carta intitolata *libello*, corrottamente *livello* (*libellum* o *libellum convenientiae*). Ancora è da notare come fra le diverse condizioni dei livelli siasi posta sempre in modo assoluto e preciso quella desunta dall'enfiteusi originaria, che parve ed era infatti di somma importanza: cioè che i fondi consentiti in locazione si dovessero coltivare non solo, ma eziandio migliorare (<sup>2</sup>). Però la mora al paga-

nel 979, locava i beni della Chiesa in San Remo prometteano del pari: *Non habeamus potestatem venundare ipsas res nec alienare nisi homini qui super loco in castro Sancti Romuli habitaverit*, cioè che fosse tra' sudditi del Vescovo (*Jurium*, l. 5).

Per atto del 1472 Rubaldo di Robaino, *condizionato* della Curia, promette di non mandare alcun servo od ancella, nè alcun uomo che sia marito di serva nelle terre dell'Arcivescovado cui egli conduce in Vigomorasso; ma conviene di poterle invece commettere ad uomini pienamente liberi, salvì sempre i tributi stipulati verso la Curia medesima (*Reg.*, pag. 431).

(<sup>1</sup>) Ved. a pag. 512.

(<sup>2</sup>) *Spondimus in Dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et migliorare, arbores que ibi sunt salvare et colere . . . Quod si minime fecerimus . . . tunc liceat vos vel successoribus vestris in suprascriptas res introire et cui volueritis dare in vestra sit potestate* (*Reg.*, pag. 256). — Talora però questa clausola assunse forme anche più ricise ed esplicite. Così nella locazione di oltre cento pertiche di un terreno da *pastinare*, sito in Casalio di Molassana (a. 998), il vescovo Giovanni pattuisce che se il *pastino* non resterà compito entro lo spazio

mento della pensione, che nella legislazione giustiniana sopra le enfiteusi ecclesiastiche era biennale, vedesi nelle Consuetudini del 1056 mutata in decennale. *Habitantes infra civitatem Janue qui de rebus ecclesiarum vel familia libellos tenebant, si pro gravi necessitate omni anno pensionem dare non poterant, usque ad X annos calumpniam non habebant si ad predictos decem annos totam ipsam pensionem adimplebant* (¹). Le origini della qual mora, senza che vogliam detrarre all'importanza del fatto, pare a noi che sieno verisimilmente da cercare nella cattiva condizione in cui si rimasero gli allodii dopo le ripetute incursioni saraceniche; per le quali non si potrebbe dir oggi quante altre terre vi ebbero *vastate et depopulate et sine habitatore relicte*, come quelle della Chiesa nostra *in tabiensibus et matutianensibus finibus* (²).

§ II. Quelle fra le locazioni inserite nel *Registro* che hanno una data più remota non recano alcun limite d'anni, ma sono semplicemente ereditarie; trasmissibili cioè dai padri ai figli od ai nipoti, e qualche volta eziandio alle successive generazioni fino alla quarta; allargando anche qui la legislazione giustiniana che ne stabiliva la durata alla terza e non più (³). Ma posciachè taluni livellarii opposero, dopo i trent'anni, al padrone del fondo l'eccezione della

di dodici anni, il livellario pagherà, a titolo di *composizione*, due lire di buoni denari pavesi (Id., pag. 499). E nella locazione della terra di Nervi (a. 1150), l'arcivescovo Siro vuole che se il fondo sarà mal coltivato, *labor et cultus arbitrio duorum hominum Curie nostre resarciatur* (Id., pag. 339).

(¹) *Reg.*, pag. 313.

(²) *Jurium*, I. 7.

(³) Ved. sopra a pag. 557 e segg., in nota.

prescrizione, presumendosi in forza di questa diventati proprietari assoluti; e d'altra parte si verificò eziandio che alcuni padroni si valsero della stessa eccezione per sostenere che il colono libero, dopo di aver coltivato un podere per tutto quel tratto di tempo, dovea ritenersi come affisso al medesimo e perciò semiservo; invalse l'uso di restringere le locazioni al termine di ventinove anni, e talvolta anche a quello di uno spazio minore. S'intende però che il contratto spirato potea rinnovarsi; e nel *Registro* medesimo ne abbiamo più esempi (1). Anzi questa rinnovazione talora si ponea già per patto espresso, e quindi come un diritto, nei primitivi libelli, e risolveasi così precipuamente nella percezione di una imposta a favore della Chiesa. Di questa guisa vediamo appunto essersi proceduto nell'atto di costruzione del molino presso il fiume Graveglia, perchè i livellarii annunciano che *expletis ... viginti et novem annis, nos ... veniemus ad Curiam Januensis Archiepiscopi, ut ipse nobis et filiis nostris masculinis hunc renovet libellum*, e promettono che *pro restitutione libelli dabimus Curie solidos denariorum ianuensium quatuor* (2). Ma talvolta eziandio, non rinnovandosi la locazione, i beni rientravano nel pieno dominio della Chiesa, stendendosi apposito documento, che per lo più s'intitolava *carta de refutatione*. Di che noi incontriamo memoria a proposito dei beni già condotti da Ottone Brenno e da Aidela sua moglie, di quelli cadenti nella successione di Ansaldo Sardena, e somiglianti (3).

L'usanza preaccennata risale generalmente fino al secolo IX; e se noi non possiamo produrre a conferma

(1) Ved. CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 125, 176.

(2) *Reg.*, pag. 336.

(3) *Id.*, pag. 304, 328.

documenti di tanta vetustà, nè il *Registro* ce ne offre esempio alcuno avanti il 1145, abbiamo in compenso gli atti del *Cartario* che già l'additano praticata quasi un secolo innanzi, cioè del 1050 <sup>(1)</sup>. Nè tale clausola enunciata nelle due epoche testè dette può non essere senza analogia colle disposizioni che a guarentire ogni fatta possessi venivano appunto in quel torno richiamate in vigore, e solennemente la consecravano colla prescrizione trentennaria, secondo abbiam detto nel precedente capitolo <sup>(2)</sup>.

La locazione del 1145, la cui durata si limita a ventinove anni, è quella del *Prato del Vescovo* sito in Polcevera <sup>(3)</sup>; ma più notevole riesce una simile concessione fatta il 1151 d'alcune terre in Rovereto, leggendovisi espresso che avrà vigore *usque ad vigintinovem annos expletos iuxta morem civitatis Janue de libellariis* <sup>(4)</sup>. Pure mal s'apporrebbe chi stimasse da ciò dedurre non essersi per avventura praticato d'allora in poi altrimenti. Imperocchè del 1148 abbiamo esempi di locazioni durevoli quanto la vita dei locatarii <sup>(5)</sup>; e del 1152 constatiamo un atto di vera enfiteusi in certa concessione di fondi a cui si induce l'arcivescovo Siro in favore dei figli di Guidone da Sestri, e loro figliuoli ed eredi; i quali fondi si dice del pari che essi locatarii *iure emphiteutico possidebunt pro more civitatis Janue de libellariis* <sup>(6)</sup>.

Quanto è poi delle locazioni il cui termine è minore di

<sup>(1)</sup> Ved. *Cartario*, pag. 163.

<sup>(2)</sup> Ved. a pag. 549.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 316.

<sup>(4)</sup> *Id.*, pag. 88.

<sup>(5)</sup> *Id.*, pag. 332, 337.

<sup>(6)</sup> *Id.*, pag. 90.

29 anni, abbiamo gli esempi seguenti: un *luogo* in Medolico per anni 21 <sup>(1)</sup>; il monte di Creto per anni 20 <sup>(2)</sup>; la decima di Bembeggi per anni 15 <sup>(3)</sup>; alcune terre in Ceriana per anni 10 <sup>(4)</sup>; una casa in Genova per anni 8 <sup>(5)</sup>.

§ III. Nè i beni della nostra Chiesa sono sempre ed in modo assoluto consentiti a livello, al solo patto di un canone in numerario. In qualche libello vedesi specificato l'obbligo di far casa e di abitare sul fondo: *mansionem super... terram faciendum... et in ea habitandum* <sup>(6)</sup>; come pure di praticarvi qualche altra costruzione, cioè molini e somiglianti. Anzi la Chiesa riserbavasi un diritto di prelazione pel caso nel quale il locatario, dopo avere edificato sul terreno, volesse alienarlo <sup>(7)</sup>, stipulando anche talvolta a beneficio della Mensa una diminuzione sul prezzo che risulterebbe potersene ottenere <sup>(8)</sup>. Talora insieme col fitto, e talora semplicemente in luogo di questo, vedesi stipulato l'obbligo nei livellarii d'alcune opere personali e reali a beneficio de' fondi demaniali od in servizio del padrone, quello d'alcune derrate e di oggetti manufatti, oppure una contribuzione in denaro per ogni capo di bestiame, variabile dai quattro soldi ai sette denari <sup>(9)</sup>: il che tutto si comprende sotto il nome di *condizioni*. Figurano eziandio messe a carico di non pochi livellarii parecchie prestazioni del genere

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 345.

<sup>(2)</sup> *Id.*, pag. 465.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 322.

<sup>(4)</sup> *Jurium*, I. 584, 4262.

<sup>(5)</sup> *Reg.*, pag. 404.

<sup>(6)</sup> *Id.*, pag. 326; Ved. anche il *Cartario*, pag. 484.

<sup>(7)</sup> *Id.*, pag. 267.

<sup>(8)</sup> *Id.*, pag. 424, 247.

<sup>(9)</sup> *Id.*, pag. 35-38.

di quelle che si distinsero col nome di *xeniae* od *exeniae*, e che, come appunto lo dice il nome, furono da principio offerte a guisa di appendice, dono od onoranza (1). Ma dacchè col procedere del tempo siffatte prestazioni si imposero come debito, e fecero parte integrale de' contratti locativi, così anch'esse, cessata l'antica denominazione, vennero assimilate e confuse colle *condizioni*; per guisa che quest'ultimo appellativo si estese poscia a dinotare qualsiasi specie di angaria personale o di tributo, non già dovuto per diritto di signoria competente al padrone, ma per contratto, ossia libello (2); e valse, col suo derivato di *condizionati*, a distinguere tutti i coloni o famuli che aveano in forza d'istrumento stipulati i patti del loro servizio (3). Di che appunto nelle leggi di Carlo Magno e di Pipino, fra le longobardiche, i livellarii si chiamarono promiscuamente *condizionati* (4); e nei libelli del nostro Registro la domanda di locazione è fatta sempre *titulo conditionis*.

Osserva il Cibrario a proposito di questi aggravii destinati a tener luogo in tutto od in parte del fitto, che dei medesimi non è da dare intero carico al medio evo nè al sistema feudale, « ma alla stolta iniziativa dei dominatori del mondo, nelle cui leggi si trova in certo modo il germe di ogni bene e d'ogni male » (5).

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 112.

(2) VESME e FOSSATI, *Vicende della proprietà in Italia ecc.*, pag. 326.

(3) CIBRARIO, *Op. cit.*, II. 72.

(4) CAROLI MAGNI *Leges*, cap. C., apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. I, par. II, pag. 105. *Ut servi, aldiones, libellarii antiqui vel noviter facti, qui ... per solam necessitatem et paupertatem terram ecclesiasticam colunt etc. Si vero de aliquo crimine accusantur, Episcopus primo compelletur; et ipse per Advocatum suum, secundum quod lex est, iuxta conditionem singularum personarum iustitiam faciat.* Ved. anche PIPPINI REGIS *Leges*, cap. XVI. *Ibid.*, pag. 121.

(5) CIBRARIO, *Op. cit.*, II. 72.

Ora le *condizioni* in discorso, cui nel *Registro* vediamo ripartite nelle cinque *Curie* (1), possono per quello che è delle *opere* (2) stringersi in complesso ai capi seguenti: fare la guardia (*guaita*), segare il fieno (3), raccoglierlo e recarlo alla corte (*curtis*); raccogliere le castagne, estrarle dal riccio e disporle sul seccatoio; recidere le pertiche nei boschi, e le canne, recando le une e le altre ai fondi signorili; fare i pali per le vigne, poterle od altrimenti acconciarle secondo i bisogni, e dissodare all'intorno de' tralci il terreno; vendemmiare e pestare il mosto (4); imbottare il vino e condurlo alla marina; cogliere del pari gli olivi e spremere l'olio; stringere i tini, le botti, i torchi, e farne dei nuovi; lavorare le *scindule* e di esse coprire i tetti (5). Dal che tutto de-

(1) *Reg.*, pag. 33-43, 44-48, 49, 50-53, 54-55, 88, 270, 382, 407.

(2) *Opera* vale propriamente quanto *giornata di lavoro manuale*. Le opere imposte nel *Registro* ai coloni della Chiesa hanno poi molta attinenza con quelle onde veggonsi onerati i mansi fiscali della corte di Snaresheim, dipendenza del monastero di Maurmunster nell'Alsazia. Ved. CIBARRIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 413, 423, 440, 424 e segg.

(3) I coloni ai quali non incombeva altro obbligo all'infuori di quello del segare il fieno diceansi *warcini*, e *warcinia* chiamavasi l'opera loro. In una carta del 735 Faichisi e Pasquale, fratelli ed aldi, promettono all'Abate di San Saturnino *nostro warcinisca facere*; e soggiungono che se *ipsa warcinia facere minime voluerimus exeamus buci*. Ved. BRUNETTI, *Cod. diplomatico toscano*, par. I, num. XXVI, pag. 478.

(4) Carlo Magno, nel *Capitulare de villis* (cap. 48) avea detto: *Ut torcularia in villis nostris bene sint parata. Et hoc provideant iudices, ut vindemia nostra nullas pedibus premere presumat, sed omnia nitida et honesta sint*. Ma le ragioni di proprietà che determinavano l'Imperatore a questa proibizione, erano in seguito riconosciute mal fondate (Ved. GUÉRARD, *Explication du Capitulaire de villis etc.*, pag. 250).

(5) La *scindula* risponde all'incirca alla *scheggia* di cui parla Plinio (*Histor. Nat.*, libro XVI, cap. X); ed era una assicella ordinariamente di quercia, della lunghezza di tre o quattro decimetri, per uno o due di larghezza, o dello spessore di cinque ad otto millimetri (GUÉRARD, *Polyptyque d'Irminon*). Chia-

rivò la distribuzione dei *condizionati* in tre classi: *guaitatori*, *operai* e *seccatori*.

§ IV. Il vocabolo *guaita*, con che nel nostro *Registro* viene appellata la *guardia* (i francesi la dissero *guet*), deriva dalla parola *wacta* che s'incontra in più documenti della età dei Carolingi, ed è un modo di latinizzare il germanico *wacht* (1). Essa non è imposta che agli uomini di una sola *Curia*, quella di Molassana, e pel castello del Vescovo; ed i *condizionati* doveano farla per guisa che dodici fra di essi ogni notte si trovassero agli ordini del castellano, sotto pena di due denari per ciascuna mancanza (2). Di che ben si conosce che la *guaita* non era già destinata alla custodia dei campi, come vediamo ad esempio nelle antiche colonie romane (3); e che i nostri *guaitatores* non sono punto da comparare ai *castellani milites* delle leggi di Roma. Sibbene essi erano destinati a guarentigia delle provviste accumulate nei granai demaniali, nonchè ad onoranza e tutela dei Vescovi e della loro Corte, come appunto troviamo essere prescritto nel *Poliptico* d' Irminone per l' Abate di san Germano dei Prati e de' suoi famigliari (4). Ora, siccome non è raro il caso in cui gli antichi arimanni sottopostisi a com-

masi anche *scandola*; ed « è nome, scrivo il Pizzetti (*Antichità Toscane*, I. 106), che si conserva nel monte Amiata; nè altro denota che un asse di legno, una tavoletta, od una lastra di pietra, di cui ancora si coprono le capanne pastorali » (*Троя*, *Cod. diplomatico longob.*, II. 295). Aggiungiamo che nel dialetto genovese dicesi tuttavia che un oggetto *se ne è ito in tante scandole*, allorchè si è rotto in minutissimi pezzi.

(1) GUÉRARD, *Polipt. d' Irminon*, I. II. 776.

(2) *Reg.*, pag. 40, 44.

(3) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 47.

(4) GUÉRARD, loc. cit.

mendazione venissero gravati di angherie le quali di preferenza partecipavano del servizio militare, così è probabile che arimanni fossero gli ascendenti delle famiglie (che sono circa 62) cui nel *Registro* vedesi imposta per condizione la *guaita*. Nel modo stesso appunto alcuni arimanni del castello di Parodi professavansi ancora del 1256 non tenuti ad altro fuorchè alla guardia del castello medesimo (1).

Di più sembra che tutto l'obbligo della *guaita*, il cui diritto perciò fu appellato *gaytagium* (2), si risolvesse precipuamente in una contribuzione; perocchè chiunque poteva per denaro esserne dispensato. Ma forse ciò avvenne soltanto da che la salvaguardia delle pubbliche leggi ebbe acquistata maggiore autorità (3). D'altra parte l'obbligo della *guaita* estendevasi così agli uomini come alle donne, e però tra' gaitatori si notano ad esempio: *Baldus Panis paratus de Valle cum suis sororibus; Berta de Tannedo; filia Gotizi de Mazorano; Girardus de Monte cum suis sororibus; Johannes de de Boso cum sua amita Oliva; Baldus Colisellus et soror eius Offiza; Isabella soror Johannis Morelli* (4).

Finalmente tra le opere che teneano luogo di fitto poniamo le ambasciate ed i viaggi. Così l'arcivescovo Siro investiva per un decennio della decima di alcune ville della Fontanabuona Rainaldo del Castello e compagni, i quali si obbligavano *semel venire in servitium Curiae in anno* (5). Similmente in un lodo consolare del 1143 è detto che Anselmo di Gotizo Balbo, per censo di

(1) CIBRANO, *Della schiavitù ecc.*, II. 315.

(2) Id., *Econ. Polit.*, II. 403.

(3) *Reg.*, pag. 44.

(4) Id., pag. 41-43.

(5) Id., pag. 399.

una casa ch'egli avea comperata da Ardizzone di Castavenza già famulo della Curia, era tenuto a spedire a San Remo *singulis annis in servitio Archiepiscopi semel medium hominem cum dispendio Archiepiscopi de manducare et bibere* (1); ossia, come è facile a spiegarsi, era obbligato a contribuire per metà nelle spese di viaggio che l'Arcivescovo avrebbe incontrate inviando un messo all'anzidetto paese. Doveano pure annualmente recarsi a San Remo due fra gli operai della *Curia* di Nervi, per trasportarne la biava ed i cerei di pertinenza del Vescovo (2). Per ultimo, i discendenti della casa di Morella, nella *Curia* di Medolico, aveano obbligo di andarne in qualità di *nunzi* in Lombardia, ogniquale volta l'Arcivescovo avesse di ciò avuta necessità; bene inteso ch'egli dovea provveder loro le spese del mangiare e del bere (3).

Nè i viaggi testè ricordati, comechè limitati a brevi tratti, sono da estimare al tutto di leggiera importanza, qualor si considerino la insufficienza delle comunicazioni, la cattiva condizione e la poca sicurezza delle strade. Già altrove (4) abbiám notato come del 1192 una sentenza consolare proibisse il trasporto del *Registro Arcivescovile* da Genova a San Remo, fondandosi sul pericolo che potea correre il Codice per l'opera dei malfattori che infestavano allora la via (5).

(1) *Reg.*, pag. 63.

(2) *Id.*, pag. 52.

(3) *Id.*, pag. 48.

(4) *Ved.* a pag. 251.

(5) *Jurium*, II. 44. Ogerio Pano (*Annales*, a. 1203) racconta che il Podestà di Genova intendendo al riacquisto di certe robe dogli astigiani, cui i savonesi aveano predate e posto in sicuro a Nizza ed a Turbia, spedì a quella volta il suo causidico Alberto di Sommaripa. *Qui cum partem de preda illa recuperasset et pervenisset*

Il perchè poi di queste missioni a San Remo e nella Lombardia, non è difficile ad argomentare. Difatti il primo dei detti luoghi era soggetto alla politica signoria dei nostri Vescovi; e d'altra parte dalla Chiesa Milanese rilevò per lunghi secoli la Diocesi di Genova in una colle altre della Liguria marittima. Vero è che questa dipendenza avea cessato fino dal 1132 con l'innalzamento di Siro II alla dignità di arcivescovo; ma dopo i fatti rimangono le conseguenze, e certi interessi non possono così di subito rimanere estinti con un tratto di penna.

Del resto questo andar nuncii in servizio dell'Arcivescovo, risponde al *vadere in ambasciaturam*, o *facere ambasciaturam*, che s'incontra nel *Poliptico* di san Remigio di Reims; nè altro significa se non l'onere di un messaggio qualsiasi. Una ambasciata formale non potrebbe infatti supporre per più considerazioni, ma specialmente per riguardo alle persone che se ne vedono incaricate. Nel *Poliptico* succitato sono gravate dall'ambasciata due *acolae* (poderi) ingenuili, tenute da un colono e da una colona (1); e nel *Registro* è pure obbligata alla nunziatura una famiglia colonica. Anzi in tre libelli onde si locano i servi della pieve di Bargagli e della Chiesa Genovese, concedesi espressamente ai loca-

*Tabiam, quidam latrones de Tabia et de Celiana ipsum et eos qui cum eo erant nocte invaserunt, et rebus omnibus quas secum habebant expoliarunt; et quod deterius fuit, ipsum Albertum et plures alios fere ad mortem vulnerarunt. Indignata autem Potestas et commota tota civitas, exercitum super ipsos malefactores fecit, et perrexit Tabiam, et ipsam vastavit, et omnino castrum destruxit, et de exercitibus suis misit Celianam, et possessiones rusticorum qui ad maleficiam illud fuerant vastari fecit, et maiorem partem ipsius prede recuperavit. Et insuper collectam per universum comitatum et marchiam impositam, ab eis extorquid (sic) et Japnam adduxit; et quod fuit quantitas librorum DCCC, etc.*

(1) GUÉRARD, *Polyptychum S. Remigii Remensis*, pag. XXXIV e 101.

tarii *potestatem . . . ipsis servis et ancillis . . . in servitium mittere* (1). Nel modo stesso il *Codice Pallavicino* ricorda che *illi de Serra* (casato non nobile della Riviera di Levante) *debent facere ambasatas Curie per terras Lunensis Episcopi* (2).

§ V. Le derrate poi, che a titolo di *condizione* pervenivano alla Curia, si compendiano in queste: frumento, meliga, biade, vino ed olio; fasci di fieno e di aste (quest'ultime forse per armarne le lance de' *gaitatori*); barili, cerchi di botti, salici e *scindule*; seccatoi e scodelle (di legno certamente), le quali, siccome nota il Du Cange, *inter census dominis debitos non semel occurrunt* (3). Le *exeniae* si componeano invece di maiali, montoni ed agnelli, spalle e *cime*; polli, capponi e galline; uova, giuncate e formaggio; pani e focaccine; tazze di bevande; cera, candele e mirto (*murta*) (4); e provano una volta di più come i signori del medio evo, se-

(1) *Reg.*, pag. 288, 291, 330.

(2) CIBRARIO, *Econ. Polit.*, II. 103.

(3) *Glossar*, VI. 441.

(4) Di alcune fra queste derrate ed *exeniae* segno qui il prezzo in moneta di *genovini*, secondo trovasi indicato nel *Registro* medesimo, a pag. 33, 34 e 46.

Mezzo maiale . . . . .	soldi 40 den. 0
Mezzo montone . . . . .	» 5 » 0
Mezzo agnello . . . . .	» 2 » 6
Una spalla . . . . .	» 1 » 0
Num. 32 cerchi di botte . . . . .	» 2 » 8

Desumo poi questi altri dati da' miei spogli di rogiti notarili.

A. 1184. Mine 7 di buon frumento . . . . .	L. 1 sol. 8 den. 0
1190. Mine 462 id. . . . .	» 90 » — » 0
1195. Mine 15 di grano . . . . .	» 8 » — » 0
1216. Mine 1 di frumento lombardo . . . . .	» — » 10 » 0
1238. Mine 1 di orzo . . . . .	» — » 11 » 6
1249. Una partita di candelo di cera, del peso complessivo di 13 libbre . . . . .	» 1 » 9 » 3

condo rileva il Cibrario, peccassero talora di grandigia e di stravaganza meglio che d'avarizia (1). Le candele, per lo più in numero di sei, offrivansi alcuna volta entro un canestro, per ciò appunto detto *cafotius* dal greco *exafota* (2), e corrottamente nel nostro Codice *cofosius* (3). Rispondevansi del resto esse *exeniae* una o più volte all'anno, e d'ordinario al ricorrere delle maggiori festività; recavansi frequentemente con qualche solennità, ed a chi le portava usavasi dar da mangiare e da bere (4). Nè dissimile è il costume che anche oggidì si pratica appo noi cogli uomini del contado, sempre che rechino per donativo o per censo un qualche prodotto dei terreni da loro coltivati.

Quanto è del frumento, ed in genere dei cereali, già dicemmo altrove (5). Dell'olio avvertiamo come un barile di esso venga detto di 30 libbre (6); perchè, secondo osserva il ch. Rocca, la libbra dell'olio chiamata *libra maior olei*, e poscia *lireta*, *libbra di gombo*, o di *frantoio*, ne pesava ben sei delle comuni (chilogrammi 4.906 = litri 2.064). Le mentovate libbre 30 rinvencono perciò a 180, e formano così un totale di rubbi 7 e libbre 5 genovesi, pari a chilogrammi 56.955 ed alla capacità di litri 61.908. Nè l'odierno barile è gran fatto discosto da questo ragguaglio, pesando rubbi 7  $\frac{1}{3}$  pre-

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù* ecc., II. 352. Nel 1235 il prete Colombo, priore della chiesa di san Giovanni di Paverano, loca una terra con casa e la terza parte di un molino in Bisagno; le une per la pensione di sei lire all'anno *et duos caponos bonos*, l'altra per due lire *et pro duabus gallinis bonis*. (Fol. Not., Ms. della Civico-Beriana, vol. II, par. I, car. 100, 102).

(2) DU CANGE, art. CAFOTIUS.

(3) Reg., pag. 38: *De Alleo . . . cofosios III*.

(4) CIBRARIO, Op. o loc. cit.

(5) Ved. a pag. 485.

(6) Reg., pag. 344.

cisi (chilogr. 59.560 = litri 64.750); nè l'alterazione è difficile a spiegare, sempre che si consideri come essa si presenti nel corso dei secoli comune a tutte le misure di capacità, secondo che lo stesso Rocca ha dimostrato (1).

Il cacio s'incontra non di rado accennato in documenti riguardanti fondi siti nelle due *Curie* di Molassana e di Lavagna (2): indizio di una abbondanza di pascoli in quelle regioni, e prova eziandio che se le giovenche non si vedono colpite dalla contribuzione in denaro che già notammo rispetto agli altri capi di bestiame, ciò deriva da che una tale imposta si percepiva sui diversi ricavi del loro latte. Nè è da tacere come i prodotti del caseificio chiavarese, di già mentovati in atti del 973 (3), figurassero la prima volta nel 1867 ad una Esposizione universale (quella di Parigi), e vi ottenessero distinzione di premio (4). Le *giuncate* si affermano dovute dagli uomini d'Aggio (5); i quali sono pure gli stessi che le recano a Genova anche oggidì (6).

(1) Ved. Rocca, *Pesi e misure antiche di Genova ecc.*, pag. 88., 108-09. Un importante decreto col quale i Consoli genovesi del 1449 determinano le gravezze alle quali debbono sottostare le navi e le merci che entrano nel porto o nella città, dice: *de libra olei in arbitrio collectoris est (Jurium, l. 143)*. Nel 1234 un barile d'olio, dato in Genova franco da qualsiasi dazio, si vende una lira e sei soldi (*Fol. Not. Ms.*, vol. I, car. 99).

(2) *Reg.*, pag. 38, 420; *Cartario*, pag. 24, 174.

(3) *Reg.*, pag. 420.

(4) CASARETTO, *Discorso letto alla Società Economica di Chiavari il 3 luglio 1863*, pag. 18 o 43. — In atto del 6 settembre 1267 si ricorda *Jacobus de Roxa de Vercellis, in Clavaro, constitutus per dominos Simonem Grillum... et socios emptores anni presentis introitus sive cabelle carnis, casei et asunzie ad colligendum dictum introitum (Fol. Not. Ms.*, vol. I, car. 293).

(5) *Reg.*, pag. 38. Nel *Codice Pallavicino* sopra citato vediamo pure prescritta agli uomini di Amelia in favore del Vescovo Lunense: *l iuncatum in sancta Maria de medio augusti (CIBRARIO, Econ. Polit.*, II. 104).

(6) Lo Statuto dell'anno 1383, volgarmente noto col titolo di *Capitoli della*

Le focaccine sono anch'esse una prestazione che s'incontra non raramente in Liguria. Soleano d'ordinario essere fatte di pane azimo, e portare impressa una qualche immagine devota. I *Capitoli* della Consortia dei forestieri, costituita in Genova, stabilivano che ciascuno degli ascritti « havendo fatto suo debito debba avere una fugatia et una candela; » e tuttodì una simile distribuzione si pratica in Ventimiglia da quell'antica Confraternita de' santi Giovanni Battista e Chiara <sup>(1)</sup>.

Il mirto finalmente, onde si ripeteano quattro fasci dal podere di Costa Malvara pel Natale e la Pasqua <sup>(2)</sup>, possiamo stimare che si adoperasse in quelle precipue solennità della Chiesa; la quale, insieme con più altre usanze, derivò pure dal Paganesimo quella di spargere fiori ed erbe odorifere gli altari, le contrade e le piazze a significazione di letizia. Ed il mirto fu appunto in ogni tempo nel novero delle erbe prescelte a questo ufficio; sicchè nei *Capitoli* precitati si legge: « 1414, alli 14 del mese di settembre habbiamo fatto consacrare l'altare di santa Barbara della Consortia delli forestieri della Madona delli Servi. Et imperciò noi dobbiamo fare festa et dire una messa in canto, et che l'altare sia ornato de' apparati con la morta » <sup>(3)</sup>. In Roma, nell'occasione di

*grascia* (Ms. della Biblioteca Universitaria), stabilisce in due ed in quattro denari il prezzo di una giuncata, secondo che sarà fatta di una pinta (litri 0.953) o di mezza pinta di latte. Le leggi poi del 1413 ricordano le *giuncate* fra i pochi donativi che si consentivano al Doge. *Regulamus et firmamus quod dominus Dux, Ducissa, ... aut aliquis alius de comitiva et familia ipsius domini Ducis ... non possit ... accipere ... aliquod exenium ... preter quam dominus Dux feras, oves, zuncatus, etc. (Leges anni 1413, cap. XII. Ms.)*

<sup>(1)</sup> Rossi, *Capitoli della Consortia delli forestieri della chiesa delli Servi in Genova*; nel vol. XI della *Miscellanea di Storia Italiana*, pag. 8.

<sup>(2)</sup> *Reg.*, pag. 407.

<sup>(3)</sup> *Pag.* 13.

certe funzioni, si continua anche a di nostri a formare con ramoscelli di mirto quasi un tappeto sul dinanzi ed anco nello interno delle basiliche; e presso di noi vedesi pure usato in copia per adornare il sepolcro di Cristo negli augusti riti della Settimana Santa, o per accompagnare una qualche sacra offerta, la cui cerimonia è regolata da apposite scritture o da tradizioni secolari. Così, per esempio, le rogazioni delle parrocchie di Rivarolo e di Begato, le quali in ciascun anno al primo giorno di maggio, muovendo per l'ampia via che rasenta il circuito murale della nostra città, si conducono a celebrare i divini uffizi nella chiesa di san Bernardino di Peraldo, depongono sull'altare un presente di candele strette insieme fra più specie di fiori campestri e ramoscelli di mirto.

Nè è da ommettere come la coltivazione delle piante mirtacee dovette un dì essere molto frequente ed estesa presso di noi. Ce ne rendono testimonianza i luoghi di *Mortedo* di Bisagno e di Pegli, la *Mortola* in quel di Camogli (come altrove i ripetuti *Loreti*, *Rovereti*, *Querceti* indicano i boschi già folti di lauri, di roveri, di querce), e quella amenissima fra le colline della ridente Polcevera, che tuttavia ritiene il nome di *Murta* (1).

(1) Una gran copia di nomi di pascoli, di selve o d'alberi, applicati a paesi, può vedersi raccolta con l'usata acutezza dal ch. Desimoni nelle preziose sue *Lettere sulla Tavola di Polcevera* (*Atti*, III. 667 e segg.). Aggiungeremo il *Brasile*, donde si appella la collina che sorge di rincontro all'accennata di Murta; e che è certamente così chiamata dal legno tintorio detto anche *verziuo*. Il Muratori trovò la prima memoria di questo legno in un documento del 1198 (*Antich. Ital.*, Dissert. XXX); ma la decima *de Brasile* rammentata nel nostro *Registro* (pag. 21) fa risalire questa memoria ad una data più antica. Nel 1250 quattro cantara (libbre 600) di *brasile* si vendono 80 lire (*Fol. Not. Ms.*, vol. I, car. 419).

Lo stesso cav. Desimoni rileva inoltre (loc. cit.) nel nome di *gaium* o *gazium* la indicazione di *bosco*; e noi d'altra parte abbiamo notato nella appellazione di *garilium* il significato di *terra incolta* (*Reg.*, pag. 782). Il *Registro* ricorda nella *Curia* di Medolico il *mansus de Gazio* ed il *planum de Gazio* (pag. 45,

§ VI. Fanno parte eziandio delle *condizioni* alcuni oneri e diritti speciali, come l'*albergaria* cui i francesi chiamavano *droit de gite* <sup>(1)</sup>, e che nel nostro caso si risolve nell'obbligo di onorare e governare i messi dell'Arcivescovo; il *fodro* <sup>(2)</sup> e qualche *pasto* ai lavoratori, par-

46, 47, 218, 220, 363), rispondenti forse all'odierna località di *Gazzo* nella parrocchia di Morego. Così del pari abbiaino le ville di *Gazzo* e *Gazzetto* in quel d'Albenga, e i monti *Gazzo* e *Gazzolo* in quel di Sestri a ponente, l'abitato di *Gazzolo* in quel di Montoggio, ecc. Nella stessa *Curia* di Medolico inoltre si hanno le località di *Compenio* e di *Porcile* (*Reg.*, pag. 45, 281); le quali probabilmente non sono senza relazione coll'ovile (*compenium*) e colle stalle pei maiali di proprietà dell'Arcivescovo.

Nel *Registro* medesimo poi il *garitio* compone la terza parte del *manso dell'oliva* dipendente dalla *Curia* di Molassana; e, certo per la sua condizione improduttiva, si vede esentato dalle prestazioni onde sono aggravate invece le altre due parti del fondo (*Reg.*, pag. 37).

Il ricordo che abbiamo fatto del *Gazzo* di Sestri, sul quale sorge un santuario alla Vergine, ci invita ancora ad un'altra considerazione, ed è questa: che la miglior parte delle apparizioni della Madonna onde è memoria nelle nostre leggende, si collocano per l'appunto, come rileva il diligentissimo storico della *Liguria Mariana*, fra « le tacite ombre de' boschi e le solitarie campagne » (pag. 43). Così la tavola della B. Vergine dell'olivo in Bacezza dicesi rinvenuta appesa ad un tronco d'albero nel folto di un oliveto, correndo il secolo X ed imperversando le incursioni de' saraceni, al periodo delle quali suole ascriversi confusamente quanto difetta di più precisi ricordi. D'altro lato è fra' cespugli e spinai del colle che s'innalza sopra le ville di Quarto al mare, e fu poi detto d'Apparizione, che narrasi rinvenuta nel 1345 una statua della Vergine tuttora serbata in singolare venerazione; e nella buca di un annoso castagno dicesi scoperta l'immagine di Nostra Donna, che dal luogo del suo rinvenimento desunse l'appellativo del Garbo (*garbo* nel dialetto genovese vale quanto *buca*, *vuoto*, ecc.). Ved. PITTO, *Liguria Mariana*, pag. 70, 174; Id., *Storia del Santuario di N. S. del Garbo*, pag. 112.

La statua della B. Vergine d'Apparizione, alta circa 2 palmi, e recantesi in collo il Divin Putto che trattiene carezzevolmente una colomba, ci richiama assai naturalmente a quelle devote immagini di cui fornirono il tipo i grandi maestri pisani Giovanni, Nicola e Nino. Molte serbansi anche al dì d'oggi, o ve ne ha di tutte proporzioni, in marmo, in alabastro, in avorio, ecc.

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù* ecc., II. 178.

(2) *Reg.*, pag. 89, 90.

ticolarmente nella stagione delle vendemmie <sup>(1)</sup>: il che tutto però si poteva cambiare in denaro. Vengono poi i *dazi*, le *collette*, il *sabbadatico*, il *focatico*, il *gastaldato*, il *manentatico*, lo *scatico* e l'*alpiatico* <sup>(2)</sup>.

Il *dazio* <sup>(3)</sup> colpisce più propriamente le derrate <sup>(4)</sup>; la *colletta* <sup>(5)</sup> ha varii significati, ma possiamo credere che qui denoti una imposta levata straordinariamente sulla rendita, al pari di quella onde è frequente memoria nei nostri annalisti. Del *sabbadatico* <sup>(6)</sup> non ci avvenne d'incontrar lingua nei *Glossarii*; ma considerando ch'era dovuto dal molino *donnico* della *Curia* di Molassana, e da uno dei figli di Guaitafoglia i quali vediamo che insieme col Vescovo erano proprietari di più altri molini nella *Curia* medesima, stimiamo che fosse un diritto attribuito alla Mensa sopra la *molitura*, e venisse in tal guisa appellato da che appunto se ne verificasse lo importo al cadere d'ogni settimana.

Che se così fossero effettivamente le cose, ci tornerrebbe allora facile il comprendere che pur vi avesse un ufficiale particolarmente incaricato di sorvegliare ai molini ed al loro buon andamento, appellato col nome di *magister molendinorum*; siccome troviamo che ad Essen nella Vestfalia aveavi il *magister rusticorum*, che è a dire il maestro della coltivazione <sup>(7)</sup>. L'unica memoria che se ne fa nel *Registro* non è chiara abbastanza; ma si conforta col ricordo di un *ma-*

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 50, 297, 339.

<sup>(2)</sup> Per alcuni di questi diritti veggasi ciò che ne abbiám già detto a pagine 485 e segg.

<sup>(3)</sup> *Reg.*, pag. 90.

<sup>(4)</sup> DUCANGE, *Gloss.*, II. 743.

<sup>(5)</sup> *Reg.*, pag. 90, 124.

<sup>(6)</sup> *Id.*, pag. 34, 55.

<sup>(7)</sup> CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 353.

*gister Nicolaus molendinarius*, del quale incontriamo cenno assai più tardi (1). *Airaldus molinarius et magister molendinorum*, di cui nel *Registro*, è ricordato nell'arbitraggio concernente al molino di Morigallo, ed invitato a dar le norme per la caduta, il ribocco e la chiusa del medesimo (2).

Il *focatico* (*capita foci*) era percepito nella *Curia* di Molassana sui forastieri (*foresterii*) che ivi si trovavano nella ricorrenza del Natale (3). Il *gastaldato* (4) doveasi, come già dicemmo (5), da coloro cui la *Curia* aveva investiti di tale ufficio, ed in riconoscimento di loro dipendenza verso della medesima. Il *manentatico* (6) indica per avventura non già una specie di tributo, ma piuttosto è un sinonimo del censo, così appellato dal nome dei coloni abitanti nei mansi, e perciò appunto chiamati *manenti* o *sedenti*. Dei quali *manenti*, oltre che è traccia antichissima in una preziosa carta del 752 riferita dal Brunetti e dal Troya (7), serbasi il nome nei nostri Statuti (8), e si dà in quelli del Comune di Bologna una assai chiara definizione (9).

(1) *Manuale fructuum reddituum . . . Palatii Archiepiscopalis*, ann. 1382. IN SANCTO PETRO ARENE: *Magister Nicolaus molendinarius* (debet) . . . minas X, caponos II.

(2) *Reg.*, pag. 362.

(3) *Id.*, pag. 38.

(4) *Id.*, pag. 49.

(5) *Ved.* a pag. 516.

(6) *Reg.*, pag. 33, 40.

(7) BRUNETTI, *Cod. diplomatico toscano*, par. I, num. XLIV, pag. 542; TROYA, *Cod. dipl. longob.*, num. DCLXII: *Repromitto me ego Arnifrid . . . resedire in casa qd. Martaloni socero meo diebus vite mee*, etc. CARRANO, *Op. cit.*, II. 125.

(8) *Statuti Genovesi* editi da V. Promis, lib. II, cap. XCII, pag. 103. *Si manens alicuius civis terram vel terras aliquas alienas alienaverit domesticas vel silvestres, . . . ego possessionem ipsarum terrarum petenti domino restitui faciam.*

(9) *Statuti del Comune di Bologna, pubblicati per cura di Luigi Frati*, nei *Monumenti Storici pertinenti alle Province della Romagna*, vol. I, pag. 481. —

Certo in origine questi *manenti* erano affissi al suolo piuttosto che abitanti; ma in progresso non mancarono fra di loro gli uomini liberi. Così il già citato Inventario dei beni del monistero bresciano di santa Giulia rammenta nella corte d' Iseo *sortes II super quas sedent homines liberi duo* (¹).

Mentre però tutte queste angherie si vedono limitate a poche proprietà, lo *scatico* e l'*alpiatico* sono invece attribuiti o confermati alla Chiesa in più libelli e lodi di Consoli, riguardanti, oltre parecchi fondi nella *Curia* di Molassana, la terra di *Lamanigra* nella pieve di Uscio, l'ampia regione della Fontanabuona che si estende alle valli di Urri e del Neirone, i monti di Tasso e Tassorello (²).

Se non che il nome di *Lamanigra* ci richiama qui alla spiegazione che altrove ne abbiamo già consegnata, di « luogo concavo e basso in cui a poca profondità stagnano le acque (³) ». Difatti nel senso di cavità usò Dante ripetutamente il vocabolo *lama* (⁴), e una volta eziandio in vece di stagno, laddove così dice del Benaco:

Non molto ha corso, che trova una lama  
Nella qual si distende, e la 'mpaluda,  
E suol di state talor esser grama (⁵).

Lib. VI, rubr. XX. *Manentes vero appellamus qui solo alieno ita se astrinxerint ut nec ipsi nec sui liberi invitis dominis a solo discedere valeant; vel qui XXX annorum in solo alicuius supersederint, et dominus soli eos pro manentibus habuerit.*

(¹) *Monum. Hist. Patriae, Cod. Diplom. Longobardiae*, col. 708.

(²) *Reg.*, pag. 80, 83, 159, 241, 243, 257, 274, 280, 367.

(³) *Id.*, pag. 713.

(⁴) *Inf.*, XXXII. 96; *Purg.*, VII. 90.

(⁵) *Inf.*, XX. 79-81. Il ch. Desimoni avverte poi che le *lame* sono numerose per la Liguria e per tutta Italia; nè si discosta dalla nostra definizione dicendolo

Or avvertiamo però che l'aggettivo di *nigra* rispetto alla *lama* di Uscio ne induce a sospettare che moltissima analogia corresse un dì fra questa e le grandi e folte selve (*silvae nigrae* e *nemora nigra*) considerate come *res nullius*, e perciò da' sovrani, che le avean giudicate di esclusiva loro pertinenza, consentite talora in beneficio o feudo ai proprii fedeli (1).

§ VII. Di due altre specie di contratti locativi ci offre pure esempi il *Registro*; e sono la *colonia parziaria* e la *mezzeria*. Colla prima si pigliavano beni dando una parte de' frutti o de' proventi, con canoni ed *exeniae*, od anche senza (2). I Porcelli aveano più molini *ad quartum reddendum* (3); ed Allone di Medolico pattuiva pel manso del Poggio il quarto delle ortaglie, tre soldi di pensione, ed una *spalla* per la festività di san Giovanni (4). Nè questo patto del quarto doveva esser poco usitato, leggendosi nei nostri Statuti che *si quis rusticus Janue seu de districtu Janue tenuerit vineam aliquam vel terram ad medietatem vel quartum . . . , et ipse sine licentia cuius vinea ipsa fuerit vindimiaverit . . . , ego tenebor cogere ipsum rusticum ad restitutionem faciendam domino terre de quanto per credenciam sub iuramento dicere voluerit*

equivalenti « forse a piccolo lago » (*Atti*, III. 669). Ved. egualmente il Repetti (*Dizionario storico, ecc. della Toscana*) all'art. *Lamola*; ed il *Codex Diplomaticus Longobardiae*, ove un placito tenuto *in monte Collere* nel 988 ricorda *Campo ad locus qui dicitur Lamma* (col. 1476).

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 21, 389.

(2) Id., II. 417.

(3) *Reg.*, pag. 56.

(4) *Reg.*, pag. 318. Nella stessa guisa Alberto abate di santo Stefano concedo varii fondi ad Alberto del qm. Berolfo, a condizione di alcune porzioni dei cereali, del quarto del mosto o di parecchie onoranze (*Curtario*, II. 418).

*de vinea ipsa exisse* (1). Similmente gli uomini di San Remo doveano all'arcivescovo Siro, pel monte della Valle e pel tenimento della *Barbadella*, la decimaquarta porzione di tutto il grano, dell'orzo, della segala e delle fave, nonchè l'ottava parte del vino (2). Miti condizioni invero, se si raffrontino con quelle usitate in ispecie nell'Italia meridionale, che poneano più comunemente a carico dei livellarii la prestazione della terza parte, donde ebber nome i *terziatori* (3). Così pure que' di Portovenere, i quali dal Comune di Genova aveano a livello la terra di Campiglia *ad laborandum et pastinandum de vineis, ficis, olivis, castaneis*, doveano dopo dodici anni il terzo di ciascun raccolto (4).

Il contratto di *mezzeria* semplice ed assoluta è raro assai; imperocchè, giustamente osserva il Cibrario, « non erano abbastanza liete le sorti dell'agricoltura, nè abbastanza numeroso mostravasi lo stuolo degli agricoltori, da non poter un colono trovare patti migliori che la division de' prodotti per giusta metà tra il massaio e il padrone (5) ». Così avviene che da più terre del Comitato di Ventimiglia, e delle *Curie* di Medolico e di Nervi, il Vescovo percepisse metà de' fichi, degli olivi, del vino e delle castagne (6). Così Andrea abate di santo Stefano concede una terra in Albaro, da *pastenare de vinea et arbores fructiferos quale ipsa terra meliore portaverit*, a condizione che dopo cinque anni e mezzo gli si debba *redere per unumquemquem anno vino vel ficas*

(1) *Statuti Genovesi* editi da V. Promis, lib. II, cap. LXIX, pag. 90.

(2) *Reg.*, pag. 440-44; *Jurium*, I. 442.

(3) *Jurium*, I. 76.

(4) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 239.

(5) *Id.*, II. 418.

(6) *Reg.*, pag. 44-48, 50-53, 423.

*et castaneas medietatem* (1); e così più tardi Litefredo abate dello stesso monastero loca una vigna in Carignano, a patto di ricevere ogni anno la metà del mosto e degli olivi, oltre l'onoranza di alcuni polli (2). Ma più notevoli certo sono i patti di costruzione del molino di già ricordato presso il fiume Graveglia. L'arcivescovo Siro, coll'assistenza del suo economo Alessandro (3), contribuiva nelle spese per la somma di trenta soldi, ed obbligavasi a somministrare egualmente per metà i ferri e le mole; riscuoterebbe quindi metà della *molitura*, e gli spetterebbe pure metà del *godimento*, oltre l'onoranza di due galline al Natale (4). Similmente nel contratto di costruzione insieme e di livello del molino dell'Isola Buona in San Remo, promettono i locatarii *dare omni anno et consignare Curie Archiepiscopi... tertiam partem totius molture que de eo exierit, preter circinum. Cuius tercie medietatem dabunt omni anno ad Natale Domini, alteram medietatem dabunt ad Pascha* (5).

Non era però il reddito dei molini retto sempre da siffatto criterio. Chè nell'elenco di quelli che veggonsi notati al principio del *Registro* è stabilito per undici di essi in un determinato numero di mine o di quartini, con tal gradazione che mentre il molino *donnico* nella *Curia* di Molassana è imposto della prestazione di 79 mine ed un quartino, quello di Scandoletto deve appena un quartino; ma

(1) *Cartario*, pag. 36.

(2) *Id.*, pag. 153.

(3) Questa circostanza ci insegna che l'atto in discorso il quale abbiamo nell'*Indice Cronologico* (*Reg.*, pag. 522-23) vagamente assegnato al 1163, dee ritenersi invece anteriore all'ottobre del 1149, al quale appunto si arrestano le notizie di Alessandro (*Ved.* a pag. 3 e 331).

(4) *Reg.*, pag. 33.

(5) *Id.*, pag. 123-24.

tutti insieme formano l'annua somma di 211 mine. Gli altri sei invece debbono rispondere in ragione della *molitura*, la metà, come è il caso del *molino nuovo*; il quarto come è di quelli dei Porcelli, del Cantone, del Cerro, della Noce; ed il ventiquattresimo come vuolsi pel *molino Binello* (¹).

§ VIII. Ma vi ha pure un altro genere di istrumenti del quale, a complemento del fin qui esposto, è mestieri ci intratteniamo: intendo le *precarie* o *prestarie*, confuse non infrequentemente co' *libelli enfiteutici*, ma che sono in sostanza locazioni a vita od anche per due generazioni, le quali mediante un piccolo canone, si faceano dalle chiese ai loro devoti, e riguardavano i beni ch'esse aveano ricevuti dai medesimi in donazione. Il che non toglieva già ai locatarii la libertà, ma induceva l'obbligo di ossequi e di fedeltà; era in sostanza una soggezione di persona a persona, ossia la *ligietà*, uno degli antichissimi elementi del *feudo*. Diceansi poi tali contratti *precarie*, perchè la prima parte dell'atto conteneva la *preghiera* dei donatori; *prestarie*, perchè la Chiesa, annuendo alle fattele istanze, concedea loro i beni siccome a *prestito* (²). Nè vuolsi credere che liberalità siffatte movessero sempre e semplicemente da spirito di religione; chè molto v'entrava eziandio la pia industria di procacciarsi una valida protezione, e di godere quietamente i propri beni, esenti dalle pubbliche gravezze, tra cui l'*eribanno* fu certo la maggiore, abbandonando quindi alla Provvidenza la cura dei posterì. Bene è vero che l'imperatore Lotario I riparò poscia alla

(¹) *Reg.*, pag. 55-59.

(²) CIBRARIO, *Della schiavitù ecc.*, II. 111, 127-28.

frode, sottoponendo anche siffatta specie di beni agli oneri del pubblico servizio (1); ma la consuetudine non venne meno, conciossiachè, soggiunge il Muratori, quantunque il donatore « con tal arte non si sottraesse ai pubblici aggravii, pure col patrocínio della Chiesa difendeva i beni livellarii dalle unghie del Fisco, e dalla violenza dei potenti (2) ».

Ripiglia il Cibrario osservando che le *precarie* e *prestarie* furono più antiche e frequenti oltre l'alpi che in Italia, dove, se non il fatto, certo il nome rimase pur sempre raro. Ad ogni modo poi tale contratto « s'usava con persone libere e, per l'ordinario, di condizione rilevata; perchè ai poveri ed ai rustici di rado si faceano tali concessioni senza apporvi patti servili ». La scritta rivestiva insomma l'apparenza di una semplice locazione a lungo termine, ed il prezzo della medesima stipulavasi il più frequentemente in denaro, senza alcun aggravio di prestazioni in natura o d'opere personali e reali, che se non l'essenza presentavano almeno i caratteri della servitù (3).

Le concessioni fatte a titolo di *precaria* si risolveano quindi in investiture feudali, ed erano perciò rette dalla Costituzione di Lotario III sui feudi, inserita all'uopo nel nostro Codice (4). Gli investiti costituivano la classe dei *nobili vassalli*, cui si aggiunsero in seguito potenti signori anche stranieri alla Liguria, e formavano propriamente la Corte del Vescovo. Dividevansi in vassalli di città e di contado; e tra i primi erano scelti i *vessilliferi*,

(1) LOTHARI I *Leges* apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. I, par. II, pag. 438, cap. XXII, XXIII.

(2) MURATORI, *Antiquit. Ital.*; Dissert. LXVII.

(3) CIBRARIO, *Op. cit.*, II, 428, 476, 239.

(4) *Reg.*, pag. 455, 347.

cui il *Registro* addita nelle persone di Merlo da Castello, dei figli di Gandolfo di Ripa, d'Alberto e Merlo di Palazzolo e dei Signori di Sommaripa. Tra i secondi si annoverano il marchese Obizzo Malaspina, i Signori di Nassano, i Conti di Lavagna, i Signori di Mongiardino e Fulcone Stretto nobile di Piacenza <sup>(1)</sup>. Or questi vassalli, oltre l'obbligo della fedeltà da giurarsi all'Arcivescovo, *sicut bonus vassallus ... suo bono domino et vero* <sup>(2)</sup>, non solamente all'atto dell'investitura ma ad ogni elezione di Prelato <sup>(3)</sup>, e il censo pattuito in denaro, veggonsi pur gravati non raramente della prestazione di varii uomini. I quali in complesso ascendono a ventitrè, e sono dovuti da ventidue vassalli, perocchè due si trovano imposti a Merlo di Castello. Ma anche quest'onere si risolve in moneta; perchè la contribuzione d'ogni uomo si può cambiare nella prestazione di dieci soldi <sup>(4)</sup>.

Leggo nel *Registro* che Ottone di Caffaro fece omaggio all'Arcivescovo di tanti terreni in Polcevera, stimati sessanta lire; i quali terreni, soggiunge l'Economo della Curia, *nos reddimus ei in feudum, et iuravit fidelitatem* <sup>(5)</sup>; che Amico Guelfo ed Anna sua moglie donarono a Siro II i loro beni di Albaro, stimati del valore di cinquanta lire, e li riebbero in feudo per l'annua pensione di un denaro, senz'alcun'altra specie di oneri <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 24-26, 30-31, 120. Nel dicembre 1149 lo stesso Fulcone Stretto *fidelitatem et servitium Communis Janue . . . iuravit (Jurium, l. 141, 144).*

<sup>(2)</sup> *Reg.*, pag. 26, 145, 269.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 26, ove leggesi la formola di quello prestato *domino Ugoni electo in Archiepiscopum.*

<sup>(4)</sup> *Reg.*, pag. 30-31.

<sup>(5)</sup> *Reg.*, pag. 137.

<sup>(6)</sup> *Reg.*, pag. 319-20. — Un esempio di *precaria* e *prestaria* alla sola condizione di un censo in denaro si ha pure nel *Cartario*, a pag. 160.

§ IX. La migliore intelligenza delle cose finora esposte, esige che sia pur qui fatta menzione delle varie specie di misure agrarie e delle diverse monete onde nei documenti del *Registro*, della *Appendice* e del *Cartario* s'incontra parola. Al che noi ci apprestiamo con animo tanto più sicuro, in quanto le spiegazioni che stiamo per fornire intorno al secondo e più difficile di questi argomenti ci vengono con l'usata liberalità e dottrina dall'amicissimo nostro cav. Desimoni, del quale sono così apprezzate le rare doti della mente e del cuore.

I terreni erano misurati in *iugeri*, *pertiche*, e *tavole* o *cannelle*. Dell'*iugero* è parola in atti riguardanti fondi siti nel Tortonese (1); e lo stesso avviene delle *pertiche iugiali* od *iugerali* (2). Il primo è circoscritto da 12 pertiche duodecempede da un lato, e da 24 duodecempede dall'altro; ciascuna pertica poi risponde a un 12.º dello *iugero*. Trattandosi dunque di applicar queste misure ad uno spazio di terreno arabile, ed il territorio del Genovesato, osserva il ch. Rocca, per la sua montuosità ed irregolarità essendo generalmente mal proprio all'aratro, si capisce il perchè della loro applicazione limitata semplicemente a' fondi sovraccennati (3). Le carte genovesi al contrario rammentano come misura di massima estensione le *pertiche* (4) *de pedes duodecim a pedes Domni Liuprandi rex*; le quali *pertiche* sono quindi una cosa medesima con la *tavola*, che vedesi di già usitata nel Parodese fino dal secolo X (5), ma che presso

(1) *Reg.*, pag. 413, 435.

(2) *Id.*, pag. 414, 415.

(3) Rocca, *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato*, pag. 65.

(4) *Reg.*, pag. 183, 277. Ma vedansi pure gli atti del *Cartario*.

(5) *Id.*, pag. 417.

di noi comparisce soltanto due secoli più tardi (1). Del resto la *pertica* semplice, o *tavola*, non era che la 24.<sup>a</sup> parte della *pertica iugurale*, e constava di 144 *pie di quadrati*; onde il *pie di tavola*, che non raro occorre in documenti, risponde a sua volta a un 12.<sup>o</sup> della *tavola* stessa, ossia più precisamente ad un *rettangolo* di un *pie* per l' un de' *lati* e di dodici *pie di* per l' altro (2). La *cannella*, o *canna*, è poi all' incirca la stessa misura della *tavola*. « Se non che a vece di essere il quadrato della *pertica* di 12 *pie di*, è formata del quadrato complessivo di 4 *canne* o *cannelle* di 6 *pie di* ciascuna, e quindi ciascuna di 36 *pie di quadrati*, che equivalgono al quadrato della *duodecempeda*, vale a dire a 144 *pie di quadrati* (3) ». Nè la sua memoria è anteriore per documenti alla metà circa del secolo XII (4).

Più lungo esame richiederebbe per avventura il *pie di liprando* (5), cui il cav. Rocca già fece argomento di una diligente ed erudita monografia, onde la sola prima Parte

(1) *Reg.*, pag. 81, 98, 136.

(2) Ecco secondo il Rocca (pag. 64) la divisione dello iugero genovese nel medio evo.

JUGERI	PERTICHE JUGERALI	TAVOLE	PIEDI DI TAVOLA	PIEDI QUADRATI
1	42	288	3456	41472
	1	24	288	3456
		1	12	144
			1	12
				1

(3) ROCCA, Op. cit., pag. 66.

(4) *Reg.*, pag. 89, 405.

(5) Id., pag. 249, 343.

comparve a stampa ed è oggi rarissima <sup>(1)</sup>; ma basti qui avvertire col lodato scrittore come un tal *pie*de sia da ritenere superiore di una metà del piede comune o *geometrico* del paese in cui si trova adoperato. Ora siccome il piede geometrico di Genova è di metri 0.297,123, da ciò deriva che la misura del liprandico si ragguagli a metri 0.445,968 <sup>(2)</sup>.

(1) *Investigazioni sulla origine del piede liprando*, ecc.; Genova, Casamara, 1842.

(2) Vod. Rocca, *Pesi e misure antiche di Genova* ecc., pag. 58-59, 106.

Anche il dottissimo prof. Teodoro Wustenfeld di Gottinga fece soggetto di di accurate ricerche il *pie*de liprando; e si piacque già da più anni comunicarmene il risultato.

Presso dei longobardi (così egli mi scriveva) fu molto in voga l'usanza di prendere a tipo delle loro misure un oggetto notissimo nelle contrade da essi abitate (dove poscia non rimase la tradizione), e di ragguagliarlo quindi colla *fune*, adoperata comunemente da tutte le nazioni germaniche. Così presso il Galletti (*Gabio*, pag. 77) in una carta del 747, si assegnano ad alcuni coloni pubblici 80 *funes* di terreno invece di certe altre *funes terrarum*, misurate *ad funem CV pedum . . . per circuitum*. Se non che in quest'ultimo ragguaglio vi ha certo un errore, facilissimo ad accadere rispetto alle cifre, e forse dee sostituirvisi *CXXV*. Nel qual caso i *pie*di sarebbero *manuales*, e la *fune* risulterebbe di cinque *perliche*, venticinque di essi *pie*di formandone una.

Egli è certo che innanzi a Liutprando regnarono in fatto di misure agrarie molte disparità locali; nè queste sparirono tutte o subito dopo di lui, quantunque sembri incontestato ch'ei regolasse non poco una sì importante materia. Nell'Italia romana usavansi le *perliche decempede*; ma i longobardi, al pari degli anglo-sassoni e delle altre stirpi germaniche, preferirono alla divisione per X quella per XII; e fu probabilmente secondo questo loro sistema e giusta la lunghezza della fune, che essi stabilirono la *perlica duodecempeda*. Ciononperanto in un documento del Troya, all'anno 738, troviamo un fondo misurato *ad pede Munichisi* (*Cod. Diplom. Longob.*, num. 514); ed in una carta del 977, fra' *Monumenta Regii Neapolitani Archivii* (num. 466), incontriamo un *passus de mensura Landonis senioris castaldi*. Nuovamente abbiamo, nel IX secolo, le *perlicas decimpedas* in Osimo (*Cod. Bavaro*, presso il FANTUZZI, *Monumenti Ravennati*, vol. I, pag. 60, num. 418); ed ancora del 1143 in Ravenna, nel libello di quell'Arcivescovo al conte Malvicino di Bagnacavallo (FANTUZZI, *Op. cit.*).

Le cose proaccennate rispetto all'indole dei popoli germanici ed alle misure di Munichiso e di Lando, ci inducono a non rifiutare come assolutamente

§ X. Considera il Cibrario che sebbene la moneta fosse negli antichi secoli scarsa dappertutto, pure a quel che appare dai contratti, lo era meno in Italia che nella

falsa la tradizione della straordinaria grandezza dei piedi di Liutprando, *ut ad cubitum humanum metirentur* (*Chron. Novalicien.*, apud MURATORI, *S. R. I.*, vol. II, par. II, col. 714). Del resto poi questa misura del *pede liprando* sembra doversi pressochè sempre sottintendere nei documenti posteriori all'anno 750, ogni qualvolta vi si ricordino i *pedes iusti* senz'altra indicazione. Così nel Troya (*Cod. cit.*, a. 765, num. 834) in Vico Mariano della Maremma Senese si notano le pertiche *de pedes duodeci ad pedes iustus*; ed altrove si misurano (a. 768, num. 897) 48 iugeri di terra *ad pertica legitima iugialis de duodecenos pedes*. Il Fumagalli (*Cod. Ambros.*, an. 835, pag. 169) ha anch'esso un atto di vendita di alcuni fondi in Noniano, misurati *per mensura iusta a pertica legitima de duodicenos pedes*; ed il Giulini (*Mem. di Milano*, an. 990, vol. I, pag. 657) parla di un podere, il quale è *pedes legiplimos qui dicitur de Liutprando numero quatuordecim*. In questo caso anzi il *pes legiptimus* è la vera dichiarazione e denominazione della misura; e l'aggiunta *qui dicitur de Liutprando* equivale soltanto ad una spiegazione maggiore.

Nella Toscana si riscontrano pure con lo stesso appellativo i piedi di Liutprando. E però nelle *Memorie e documenti per servire alla Storia di Lucca* si ha il libello di una terra *in loco et finibus Murriano . . . per mensura ad iusto pede mensurata que dicitur Luitprandi rex* (vol. V, par. III, doc. 1161); mentre che in altro libello si concede *cluso uno de casa . . . per mensura ad pedes qui dicitur Liutprandi rex, mesurato per lateras pedes duodeci et per capitas pedes sex* (*ibid.*, doc. 1223); e così dicasi d'altri atti assai con che si potrebbero moltiplicare infinitamente gli esempi. Ma noi ne recheremo solamente ancor uno, cioè quello già segnalato dal cav. Rocca in una pergamena del R. Archivio Fiorentino (4 giugno 1094), che contiene una premuta di *quadruginta et duo sextanora* di terra nel luogo di Filiano *ad perticas de duodecim pedibus ad pedem qui in hoc membrano designatur*, e che era pure scolpito siccome tipo presso la porta della chiesa fiorentina di san Pancrazio. Ora il piede in discorso tracciato appunto sul verso della pergamena si riscontra della lunghezza precisa di 52 centimetri; e ciò dimostra che i patteggianti vollero mercè quella linea accertarsi per bene ed in modo sempre visibile della esattezza della misura mentovata nel contratto (*Ved. Atti*, vol. III, pag. LXIV).

Risulta poi da questo documento, non meno che da varii altri più antichi, la costumanza di segnare sulle pareti de' sacri edifici la lunghezza di una siffatta misura, di che abbiamo eziandio non poche testimonianze nel Fantuzzi (*Monum. Ravenn.*), nel Mittarelli (*Annal. Camald.*), nel Giulini (*Mem. cit.*), ecc. Ed in Genova praticossi qualche cosa di simile, perchè gli autentici metrici si

Germania e nelle parti settentrionali della Francia non tanto vivificate dal commercio (1).

I denari poi de' quali noi dobbiamo dire alcun che sono i seguenti: gli *ottolini*, i *denarii de Cona*, i *papienses veteres*, i *papienses boni*, i *bruni crossi*, i *bruneti*, gli *ianuenses*. Le quali specie, quando anche non sieno ricordate in atti di data certa, possono per la sola enunciazione riuscire di non lieve sussidio allo studioso; conciossiachè un canone od altra prestazione qualunque pattuiti o pagati in una qualità di denari, adduce tosto la presunzione che il contratto debba risalire all'epoca nella quale appunto quella data moneta avea corso.

Del resto, a' tempi cui si riferiscono le nostre ricerche il *denaro* non era già una *moneta di appunto*, come poscia divenne, ma la *principale*; ed avea un taglio fondato sulla divisione dell'oncia-peso in 20 parti secondo il sistema anglo-germanico, e in 24 secondo il sistema romano, o franco-italiano che voglia chiamarsi (2). Che se le diverse qualità d'oncie inducono in esso taglio una variazione di peso rispetto al *denaro*, ad ogni modo però la differenza non può sorpassare certi limiti determinati. Dodici *denari* poi formavano un *soldo*, e 240 (o 20 soldi) costituivano la *libbra* o *lira* giunta fino ai nostri tempi.

D'altra parte non è da omettere come a pigliar le

custodirono gelosamente per lunghi secoli nella cattedrale di San Lorenzo. Così, ad esempio, un documento del 1184 reca la vendita di un pezzo di marmo misurato *ad palmum de sancto Laurentio* (Rocca, *Pesi nazionali e stranieri*, ecc., pag. 2; *Pesi e misure antiche di Genova* ecc., pag. 7).

(1) CIBRARIO, *Della schiavitù* ecc., II. 178.

(2) L'oncia genovese si sa essere pari a grammi 26.396; e si conosco che tale fu similmente in antico.

L'oncia anglo-germanica di sterlini, o di Colonia, è ora di grammi 29.233; e si può provare con documenti notarili che la sua relazione all'oncia di Genova, dal 1277 almeno, non ha variato sensibilmente.

mosse dal tempo nel quale Carlo Magno fece coniare il proprio denaro quasi di puro argento fino alla metà del secolo XII, si noti nel titolo di questa moneta un peggioramento continuato, abbenchè seguito con movimento ora più ed ora men rapido. I *denari ottolini*, ossia le monete dei tre Ottoni germanici che imperarono sull'Italia tra la seconda metà del secolo X ed i principii dell' XI (961-1002), sono già di per sè stessi una ben chiara prova di questa verità.

L' Annalista Sassone fa cenno di tali denari laddove racconta che Ottone il Grande, sceso in Italia, soggiogò i milanesi, e diede loro una moneta che per molto tempo serbò la denominazione sovra enunciata <sup>(1)</sup>. A nostra volta ne troviam fatto ricordo nel *Breve* che assomma le prestazioni dovute dai Conti di Lavagna <sup>(2)</sup>; ma non è improbabile che si riscontri del pari in altro luogo, ove si dice che le pievi di Sestri e di Vara debbono ogni anno per ciascuna *octomias LX* <sup>(3)</sup>; potendosi questa denominazione, che non ha costruito, ritenere una scorrezione del copista, in luogo di *ottolinos*, od anche più probabilmente di *octomineos*, trovandosi pure quest'ultimo nome adoperato a significare gli *ottolini* <sup>(4)</sup>. Ora questi *denari*, per quanto spetta al periodo di Ottone I, furono anch'essi di buon argento e del peso di grammi 1.46 a 1.37; ma da' tempi di Ottone III andarono deteriorando. Le monete di Ottone I specialmente possono calcolarsi del titolo di  $\frac{23}{24}$  (millesimi 958);

<sup>(1)</sup> ANNAL. SAXO, a. 951, apud ECCARDUM, *Corpus Historicum m. aevi*, vol. I, col. 280-81. *Invictissimus rex Otto . . . . . mediolanenses subiugans, monetam eis innovavit; qui nummi usque hodie otteolini dicuntur.*

<sup>(2)</sup> *Reg.*, pag. 265.

<sup>(3)</sup> *Id.*, pag. 9.

<sup>(4)</sup> DU CANGE, *Glossar.*, IV. 308.

e restando grammi 1.40 di fino, ne deriva che uno di quei *denari* equivarebbe a lire 0.31 della odierna moneta italiana, un soldo a lire 3.72, una lira a 74.40.

Eguualmente nel *Breve* testè ricordato si accennano i *denarii de Cona* <sup>(1)</sup>, il qual nome è abbreviativo di Corrado; e però s'intendono con esso le monete di Corrado II, imperatore dal 1027 al 1039. Per simile guisa questi denari sono rammentati in un atto del monastero di san Savino di Piacenza del 1030 <sup>(2)</sup>; se non che vedendosi i medesimi in altro documento della stessa città, ma più tardo quasi di un secolo (chè è del 1119), distinti coll'aggettivo di *boni* <sup>(3)</sup>, se ne inferisce il sospetto che ve ne avessero di due titoli differenti. Questo *denaro di Corrado* potendo calcolarsi di grammi 1.23 a 1.18, e così rotondo gr. 1.20, e del titolo di  $\frac{10}{12}$  (millesimi 833), se ne ha grammi 1 di fino. Onde al ragguaglio sovra espresso se ne deduce il seguente risultato: un *denaro* = lire 0.22; un *soldo* (den. 12) = lire 2.64; una *lira* (den. 240) = lire 52.80.

Più recenti degli anzidetti denari sono certo i *pavesi*, i *bruni*, i *bruneti*, de' quali abbiamo contezza non solo per documenti, ma eziandio per alcuni brevissimi accenni dei nostri più vetusti cronisti, i quali giovano a lumeggiarsi l'uno coll'altro ed a completarsi <sup>(4)</sup>. Dei *denari*

<sup>(1)</sup> *Reg.*, pag. 265.

<sup>(2)</sup> *Wulfredus presbiter . . . emit . . . pretio centum librarum denariorum Cone petiam unam terre*, etc. Ved. POGGIALI, *Mem. di Piacenza*, vol. III, pag. 293.

<sup>(3)</sup> Boamonte e Daiberto del qm. Grimerio Visconte, di legge romana, assegnano alla loro sorella Emilia una dote *argenti denariorum bonorum Cone solidos quadraginta septem* (Ved. BOSELLI, *Storie Piacentine*, pag. 306).

<sup>(4)</sup> CAFFARI *Annales*, a. 1102. *Primo anno istius Consulatus moneta denariorum papiensium veterum finem habuit, et alia incepta nove monete brunitorum fuit.*

Id., a. 1115. *In secundo anno . . . Consulatus denarii brunis prioris nove monete mense octobris finem habuerunt, et alia moneta brunitorum incepta fuit.*

*pavesi* si hanno due specie: *papienses boni* od anche semplicemente *papienses*, e *papienses veteres* od *antiqui* (1). L'annalista Caffaro segnò al 1102 la cessazione di questi ultimi; i quali vedonsi notati esplicitamente in più carte. In genere però si può credere che di questa moneta si tratti, come corrente in Genova, nei libelli spettanti all'epoca che dai tempi posteriori a Corrado II giunge all'anno suindicato, ancorchè la qualità non ne sia punto specificata. Difatti nel libello della Domocolta di san Vincenzo consentito nel 1083 dal vescovo Corrado a Lanfranco Avvocato, questi promette pagare *exinde pensionem per unumquemque annum denarios III* (2). Ma più tardi, l'economista Alessandro quando attese a compilare il *Registro* non mancò di ben chiarire la cosa, scrivendo che *fili Lanfranci Avocati dant denarios III papienses veteres de Domo colta* (3). Anzi, poichè le stesse parole di Caffaro sotto l'anno 1102, *moneta denariorum papiensium veterum finem habuit*, non si debbono, giusta il savio giudizio del ch. Promis, interpretare altrimenti che per la cessazione di lor battitura in Pavia (4), così vedesi che l'uso dei medesimi non fu bandito punto dal commercio, mentre, come moneta di conto almeno,

CAFFARI a. 1139. *In isto Consulatu bruneti finem habuerunt; et . . . moneta data fuit Januensi urbi a Conrado Theutonico, Rege.*

JACOBI A VARAGINE *Chron. Genuen.*, apud MURATORI, *S. R. I.*, IX. 37. *Primo enim in Janua expendebantur papienses, deinde bruni, postea bruneti, qui erant minores quam bruni, etc.*

GEORGH STELLAE *Anal. Genuen.*, apud MURATORI, XVII. 974. *Januenses papiensium et alienigenarum pecuniam expendebant, postque nummos alios brunos vocatos, deinde brunetos, etc.*

(1) *Reg.*, pag. 125, 264, 266, 365, 367, 368.

(2) *Id.*, pag. 308.

(3) *Reg.*, pag. 31.

(4) PROMIS, *Dell' origine della Zecca di Genova*, ecc., pag. 7 e segg.

proseguirono ancora per molti anni a ricordarsi in documenti anche ufficiali. Difatti nel 1128 i Consoli di Genova determinando i diritti da pagarsi dai forastieri per la introduzione delle mercanzie in città, li stabiliscono in soldi *denariorum papiensium antiquorum*; ed egualmente nel decreto delle prestazioni imposte nell'anno stesso ai sudditi del Comune si rammentano *denarios de Papia antiquos* (1).

Del resto poi, anche dei denari chiamati semplicemente *pavesi* (cioè *buoni*) si trovano ricordi posteriori in certo ragguaglio fatto nel 1149 di una antica tariffa daziaria, laddove sono stimati il doppio dei *genovini* (2). Ora, come vedremo più sotto, il denaro *genovino* equivalendo a lire 0.08, ne consegue che questo *pavese buono* deve essere pari a lire 0.16, ed in proporzione il soldo a lire 1.92, la lira a 38.40.

Si può anche asserire con probabilità:

1.º Che il *pavese vecchio*, quanto è del titolo, era il migliore della specie, raggiungendo forse i  $\frac{10}{12}$ ; mentre, quanto al peso, eguaglierebbe quello di Corrado; e così varrebbe lire 0.22, ossia circa tre volte il *genovino*. Il quale ultimo fatto rimane chiarito all'evidenza dal computo delle pensioni che la Curia Arcivescovile riscuoteva in San Romolo; perchè questo computo redatto prima in *denari pavesi antichi* e poscia in *genovini*, ragguaglia uno di quelli a tre di questi (3).

(1) *Jurium*, I. 32, 33.

(2) *Pisani soliti erant dare . . . denarios duos ianuensis monete, eo quod antiquitus dabant denarium unum papiensem* (*Jurium*, I. 142-3). E nel *Registro di Cencio Camerario*, compilato nel 1192, si dice che il monastero di san Siro di Fontanella, nel vescovato di Parma, doveva alla Santa Sede per censo *II denarios papienses veteris monetae*. Ved. MURATORI, *Antiquit. Ital.*, Dissert. LXIX, vol. V, col. 867.

(3) *Reg.*, pag. 125-26.

2.° Che il *pavese*, o *pavese buono*, sia quello propriamente cui allude l'altro ragguaglio del 1149 più sopra riferito; e che, conservando all'incirca il peso di  $\frac{1}{2}$  d'oncia, abbia avuto il titolo di  $\frac{8}{12}$ ; equivalendo così un denaro a lire 0. 16, un soldo a lire 1. 92, una lira a 38. 40.

Una oscurità molto maggiore si lamenta tuttavia rispetto alla moneta *bruna*; la quale, per attestato di Caffaro, sappiamo però doversi dividere in due specie: i *denarii brunii* che ebbero corso dal 1102 al 1115, i *denarii bruneti* cominciati coll'ottobre di quest'ultimo anno e durati fino a tutto il 1139. In due documenti del 1110 e 1113 si dà ai *brunii* l'appellativo di *denarii novi* (1); e nel *Registro* si distinguono coll'epiteto di *grossi* (2); il quale non si riscontra in Caffaro od in altri documenti, nè può applicarsi punto a quella specie di *grossi* che cominciarono ad usare soltanto verso la fine del secolo XII. Questa espressione perciò fu probabilmente introdotta nel nostro Codice, od anche nell'uso di quei tempi, allorchè fu mestieri di ben distinguere i *brunii* maggiori dai minori o *bruneti*; perocchè le spiegazioni più ampie divengono via via necessarie quanto |più ci sco-

(1) A. 1110. *Cartula iudicamenti quam facio ego Amicus Calvus pro anime mee mercede monasterio sancti Stefani situm furis civitate Janua etc. . . . Obertus nepos meus det pro anima mea viginti libras denariorum nove monete ad predictum monasterium sancti Stefani, si reverterit de ierosolimitano itinere etc.* (Arch. Gov., Pergamene dell' Abbazia di santo Stefano, mazzo I).

A. 1113. *Ego Allegra . . . accepi a te Johanne . . . argentum denarios bonos solidos triginta de novis denariis pro casis et rebus iuris mei . . . , posite in loco et fundo Strupa, in Modanego, in Lagagna, in Stropasco, in Renno, etc.* (Pergamona autentica riferita dal Poch nelle *Miscellaneæ mss.*, Reg. XI).

Per altri documenti nei quali si fa cenno di *denari nuovi* ved. GISCARDI, *Origine e successi delle chiese di Genova ecc.* Ms., §. *Santa Maria delle Vigne*; SPOTORNO, *Storia Letteraria della Liguria*, I. 303; PROMIS, *Dell'origine della Zecca di Genova*, pag. 9.

(2) *Reg.*, pag. 9.

stiamo dal l'epoca alla quale spettano le monete cui s'intende di ricordare.

I *bruneti* poi sono più volte citati nel *Breve di ricordo* delle pensioni che il Vescovo di Genova riscuoteva nella città (1). Il qual *Breve*, comechè privo di data, può con molta probabilità attribuirsi ai tempi di Sigifredo (1123-29).

Furono poi i *bruni* ed i *bruneti* battuti anch'essi certamente in Pavia; nè può ritenersi che altro sieno fuorchè i *denarii* di Enrico IV e di Enrico V (1102-1125), così specialmente chiamati per distinguerli dai *pavesi* proprii, de' quali costituiscono in sostanza due successivi peggioramenti. Teniamo anzi che l'aggiunto di *boni* ai *denarii papienses* derivi la propria origine soltanto dal tempo in cui tolsero a coniarli i *bruni*, sì come è certo che ai primi denari pavesi fu dato l'appellativo di *veteres* dopo che la specie dei *boni* venne posta in commercio. Oltre di che è pur certo che i *bruni* e i *bruneti* deggiono la rispettiva denominazione al colore oscuro in essi prodotto dall'aumento della lega; cioè in virtù della stessa ragione per la quale in altre parti d'Italia s'incontrano denari *neri*. Nè è da tacere che, per egual cagione eziandio, alla fine del secolo XII si dissero *bruni* i denari di Lucca, anch'essi più e più peggiorati.

In due trattati seguiti fra Genova e Pavia del 1130 e 1140 si parla di *moneta bruna* come di una specie sola e comune ai due popoli (2); e d'altronde si ha anche un indizio non lieve per credere che i *bruni*, nel 1120 e 1123, fossero del titolo di  $\frac{6}{12}$ . Il che concorda benissimo come valore intermedio fra i *pavesi* (*buoni*) che vedemmo

(1) *Reg.*, pag. 365.

(2) *Chartarum*, II. 243; *Jurium*, I. 68, 70.

ad  $\frac{8}{12}$ , ed i *genovini* che dicemmo a  $\frac{4}{12}$ . Ora, se così è, ne dedurremo che il denaro *bruno* a  $\frac{6}{12}$  varrebbe lire 0.42 dell'odierna moneta, il soldo lire 1.44, la lira 28.80.

I denari *bruni*, come li abbiamo fin qui descritti, non avrebbero anzi perduta affatto la denominazione di *pavesi*; parendo che di essi appunto debba farsi caso in un documento astigiano del 1134 laddove si ricordano *denarii mediane monete Papie* (1). Imperocchè queste parole sembrano doversi riferire al titolo che appunto era fino per metà.

Quanto poi si fosse il peggioramento fra i *bruni* ed i *bruneti*, è cosa che tuttavia rimane incerta. Però è anche possibile un'altra distinzione; imaginando che i primi sieno un *denaro* come sopra si è detto, e i *bruneti* sieno invece la metà di esso, *obolo* o *medaglia* secondo che allora diceasi giusta la diversità dei paesi. Imperocchè il *denaro*, ai tempi onde noi favelliamo, non fu punto il più piccolo pezzo monetario; bensì ve n'ebbero due altri minori, cioè la *metà* succennata ed il *quarto*.

Il *denaro genovino* cominciò a battersi nel 1139 o 1140, a seguito del privilegio di Zecca cui il Comune avea l'anno avanti (2) riportato da Corrado III (come re d'Italia II); ed in atti dell'anno 1140 vedesi ricordato appunto nel *Registro* (3). Era esso del peso di  $\frac{1}{3}$ ,

(1) *Chartarum*, I. 770.

(2) *Jurium*, I, 57. Il privilegio dicesi *actum feliciter Nurimberch, anno Domine Incarnationis millesimo centesimo tricesimo octavo, regni nostri primo, mense decembri, indictione prima*. Però Caffaro che lo riporta sotto il 1139 non vuolsi sospettare di errore; perciocchè se il diploma fu sottoscritto nel dicembre 1138, può credersi lo fosse dopo il 25 di tal mese, col di 26 del quale i genovesi cominciavano l'anno. Su che il vedasi Gandolfi, *Della moneta antica di Genova*, vol. I, pag. 114 e segg.

(3) *Reg.*, pag. 298.

d' oncia <sup>(1)</sup> e del titolo di  $\frac{4}{12}$  (millesimi 333); dovea perciò contenere grammi 0.367 di fino, ed equivarrebbe a lire 0.08 della odierna moneta. Il soldo sarebbe pari a lire 0.96, e la lira a 19.20. Se non che, del 1172 noi vediamo già questo medesimo *genovino* scaduto da tale titolo in modo che il suo valore per quei tempi è mestieri si riduca a sole lire 0.07  $\frac{7}{10}$ , il soldo a lire 0.93, la lira a 18.60. Il qual valore poi si può ritenere che durasse inalterato per tutto il resto del secolo XII <sup>(2)</sup>.

Le considerazioni che abbiamo precedentemente fatte, valgono eziandio a sparger luce su quelle espressioni di *moneta decena, octava, ecc.*, che s'incontrano nel Du Cange <sup>(3)</sup>, e che nè questi nè altri (a quanto ci ricorda) seppe finora spiegare. Tenendo dietro alle mutazioni da noi additate, e che si svolsero nello spazio intermedio

<sup>(1)</sup> *Jurium*, I. 77. *Consules etc. affirmaverunt quod omnes homines qui comperaverint ianuensem monetam... eam monetam ianuensem in suo stato firmiter honeste retineant; ita videlicet ut tertiam argenti optimi et duas partes rami, et untiam de viginti quatuor nummis in se legaliter obtineat.* Decreto del 1141.

Un atto di Giovanni Scriba, del 13 marzo 1164, ci fa conoscere che la Zecca (*domus monete*) era allora situata presso la chiesa di san Lorenzo (*Chartarum*, II. 923).

<sup>(2)</sup> Ved. nell' *Jurium* I. 270, sotto l'anno 1172, la *Notitia de debitis Baresonis arborensis iudicis*; nella quale il marco d'argento fino del peso di Colonia (gr. 233. 862) si ragguaglia a soldi 56 genovesi. Donde un soldo viene a gr. 4.176 di fino, e un denaro a gr. 0.348, ossia a lire italiane 0.07  $\frac{7}{10}$ .

<sup>(3)</sup> *Glossar.*, IV. 484. Nè vi ha luogo a sospettare della applicazione di questi vocaboli ad altro elemento fuorchè al *titolo*, perchè il *peso* in tutto il periodo da noi trascorso non fece grandi variazioni. Nè potrebbero attribuirsi al *valore*, perchè allora non si aveano per anco i multipli del *denaro* (*quattrini* o da *quattro denari*, *sesini* o *sestini*, *ottini*, *novini*, *quodicesimi*, ecc.); e nemmeno al *taglio*, o *piele monetario*, perchè solamente dopo il secolo XIII si hanno in Francia le *monnaies du pied cinquieme* (cioè da soldi 5 o danari 60), *sixieme*, ecc.

fra Corrado II e la battitura dei *genovini* (1027-1140), può dunque pensarsi: che la *moneta decena* risponda a quella il cui titolo è di  $\frac{10}{12}$ , o *denarii de Cona*; l'*octava*, od *octena*, sia del titolo di  $\frac{8}{12}$ , cioè *pavese buona*; e così al titolo di  $\frac{6}{12}$  corrispondano i *bruni*, o *denarii mediane monete Papie*. Veramente non abbiám documenti nei quali al vocabolo di *moneta mediana* si trovi sostituito quello di *sexta*, che in tal caso sarebbe il suo equivalente; ma noi non abbiám nemmeno le successive *monete* chiamate col nome di *quaterne* e *terne*, che pur si trovano in carte *barcellonesi*. In luogo di *moneta sexta* si preferì dunque presso di noi l'espressione di *moneta mediana*; precisamente come in luogo della *quaterna* vi ebbero i *denarii terzuoli* (titolo di  $\frac{1}{3}$  di libbra = once 4 =  $\frac{4}{12}$ ) ed in luogo della *terna* i *quartaroli* ( $\frac{1}{4}$  di libbra = once 3 =  $\frac{3}{12}$ ), quasi imitazione o ritorno al modo di dire romano del *triens* e del *quadrans*.

Ma qui noi porrem fine; avvertendo però che i diversi valori intrinseci sopra enunciati salgono certamente oltre al doppio nel loro corso commerciale; anzi per le monete più antiche (*ottolini*, *denari di Corrado* e *pavesi*) si può stimare che l'un valore superi l'altro di una volta e mezza all'incirca (1).

(1) Per tal modo si avrebbe la Tavola seguente:

Un denaro ottolino . . . . .	stim. cent. 34	=	cent. 77	di val. comm.
» di Corrado II. . . . .	22	=	» 55	»
» pavese vecchio . . . . .	22	=	» 55	»
» pavese buono. . . . .	46	=	» 40	»
» di moneta bruna . . . . .	42	=	» 24	»
» bruneto (preso nel senso				
di metà del bruno . . . . .	06	=	» 12	»
» genovino del 1140 . . . . .	08	=	» 46	»
»    »    del 1169 . . . . .	07 $\frac{7}{10}$	=	» 15	»

I numismatici, probabilmente, troveranno superiore all'effettivo il suindicato.

peso delle monete. Ciò è vero se essi misurano tale peso sopra un certo numero di nummi in generale poco conservati. Ma qui si è tenuto conto di tutti gli elementi, l'esposizione dei quali non entra nei limiti di questo lavoro; bensì forma parte di quello che il lodato cav. Desimoni ha impresso circa le monete genovesi, e di cui affrettiamo col più vivo desiderio la comparsa negli *Atti*.

Non è necessario avvertire che si sono trascurate le frazioni di centesimo, trattandosi di valori approssimativi.

Il valore in lire italiane fu dedotto dal contenuto dell'argento fino in ciascun denaro, ragguagliato secondo l'odierna tariffa a 222 millesimi di lira per ogni grammo.